IL CASTELLO
DI PETRIOLO-PICENO

MEMORIE STORICO-STATISTICHE

PER IL CONTE

AVV. GIUSEPPE SABBIONI

IL CASTELLO

DI

PETRIOLO - PICENO

IL CASTELLO

DI

PETRIOLO - PICENO

MEMORIE STORICO-STATISTICHE

CON DOCUMENTI INEDITI

PER IL CONTE

AVVOCATO GIUSEPPE SABBIONI

ASSESSORE LEGALE EMERITO
DELLE DELEGAZIONI DI ANCONA E VITERBO
SOCIO DI VARIE ACCADEMIE
E MEMBRO DELLA COMMISSIONE CONSERVATRICE
DEI MONUMENTI NELLE MARCHE

VOL. I.

RIPATRANSONE
Tipografia di Corrado Jaffei
1871

AVVERTENZE

Nel generale interesse alla compilazione di una storia universale di tutta Italia, non contenti gli uomini di quanto per secoli ne sia stato scritto finora, sembra volersene trarre i primi elementi dalle storie parziali di Comuni anche tenui. Laonde, seguendo gl' impulsi di onorevoli amici, anche noi ci determinammo di presentare una benchè piccola pietra pel grandioso edifizio. A tal uopo ci studiammo di raccogliere in ogni possibile miglior modo quanto avesse relazione a PETRIOLO-PICENO, luogo prescelto al solitario nostro ritiro. Non stile, non lingua, fermarono la nostra particolare attenzione. Dettammo come in conversare accademico le Memorie Storico-Statistiche del Castello che imprendemmo a trattare.

Ne fermarono oggetto distinto gli antichi e recenti Signori; i beni morali e materiali derivati o promossi dalle di loro virtù; le concomitanze e conseguenze del feudalismo. Ritenemmo poi che al benessere de' popoli immensamente influisce la pubblica amministrazione: quindi fra le Notizie Storiche del Comune in discorso non ci sfuggì di comprendere quanto alle sue finanze si riferisse, e alla storia dei diversi governi patiti: il tutto con qualche parola delle rispettive leggi, e degli avvenimenti contemporanei.

E poichè il nostro Comune, benchè di ordine non elevato, non mancò di produrre qualche uomo illustre in dottrina e pietà; per mancanza di notizie biografiche, ne abbiamo dato un Elenco nel libro quinto.

Fermi poi nel proposito che in ogni parte del nostro lavoro avesse a splendere senza riguardo alcuno la verità tutta intera; lo abbiamo diviso in due volumi,

corredandolo di quanti documenti inediti ci riuscì di raccogliere, oltre una copia di note che valessero ad illustrarlo, e quindi giovare a qualche erudizione dei posteri.

È ben ciò il tutto che a riguardo del mentovato Castello abbiam potuto raccogliere. Sono semplici Memorie, forse utili a chi, determinandosi un giorno a dettare la storia generale d' Italia, possa averle da qualche benevolo ridotte a miglior forma; e giovarsene, se così piaccia, onde in quella comprendere anche le materie da noi toccate, non senza aggiungervi quanto altro fosse riuscito di rinvenire col benefizio del tempo.

INDICE

AVVERTENZE - - - - - - Pag. 5
PRENOZIONI. *Origine, Etimologia, Villa distrutta* » 13

LIBRO PRIMO

Signorie - - - - - - Pag. 19
CAP. I. *I Vescovi* - - - - - » ivi
» II. *I Nobili o De-Nobili* - - » 20
SEZ. I. *L' Abdicazione* - - - » 31
» II. *La Dotazione* - - - - - » 40
» III. *La Decadenza* - - - - » 41
CAP. III. *La Città, e lo Statuto di Fermo* » 43
SEZ. I. *Lo Statuto* - - - - - » 46
§ 1. *Festa di Agosto* - - - » 52
» 2. *Le Magistrature* - - - » 58
» 3. *Le Leggi* - - - - - » 65
SEZ. II. *Il Municipio e le Imprese* - » 66
§ 1. *Il Municipio* - - - - » ivi
» 2. *Le Imprese* - - - - - » 70
Lo Stemma - - - - - » 71
Il Sigillo - - - - - » 77

LIBRO SECONDO

La Pietà generosa - - - Pag. 80
CAP. I. *Beni Morali* - - - - - » 81
SEZ. I. *Chiese non Parrocchiali* - - » ivi
§ 1. *La Misericordia* - - - - » ivi
» 2. *La Pace* - - - - - » 86
» 3. *La Castelletta* - - - - » 87
» 4. *Santissimo Crocifisso* - - » 91

Sez.	II	*Chiese Parrocchiali* - - -	Pag. 92
§	1.	*San Marco, e San Martino* -	» 93
»	2.	*S. Basso, e S. Maria del Soccorso*	» 101
»	3.	*S. Ginesio, e S. Maria delle Grazie*	» 118
		San Ginnesio - - - - -	» ivi
		Santa Maria delle Grazie -	» 125
Sez.	III	*Benefizi Ecclesiastici semplici* -	» 130
§	1.	*San Antonio Abbate, e San Filippo*	» 131
»	2.	*Santa Lucia* - - - -	» 132
»	3.	*SS. Crocifisso e San Girolamo* -	» 135
»	4.	*Santa Caterina V. M.* - -	» 138
»	5.	*San Pietro, e San Paolo* -	» 140
»	6.	*S. Bernardino e S. Clemente* -	» 143
»	7.	*Santa Maria del Suffragio* -	» 146
Sez.	IV.	*Cappellanie con Patronato* -	» 147
§	1.	*Benedetti* - - - -	» ivi
»	2.	*Catalani* - - - - -	» 148
»	3.	*Silvestrini* - - - -	» 149
»	4.	*Telli* - - - - - -	» 152
		» *Prima* - - - - -	» 153
		» *Seconda* - - - - -	» 155
»	5.	*Contado della Contrada la Castelletta*	» 157
Sez.	V.	*Scuole pubbliche* - - -	» 159
Cap.	II.	*Beni Materiali* - - -	» 163
Sez.	I.	*Monti Frumentari* - - -	» 164
§	1.	*Monte del Comune* - - -	» 165
»	2.	*Monte della Misericordia, e Sacramento*	» 167
		Monte della Misericordia - -	» 169
		Monte del Sacramento - -	» 175
»	3.	*Monte della Castelletta* - -	» 178
Sez.	II.	*Doti Matrimoniali e Telli* -	» 183
»	III.	*Ospedale degl' Infermi* - -	» 187

LIBRO TERZO

		Avvenimenti - - - - -	Pag. 193
Cap.	I.	*Secolo XIV al XVI* - -	» 199
§	1.	*I Trasmondo* - - - -	» ivi
»	2.	*I Varano* - - - - -	» 203
»	3.	*I Farnesi* - - - - -	» 213

CAP. II. *Secolo XVI al XVIII* - - Pag. 232
Le Gare ultime - - - » ivi
§ 1. *Le Ribellioni* - - - - » 233
» 2. *I Piati* - - - - - » 240

LIBRO QUARTO

Statistica - - - - Pag. 247
CAP. UNICO. *Articoli diversi* - - - » ivi
§ 1. *Topografia* - - - - » ivi
» 2. *Popolazione* - - - - » 255
» 3. *Agricoltura* - - - - » 262
» 4. *Arti e Mestieri, Commercio ed Industria* » 268
» 5. *Finanze* - - - - - » 275
» 6. *Governo* - - - - - » 316

PRENOZIONI

ORIGINE, ETIMOLOGIA, VILLA DISTRUTTA.

Niuno ignora che talvolta delle grandi città, spesso anche dei luoghi rimasti privi di civile grandezza, si ricerca inutilmente la origine. Così appunto è avvenuto del *Castello di PETRIOLO*, di cui imprendiamo a narrare. Però conviene il tenere buon conto di tal circostanza, la quale più che altra ne stabilisce una immemorabile antichità, e vale a procacciargli un rispetto, forse maggiore di quanto ne abbia potuto conseguire altro più ampio e più noto paese.

Mal si apporrebbe chi volesse ottenere dallo archivio del luogo, già sottoposto a deplorabili diverse vicende, la derivazione del vocabolo Petriolo, il quale per sincope veniva, forse in origine, indicato con la sigla *Pitòlo.* Così appunto si trova notato in alcune memorie della

città antica di Pausula (1). Quindi la necessità di ricorrere alla generale opinione; molto più se basata su qualche locale particolarità. Infatti, partendo nel caso nostro dall' abitato, si discende allo aspetto di levante per una via, detta la *Incarcerata*. Dopo breve cammino trovasi a destra una piccola fonte, la cui acqua oleosa, già scatente da selci, fu dagli antichi denominata *Petroleo*. Una eguale denominazione il Bacci Archiatro di Sisto V racconta che circa il 1557 si avessero anche altre acque oleose e saline-solforose di Petriolo, delle quali diffusamente favellaremo nel Libro IV § 1 di queste Memorie. Laonde sembra che, per una costante ed antichissima tradizione, dal nome *Petroleo* alquanto corrotto siasi venuto a stabilire, come il Bacci ritiene, la derivazione del vocabolo *Petriolo* (2), che ci eravamo posti in animo di rintracciare. Alcuni hanno trovato necessario d' intitolarlo Piceno - *Petriolo Piceno* -, come situato nella marchegiana provincia di Macerata, per distinguerlo da altri luoghi esistenti col nome stesso in diverse provincie (3), specialmente nella senese.

Lungi non più che circa un chilometro dallo abitato esisteva allo aspetto di Levante e di Ostro una *Villa* antichissima denominata di *san Giovanni* (4). La chiesa con lo annessovi fabbricato, che

ne aveva il titolo stesso, era pur dotata di alcuni terreni ad essa contigui, e di una o più case in Petriolo sul fine del Borgo denominato - *La-Sbarra*. Questa villa era precisamente nei confini di Montolmo oggi Pausula e di Petriolo, non molto prima di giungere al punto di strada, che nel lato opposto conduceva allo antico (ora distrutto) piccolo Castello, denominato - *La Castelletta* -, del quale a suo luogo terremo proposito. Essa villa e sue pertinenze erano possedute in proprietà dal monastero di Valle di Castro (forse nel Ducato di Camerino) fondato da san Romualdo, che per lungo tempo vi dimorò. Di questo Monastero nel primo periodo del secolo decimoterzo trovavasi abbate un tal *Manente*, che con la qualifica di preposto risiedeva in san Giovanni di Petriolo. Era di origine, cui nè a noi nè ad altri scrittori fu possibile di stabilire. Ma egli è certo, doversi considerare qual uomo insigne per dottrina e per ogni altro merito non comune. Imperocchè il pontefice Gregorio IX, dovendo provvedere allo appello dalla prima sentenza del Giusdicente Oldofredo su di una causa tra Fildesmido ed i figli di un tal Bove e nipoti domiciliati tutti in Mogliano, con lettera in forma di breve data li 27 Novembre 1232, delegò in giudici - *Reverendissimos Savinum et Jacobum Episcopos Aesinatem*

et Senogalliensem, ac ***MANENTEM PRAEPOSITUM SANCTI JOANNIS DE PETRIOLO*** - *(a)*. Da questo reverendo preposto si pretendeva di avere nella sua chiesa di san Giovanni una libera giurisdizione, indipendente anche dal vescovo di Fermo (Filippo II, che vi sedette dall' anno 1229 al 1250) fino al punto di impedirgli il diritto di sacra visita nella chiesa monastica, e di non praticare alcuna cortesia verso la superiore di lui autorità ecclesiastica in caso di accesso. A far cessare ogni contesa il prelato, forse prossimo al termine della sua mortale carriera, stabilì col monaco preposto sullodato una concordia definitiva. Con questa si volle che il preposto, ogni qualvolta si recasse alla chiesa di san Giovanni il vescovo per la sua visita triennale, dovesse riceverlo in una al suo corteggio ed al treno corrispondente, composto di diciotto persone e dodici cavalli; trattare quelle e questi convenientemente per un giorno ed una notte; e fornire tutto altro di conosciuta necessità; che il vescovo dovesse significare allo abbate di Val di Castro quanto nella chiesa avesse trovato da correggere e riformare, e l' abbate dovesse curarne la esecuzione dentro mesi tre immediati sotto pena dello *Ex ufficio*: che

(a) *Regest. Firm. pag.* 361, *N. III.*

il preposto dovesse dare al vescovo o suo nunzio la terza parte delle tasse mortuarie: che in ogni caso di Sinodo generale diocesano il preposto dovesse recarsi personalmente, e non potendolo dovesse mandarvi un chierico della sua chiesa, od uno de' suoi familiari: e che ogni qualvolta ai moventi lite contro il preposto dovesse egli rispondere avanti il vescovo, non avesse da recarsi in questo caso oltre il Castello di Monte dell' Olmo, di Petriolo, o di Cerqueto. Si volle in fine che per siffatta concordia dovesse ritenersi rimessa e quietata, in perpetuo, qualunque altra giurisdizione e diritto, che dal vescovo e suoi successori potesse vantarsi contro l' abbate e preposto della chiesa di san Giovanni. - Quei monaci poi, in epoca ignota, cedettero ai confratelli Camaldolesi di Fabriano il monastero e possidenza di Valle di Castro congiuntamente alla chiesa ed annessi di san Giovanni di Petriolo (*b*).

Ma inutile noi reputiamo lo spendere più lunghe parole su di questo argomento; dacchè, già distrutta la Villa, anche la chiesa di sopra notata cessò per sempre di esistere nel terzo lustro del secolo XIX (5).

Ciò premesso, passiamo a svolgere il compito, che ci siamo proposti.

(*b*) *Catalani, De Eccl. Firm. pag.* 177 *a* 188, *e* 367.

LIBRO PRIMO

SIGNORIE

Niuna delle diverse storie, che riguardano il contado di Fermo nell'epoca anteriore al secolo XI, presenta del nostro castello alcuna certa notizia, che valga a precisarne i signori. Onde è che noi ci facciamo a rintracciarli nelle poche memorie de' secoli posteriori.

CAPO I

I VESCOVI

Nello investigare anzitutto è da fare avvertenza non mancar chi asserisce che Petriolo nel secolo XI dipendesse anche nel temporale dalla giurisdizione ordinaria del vescovo di Fermo (6). Ognuno conosce, a dir vero, che nel cadere del secolo IX fino al XI corressero per l'Italia, non escluse le Marche, tempi di civili anarchie, di guerre ed invasioni desolatrici. La chiesa però era l'unica ancora di salvezza rimasta a tutela dell'ordine sociale e delle popolazioni,

le quali oppresse ricoveravansi all' ombra di quella consolatrice potenza: quindi il vescovo, intorno a cui si stringevano, mentre ne prendea la tutela, diventava anche nel temporale il loro padre e signore. Ma non esiste alcuna prova sicura che quello della città mentovata abbia posseduto il temporale dominio su Petriolo. Al contrario è pur certo che i vescovi di Fermo, allorquando nei secoli XI e XII essendo saliti all' apice della loro ecclesiastica autorità aggiunsero a questa la temporale sopra diversi luoghi della diocesi, giammai vi ebbero compreso il Castello di Petriolo. E mentre il pontefice Onorio II, nel secolo XIII correndone l' anno diciottesimo, cedeva al vescovo la temporale giurisdizione su tutto il contado Fermano (7), Petriolo non ne faceva parte in quel tempo. Fa dunque mestieri lo ricercare negli atti giuridici i suoi veri dominatori.

CAPO II

I NOBILI O DE-NOBILI

D' onde i Nobili o De-Nobili, che vogliasi cognominarli, abbiano tratto veramente la origine, tutti i scrittori sonosi provati invano a ricercare. Infatti il Marchesi nella sua - *Galleria dell' onore*

si limitò ad accennare; *Fra le potenti famiglie, che furono stabilite con feudali giurisdizioni dagli Alemanni Imperatori nel contado di Fermo, senza dubbio tiene il primato la famiglia De-Nobili.* Dalle storie però, e da notizie degne di fede, ragionevolmente si arguisce che questa illustre ed antica famiglia e le sue derivazioni, forse anche anteriormente al secolo XI, possedessero a titolo di signoria un assoluto dominio con mero e misto imperio sulli Castelli di *Loro*, *Massa*, *Mogliano*, *PETRIOLO* ec. Erano dette comunemente *le famiglie Nobili* della Marca; senza che però alcuno sia riuscito a stabilire il di loro centro particolare. Parecchie ritennero per cognome *Nobili o De-Nobili.* Altre poi, divisi fra esse i castelli, si diramarono in luoghi diversi; distinguendosi dal nome di quello rispettivamente sortito (8). Per non dilungarci di troppo dal proposito nostro, ci limitiamo a trattare di chi si conservò o divenne signore di Petriolo e de' suoi discendenti, molto più di buon grado, avendo potuto indubiamente dedurli da un albero genealogico. Il quale, basato come potevasi meglio sopra autentici titoli a fine di stabilire la discendenza dei viventi, per linea retta dal più antico antenato che si conosca, venne poi opportunamente corretto e stabilito in formale giudizio.

Da esso risulta, che nell' anno di grazia 1000, ossia nel cessare del secolo X esistevano, figli forse a un Alberto due fratelli germani col nome di *Ruggero e Giroldo;* quest' ultimo intitolato - *Signore di Petriolo.* - Il supremo dominio però ne era riserbato fino dal secolo VIII al Sommo Romano Pontefice per le donazioni di Pepino e Carlo Magno. Quindi le leggi romane regolavano anche sotto Giroldo lo esercizio del diritto civile e penale: così almeno sembra doversi ritenere; nulla ostando che per il nostro Castello se ne ignorino le norme di procedura ed i magistrati costituiti a tal' uopo. Tutto il resto, specialmente nella parte amministrativa, dipendeva da consuetudinarie o libere, e sempre opportunamente variabili, disposizioni locali; neppur queste pervenute in ispecie a cognizione dei posteri.

A Giroldo fu figlio altro Alberto da cui nel secolo XII si ebbe un nuovo *Giroldo:* e ne nacquero altresì *Tebaldo e Carbone I*; quel Carbone che ebbe un sol figlio denominato *Giberto.* In questo secolo non manca fondamento a congetturare che Alberto (se non il suo padre Giroldo) si movesse ad erigere nei fondi aviti alcune prebende, forse dal voto dei buoni vassalli sollecitate (9); delle quali tutti i posteri, e discendenti da ogni sesso, hanno goduto ed anche oggi pos-

seggono il patronato: laudabilissimo esempio, che da altri pietosi venne seguito in progresso di tempo. Ne toccaremo distintamente nel lib. II. cap. I. sez. II.

Ma fosse o timore di pubbliche turbolenze, o qualche altro motivo rimasto occulto, i nominati figli di Alberto (Giroldo, Tebaldo e Carbone I) determinarono di accostarsi al comune di Monte dell' Olmo. Per tale effetto furono ad esso ceduti alcuni vassalli, che possedevano nella villa di s. Giovanni; riserbandone però lo imperiale dominio. Fra quei vassalli si trovano ricordati Alberto di Attone di Giovanni; Giovanni di Pietro di Azia ed Attone di Ugolino. La scrittura ne fu redatta nella chiesa di s. Maria della Strada *li* 11 *Marzo* 1193: mentre di quel comune erano consoli Grimoldesco signore di Colle di Buccolo (*Collis Buccoli*), e Rinaldo di Alberico. I tre contraenti De-Nobili sunnominati si segnarono ciascuno con un X: e furono testimonî Alberto di Bulgaro, Tornainparte signore di Massa, Manete di Carbone, Attone di Berardo, Corrado di Pietro (*Giudice*), Roberto di Guidone, Rainaldo Adenago, Todino di Alberto, Manete di Tebaldo, Attone di Alberto ed altri (10). Siffatta scrittura poi venne ratificata con pubblico solenne istrumento rogato in S. Maria di Castello (*S. Francesco*) li 10 Maggio 1200.

Era in quei tempi Montolmo un luogo fortissimo, ed una terra in cui regnavano l'abbondanza e la pace. Queste attrattive, che le procuravano aumento di abitatori, determinarono ad incastellarvisi dal ramo Nobili, già stabilito in Mogliano, un Giroldo di Rainaldo signore del Poggio S. Lucia unitamente alla propria famiglia e respettivi soggetti. Questo avvenimento seguì nel 1219 con il consenso di Pietro IV vescovo di Fermo, a cui i Nobili giurarono e promisero di rimanere perpetuamente in Montolmo. Lo istromento fu stipolato *in palatio Montis Ulmi, scilicet in palatio episcopali.* Notaronsi fra i testimonï Corradus Abbas Sanctae Crucis; Pomponius Gratia Cappellanus Sancti Petri; Comes, Judex Terrae Montis Ulmi ed altri (11).

Mosso da questo esempio luminoso e dalle ragioni medesime Giberto di Carbone I vendette allo stesso comune di Montolmo ad aggetto di incastellarvisi, e per esso al suo Sindaco Bonaventura di Angelo i vassalli che per la porzione a se competente da esso Giberto erano posseduti nel Castello di Petriolo. - *Omnes homines castellanos et habitatores quos ipse et nobiles et milites sui habent in Castro Petrioli* -. E perchè il venditore potesse a buon agio eseguire il manifestato divisamento, dal comune gli fu assegnato un iclaustro a piè della piazza con pa-

lazzo merlato che anche in oggi si vede, e che per più secoli fu abitato dalli De-Nobili; de' quali Giberto fu il primo di sua famiglia a trasferirvisi. L'istrumento sotto il giorno 3 *Marzo* 1236 fu stipolato a Montolmo nella casa forse paterna di Filippo II vescovo di Fermo, che era pure Montolmese (12).

A Tebaldo fratello germano di Carbone I fu figlio Gentile (13), da cui nacquero Taddeo, Trasmondo, Carbone II e Rainaldo. Di questo Rainaldo si conosce un figlio soltanto per nome Fidesmindo. Questi, abbandonata a quanto sembra la casa paterna, andò a rafforzare Mercenario di Monteverde; sposandosi a *Biancaneve* sua figlia. Inclinato alle scelleratezze di quel tirannello, nel 1248, si unì al comune ed uomini di Macerata, che si erano fatti ribelli a s. Chiesa. Con questo si diresse a Montolmo, che ne difendeva le parti; dove irruppe furialmente sul comune e suo territorio. Di quel tempo il Cardinale Raniero, Diacono di S. Maria in Cosmedin, era legato del papa nel patrimonio di S. Pietro nella Toscana, nel ducato di Spoleto e nella Marca di Ancona. Informato della infedeltà di Fidesmindo e dei danni gravissimi apportati da lui a quella terra, ordinò che avesse a farne rigorosamente la ammenda. Non è a dire di quale soddisfazione riuscisse per i Montolmesi questa pronta

giustizia, allorchè il Cardinale stesso fu sollecito di annunziarla loro - *Universis hominibus Montis Ulmi Ecclesiae Romanae fidelibus salutem in Domino - Cum, sicut ex parte vestra fuerit propositum coram Nobis, Fidesmintus Raynaldi Gentilis de Petriolo et ejus Filii, ac Comune et homines Castri Maceratae, infideles et rebelles Ecclesiae, non solum infidelitatis abyssum se immiserint, verum etiam excederent in suis . . . . . in vos ac alios fideles Ecclesiae etc. - Datum Anconae die decimatertia Martii* 1248, *Pontificatus SSmi Innocentii Papae IV Anno V* (14).

Frattanto erasi estesa anche in Italia la divisione fra i Guelfi e Ghibellini; la quale, dopo la elezione di Lotario II, era seguita in Germania (15). Manfredi, figlio naturale allo Imperatore Federico II di Svevia, essendo Principe di Taranto ed ancor esso Guelfo o Ghibellino, secondo prospera od avversa fortuna, riuscì *li* 11 *Agosto* 1258 a farsi coronare in Palermo Re di Sicilia. Scomunicato per ciò in un co' suoi parenti dal Pontefice Alessandro IV, si costituì centro dei Ghibellini di tutta la Italia. In questo mentre, e precisamente nel 1256, resosi padrone della Marca di Ancona, inoltrò anche a Fermo un esercito con lo intendimento di farvi pesare il suo famigerato potere (16). Al che conseguire molto il confortavano le diverse fazioni di alcuni ricchi già ri-

tirati nei rispettivi Castelli, di cui portavano il nome, e vòlti a Fermo tentavano di usurparne la signorìa. Fra questi certamente non era l'ultimo un Claudio da Petriolo, della cui famiglia (Martello) un ramo andò più tardi a stabilirvisi, come altrove (lib I. cap. III. sez I.) accenniamo (17).

In tale epoca appunto, *nell'anno* 1264, questo re manifestatosi Ghibellino dovette incontrare gravi dissensioni col Guelfo Petriolese Gentile De-Nobili surriferito. Corsero a confortarlo i suoi figli Taddeo, Trasimondo o Trasmondo e Carbone II. Atteggiatisi a Ghibellini, e postisi mediatori efficaci a comporre la controversia accennata, riuscirono a stipolare con il re un trattato di fedelissima alleanza. Ciò produsse tanto contentamento in Manfredi, che dispose doversi quindi innanzi nello stemma gentilizio (*Tre dadi in campo rosso*) della famiglia De-Nobili ritenere aggiunte in perpetuo le *tre sbarre di color rosso in campo bianco*, che lui erano state concesse da Carlo Conte di Angiò.

Ma i trattati di alleanza e di pace anche in allora potevano avere la durata di lunghi anni, e talvolta anche la sola di uno o pochi più mesi. Quest' ultimo caso appunto si ebbe verificato fra il Ghibellino Manfredi ed i Guelfi De-Nobili. Imperocchè era appena decorso un qualche mese quando, morto Gentile, i suoi figli

mancando alla fede giurata non ebbero vergogna di ribellarsi a Manfredi in ottobre dello stesso *anno* 1264. Presone il re da ardentissimo sdegno mandò proscritti i ribelli. In pari tempo al suo Generale, Giordano di Agliano conte di Sanseverino, ingiunse di recarsi con esercito poderoso a Petriolo, demolirne il Castello e costringerne gli abitanti a stabilirsi in Montolmo. Non andò guari che dal conte ne venne pubblicato analago bando – *Quod quidem Castrum (Petrioli), exigentibus culpis Trasmundi, Carboni, et Thaddei filiorum quondam Gentilis, et aliorum dominorum seu corsalium suorum, olim dictae Terrae Petrioli, rebellium Domini Nostri Regis, nec non et hominum ipsius Terrae qui ipsorum Dominorum suorum sequi vestigia sunt conati, dirui funditus et Terram ipsam exinhabitari mandavimus; et quod de cetero dictum Castrum et Terra ipsa sint de territorio et in territorio et districtu vestro; et quod homines ipsius Terrae habitationem eorum lustrent ad vos ad Terram vestram Montis de Ulmo – Datum apud Bersalinum Anno Dominicae Incarnationis MCCLXIV, Mense Octobris, VIII Indictione, Regnante Domino Nostro Manfredo Dei gratia Invictissimo Siciliae Rege, Regni vero ejus Anno VII* – (18). Rimase però fortunatamente inadempiuta, non si conosce per quale motivo, la decretata distruzione del nostro Castello.

Erano decorsi poco più di sette anni dalla Incoronazione di Manfredi in Palermo, quando forse presentiva approssimarsi il suo fine: la sua stella cominciava ad eclissare. Infatti, volutasi da lui avventurare aspra battaglia col guelfo Carlo di Angiò nella giornata Campale del 26 *Febbraro* 1266 a Grandella presso Benevento, quivi dopo ostinata e lunga tenzone disperatamente morì. Lasciò così libero nel suo avversario lo ascendere al trono della Sicilia *(*19*)*. Laonde i tre De-Nobili, già fatti esuli dal defonto, potettero ritornare alla primiera loro libertà, e meritarsi il favore del valoroso re Carlo. Il più attaccato a questo sovrano fu il terzo di essi, Carbone II*;* il quale ne ottenne un singolare stemma gentilizio, con cui trovasi tuttora distinto ogni suo discendente. È formato da un *giglio di oro in campo azzurro con sottovi le tre sbarre rosse surriferite, separate orizzontalmente con una sbarra di oro dal giglio.*

Unico figlio a Carbone II fu Rinalduccio. Questo signore, seguendo ancor esso l' esempio di Giberto figlio a Carbone I, nel 1295 si determinò di fermare perpetua stanza per se e successori in Montolmo. A tale effetto, previo il favorevole voto di Gentiluccio figlio a Tebaldo Ugolini e di dodici savî, faceva al Comune per il prezzo di L. 1500 moneta di allora, pari ad odierne italiane L. 10773,

la vendita di quanto in sostanze e vassalli esso Rinalduccio possedeva nel Castello di Petriolo. Il Comune, a fine di fabbricarvi la casa, o case occorrenti, commetteva al Sindaco di promettergli e consegnargli un proporzionato spazio di terra, che dicevasi *inclaustro*, corrispondente a quello che Rinalduccio vendeva - *Ad promittendum syndicario nomine Raynalductio Carbonis de Petriolo, et cum effectu consignare ipsi Rayualductio pro se et suis haeredibus stipulanti et recipienti in Monte Ulmi, non in primiori loco nec in pejori, sed ad sensum ipsorum Sapientum et Domini Gentiluctii D. Thebaldi Ugolini, tantum spatium quantum est et capiet spatium inclaustri et domorum Gironis Petrioli ipsius Raynalductii etc.* - Il solenne istromento fu stipolato nel dì 10 *Luglio* 1295. Ma sembra non essersi avuta discendenza da Giberto figlio del primo Carbone; e poichè è noto che il merlato palazzo di suo domicilio per più secoli fu abitato, come dicemmo, dalli De-Nobili, perciò è da credere che a quello venisse data da Rinalduccio la preferenza. Non è a dire quanto a questi facesse buon viso la seconda sua patria, rispettabile terra fin da quel tempo. Nello stesso anno 1295, seguendo il voto dei dodici savî *lo creò podestà*, colla sola modica retribuzione di L. 200 pari ad odierne italiane Lire 1436 : 40. Così stabilite le cose Rinalduccio andò nel

1296 ad incastellarsi definitivamente in Montolmo (20).

SEZIONE I

L' ABDICAZIONE

Coll' approssimarsi del secolo XIV, e col decorso de' suoi anni, andavano aumentandosi in Italia le fazioni e le guerre, accresciute dai Tirannelli, che a volta a volta quà e colà veniano sorgendo, mossi da spirito di privata ambizione se non di personale vendetta. Molto più ciò accadeva mentre i Papi, anche per istigazione di chi meno lo avrebbe dovuto (21), risiedevano in Avignone; da dove non potevano utilmente spendere tutta la loro autorevole influenza alla pacificazione dei diversi partiti, prima che a tal' uopo venisse spedito in Italia il legato Cardinale Egidio Albornozzo.

Laonde stanchi dal sostenere i terribili effetti delle atrocità di quel tempo, per le quali andava in fiamme l' Italia, i signori De-Nobili avvisarono ad assicurare in qualche facile e possibile modo la quiete e tranquillità propria, ed il ben essere dei soggetti.

La città di Fermo fin dal secolo XII, divenuta autonoma, si governava a comune con potere di mero e misto imperio, (22), e con singolari privilegi (23) anche

sulli luoghi componenti il suo contado; quindi con proprie leggi, e con elezione di un podestà che le facesse osservare, riservata al suo libero popolare generale consiglio (24) la facoltà di riformarle, o variarle. E stabilita poco appresso in forza della nota lega Lombarda *(a)* la indipendenza italiana, ancor questa si estese allo stato di Fermo; pur venerandosi dalla città la suprema autorità del romano pontefice, sebbene vi fosse poco più che nominale. Infatti ogni podestà che venisse eletto, prima di essere ammesso ed esercitare il suo nobile uffizio, doveva in forza dello statuto giurare su i santi evangelî di - *gubernare, conservare, reggere, et manutenere pro posse, Civitatem Firmanam ejusque Comitatum et Districtum, jurisdictiones, privilegia, res, bona mobilia et immobilia, societatem et collegium populi Civitatis praedictae, AD EXALTATIONEM, MAGNIFICENTIAM, ET HONOREM SACROSANCTÆ ROMANAE ECCLESIAE, ET SANCTISSIMI NOSTRI PAPAE* - come si legge nel mentovato statuto al lib. II rubr. 7. - E poichè nel podestà, qual capo supremo, era riunita la somma dei poteri, perciò nello eleggerlo non davasi ascolto a qualsifosse raccomandazione, volendo i Fermani in quello atto essere assolutamente indipendenti: ed allorchè da un altissimo imperante venne proposto e raccomandato loro un sogget-

(a) Vedi la Nota 13.

to ben rispettabile, eglino da tale raccomandazione si credettero lesi nella propria libertà della scelta. A sì importante ed onorevole officio avevasi però cura di eleggere le persone più ragguardevoli e cospicue per senno, per scienza della cosa pubblica, per valentìa nelle armi, o nella strategia, per nobiltà, per potenza ed anche per ricchezze, affinchè si avessero a mantenere con il massimo decoro, ed essere di giovamento e difesa nelle varie vicissitudini (25).

Tutto ciò preso in seria considerazione dai signori De-Nobili e rinvenutolo conforme ai loro divisamenti, determinarono di mettere Petriolo sotto il dominio di quella Città; la quale erasi poc' anzi restituita alla primiera e tranquilla sua libertà per la già avvenuta uccisione del ferocissimo ghibellino tiranno mercenario da Monteverde. A tal' uopo, in seguito di aperture e trattative opportune fra i capi di linee diverse, e con chiunque altro fosse stato mestieri, tutti per se stessi, per i proprî parenti, e per i rispettivi eredi e successori, convennero di vendere in perpetuo alla prefata città, sotto particolari condizioni e riserve, il Castello di loro col mero e misto imperio, e con ogni altra giurisdizione ed onorifico diritto, che ciascuno di essi vi possedeva. Ciò seguì per il prezzo di Lire 500 (cinquecento) che di quel tempo erano in

corso (26), rappresentate in oggi da italiane Lire 3591. (tremila cinquecento novantuno).

Per la perfezione del contratto accedettero a Fermo, anche in qualità di mandatarî, procuratori e rappresentanti di tutti gli interessati, gli onorevoli

Bisuzio di Pietro quondam Taddeo.

Nuzio figlio di Muzio quondam Taddeo.

Taddiolo figlio di Trasmondo quondam Taddeo (espresso colle parole - *Taddiolus Trasmundi Taddei* -) per se e come procuratore del detto Trasmondo suo padre.

Giovanni figlio di Nicola, e questi altro figlio del detto Trasmondo, per se e come procuratore di Manduzio suo fratello.

Bertuzio figlio di Carbone, e questi figlio di Giberto, per se e come procuratore del suddetto Giberto quondam Tebaldo.

Monaldo figlio di Pietro, per se e come procuratore di Francesco e Giovanni pur figli di Pietro e fratello di esso Monaldo.

Il solenne istrumento fu stipolato nel palazzo priorale di Fermo li 31 Gennaro 1341 (*b*) per gli atti di quel Notaro Antonio Bartolomeo - *Docum. I* - (27).

(*b*) *Posteriormente a questa epoca, e precisamente sotto il giorno* 17 *Giugno* 1344, *i Maceratesi avvisando al modo di meglio regolare i pubblici affari convo-*

CONDIZIONI PRINCIPALI FURONO STABILITE

1.

Che i venditori, e tutti i rispettivi eredi e successori in perpetuo, siano ed abbiano ad essere cittadini di Fermo, e sotto la protezione difesa e giurisdizione della sua comune; abbiano sempre a godere tutti gli onori, dignità, ufficî, comodi e privilegî della comune e stato di Fermo al pari di ogni altro suo cittadino; ed in niun caso abbiano ad esserne esclusi o rimossi: non ostante qualunque statuto o riformanza in contrario, presente e futura.

2.

Che tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dei venditori e rispettivi eredi e successori in perpetuo, abbiano ad essere difesi e governati dal comune e popolo della prefata città: non ostante qualunque statuto o riformanza in contrario, fatta o da farsi.

3.

Che ciascuno dei venditori eredi e successori in perpetuo, e ciascuno dei

cando un consiglio di credenza di duecento uomini. Fra questi trovasi notato un tal Giovanni di Petriolo, del quartiere di santa Maria (forse uno delli due Giovanni quì sopranominati), il quale accasatosi in Macerata pote' per le sue virtù conseguire l' onore di essere ascritto al prefato consiglio.

- *Compagnoni Reggia Picena pag.* 202.

rispettivi figli non soltanto legittimi ma anche naturali, nati e nascituri dagli anzidetti in perpetuo, ed anche il loro antenato Zorano ed Albertuccio suo figlio, non che i di lui eredi e figli di Taddeo ed i loro figli si legittimi che naturali, ed i rispettivi figli e successori, abbiano tutti a godere in perpetuo la esenzione reale non solamente delle proprie persone, ma puranco di tutti e singoli beni, che essi posseggono nel Castello di Petriolo e suo distretto.

4.

Che la città di Fermo abbia a fare sommariamente dividere dentro due mesi fra i venditori comparenti e mandanti tutti i beni immobili e mobili, che i vassalli posseggono nel Castello di Petriolo, ancorchè alcuno di essi ne avesse fatto vendita da sei mesi addietro: e ciò sotto la osservanza della consuetudine praticata in simili casi fra gli altri dello stesso Castello.

5.

Che abbiano ad essere totalmente liberati ed assoluti da ogni bando e condanna per qualunque modo e motivo inflitta in addietro da alcun rettore o rettori od ufficiali della stessa Città; non

che da ogni delitto, di cui si trovasse antecedentemente macchiata qualunque persona e casa dei venditori, e chiunque dei loro figli sì legittimi che naturali, e dei loro familiari e vassalli: giusta lo elenco, che dei signori priori della stessa città ne verrà significato.

6.

Che debbano ritenersi di niun momento e valore tutte le condanne e processi anteriori, che nelle curie della città surripetuta esistessero o si potessero rinvenire contro la università, uomini e singolari persone del Castello di Petriolo: delle quali condanne, bandi e processi, istituiti per male fatto da detta università od uomini di Petriolo, non che da quelli istituiti in tempo dei Mercenarî (di Monteverde), la stessa università ed uomini debbano ritenersi pienamente liberi ed assoluti.

7.

Che la città di Fermo abbia a fare sommariamente dividere dentro due mesi in giusta metà tra Giberto e suoi vassalli tutti i loro beni mobili ed immòbili, ancorchè alcuni di essi ne avessero fraudolentemente venduta qualche parte dopo aver ricevuta la libertà.

*

RISERVE ASSOLUTE FURONO DETERMINATE

1.

Le case, il girone o gironi coi rispettivi inclaustri, entrate ed uscite da ogni parte verso il borgo e di dietro, i spazî, gli orti alberati e non alberati, le ripe i fossi e retrofossi, i corsi delle acque soliti ad aversi verso il rivo e qualunque altra parte; e la libera facoltà di cavar grotte, regolare le ripe e fare tutt' altro occorrente.

2.

Tutte le masche e beni camascati (forse mastiche e beni coltivati a mastiche), le case e spazî posseduti dai venditori, già appartenenti ai morti senza figli maschi, od a quelli che non praticarono le diligenze consuete nei beni suddetti, o che lasciarono di abitare il Castello per un anno già compito; per i quali motivi i beni sopra indicati abbiano ad appartenere e rimanere ad essi venditori, come sono stati tenuti e posseduti nel Castello di Petriolo e suo distretto.

3.

I molini da olio, alias friscoli o pestrini, le taverne, le fosse da grano, alias forme,

posseduti dai venditori nel Castello di Petriolo: e ciò, non ostante i statuti, ordinamenti e riformanze in contrario, fatte e da farsi nella città di Fermo e nel Castello anzidetto.

4.

La libera facoltà di fare dovunque, eccettuati i luoghi che in futuro divenissero nemici della città di Fermo, circolare senza alcun vincolo e dazio, e molto più senza alcun bando e pena, tutti i frutti e generi che i venditori hanno ed avranno in detto Castello di Petriolo nel suo distretto, e dovunque anche fuori: e ciò, non ostante qualunque ordinamento e riformanza fatta e da farsi in qualunque tempo presente e futuro nella predetta città e suo distretto e nel Castello di Petriolo.

5.

I patronati nelle chiese del Castello di Petriolo e suo distretto.

6.

La comunione, fra i venditori comparenti e rispettivi mandanti, del corso delle acque grasse di detto Castello: come ancora il libero possesso ed uso, comune fra tutti i sunnominati, delle sel-

ve, dei sodi, dei prati e pascoli di detto Castello, esclusane ogni altra singolare persona.

7.

La libera facoltà di riattare e rifare i molini, che essi venditori comparenti e mandanti posseggono nel territorio del Castello di Petriolo; e quindi la pur libera facoltà di condurre acqua e corsi di acqua a detti molini secondo il solito, ed in qualunque luogo essi venditori abbiano volontà, necessità e piacere di fabbricarne, senza pregiudizio però di alcun diritto spettante a particolare persona: e tutto ciò, non ostante qualunque statuto, ordinamento e riformanza fatta e da farsi nella città e Castello suddetti.

SEZIONE II

LA DOTAZIONE

Fra questi domestici avvenimenti dei suoi antichi dominatori il Castello di Petriolo stava per essere elevato a comune, e per entrare a far parte dei comuni componenti il contado Fermano. Era però privo di mezzi a trovarsi in pari condizione co' nuovi suoi confratelli; e così nel pericolo di non acquistarsi quella pubblica estimazione che pur meritava. Ma nol permisero i cessanti signori. Questi, sempre

amorevoli verso la università del loro luogo nativo, sospendendo per poco il partaggio delle avite ricchezze, furono solleciti di concordèmente stabilire alla medesima in beni stabili una rendita perpetua, bastante a sostenere decorosamente la sua nuova posizione. Per tale effetto cedettero liberamente, nello interno del Castello in contrada corte, una casa comoda ad uso di pubblica residenza: nel circondario esterno poi, gran parte dei beni che vi possedevano, e precisamente nelle contrade di Campolargo, Cremone e Fiastra; pur comprese le selve ed il contiguo molino a grano, in Fiastra esistenti. Onde fu, che nel decorso de' secoli il nostro Castello venne a noverarsi fra i più doviziosi dello stato Fermano. Era tanto l'attaccamento e l'amore di quei signori, che al novello comune concessero l'onore d'inquartare nel proprio stendardo lo stemma gentilizio della loro cospicua famiglia. Ne tratteremo singolarmente nel Cap. III Sez. II § 2 cap. 26.

SEZIONE III

LA DECADENZA

Eseguitesi, in conformità al convenuto per cura della città compratrice del nostro Castello, le divisioni patrimoniali fra i signori De-Nobili; non è a dire

quanto la loro casa eminente decadesse dalla originaria ed antica grandezza. Infatti Bisuccio figlio di Pietro detto ancora Pieruccio discendente dal fu Taddeo, nel suddetto anno 1341 si partì effettivamente da' suoi. Trasferitosi a Fermo, quivi costituì una separata famiglia: questa, dopo aver dato molti uomini illustri anche al toscano ordine equestre di S. Stefano (28), nell'anno 1765, per morte del marchese Francesco Maria senza maschile successione, si estinse in tre figlie femmine; entrate nelle pur celebri case dei conti Brancadoro e Paccaroni di Fermo, e del marchese Sperelli di Assisi poi succeduto al marchese Mancinforte in Ancona. L'altro ramo derivante da Rinalduccio di Carbone II, già stabilitosi l'anno 1296 in Montolmo, oggi Pausula, dopo varie generazioni per linea retta pervenne a Giulio, da cui nacquero un Alessandro ed un Luca. Figli ad Alessandro furono Muzio e Giacomo; del primo de' quali derivò la famiglia Nobili-Tarquini, e dall'altro la Nobili-Serragli. Luca poi discese per linea retta e tutto a sì conserva col cognome di Nobili-Benedetti nella città di Pausula, dove ancor essa fa parte delle primarie ed illustri famiglie. Rimase così in Petriolo il solo ramo, che da Trasmondo si deriva; il quale, dopo varie suddivisioni, ed alienazioni sostenute per secoli, abbandonò interamente il luogo di origine. Questo

ramo si concentrò in Niccola, il solo sopravvivente nel cadere del secolo XVIII. Figli di lui, nei primi anni del nuovo, erano rimasti Pacifico e Marcantonio, alias Marco. Il primo andò segretario comunale a Montegranaro, dove fermò sua famiglia; il secondo ancor esso emigrò, e dopo aver sostenuto con molta lode varie onorevoli ed avverse vicende, e dovuto perciò alienare ogni suo libero avere, si stabilì ultimamente in Macerata; dove morì generalmente compianto, mentre lasciava un solo figlio maschio per nome Giuseppe, e la nubile Caterina.

CAPO III

LA CITTÀ E LO STATUTO DI FERMO

Libero Petriolo, per il contratto surriferito, dal peso di un particolare vassallaggio; e divenuto comune, reggente del proprio popolo, entrò alla perfine partecipe di più estesa e ben regolata famiglia. La città di Fermo, che ne era capo quasi sovrano per aver fondata fin dal secolo XIII la giurisdizione sua baronale sulle terre e castelli soggetti, fu di estendere sollecita al nuovo acquistato il generoso dominio di lei. Qualunque fossero le vicende a cui questo potesse andar sottoposto, giammai riuscivano a menomare le sue popolari e libere istitu-

zioni. Una congregazione così detta di Cernita, che racchiudeva il sapere delle primarie e più cospicue famiglie, deliberava sulle più gravi bisogne, e sulle determinazioni da stanziarsi, in concorso della pubblica rappresentanza attuale: un consiglio speciale, non maggiore di 150 eletti, non nobili ma soltanto cittadini e popolani di Fermo, tolti da altrettante famiglie in ragione di un solo per cadauna, aventi la età non minore di anni 25 ed un estimo rustico individuale di libbre 50 almeno pari a 200 scudi romani: un consiglio generale non inferiore al numero di 300 persone abitanti continuamente nella città, di anni 25 almeno di età, aventi ciascuna lo estimo rustico di libbre 25 ossia = 100 romani, e tolte da pur 300 famiglie cittadine di Fermo (*a*): una rap-

(*a*) *Ai consigli generali intervenivano ancora i deputati dei castelli; molto più se si avesse a trattare di gravezze, collette, annona, contribuzione di spese, spedizioni di ambasciatori, ed in genere, tutto quanto potesse giovare alla città ed intero contado.*

Questo intervento cessò allorquando il mero e misto imperio, col governo politico ed economico della città e suo contado, venne demandato ai governatori nipoti dei papi regnanti, e quindi alle supreme congregazioni; secondo il disposto, con i rispettivi Brevi Apostolici, da Innocenzo XII nel 1692, *da Benedetto XIV nel* 1746, *e da Clemente XIII nel* 1761; *come a suo luogo verrà da noi opportunamente accennato.*

Erioni Ces. - Replic. Apol. Leg. pag. 93, *n.* 126, *e pag.* 95, *n.* 128.

Fracassetti, Not. Stor. di Fermo pag. 59.

presentanza formata nel ceto nobile da un gonfaloniere di giustizia, da sei priori corrispondenti alle sei contrade interne della città, ciascun de' quali investito a solo decennio per turno del superiore comando in tutto che non avesse una contraria maggioranza assoluta, e da tre regolatori della economia; corpo questo funzionante bimestralmente, e rinnovabile per estrazione presenziale di ambidue i consigli: un gonfaloniere di contrada pur bimestrale e rinnovabile per estrazione, che al primo sorgere di qualsifosse movimento nel suo distretto contro l' esser libero e popolare della città, innalzasse avanti la propria abitazione il piccolo vessillo affidatogli; alla cui vista ognuno della contrada avesse ad accorrere armato, e tutti insieme recarsi al palazzo residenziale dei priori del popolo e del gonfaloniere di giustizia, affine di ricevere e prontamente eseguire gli ordini opportuni a sedare nel nascere quel turbamento: tutti chiamati dalla legge a sancire quanto dalla cernita, sentito chi di ragione, fosse stato divisato e venisse proposto, nonchè ad eleggere nelle debite forme i magistrati giudiziali, e qualunque altro officiale fosse mestieri tanto per il buono andamento della pubblica amministrazione, come per l' armata difesa dell' ordine; e tutti realmente responsabili, non che tenuti a rendiconto for-

male e distinto, prima di cessare dalle rispettive funzioni. Ecco i liberi autori che erano, e gli esecutori diligenti e fedeli, delle leggi fermane; ecco i garanti della Autonomia, che vigeva nella città di Fermo e suo stato (29). Ma poichè a meglio intendere la storia dei tempi, che furono, giova senza dubbio il conoscere distintamente di qual guisa i comuni venivano governati; perciò, a significare lo interno organamento che Petriolo dalla sua nuova posizione era destinato a ricevere, toccaremo anzitutto, in quanto fosse Lui da applicarsi, la più importante e caratteristica parte dello statuto fermano, seguendone l'ordine.

SEZIONE I

LO STATUTO

Questo statuto - *Statuta Firmanorum* - si può a buon diritto vantare di una origine immemorabile; perciocchè ad onta d'indagini molte, non si è fin quì riuscito a rintracciare il primo compilatore. Tuttavia non si può dubitare, che nel secolo XIII esistesse, e precisamente nell'anno 1284: mentre di quest'anno appunto l'indice autentico del segreto archivio di Fermo denominato *il Tedesco*

(*a*) riporta sotto il N. 238 il sunto di una statuale rubbrica - *De exemptione Bonorum Civium vehementorum a Trunti Flumine usque Venetias etc.* -, rogato in quello anno dal notaro Jacobo Albertucci (*b*). Venne poi opportunamente corretto ed anche rinnovato; secondo il bisogno di leggi nuove, o riformanze dell'antiche. Infatti il generale consiglio volgendo l'anno 1377 (30), per atto di Cecco di Nicoluccio, notaro e cancelliere della città, solennemente decretò che da un probo e sapiente giurisperito per ciascun delle sei contrade, in cui era divisa, dovesse collegialmente procedersi alla rivisione dello antico statuto e sue riformanze, affine di concordare il tutto con i nuovi costumi introdotti nella non breve decorrenza del tempo. A tal' uopo deputò con la espressa qualifica di statutarï per la contrada Castello, Giuliano di ser Francesco; per l'altra di Pila, Antonio di Egidiuccio; per quella di S. Martino, Cola di Vanne; per l'altra di Fiorenza, ser Chierico di Bru-

(*a*) *Michele Hubert di Liegi nel Belgio, cancelliere e segretario comunale nel* 1624. *In questo anno egli compilò l'indice, catalogo o sommario dell'archivio segreto della città di Fermo, che dall'origine dell'autore venne denominato il* Tedesco. *Siffatto lavoro porta per titolo* - Summarium Scripturarum, et privilegiorum archivii veteris per illustris civitatis Firmi, authore Michaele Hubert Leodicense - Belga, 1624.

(*b*) *Vedi Cantù Stor. Univers. - Torino* 1851 *Tom.* 3, *pag.* 1276 *e* 1277.

nico; per quella di S. Bartolomeo, Anzovino di Filippo; e per l'altra finalmente di Campoleggio, Maestro Filippo di Maestro Domenico (31). Laonde cessando lo Agosto del 1379, epoca memoranda per la liberazione della città dal gioco malvaggio del tiranno Rinaldo da Monteverde (32), quella commissione si trovò di aver adempito perfettamente al suo compito; per modo, che nel 1380 niuno ostacolo si ebbe a ritenere pienamente attivato il nuovo statuto in tutta la giurisdizione Fermana (33). Non per questo rimasero inibiti del tutto i statuti particolari. Imperocchè, mentre ingiungevasi la generale osservanza delle nuovissime leggi Fermane, non era impedito a qualche castello, villaggio, società, o collegio, che ne avesse vaghezza, il governarsi con proprie costituzioni. Ma non potevano essere attivate, se in alcuna parte fossero state contrarie a qualche statuto della città, e se in antecedenza non fossero state approvate o confermate dalla sua cernita: come appunto si legge nel lib. 2. rub. 78.

Si vuole però che Paolo di Castro, così denominato per la sua origine dalla ora distrutta città di Castro nella provincia di Viterbo, forse mentre nel secolo XV (dopo essere stato altamente ammirato negli studï generali di Firenze, Padova e Siena) era professore di diritto nella pontificia università di Bologna, lo

disponesse intieramente a modo, da potersi dire piuttosto suo che altrui lavoro. Era tanto il grido eccitato a proprio favore di questo sommo giurisperito, che di lui dicevasi comunemente - *Si Bartholus non esset, esset Paulus* - (34). Quindi per certo non s'ingannava il famoso monsignore Gondieri, allorchè facendo elogio del nostro statuto si espresse con queste parole - *In esso vedesi ristretto quanto la politica e la giurisprudenza seppero dettare di santo e di giusto per il pubblico maneggio, per il commercio e traffico di mare e di terra, per la buona direzione delle controversie criminali e civili, e per le leggi municipali: statuto, che potrebbe servire di norma al governo e regime delle migliori Repubbliche.* A guisa appunto di repubblica, e di popolare libero stato, governavasi Fermo sotto i Re, gl' Imperatori, ed i Romani Pontefici. Aveva perciò leggi proprie, anche desunte ove fosse mestieri dal diritto comune vigente (35).

In tanto invidiabile condizione quindinnanzi rimase il nostro statuto per lunga decorrenza di anni. Nè valsero ad alterarlo le non poche vicende patite dalla città al pari di altri popoli marchiani, le quali talvolta ne sospesero ed anche del tutto ne impedirono la esatta osservanza. Tale appunto si conservava nel Novembre 1445, allorchè i Fermani gridando - *Viva la Chiesa e la Libertà* -, e fidando

sull' aiuto del sopraggiunto cardinale patriarca di Aquileia Legato Apostolico, si travagliarono ad affrancarsi dalla signoria di Francesco e di Alessandro Sforza, che da circa un decennio pesava sul popolo. E nello intendimento di restituirsi alla s. Sede ne fissarono col cardinale, come condizioni, i migliori patti che valsero a garantire i loro diritti, le loro leggi e il libero governo della città; stipolandone in Montecchio (*oggi Treja*) li 11 Dicembre dell' anno stesso un ben inteso trattato. Fra i primi di quei patti stava la conservazione del sullodato statuto. Laonde il pontefice Eugenio IV, colla sua bolla - *Decens reputamus* - del 25 Marzo 1446 non si ristette dal concedergli la sovrana sanzione: confermando nell' atto stesso ogni giurisdizione con mero e misto imperio, ogni diritto pur feudale, ed ogni altro privilegio, che dalla città di Fermo e suo contado si possedesse.

Ritornato così il popolo della città e stato di Fermo a vivere liberamente senza influenza straniera sotto l' alto dominio della s. Sede, il generale consiglio vide nella sua saviezza, che per nuove spiegatesi circostanze poteva esser utile al pubblico bene lo apportare qualche riforma ad alcuna parte del patrio statuto. Questo onore ne era riserbato al Castello di Petriolo. Imperocchè il suo oriundo concittadino, quel famoso giureconsulto Mar-

co Martello che era stato chiamato alla Repubblica di Venezia per riformarne le leggi, ebbe dalla sua Fermo lo incarico di aggiustare al codice Fermano quelle disposizioni che dai costumi, variati per la decorrenza di presso che un secolo dopo il lavoro di Paolo di Castro, potevano essere desiderate. Il Martello non soltanto corrispose egregiamente alla fiducia in esso riposta; ma inoltre si piacque di fare imprimere per la prima volta, a proprie spese, tutte quelle statutarie prescrizioni in un solo volume, come anche in oggi si legge; e dare così alla seconda sua Patria un duraturo attestato di filiale attaccamento. - *Impressum Venetiis* (è notato in calce del codice) *auspiciis cura ac diligentia, nec non aere, eruditi Viri Marci Martelli, tripatrii, PETRIOLANI, Firmani, ac Veneti Civis, in Calcographia diligentissimorum virorum Nicolai De-Brendis et Alexandri De-Bandonis - anno Domini MDVII die decima septima Martii* (36) -. Su questa edizione il nostro statuto venne confermato altresì dal pontefice Paolo IV col breve Apostolico del dì 8 Giugno 1555; e coll'altro del 10 Febbraro 1586 da Sisto V (37) benefattore amantissimo della città e diocesi di Fermo, dove per più anni aveva esercitato lo eminente ufficio di vescovo.

Dopo ciò sotto la direzione di pubblici deputati, all'uopo eletti dal generale

consiglio, venne impresso di bel nuovo in Fermo l'anno 1589 dal tipografo comunale Sertorio Demonti (38). Questa edizione appunto di siffatto statuto noi abbiamo preso a base e scorta sicura di quanto ne veniamo a rammentare.

§ 1.

FESTA DI AGOSTO

Niuno ignora che le città e provincie picene, e fra queste l'antichissima Fermo, situate a non grave distanza da Roma ultima Sede di s. Pietro, meritassero una speciale cura di quel primo pontefice; fino a conseguire che per opera, se non diretta di lui o di s. Paolo suo cooperatore, certamente per fatto de' suoi immediati zelanti discepoli cominciasse a risplendere nelle nostre contrade la luce del santo evangelio. Realmente è ben noto come s. Marone, dopo essere stato battezzato in Roma dal grande apostolo, e quindi considerato generalmente quale uno de' suoi discepoli, correndo ancora sotto Nerva il primo secolo di nostra salute, venisse esiliato al Piceno; e (forse non privo di Apostolica missione) predicasse utilmente e dilatasse coi miracoli e col martirio la fede di Gesù Cristo nelle città e luoghi non molto distanti da Fermo, dove da vescovo regionario alla sa-

cerdotale dignità era stato elevato (39). Rimonta forse a quella epoca la istituzione in Fermo di una chiesa pei cristiani; di cui Sisto V memorò la esistenza (40). Cresciuta però immensamente in questa città la religione cattolica, ed estesosi altrove sopra ogni dire il culto alla ss. Vergine, mentre gli eretici tentavano di sbalzarla dal celeste suo trono; i Fermani, seguendo parecchi popoli della Sicilia, che fra gli altri avevano convertito a Maria in testimonianza della propria devozione parecchi tempî lasciati dal paganesimo (41), trasformarono a chiesa cattedrale nel secolo V quello che nel mezzo della cittadella stabilita al Girone i Gentili vi avevano già dedicato a Giove Capitolino; ed imitando l'esempio di quasi tutte le prime cattedrali d'Italia, la dichiararono sacra a Maria santissima assunta in cielo (42). Tale sempre fu conservata, non ostante le varie disavventure della fortezza. Vi furono anzi praticate riparazioni ed abbellimenti negli anni 1258, 1348, e 1391; e nel 1781 fu totalmente riedificata sopra nuovo disegno, meno la torre ed il principale prospetto, come ora si vede (43).

I Fermani, qualunque si fosse la loro politica situazione, sempre serbaronsi eminentemente cattolici: e tanto si accrebbe il loro zelo verso la santissima Vergine, che sotto quel titolo di Assunta al cielo la vollero, per legge, protettri-

ce in perpetuo, non soltanto della città; ma benanco di tutti i luoghi, ai quali estendevasi il suo dominio. Laonde nel patrio statuto fecero per prime figurare le disposizioni stabilite a solennizzarne in mezzo Agosto di ogni anno la ricorrente festività; prendendone a base la consuetudine antichissima, che sotto qualsifosse riguardo vollero conservata.

Anzitutto venne fissato (lib. I. rubr. 1), che nel primo giorno di Agosto le autorità avessero a far bandire solennemente in ogni anno la prossimità della festa: non solo nella città e suo porto, ma benanche nei castelli dipendenti da essa. Quindi gli abitanti nella prima, ed i sindaci (44) dei secondi erano tenuti di recarsi convenientemente (ciascuno con riguardo alla sua condizione e grado (45), colle insegne rispettive, e coll'ordine già stabilito) nella vigilia della festa alla chiesa cattedrale; e quivi facendo atto di ossequio alla santissima Vergine presentarle, e deporre poi nel banco dei reverendi operai (46) le offerte consuete. Il tutto sotto pagamento delle multe espresse nello statuto, o da decretarsi (in difetto) di proprio arbitrio dal podestà o capitano del popolo di Fermo.

Le offerte consistevano, per la massima parte, in cera lavorata (lib. I. rubr. 2) di peso e forma a piacere dell'obblatore. Tutti erano obbligati a presentarvisi ef-

fettivamente con cereo o doppiero: il gonfaloniere di giustizia e li priori del popolo; ogni consigliere; e ciascun altro abitante (non povero) nella città, unito a quelli della rispettiva contrada o del proprio mestiere. Uno (cereo), di peso agli altri superiore, ne presentava ciascuna società dei beccardi, dei mugnai, dei tavernieri, e degli albergatori. Queste due ultime dovevano aggiugnere il simbolo di una taverna, ben lavorato ed ornato secondo il consueto. Ogni famiglia di agricoltori, indigena o forastiera che fosse ma lavorante nel territorio della città, doveva pagare in ogni anno quattro bolognini, e due ciascun buttaro, allo esattore comunale; onde col loro complesso provvedere un cereo da offerirsi per i rappresentanti di classe agricola. I mercanti schiavoni, allora stanziati nella città, erano tenuti a profferire collegialmente un cereo di libbre ottanta; di cui, dopo il corso dell'anno, si restituiva loro la metà del pedale che fosse rimasto inconsunto. I fornaciari poi e vetturali dovevano portare o far portare, ciascuno, alla chiesa una soma di mattoni in natura, e consegnarli agli ufficiali dell'operaria. Non dovevano mancare all'offerta nemmeno le arti primarie; ma in modo distinto dalle altre. Perciò con riformanza ulteriore, di cui non si conosce la data, venne stabilito che ciascuna avesse

ad essere rappresentata da un proprio alfiere con in mano la bandiera della sua professione. Quindi avevasi lo alfiere dei droghieri ed altri mercanti, dei gioiellierï ed orefici, dei farmacisti.

Il sindaco poi di ciascun castello era in obbligo di riscuotere dodici denari da ogni fuocolare; e col prodotto di siffatta imposizione provvedere un cereo, che egli stesso con palio in mano, in cui si scorgesse il nome e lo stemma della propria comunità, doveva in pari tempo dei suoi colleghi offerire, e quindi depositare nel banco degli operarï.

A questa festa pur accedevano con palio consimile e rispettivo corteo, ed aveano precedenza su i sindaci, gli ambasciatori delle terre alleate; *Montesanto, Monte S. Maria in Giorgio, Monterubbiano, Ripatransone e Montecosaro.* Questi signori, invece del cereo, dovevano proferire e depositare in ogni anno il palio rispettivo; di cui era poi tenuta gelosa custodia dai reverendi operarï (lib. I. rub. 3.).

Era tanto diligente la generale osservanza delle prescrizioni surriferite, che non havvi esempio di essersi dovuto applicare le multe comminate proporzionatamente dallo statuto ai trasgressori (lib. I. rubr. 2).

Tutti i chiamati da esso, nella vigilia della festa ed in ora superiormente determinata, si riunivano alla chiesa di

s. Lucia; da dove col cereo acceso (47), e coll' ordine in uso fra il popolare e generale tripudio, recavansi alla cattedrale. Entrati per la porta maggiore, e prostrati distintamente avanti la santissima Vergine, compivano la funzione col deposito del rispettivo tributo. Le guardie armate della città, quelle ingiunte ai sindaci dei castelli (lib. I. rubr. 4), i donzelli ed i familiari del podestà e del capitano del popolo associati agli araldi, dovevano scortare pur essi a cavallo il nobile e numeroso corteggio, e tutelarne il buon ordine in ogni possibile guisa per tutto il giorno.

Cessata poi la funzione di chiesa tutti i cavalieri prendevano parte al suntuoso banchetto, che la pubblica rappresentanza della città avea predisposto nel comunale palazzo (lib. I. rubr. 4.)

Ed in questa festiva giornata il patrio statuto aveva disposto che neppur si avesse a desiderare un atto di pellegrina pietà. I priori del popolo ed il gonfaloniere di giustizia, accedendo al Duomo pel solenne pontificale, offerivano alla santissima Vergine, graziati di proprio diritto (lib. I. rubr. 10), due ed anche tre rei, degenti nelle carceri pubbliche da un mese almeno per lieve delitto; purchè avessero ottenuta dalla parte offesa e querelante la remissione della ingiuria patita.

Anche per festive ricorrenze di santi comprotettori la pubblica rappresentanza della città doveva, per legge statuale, presentare offerte in chiese diverse. Ma di queste intendiamo passarci; dacchè per niun conto riguardano al castello di cui ci occupiamo.

§. 2.
LE MAGISTRATURE

Continuava Fermo a possedere la sua Autonomia, e quindi esercitare il libero diritto di eleggersi le magistrature per tutto lo stato che ne dipendeva. Due primarie, come altrove accennammo, se ne contavano nella città: *il podestà ed il capitano del popolo.* Semestrale n' era lo ufficio. Niuna di queste magistrature poteva essere riferrmata; non rieletta, se non dopo 5 anni: per modo che nel mese primo di rispettivo esercizio i priori, nel generale o speciale consiglio, dovevano farne estrarre gli elettori; e questi dentro un mese dalla di loro estrazione, e sotto pena di Lire cento, L. 100, di multa per ciascheduno, dovevano far seguire la nomina del nuovo podestà e capitano.

Il podestà, oltre il sostenere a suo conto ogni spesa d'ufficio e di viaggi, doveva del proprio mantenere buoni ed idonei, I. due giudici superiori alla età

di 30 anni: l'uno de' quali, laureato in legge, per gli atti civili, e l'altro, giurisperito soltanto, pei criminali: II. due compagni letterati della età stessa: III. cinque esperti notari maggiori di anni venticinque, 25, il primo de' quali deputato ai maleficî, il secondo alle straordinarie occorrenze, e gli ultimi tre pel regime di altrettanti castelli attaccati alla città, del porto cioè, di Torre di Palme e di Marano. Aveva inoltre il carico di quattro donzelli, ventotto berrovieri, quattro cavalli adatti alle armi, ed un cuoco: tutti estranei a Fermo e per un raggio di quaranta miglia all' intorno. Per tutto questo, salvi alcuni eventuali emolumenti accordati nello statuto alle autorità giudiziarie, gli era assegnato il salario di Lire 2720, in moneta allora corrente, pari a romani scudi 3672 (*a*): con assoluta proibizione di chiederne accrescimento benchè tenue, di accettare nè direttamente nè indirettamente qualsifosse regalo, e con obbligo di ricusare ogni convito che dai priori non provenisse.

Il capitano poi dovea avere i personali requisiti stessi che il podestà: ma l'assegnazione del salario, e la quantità de' suoi uffiziali e dei cavalli erano riservate esclusivamente al voto di una cernita speciale - *statut. lib. II. rubr.* 6.

(*a*) *Vedi Nota N.* 26.

Al podestà, qual capo supremo della pubblica amministrazione, oltre al dover concorrere con i priori alla discussione e quindi allo effetto delle gravi determinazioni reclamate dallo interesse pubblico, era attribuito il potere di giudice ordinario della città, del contado e del distretto di Fermo, con ogni giurisdizione tanto di mero e misto imperio; come di qualunque altra non solo nelle cause civili, ma anche nelle criminali e miste, senza alcuna riserva. Il giudice poi deputato da lui ai malefici doveva inquirere in tutti i titoli criminali e misti, e procedere con ogni mezzo legale a tutti gli atti occorrenti, in giudizio e fuori, fino alla sentenza: la quale sentenza dal solo podestà doveva essere proferita; escluso il caso di assenza o di ogni altro legittimo impedimento, in cui poteva esser supplito da un suo vicario.

Al capitano, ed in sua mancanza ad un giudice di giustizia interino, oltre lo intervento in una col podestà alle sessioni del prioratico, dovevasi ritenere demandata in prima istanza la giurisdizione cumulativa con il podestà, salva sempre la prevenzione, sulle cause di maleficio, delitto ed eccesso qualunque; a riserva di quelle derivanti da malefici, che al solo podestà e sua curia dovevano denunciare i sindaci del contado, dei quali più appresso diremo. Pienissima

giurisdizione poi in grado di appello, interposto già o da interporsi, doveva egli esercitare nelle cause civili, criminali e miste, da lui medesimo non giudicate in prima istanza. Una piena giurisdizione inoltre doveva egli esercitare sopra la grascia, e contro chiunque la estraesse dalla città o dal contado: come ancora doveva realmente e personalmente fare eseguire, per via di fatto e senza processo alcuno, tutte le sentenze criminali emanate in via amministrativa da qualunque regitore della città.

Ambedue, il podestà ed il capitano, prima di cominciare lo esercizio della carica rispettiva, dovevano prestare su i santi evangelï il *giuramento di - gubernare, conservare, reggere, et manutenere pro posse, civitatem Firmanam, ejusque comitatum et districtum, jurisdictiones, privilegia, res, et bona mobilia et immobilia, societatem et collegium populi civitatis praedictae, ad exaltationem, magnificentiam, et honorem sacrosanctae Romanae Ecclesiae, ac sanctissimi Domini Nostri Papae; et si qua bona comunis dictae civitatis essent perdita; recuperare, et dare ad recuperandum opem et operam toto posse: credentias dictis comunis et secreta tenere, et ipsas alicui aliqualiter non revelare: et dare semper melius consilium pro comune: statuta omnia hujus voluminis, et reformationes, et omnia facta et facien-*

da ordinamenta, sine aliqua diminutione vel exceptione, servare et servari facere, et suis ufficialibus servari facere: Ecclesias et ecclesiasticas personas, viduas, pupillos, orphanos, et alias mirerabiles personas, et omnes alias, in eorum juribus conservare: Priores populi, et Gonfalonerios justitiae, et Gonfalonerios contratarum, et artes, et ipsum collegium dicti populi, et ipsum populum totum, ejusque libertatem et pacem manutenere, et reggere, et gubernare, et favere pro-posse: permanere continuae personaliter per ipsum, et per suos ufficiales, in dicto suo ufficio toto tempore eorum et cujusque eorum ufficii, et toto tempore scindicatus: et ab eo non discedere, aliqua ratione vel causa, de civitate Firmi et ejus districtu, usque ad finem dicti sui ufficii pernoctando; nisi in servitium comunis Firmi: quo casu, cum licentia et mandatu comunis, valeat pernoctare et se absentare. -

Ognuno poi di essi, dentro gli ultimi quattro giorni del rispettivo esercizio, doveva rendere esatto conto della sua gestione; pagarne le ammende che ne risultassero; e consegnarne mediante inventario ai regolatori della città tutti gli atti, processi e scritture in libri ben legati, con dipinto nella copertura lo stemma del rispettivo rettore.

(*Statut. lib. II. rubr.* 7.)

Il sindaco, pur conosciuto col nome *di Vicario*, era la terza magistratura; aggiunta perchè lo statuto avesse ad essere convenientemente eseguito anche nei castelli di Fermo. Questi erano di tre classi, denominate - *Maggiori*, *Mediocri*, e *Minori* -. Nella prima se ne comprendevano soltanto 7, così ridotti ultimamente da nove per esserne stati elevati due al grado di terra; nella seconda 18; nella terza 23, rimasti dopochè altri 30 ne erano stati distrutti dalla ripetuta decorrenza di secoli: per modo, che fino agli ultimi tempi il dominio della città si ritenne limitato a soli 48 castelli (48); li quali dovevano essere governati con giustizia, e sotto la protezione della città ricevere ogni incremento possibile. A tal'uopo i priori del popolo, il gonfaloniere di giustizia, i tre regolatori, ed i capitani dei collegi, ossiano i gonfalonieri di ciascuna contrada, dovevano semestralmente riunirsi per la elezione dei sindaci. I sette da spedirsi ai castelli maggiori dovevano essere tratti a sorte da un' urna, in cui da ogni contrada dovevano essere inclusi quattro individui che fossero i più periti ed esperti; in una parola i migliori e più idonei ad esercitare il geloso ufficio, a cui stavano per esser chiamati. Per i diciotto mediocri castelli dovevano esser tratti da un' altra urna; in cui fossero stati inclusi in sufficiente numero di nomi

i notari, ed altri idonei, tanto della città che del contado. Lo stesso per i 23 castelli minori era a praticarsi da una terza apposita urna di eleggibili idonei; dandosi possibilmente la preferenza ai notari, che erano di quel tempo in gran numero.

Niuno poteva essere nè incluso fra gli eleggibili, nè eletto (sotto pena di nullità), se non era cittadino di Fermo, o comunitativo del contado della città, o abitante nella medesima almeno da dieci anni continui: ma niuno poteva essere ammesso alla carica di sindaco nel luogo di sua origine, od abitazione, od in altro esistente dentro il raggio di miglia dieci allo intorno. E chiunque si fosse rinvenuto in arbitrario esercizio della sua carica, oltre alla nullità de' suoi atti, doveva andar sottoposto di fatto e senza processo alcuno alla multa di Lire cinquecento, 500, la metà della quale da pagarsi allo accusatore e denunciatore. - Ognuno, dopo aver prestato nelle mani dei priori della città il giuramento prescritto dallo statuto, doveva recarsi personalmente alla destinatagli residenza; e giammai allontanarsene prima dello arrivo del successore o senza espressa licenza dei priori del popolo e del gonfaloniere di giustizia: sotto pena di Lire dieci per ogni esterna pernottazione, da ritenersi di fatto sul suo mensile onorario.

Il sindaco legalmente eletto doveva nel castello assegnatogli esercitare le funzioni attribuite al podestà di Fermo, meno quelle che per disposizione dello statuto fossero da rinviarsi ad alcuna delle magistrature superiori; ed in particolar modo quanto fosse riferibile ai malefici. Appena poi riconsegnato l'ufficio al suo successore, e non più tardi di tre giorni immediati, doveva presentarsi al gonfaloniere di giustizia ed ai regolatori della città incaricati del sindacato di lui, non protraibile al di là di otto giorni; decorsi i quali egli doveva ritenersi per assoluto e libero da qualsifosse responsabilità. In niun caso poteva essere rieletto prima che fosse compito un semestre dalla cessazione del suo ufficio, senza uno speciale provvedimento del consiglio generale della città.

(Statut. lib. II rubr. 25, 26, 27, 28, 32, 37; e lib. IV rubr. 90).

§. 3.

LE LEGGI

Alle magistrature, di cui nel precedente paragrafo abbiamo tenuto proposito, era demandata l'amministrazione della giustizia, sotto la osservanza e per gli effetti delle statutarie disposizioni e riformanze opportune. Erano tutte queste

affidate (come altrove notammo) ai migliori principî, tratti non soltanto da sperimentali regolamenti per la difesa della pubblica sicurezza, per la gestione della comunale sustanza, per la pragmatica modificativa del lusso (49) e per ogni altra bisogna degli abitanti; ma tratti altresì, e molto più dalla eccellenza del diritto romano, pur chiarito dalle pandette, riconosciuto poi sostanzialmente e conservato in ogni sua parte dalla civile e criminale giurisprudenza. Non esisteva pertanto nè poteva insorgere alcuna questione, cui non fosse facile direttamente decidere con la certa ed immancabile scorta del nostro codice di leggi patrie, che aveva già meritato il plauso e la soddisfazione dello universale.

SEZIONE II

IL MUNICIPIO E LE IMPRESE

§. 1.

IL MUNICIPIO

Grato Petriolo alla sperimentata beneficenza della eccellentissima casa dei Nobili, vivamente sentiva tutto il dispiacere nel dover cessare di averli a signori. Prossimo però ad essere elevato a co-

mune al pari de' luoghi componenti il contado della città di Fermo, trovava dolce conforto nella fondata speranza di un avvenire non meno felice, di cui sarebbero state garanti le sanzioni statutarie della novella signora. Giunse infatti acclamatissima nel nostro castello la commissione Fermana; incaricata di prenderne il possesso in nome della città, e stabilirvi il municipale ordinamento. Fu quindi di ogni classe de' suoi abitanti, che anzitutto si fece sollecita di raccoglier la nota. Conosciutine i primarî ed altri idonei, li divise con ragionevole proporzione in tre gradi; il cui numero complessivo risultò non minore di ottanta. Si ebbe così il generale consiglio della comune, o *Parlamento di Credenza* come allora denominavasi. Per la validità delle risoluzioni a maggioranza di voti segreti bisognava che la adunanza fosse presieduta dalla superiore autorità, detta generalmente *Vicario*, e non fosse in numero minore della quarta parte dei consiglieri attuali; e questi dovevano opportunamente provvedere del pari al caso di vacanza nel rispettivo suo grado.

Degli ottanta, vennero immediatamente formate non meno di dodici polize; ciascuna di tre consiglieri, uno per grado, ed un quarto di grado qualunque. Erano queste da conservarsi in una urna, o *Bussolo* come legalmente chiama-

vasi: ed era detto il *Bussolo delli Priori*. Allo scadere di ogni bimestre, previo decreto parlamentare, doveva in presenza del parlamento riunito, estrarsene una denotante, per il prossimo immediato bimestre, la pubblica rappresentanza in tre individui, il primo de' quali figurava qual *Priore delli Priori*: il quarto era un aggiunto, da supplire nel caso di assenza a qualcuno di quelli. Siffatta pubblica rappresentanza in ogni atto, e generalmente, veniva denominata col titolo di *Massari di Credenza*. - Esaurito poi questo bussolo con la estrazione di tutte le polize inclusevi, dovevasi per la sua rinnovazione attendere lo accesso di un commissario speciale, appositamente spedito dai priori della città. La lettera crendenziale, di cui doveva esser munito, veniva letteralmente registrata nel libro degli atti parlamentarï -. I sortiti dal bussolo, prima di entrare nello esercizio delle rispettive funzioni, dovevano prestare nelle mani della superiore autorità il giuramento di fedeltà alla città ed osservanza dello statuto. Era inoltre stabilito altro bussolo, detto il bussolo dei spicciolati; onde estrarsene immediatamente il rimpiazzo a qualcuno di quelli, che per ragionevoli cause non potesse accettare il bimestrale esercizio di massaro od aggiunto: il nome del renunciante passava a far parte, e si includeva nel bussolo, dei spicciolati.

Dal parlamento era pur formato un bussolo dei più idonei e responsabili; da cui, per ciascun bimestre, veniva estratto un esattore col titolo di camerlengo. Questi, oltre all' obbligo di esibire una idonea sicurtà sottoposta all' approvazione parlamentare, doveva rendere immediatamente ai massari sotto pena di multa esatto conto giustificato della sua gestione. Non poteva essere rieletto, fintantochè dopo il pieno esaurimento del bussolo non ne fosse stato formato il nuovo.

Fra le diverse attribuzioni del parlamento era pur quella di eleggere a maggiorità di suffragî tutti gl' inservienti addetti al comune, non escluse le necessarie deputazioni eventuali: ed in modo speciale un sindaco idoneo, che vegliasse alla regolare amministrazione de' beni comunali, e ne provocasse da' suoi elettori le provvidenze opportune.

Ordinato così il municipio del nostro castello, la città di Fermo fu sollecita di spedirvi il *Vicario* per lo esercizio delle autorevoli funzioni determinate dallo statuto. Questo magistrato, onde provvedere alle eventuali occorrenze per servizio degli atti di giustizia, aveva pure a sua disposizione alcune squadre di armati, stabilite dai massari della comune: due cioè per lo interno del castello e suoi borghi, ed una per la campagna. Le pri-

me erano formate, ciascuna di quindici uomini, compreso un caporale; e quella per la campagna, di soli tredici. Tutti ad ogni ordine della superiore autorità, dovevano per turno prestare diligentemente lo ingiunto servizio -. Il Vicario cessato appena dalle sue funzioni, prima di partire, doveva essere sottoposto a regolar sindacato. A questo effetto si spettava al parlamento il deputare due probi ed idonei soggetti. La sentenza sindicatoria, che da questa deputazione veniva emanata, doveva servire di norma pel sindacato definitivo, che dallo statuto era demandato al gonfaloniere di giustizia ed ai regolatori della città di Fermo.

§. 2.

LE IMPRESE

Accennammo già (cap. II. sez. II.) come i cessanti signori De-Nobili concedessero al nostro castello l'onore di aggiungere nel proprio stendardo la impresa gentilizia della loro cospicua famiglia. Quindi sorse la opportunità di ulteriormente stabilire lo stemma comunale ed il sigillo ad uso della pubblica rappresentanza. Di ambedue ci sia qui permessa la rispettiva illustrazione.

LO STEMMA

La celebre casa De-Nobili, una delle più potenti del medio evo, possedeva nella marca Anconetana parecchi feudi soggetti alla propria dominazione. Venuta in diverse volte a dividersi, ciascuna parte desunse il cognome dal principale dei castelli toccatogli in sorte. *La prima insegna della Famiglia* consisteva in *due quarti bianchi ed altrettanti rossi*; senz' altro emblema: risulta da un originale antico sigillo (51); e da un arma riportata nella nuova chiesa di s. Martino in Petriolo, precisamente nello altare sacro a s. Antonio Abbate e s. Filippo. Sembra, che nel dividersi non tutti i rami conservassero quella insegna; e qualcuno l' abbandonasse del tutto, o vi aggiungesse alcun simbolo, che per sovrano privilegio avesse ottenuto, o per circostanze particolari avesse reputato espediente di farvi apparire. Infatti descrivemmo (lib. I. cap. II.) il posseduto dal ramo tuttora esistente in Pausula, che nulla ritiene del quì sopra narrato. Senza dire di altri, e specialmente di quello già usato dal ramo trasferitosi a Fermo ed ivi estinto, ci limitaremo al prescelto e conservato dal ramo rimasto in Petriolo. Di questo rilevasi chiaramente lo stemma dal sigillo, con cui autenticava i proprî atti *D. Ubaldo di Sebastiano De-*

Nobili, che nel 1738 già eravi e continuò poi a rimanervi per parecchi anni priore parroco di santa Maria (o s. Maria del Soccorso) e s. Basso. Lo si vede formato principalmente da *tre dadi bianchi in campo rosso* (52). Ciò sembra bastante a dimostrare, che il vero stemma originario di questa illustre famiglia consisteva in non più di uno scudo con due quarti bianchi e due rossi senza altro valutabile emblema. Ritenuti quindi che sopra i due quarti bianchi siasi dovuto notare le tre sbarre di color rosso, concedute graziosamente nel 1264 dal re Manfredi, havvi tutto il fondamento a congetturare senza tema di errore, che nei due quarti rossi venissero apposti i tre dadi bianchi (53), a indizio forse e memoria di singolare favore ottenuto dal sorteggio de' feudi aviti; e che la insegna, così composta di tre dadi bianchi in campo rosso, avesse quindinnanzi ad essere considerata qual vero stemma originario del ramo De-Nobili rimasto in Petriolo. Fu appunto siffatto stemma, che quei signori prescrissero doversi aggiungere nel vessillo di questo castello a perpetua memoria della generosa dotazione concessagli, e del paterno dominio già posseduto vi. Questa lodevole prescrizione certamente non mancò di essere effettuata, nel modo che veniamo ad esporre.

Mosè, quel dotto e savio legislatore che fu, restauratore e rigido conservatore dell' ordine, comandò che le tribù intorno all' arca, conforme racconta pure il Cantù nella sua Storia Universale (lib. XI, cap. VI), si disponessero per turme, segni e vessilli: onde fu, che ogni tribù portasse un vessillo di lana, o di lino, o di seta, particolare; e che ogni tre tribù ne avessero un altro comune ad indicare il capo, da cui erano dipendenti. Questo esempio così luminoso non mancò poi di essere imitato in diverse parti del mondo redento; di che toccaremo più appresso. Frattanto ci sia permesso il notare, che la s. chiesa fin dai primissimi tempi si piacque distinguere con simbolo particolare ciascuno dei quattro Evangelisti (a). Per non dilungarci soverchiamente dallo intrapreso cammino ci limitaremo a dire del cirenese *s. Marco.* A questi toccò per simbolo *un leone alato ed ornato di nimbo (b), con la zampa destra imbrandente la spada, e poggiata su di un libro aperto con la epigrafe - Pax tibi Marce Evangelista meus -.* Parole queste di conforto a lui dette da un angelo

(a) *L'aquila a s. Giovanni; il vitello o bue a s. Luca; il leone alato ec. a s. Marco; ed un animale che avea la figura quasi di uomo, in forma di angelo e colle ali, a s. Matteo.*

(Moroni Diz. vol. XXII, pag. 239 *alla* 240.*)*

(b) *Aureola intorno al capo.*

allorchè, trasferendosi per chiamata di s. Pietro a Roma da Alessandria di Egitto, erasi fermato per un breve riposo nelle lagune, dalle quali sarebbe un giorno dovuta sorgere la gran città di Venezia (*a*): altri poi opinano, che Gesù Cristo salutasse con queste parole il santo Evangelista allorchè, tornato da Roma ad Alessandria, quivi era sostenuto in carcere durante il periodo del suo martirio -. *La Venezia azzurra*, così detta dal colore del suo vessillo, cominciata ad erigersi fino dal V secolo della chiesa in quella repubblica famosa e longeva che fu, professò costantemente verso questo s. Evangelista una particolare devozione. Riuscirono sul volgere del IX secolo i Veneziani ad ottenere in Alessandria di Egitto il suo corpo; e trasportatolo di soppiatto alla loro patria, e dentro la chiesa principale occultato, in luogo cognito a ben pochi notabili, ivi gli elevarono un sacro decoroso monumento, che ne chiamasse a venerazione i devoti fedeli. Onde fu, che la regina dell' adriatico dedusse dal santo, e sul pubblico azzurro stendardo fece pingere il simbolo surriferito di lui, dipoi costantemente osservato quale stemma della città, che fin d'allora chiamò il santo con atto solenne e riconosce tuttora, suo celeste Patrono.

(*a*) *Dandolo, Cronaca di Venezia lib.* 4, *cap.* 1.

Fu così, che il veneto narrato stendardo fosse il principale vessillo, cui più tardi le città e comuni soggette avrebbero dovuto seguire in ogni occorrenza colle rispettive insegne particolari, ad imitazione delle tribù dal gran Mosè istituite.

È tradizione costantemente osservata, che i naturali di Petriolo fino dal tempo immemorabile professassero anche essi una particolare devozione all' Evangelista s. Marco, eleggendolo di più a superno Patrono di loro. E sembra essere stata mossa da ciò la famiglia De-Nobili signora de' Petriolesi allora quando, istituendo dopo il secolo X le loro parrocchie, dedicò la prima appunto a quel santo. Laonde non è a far meraviglia se la università di Petriolo, eretta a comune dopochè i De-Nobili n'ebbero venduta nel secolo XIV alla città di Fermo la signoria, e dovendo perciò adottare uno stemma suo proprio, prescegliesse a tal' uopo quel medesimo già statuito dalla città di Venezia, che si trovava in consimili condizioni. Onde nacque lo *stendardo comunale di Petriolo - in campo azzurro, un leone alato ed ornato di nimbo, con la zampa destra imbrandente la spada e poggiata sul libro aperto portante la epigrafe - Pax tibi Marce Evangelista meus.*

A stemma siffatto i pubblici residenti della università furono solleciti di oppor-

tunamente aggiungere l' altro dì - *tre dadi bianchi in campo rosso* -; come quello, di cui aveanla onorata i cessanti signori. Per lo che lo stemma ne addivenne diviso in due parti; nella superiore, come si è detto - *un leone alato ed ornato di nimbo colla zampa destra imbrandente la spada e poggiata sul libro aperto portante la epigrafe - Pax tibi Marce Evangelista meus - in campo azzurro*; e nella parte inferiore - *un campo rosso con tre dadi bianchi* (*a*).

È questo lo stemma, che tuttora ne distingue i pubblici stabilimenti della comune. È quello, che il rappresentante del Castello portava dipinto nel palio a Fermo, ricorrendo la festa del 15 Agosto preceduto dal vessillo della città, come altrove narrammo.

(*a*) *Corrisponde a quello, che in oggi con maggiore esattezza blasonica si formarebbe ec. - Uno scudo diviso in quattro parti, con due quarti azzurri e due rossi: e dipinti in questi, i tre dadi bianchi; ed in quelli, il leone alato con gli altri emblemi assegnatigli.*

Una volgare ed eronea tradizione aveva fin quì fatto credere, che lo stemma del leone alato, con i relativi emblemi surriferiti, fosse stato assunto dal comune di Petriolo, allorquando al concittadino Avv. Marco Martello fu concessa la nobiltà di Venezia in benemerenza dello aver egli regolarmente ordinate le leggi di quella cospicua città. Siffatta tradizione però perde ogni forza, se si consideri, che Petriolo assunse lo stemma Veneto circa la metà del secolo XIV quando neppur poteasi pensare alla chiamata del Martello a Venezia, il quale viveva colà nel secolo XVI.

IL SIGILLO

All' uso antichissimo dei sigilli, e d' imprimervi un segno particolare, per i sovrani, famiglie private, città ec., fece seguito anche nelle comuni, dopo il secolo XII, quello di sostituirvi lo stemma rispettivo. Di quest' uso venne pure a giovarsi Petriolo dopo essere passato a far parte dei castelli componenti il contado Fermano. Per lungo tempo adoperò un sigillo portante lo stemma semplice dei - *tre dadi bianchi in campo rosso* - conceduto come dicemmo dai signori De-Nobili, con intorno le parole - *Comunitatis Petrioli* -. Di questo appunto si valse in Montottone, per autenticare la propria firma, il commissario anche di Petriolo; allorquando nel 2 Ottobre 1537 (come narra il Marini nella Storia di Montottone cap. XVIII pag. 40) dovette accedervi, in una agli altri dei castelli componenti lo stato Fermano, per assistere al consiglio generale ivi tenuto, a convocazione del Plenipotenziario gonfaloniere di santa chiesa Pierluigi Farnese; in seguito alla confisca di Fermo e suo contado, ordinata dal pontefice Paolo III ad oggetto di far cessare, per severa punizione, le deplorabili gare vigenti da qualche tempo fra la città ed il castello di Monsampietrangeli.

Passato così Petriolo sotto il pieno ed immediato dominio della santa Sede, si rivolse al prefato sommo pontefice, implorando rimedio contro una abusiva diversione di acqua dalla corrente del Fiastra, operata da alcuni possessori Fermani a danno dei molini comunali. Al che la sovrana clemenza provide col *breve Apostolico - Sane pro parte - del* 15 *Aprile* 1540, diretto alla comunità ed uomini della *Terra* di Petriolo. Da questa eventualità i pubblici residenti presero argomento di rinnovare i sigilli della comune; facendovi imprimere in un solo scudo, nella parte superiore l' antico stemma rappresentante il *Leone alato* con gli altri emblemi surriferiti; e nella inferiore, *i tre dadi bianchi in campo rosso*, già conceduti dai signori De-Nobili: intorno a siffatto sigillo fecero apporre la epigrafe - *Priores terrae Petrioli* -.

Riconciliatosi però dopo un decennio, per trattato conveniente, la città di Fermo con la santa Sede, lo stesso sommo pontefice Paolo III, mediante Bolla - *Alias diversae - del* 15 *Settembre* 1547 venne a reintegrarla negli antichi diritti e castella feudali. Quindi anche il nostro Petriolo dovette riprendere l' uso del piccolo sigillo adoperato già, l' Ottobre dell' anno 1537, nel surriferito generale consiglio di Montottone. Infatti un libro di pubblici varî interessi, dal novembre 1561 al

maggio 1602 pag. 27 v. e 87 v., porta chiaramente impresso lo stemma della comune in un piccolo sigillo. Questo fa vedere nel suo *scudo in campo rosso tre dadi bianchi quadrati* - disposti in forma triangolare. Al disopra havvi il - *Gonfalone con le chiavi incrociate* - Allo intorno del tutto, leggonsi le sole parole - *Comunitas Petrioli* -.

Cessati poi totalmente fino dall' anno 1808 anche per la città di Fermo i diritti feudali; ed essa e le castella passarono sotto il pieno dominio del supremo imperante. Si dovette quindinnanzi per generale ed uniforme sistema superiormente ordinato, farne imprimere lo stemma nei locali sigilli con la indicazione della comune e provincia, cui appartenessero, e con queste autenticare ogni pubblico atto.

Pervenuti a questo punto, prima di procedere al racconto degli avvenimenti prosperi o avversi, cui si conosca essere andato soggetto il nostro castello, siaci qui permesso il far sosta onde premettere la esposizione delle beneficenze istituite a pubblica utilità: sia dalli autori di lui; sia da altri, cui piacque di prevenirne od emularne in qualche, benchè diverso, modo il lodevole esempio.

LIBRO SECONDO

LA PIETÀ GENEROSA

Fra i titoli più illustri di rispetto e di amore, a cui i signori De-Nobili si erano procacciato il diritto presso i vassalli, stava principalmente la carità singolare che sentivano e praticavano da immemorabile tempo. Eglino, prima di vendere alla città di Fermo il loro dominio di Petriolo, vi avevano fondato co' proprî averi, e con successivo diritto di patronato nei successori qualunque (Docum. I. art. IV. num. 10) più di una chiesa con parrocchia: ed altre sacre ufficiature. Le quali, mentre provvedevano al continuo esercizio del culto cattolico, pur offerivano un congruo sostentamento ai custodi e ministri del Santuario. Questo tratto di loro generosa e previdente pietà fu seguito in appresso da altri distinti immitatori; che procurarono, con mezzi opportuni, di aggiungere al morale anche il bene materiale del popolo.

Per eseguirne il distinto racconto col miglior ordine, che si convenga preporremo quello dei beni morali all' altro dei materiali; di tutti indicando possibilmente la rispettiva istituzione e patronato.

CAPO I

BENI MORALI

Niuno ignora, che, fra i beni morali di una popolazione qualunque, sono da annoverarsi principalmente i sacri templi; come quelli, in cui ciascun cattolico può dare sfogo alla propria divozione, ed ogni pietoso può far luogo a speciali istituzioni, che ne accrescono i mezzi. E poichè queste ultime non possono essere più speditamente attivate senza la esistenza dei primi; perciò anzitutto diremo delle chiese non parrochiali, ben adatte a tal' uopo.

SEZIONE I

CHIESE NON PARROCCHIALI

Molte di queste potea certamente vantare il nostro castello. Più di una però dovette cessare di esistere per le vicissitudini occorse nella decorrenza di secoli (54). Essendo quindi rimaste in oggi a tre sole; su ciascheduna pertanto delle medesime veniamo ad esporre sotto il titolo rispettivo le notizie, che abbiamo potuto raccogliere.

§ 1.

LA MISERICORDIA

La prima forse, che dentro il castello abbia cominciato ad esistere, è questa

chiesa. Ragguardevole come trovasi per più titoli, non ultimo è a dirsi quello di esservi stata istituita in progresso di tempo anche la pia confraternita intitolata al santissimo Sagramento. Non si conosce precisamente la origine di questa chiesa. Ma egli è certo, che nella prima erezione, a riguardo forse della sua località, venne generalmente denominata - Santa Maria di Piazza -, e che una pia confraternita di tal nome ne acquistasse la proprietà, non senza assumerne gli oneri. Nel legale inventario poi, che li 2 Ottobre 1805 ne fu redatto dallo attuale rettore a mezzo del notaro Tommaso Annibali, allora quando ebbe luogo la prima visita dello eminentissimo arcivescovo sig. cardinale Cesare Brancadoro, la confraternita e chiesa vi sono notate col titolo di - *Santa Maria della Misericordia* -. Pel richiamo poi di antiche memorie vi è detto, che la chiesa fu edificata nell' anno 1496 sopra suolo lateranense; come appunto risulta per una bolla del 1648, spedita dal reverendissimo capitolo di san Giovanni in Laterano. Infatti sopra la porta principale se ne vede, come in altro caso consimile, il consueto stemma lapideo; e negli antichi registri della confraternita si leggono i decreti di visita ed altri atti giurisdizionali, esercitativi dai commissarî di quel capitolo, corrente il secolo XVII. Nell' altare maggiore dentro appo-

sita nicchia, coperta nel davanti dal quadro in cui è dipinto il nascimento di Nostro Signore (55), esiste un' antichissima statua, ricavata da un tronco di tiglio; la quale rappresenta Maria santissima seduta con il Bambino in seno. Intorno al piedistallo della sedia si legge - 1525 - *Hoc opus factum - Ave Regina Coelorum - restauratum* 1559 -.

È pubblica tradizione costantemente fino a noi conservata in ogni ordine di persone, che la statua operata negli Abruzzi da un contadino transitava sopra un carro a bovi dentro il castello di Petriolo, diretta a più lontana destinazione dalla città di Aquila; e che giunta avanti la chiesa - *Santa Maria di Piazza* - ivi si fermassero i bovi, restii del tutto a qualunque si fosse ulteriore cammino; per modo di attrarre un affollamento di curiosi. Allora il popolo (56) pensò esser quello un miracolo della santissima Vergine a dimostrare il suo grazioso volere di fermarsi nel loro paese a lei devotissimo (57). Questo volere così prodigiosamente manifestato venne eseguito; e quindi quella sacra Statua fu collocata dove anche in oggi si trova. Forse allora quel pio sodalizio avrà risoluto denominarsi, non più di santa Maria di Piazza come in addietro, ma invece la - *Confraternita di santa Maria della Misericordia* -, e porne una perpetua memoria in

cima all' apside con la preghiera, che anche al presente vi si legge - *Misericordes oculos ad nos converte* -. Vero è, che una lettera del 2 Dicembre 1626 scritta dall' arcivescovo monsignor Gio. Battista Rinuccini (58) la denominava - *Compagnia e chiesa di santa Maria di Piazza* -: lo che forse potrebbe indurre a credere non fondata la supposizione anzi esposta. Ma se si considera, che negli atti della confraternita, come anteriori così posteriori a questa lettera, quella costantemente dopo il 1525 trovasi intitolata - *Confraternita di santa Maria della Misericordia* -; è giuocoforza il concludere, che l' arcivescovo sia stato tratto in equivoco dai più antichi atti della sua cancellaria, o dai suoi attuali impiegati, nello attribuire al pio sodalizio la prima anzichè la nuovissima denominazione.

Frattanto nel 1529 venne istituita in Roma una pia confraternita intitolata al santissimo Sagramento: nello scopo di invigilare, che il Santissimo fosse conservato nelle chiese colla dovuta decenza, e con riverenza fosse portato agl' infermi. Il pontefice Paolo III, colla bolla *Dominus Noster* del 30 Novembre anno stesso, fu sollecito di confermarla ed arricchirla di speciali indulgenze. Da questa ebbe origine l' arciconfraternita del santissimo Sagramento in quella chiesa dei domenicani (59) intitolata a santa Maria sopra

Minerva. La medesima ben presto principiò a divulgarsi, e ad avere poi in ogni parte dell' orbe cattolico immitatori devoti. Fra i primi si possono a buon dritto annoverare gli abitanti del castello di Petriolo. Non più tardi di anni quattordici da quella pia istituzione, ossia non più tardi del 1553, essi aggiunsero alla chiesa di santa Maria della Misericordia nell' altare maggiore la confraternita del santissimo Sagramento. Questa, consolidata che fu, ottenne con bolla 1 giugno 1616 dal pontefice Paolo V di essere aggregata all' arciconfraternita romana suddetta. E poichè dalle generali disposizioni, che nello Aprile 1627 l' arcivescovo Rinuccini emanò per il buon reggimento delli pii sodalizï in tutta la archidiocesi Fermana, si ha essere avvenuto non di rado il caso, in cui i medesimi per ottenere da Roma le loro indulgenze ed aggregazioni abbiano mandato gli originali stessi delle rispettive erezioni, i quali poi per diversi accidenti si sono smarriti: perciò non sarebbe da far meraviglia, se questo caso disgrazialissimo si fosse pure verificato allorquando la nostra confraternita andò ad implorare la aggregazione surriferita. Al quale vuoto però esuberantemente ripara il primo registro delle sue adunanze dal 20 Agosto 1553 al 2 Maggio 1637: imperocchè da questo risulta, che nella prima epoca ossia nel 1553 la

confraternita esisteva regolarmente costituita, in pieno esercizio, e non scarsa di averi.

Fino dalla sua istituzione visse in concordia pienissima con l'altra di santa Maria della Misericordia. Ufficiarono la medesima chiesa senza recarsi fra loro il benchè menomo disturbo. Insieme peregrinavano con pubblica edificazione per la visita dei santuarî; insieme, in proporzione del convenuto, contribuivano alle spese del culto ed al mantenimento della chiesa; insieme del pari ne sostennero la ampliazione, eseguita colla spesa complessiva di ⩪ 3403 : 92. 2, negli anni 1780 a tutto il 1785, onde essere poi benedetta nel giorno 15 dicembre 1787. Ma siffatta unione dei due sodalizî dovette disgraziatamente cessare; allora quando quello di santa Maria della Misericordia venne definitivamente soppresso (60). Da allora in poi al superstite del santissimo Sagramento, senza punto conseguire di quanto alla compagnia della Misericodia si apparteneva, rimase lo intero carico delle sacre funzioni e della chiesa, cui il popolo continuò a denominare della Misericordia.

§. 2.
LA PACE

Un Felice Silvestrini nascendo li 23 Aprile 1711 in Petriolo da' contadini pos-

sidenti, come appariva fin dalla infanzia, risultò pienamente di santa vita con altissima edificazione de' suoi paesani, e di quanti altri moltissimi ebbero in seguito la felicità di conoscerlo. Elevato al sacerdozio assunse il sacro ufficio di missionario Apostolico a benefizio delle anime. Desiderato generalmente seco portava una sacra immagine di nostra Signora sotto il titolo di santa Maria della Pace, i cui prodigî mirabilmente giovavano alla conversione delle anime. Ridottosi in patria dopo ben lungo suo apostolato, eresse dai fondamenti colle proprie sostanze questa chiesa, che si piacque dedicare col titolo stesso alla santissima Vergine, che nelle sue sacre peregrinazioni gli era stata sempre, quale ausiliatrice de' cristiani, venerata compagna ed incessante conforto. Vedremo altrove come lo intero patrimonio Silvestrini passasse in fine alla dotazione di questo tempio novello, ed alla sua perpetua ufficiatura.

§. 3.

LA CASTELLETTA

Invano si cercarebbe la origine di questa chiesa, mentre s' ignora quella del luogo, a cui apparteneva, o di cui conserva tuttora la denominazione. Ond' è, che a darne bastante contezza troviamo

opportuno riunire qui le notizie esistenti; toccando anzitutto del luogo. Era questo un piccolo villaggio, in oggi totalmente distrutto, di cui la città di Fermo da ignoto ed immemorabile tempo aveva fatto l'acquisto; descrivendolo poi fra i suoi castelli minori col titolo - *Castrum Castellectae juxta Petriolum* - : come si legge nel *lib. II*, *rubr.* 27 del patrio statuto.

La reverenda camera Apostolica fin da tempo immemorabile aveva donato ai signori Pogiani di Rieti (61) questo villaggio colla sua antichissima chiesa - *Santa Maria della Castelletta* -, alla quale si apparteneva pure un prediolo (62). Eglino lo vendettero poi alla città di Fermo per il prezzo di 400 ducati in ragione di 40 bolognini, espressi colla cifra *Bonon.* forse equivalenti a romani ♃ 1600 (63). La comune di Petriolo, alla quale troppo interessava di possibilmente ampliare il suo territorio, e renderlo contermine verso tramontana levante a quello di Montolmo oggi Pausula, ne ottenne dalla città la rivendita al prezzo medesimo. Ciò seguì con solenne istromento del 7 Marzo 1458 nel palazzo comunale di Fermo per gli atti di quel notaro e cancelliere Pocuzio Ricci. *Docum. II.*

Fra gli abitanti del villaggio, poi denominato *Contrada* del territorio, tutti addetti all' agricoltura erano dodici de-

putati che i capi di famiglia collegialmente riuniti si sceglievano fra se medesimi, preferendo i più idonei, per curare gl' interessi della università. Degli eletti si formavano sei schede, ciascuna delle quali portasse notati due nomi; e poste in una urna, ogni anno sul cadere del mese di Ottobre o nello entrar del Novembre se ne estraeva una pubblicamente. I notati in questa erano curatori della università durante l'anno che allor cominciava. Se nella scheda estratta se ne fosse trovato uno che nel decorso dell'anno fosse passato all'altra vita, il suo figlio doveva rappresentarlo. Prima e dopo la estrazione verificavasi la esistenza delle stesse schede rimaste dentro l'urna nell'anno precedente, e di quelli che vi si lasciavano per il futuro. Ogni volta che per tal modo fossero estratte le schede tutte dalla urna, i capi di famiglia si riunivano per eleggere secondo il consueto altri dodici deputati.

La comune di Petriolo, avvisando a liberarsi per sempre dallo eventuale pensiero del mantenimento e sussistenza di quella chiesa, divisò di cederla in un col prediolo agli abitanti del circondario. Dagli antichi registri degli universitarī loro interessi risulta, che ciò avvenisse per formale contratto; senza che però se ne conosca la data precisa. In forza di esso restavano dichiarati sinda-

ci i deputati pro tempore. Costoro assumevano l' obbligo di procacciare per la chiesa i mezzi occorrenti alla sua conservazione ed ufficiatura, in perpetuo; e di riconoscere ad ogni anno in dominum la comune, colla presentazione di un carciofo ed un finocchio a ciascun suo consigliere e notabile nella terza festa di Pentecoste. Da parte poi della comune la pubblica rappresentanza assumeva l'obbligo di recarsi formalmente in questo giorno alla chiesa per farvi la offerta di giulî dieci romani a vantaggio della medesima, e per assistervi alla messa solenne che privativamente doveva celebrarvi il proposto di s. Martino, della cui matrice quella era filiale. Egli nei primi vespri del giorno stesso dovea portarvisi processionalmente con tutto il clero e le confraternite; onde aprirvi la indulgenza, che a guisa di perdonanza era stata già concessa dai sommi pontefici per quel giorno, destinato pure a solennizzare la festa della santissima Vergine che ivi si venera: processione, la quale, sebbene andata per qualche tempo in disuso, tornò poi a vivere, e tuttora si osserva.

Stabilite così le cose, i sindaci spiegarono ed hanno sempre continuato il malissimo zelo per corrispondere all'impegno già assunto. Onde fu che con le elemosine proprie ed altrui, sempre aumentandosi il numero dei concorrenti alla venerazio-

ne di quella sacra Immagine, riuscirono a costituire nel miglior modo una rendita annuale (64), non ricca ma bastante al mantenimento della chiesa e di un cappellano festivo.

§. 4.

SANTISSIMO CROCIFISSO

Fin da tempo immemorabile questa chiesa rurale fu eretta, a breve distanza dal castello dalla singolare pietà della famiglia Benedetti, pur essa ragguardevole ed antichissima del luogo; sotto il cui patronato continuò sempre ad esistere. Ma nel 1771, per cortesia e bontà dell'attuale Patrono sig. Giuseppe Maria Benedetti (65), benignamente accolta ed avvalorata dallo eminentissimo arcivescovo Paraciani con suo decreto in atto di visita, fu soppressa e distrutta, onde erogarne il materiale (come avvenne senza porne in mezzo alcun tempo) nel progredire la fabbrica della nuova chiesa di san Martino. Quindi l'annessavi cappellania del santissimo Crocifisso venne aggiunta con questo titolo allo Altare di santa Lucia nella chiesa della Misericordia.

Così svanì quella territoriale antica chiesa. Ma del suolo ed annessi dal secondo lustro ed in seguito del corrente

secolo XIX, si potè giovare il comune per l'istituzione del Cemeterio pubblico superiormente prescritto. In tale opportunità venne ivi riedificata la surriferita piccola chiesa; restituendole l'antico titolo del santissimo Crocifisso: nella quale per divozione dei fedeli vengono a volta a volta praticate particolari ufficiature a suffragio dei defonti ivi sepolti.

SEZIONE II

CHIESE PARROCCHIALI

Nel proemio di questo libro accennammo come i signori De-Nobili, prima di vendere alla città di Fermo nel secolo XIV il loro castello di Petriolo, vi avessero eretto, correndo il XIII, forse con titolo dignitario e con perpetuo diritto di patronato, alcune parrocchie, di che sembra essere stati generosi anche altrove (66). Queste furono non meno di tre, tutte nel territorio: la prima in contrada Fiastra sotto il titolo di san Marco, riunita poi ad altra chiesa interna con quello di san Marco e san Martino; la seconda in contrada Cremone sotto il titolo di san Basso, ora priorale nello interno con quello di san Basso e santa Maria del Soccorso, la terza in contrada san Ginesio sotto il titolo appunto di san Ginesio, stata sempre parrocchia semplice col tito-

lo di cura. Su ciascheduna ed essi ed ogni discendente di loro hanno sempre esercitato, come al presente, il diritto di nomina (67); senza punto pregiudicare a quello di eventuali alimenti (68), e di convenevoli onorificenze. Che se col decorso di secoli alcuna delle rispettive chiese, già stabilita in aperta campagna, fosse reputata prossima a deperire, od anche a rimanere totalmente distrutta, la prebenda eretta nella medesima venne riunita, anche con ampliazione di titolo, ad altra delle esistenti o fabbricate di nuovo dentro il castello. Del che tutto veniamo a distintamente narrare.

§. 1.

SAN MARCO E SAN MARTINO

Questa parrocchia ha il peso di anime circa N. 2000, delle quali si noverano dentro il castello poco più di N. 800. È conosciuta presentemente sotto la invocazione di san Marco e san Martino. Anche per il dignitario suo titolo di prepositura è senza dubbio fra le altre la prima nell'ordine. Tale però non può certamente reputarsi rapporto alla sua originaria istituzione. La precisa data di questa non riuscì stabilire, a malgrado di molte ricerche all'uopo adoperate (a). È

(a) *Vedi la Nota N. 9 p. 3.*

quindi una vera necessità il ricorrere a congetture, che sieno basate su qualche solido fondamento.

Lo inventario ufficiale, che più esatto ne esista, porta la data del 4 dicembre 1727, mentre in Fermo sedeva arcivescovo l'ottimo e benemerito monsignor Alessandro Borgia. Dal medesimo si ha, che una chiesa di san Marco si trovava nel predio così appunto denominato (san Marco), spettante alla prepositura; e che colà, nella ricorrenza della sua festa, dal proposto pro tempore andavasi colla consueta processione a celebrare la ufficiatura della giornata. La quale chiesa ha cessato di esistere non prima dell'anno 1812, allorquando ne venne rinnovata del tutto ed ampliata come ora si vede la casa colonica. A quella si accedeva per diverse strade, tutte comode e ben tenute da ogni parte; come appunto esigeva la parrocchia, la cui giurisdizione si estendeva in un territorio ben vasto. Il titolo poi di san Martino ora anteposto al presistente di san Marco porta a credere con ragione, che quella chiesa parrocchiale già eretta in aperta campagna, ed elevata, non si conosce il quando, al dignitario grado di prepositura, venisse riunita all'altra più tardi edificata col solo titolo di san Martino dentro il castello, e che quindi a questa venisse applicato il doppio titolo *san Martino e san Marco* –.

A proposito della medesima giovi significare, che un tal Marino Giacopo di Ser Giovanni (forse Turcopani) da Macerata, con testamento del 6 Marzo 1494 per gli atti di quel Notaro Giuliano di Giovanni, e con successivo codicillo 12 febbraro 1497 ricevuto *nella casa di san Martino* a mezzo del notaro Lorenzo di Marco da Mogliano (69) esistente nella cancelleria arcivescovile di Fermo, ordinava, che nella nuova chiesa di san Martino da fabbricarsi in Petriolo si dovesse fare un Altare, intitolandolo a san Ginesio: forse nello intendimento di portarvi, almeno in via provvisoria, l'Ufficiatura altaristica di altra rurale parrocchia avente lo stesso titolo, posta in fatescente antichissima chiesa; della quale pur anco più appresso diremo. Da ciò sembra; che si possa a buon diritto dedurre essere allora in attuale e prossima ricostruzione quella chiesa; la quale da una lapide esistente nel suo principale prospetto risulta ultimata del tutto nell'anno 1512, pur conservandosi nella piena sua essenza la casa qui sopra accennata.

Infatti dallo inventario 12 settembre 1684 della prepositura, consegnato dallo attuale investito don Giuseppe Adami allo arcivescovo cardinale Ginnetti, si ha che realmente in quella sua chiesa fu eretto il nuovo altare sacro a san Ginesio sotto il titolo di cura, e che in questo

aveva sempre ufficiato da tempo immemorabile il parroco appunto di san Ginesio; non senza corrispondere in ogni anno alla prepositura una cannata di olio pel continuo mantenimento della lampada avanti lo altare del santissimo Sagramento, e quanto altro egli dovesse di sua porzione come curato altarista dentro la chiesa di san Martino - A giustificare poi, che nella riedificazione di questa non si era punto deteriorata la casa parrocchiale del proposto pro tempore in contiguità della chiesa medesima, si piacque descriverla colle seguenti parole:

« Una chiesa posta dentro detto luo-
« go; contigua a detta chiesa la casa del-
« la medesima chiesa, la quale sta per
« servizio del proposto di essa chiesa;
« posta dentro Petriolo vicino la casa de-
« gli eredi del quondam Gio. Battista
« Bollici in parte, e la chiesa priorale
« di santa Maria e san Basso in parte e
« dall'altro lato la casa e pristino da olio
« del sig. Giacomo Filippo Catalani, avanti
« e dietro le strade pubbliche: con una
« torre, nella quale vi sono due campane;
« una è della detta chiesa, e l'altra della
« comunità di detto luogo ». E ciò senza dire di altra campana intermedia, esistente pure nella pubblica ed antichissima torre; sulla qual campana si vuole, che abbia diritto la chiesa per un valore di scudi quindici.

Se dunque da tempo immemorabile, col solo titolo di san Marco, esisteva la chiesa rurale surriferita; se nell'anno 1497 il Turcopani per gli atti del notaro Lorenzo di Marco emanava il suo codicillo nella casa dell'antichissima e da immemorabile tempo costruita piccola chiesa di san Martino dentro il castello; se questa non più tardi del 1512 era a cura del parroco riedificata ed ampliata del tutto col solo titolo di san Martino; se nel successivo inventario del 1684 se ne trova la descrizione col titolo di san Martino e san Marco, non senza la precisa laterazione dell'annessavi casa prepositurale; se nell'ulteriore inventario del 1727 apparisce che questa chiesa (già provvista di casa contigua per servizio del proposto) era già divenuta prepositurale col titolo riunito di s. Martino e s. Marco, mentre nella rurale sacra a questo ultimo trovavasi limitata al solo giorno della sua festa la ufficiatura; se questi fatti posti insieme non si possono mettere in dubbio, in forza di quanto siamo venuti narrando: è giocoforza il concludere, che la chiesa rurale di san Marco fosse parrocchiale e compresa fra quelle riservatesi nel sopracitato istromento dell'anno 1341 dagli antichi dominatori di Petriolo; e che la medesima, senza restar soppressa del tutto, venisse poi riunita all'altra interna col titolo - *Chiesa prepositurale di s. Martino e s. Marco* -

Sotto un tal titolo appunto nell'anno 1727 questa chiesa esisteva, laterata da una parte - *colla casa inserviente all'abitazione del proposto pro tempore* (70), dall'altra con quella di Costanzo quondam Sebastiano, davanti e di sotto colla pubblica strada. Nel davanti non si estendeva oltre il muro della pubblica torre guardante il piazzale, con una porta interna a piè della chiesa stessa per servigio della medesima. Edificata sul suolo lateranense era perciò gravata dell'annuo canone di bai. 60 verso il reverendissimo capitolo di san Giovanni in Laterano. Questo, come ha il diritto di spedirne la bolla in ogni caso di nuova investitura, così ha l'altro di procedervi alla sacra visita (cumulativamente coll'arcivescovo ordinario in quanto gli spetta) per mezzo del suo commissario diocesano. Tanto risulta dallo inventario 2 dicembre 1727 più volte citato; e dal registro di matrimoni celebrati in essa chiesa dal 26 maggio 1624 a tutto il 6 novembre 1712, nella cui pagina 25 e seguente trovasi riportato in originale autentica forma l'atto di visita fattavi li 21 maggio 1648 per il prefato lateranense capitolo.

Dagli atti di questa visita lateranense, e da quelli dell'altra fattavi nel dì 8 maggio 1656 dallo arcivescovo, risulta esistere in essa chiesa, oltre l'altare maggiore, quattro altari laterali. Questi ulti-

mi (cominciando dal lato sinistro di chi entra) erano dedicati : primo a san Ginesio per la rurale parrocchia che provvisoriamente vi si esercitava ; e forse anco a santa Caterina vergine e martire per un particolare benefizio , di che più appresso diremo: il secondo a sant' Antonio Abbate e san Filippo , iuspatronato dei signori De-Nobili ed altri : il terzo a Maria santissima della Pietà , appartenente alla confraternita del Sagramento: il quarto a san Pietro e Paolo , spettante al reverendo capitolo sunnominato.

La erezione di un altare col titolo principalmente di san Ginesio , da farsi nella chiesa di san Martino per volontà come si è detto del Turcopani , sembra convincere aver egli voluto nulla più che accorrere temporaneamente allo attuale bisogno della rurale parrocchia di san Ginesio , senza che punto avesse a divenire pregiudicato il benefizio di santa Caterina. Infatti l' arcivescovo diocesano, interpretando la vera intenzione del testatore, dette opera a provvedere di chiesa stabile e sufficiente la parrocchia di san Ginesio ; e lasciare , che lo altare fatto erigere dal Turcopani avesse da rimanere libero e sacro al benefizio di santa Caterina vergine e martire.

Ma il corso de' secoli portando seco un aumento di popolazione , questo alla perfine rese indispensabile il procurare

una nuova ampliazione della chiesa, onde renderla più proporzionata al bisogno. Era riservata, nel secolo XVIII, al proposto don Giovanni Francesco Cordella Fermano la erezione dell'odierno più vasto tempio; pur conservando lo stesso numero di altari, ed i titoli rispettivi. Per circa venti anni durò la fabbrica; alla quale si vuole, essere stato egli il proposto liberale di circa scudi duemila. Svanì però in questo incontro, svanì del tutto, la casa parrocchiale sopraccennata, da servire alla abitazione del proposto pro tempore. Questa restò distrutta, ed occupatone dalla nuova chiesa lo spazio. Di siffatta distruzione, per quanto indagini siansi praticate, non è stato possibile rintracciare il consenso degli aventi diritto di patronato sulla prepositura, nè l'apostolico beneplacito. Altronde, se l'abitazione pel parroco è dovunque di estrema necessità; molto più lo è in Petriolo, dove ben rare volte avviene, che si abbia un proposto fra i nativi e domiciliati nel luogo. È quindi da credere con buon diritto, che l'uomo ottimo quale era il prefato proposto don Giovanni Francesco Cordella, sempre geloso di conservare fino allo scrupolo pe' suoi successori le preesistenti proprietà parrocchiali, ed amantissimo come del decoro della prepositura così dei comodi indispensabili ai rettori della medesima, abbia inteso di

acquistare per la parrocchia, a breve distanza dalla chiesa, la casa di rimpetto alla porta del castello, denominata - La Porta Nuova - dove morì nel 1810; la quale in oggi è posseduta dalla eredità del quondam Saverio Ginobili.

Portato il tutto finalmente al suo termine, la nuova chiesa nell'anno 1790 venne consacrata da monsignor don Martino Cordella vescovo di Bagnorea, fratello germano del proposto sullaudato; come a piè della medesima si legge nella ivi apposta lapidaria iscrizione (*a*).

§. 2.

SAN BASSO E SANTA MARIA DEL SOCCORSO

La seconda parrocchia del nostro castello sostiene il peso di più che ottanta anime, delle quali 60 circa sono abitanti nello interno del luogo. Decorata poi ancor essa di qualifica dignitaria, nel rango delle priorali, vanta una origine immemorabile: ed hannosi parecchi atti pubblici, che fino da varî secoli a questa parte la ricordano parrocchia unica sotto il duplice titolo corrispondente alle due chiese di s. Maria e s. Basso; la prima delle quali esisteva dentro il castello. Infatti la più antica delle campane, tuttora addetta ad uso del parroco, la fa rimontare al secolo XIII, come dalla scolpitavi gotica iscrizione - Vox Dñi MCCLXXVI -.

(*a*) - *Deminicis R. Iscriz. Ferm. p.* 3 *pag.* 307. *N.* 1108.

La chiesa esterna, sacra a s. Basso, principalmente ufficiata dal parroco, diede il proprio nome ad un predio faciente parte de' beni assegnatile, in mezzo al quale trovavasi già costruita, ed in oggi distrutta. Così rilevasi dagli esistenti inventarî antichissimi, che leggonsi nello esatto archivio della parrocchia, costatantine le possidenze; e de' quali trovaremo bene il fare opportunamente qualche parola.

Frattanto a proposito di questa priorale parrocchia iuspatronata, prima di progredire nella esposizione delle nostre memorie, ci sia permesso il premettere una qualche osservazione - Si vuole, che al reverendissimo capitolo metropolitano di Camerino spetti il ricevere, in ogni caso di vacanza, la presentazione del nuovo rettore, e la spedizione delle bolle. Non ne manca a dir vero un esempio nell' anno 1734 per la nomina del nuovo priore don Ubaldo De-Nobili (*a*). Ma costa del pari, che anche il diocesano arcivescovo di Fermo abbia praticato altrettanto negli anni 1772 e 1826 per la nomina del sig. don Martino Cordella (poi vescovo di Bagnorea), e per l' altra dello odierno investito sig. don Pietro Giovannetti. - Vero è, che il prefato reverendissimo capitolo camerte ha sul priorato di Petriolo il diritto di un canone annuo in romani

(*a*) *Vedi la Nota* 73.

1. 50, sostituiti all' altro di metro uno olio di oliva gravante i beni parrocchiali; come risulta dallo istromento 23 dicembre 1499 in atti del notaro e cancelliere della curia ecclesiastica di Camerino. Ma se si consideri, che non prima del 1455 a quel reverendissimo capitolo fu perpetuamente incorporata per concessione apostolica l' abbazia del monastero dell' Isola (diocesi e distretto di Camerino) già dipendente dalla floridissima e celebre Badia di Fiastra; sembra potersi ragionevolmente congetturare, che i beni del monastero dell' Isola trovandosi, almeno in parte, con perpetuo titolo di enfitensi od altro in possesso degli istitutori della priorale parrocchia di s. Maria e s. Basso fin da epoca anteriore al 1341, questi abbianli assegnati per dote con l' onere di corrispondere al direttario il mentovato canone annuo, senza alcun diritto giurisdizionale in pregiudizio dell' arcivescovo di Fermo.- Rammentando noi per solo oggetto di storia fatti patenti da pubblici archivi, non intendiamo di aprire la via ad alcuna vertenza fra i due rispettabili pretendenti. Ma attenendoci al compito assunto ci passiamo ben volontieri dall' accennata questione, onde proseguire il nostro racconto.

Dipendentemente dai decreti del sacro Concilio di Trento, nell' anno 1570 sotto il pontificato di san Pio V, furono attivati per la prima volta i registri par-

rocchiali de' battesimi, de' matrimonï, e delle morti. In allora trovavasi rettore del priorato il sacerdote don Angelo Morelli di Monterinaldo. Il libro de' matrimoni o sponsali nella sua intestazione lo dice - *Rectorum Parrocchialium Ecclesiarum Sanctae Mariae et Sancti Bassi in Petriolo* - Infatti egli cominciando ad adoperarlo, non prima del 15 aprile, dalla pag. 4 in avanti vi si qualifica - *Rectorem Ecclesiarum Sanctae Mariae et Sancti Bassi SIMUL UNITARUM* -. Da tutto ciò è per sana critica a dedursi che sotto i pontefici san Pio V e Gregorio XIII, mentre sedeva in Fermo amministratore della diocesi il cardinale Felice Peretti elevato poi a sommo pontefice col nome di Sisto V la chiesa rurale di s. Basso, senza sopprimersi del tutto la ufficiatura, fu definitivamente riunita alla chiesa interna intitolata a santa Maria. Così la parrocchia venne ad essere stabilita dentro il castello, pur conservando lo antico suo titolo di santa Maria e san Basso.

Negli atti della sacra visita 8 maggio 1656 eseguita dallo arcivescovo e principe di Fermo cardinale Carlo Gualterio, che nello archivio priorale si custodiscono, trovasi notato dal rettore in quel tempo don Carlo Preziotti di Monsapietro Morico, e si ripete,

Che questa chiesa curata e priorale, col titolo di santa Maria e san Basso, è

istituzione di iuspatronato laicale; soggetta al reverendissimo capitolo della chiesa cattedrale di santa Maria in Camerino.

Ciò pure si ha per una memoria esistente nell' archivio suddetto, dalla quale chiaramente risulta,

Che il rettore di santa Maria e san Basso di Petriolo deve alla cattedrale di Camerino l' annuo canone di un metro di olio; di cui fu rinnovato il debito nell' anno 1499 per istromento rogato da ser Arcangelo di Innocenzo da Fiastra notaro di Camerino - *Docum. III* - il quale atto in forma autentica si conserva nello archivio della cattedrale medesima (71).

Che non si conosce l' origine di questo canone, il quale poi per antica verbale convenzione, costantemente osservata da lunga e successiva consuetudine, trovasi convertito in annui romani paoli quindici (⁓ 01. 50) a favore del reverendissimo capitolo sullaudato.

Più tardi, e precisamente nel 30 dicembre 1738 mentre procedeva alla sacra visita monsignor Borgia, il priore di quel tempo e rettore sig. don Ubaldo Sebastiano Romualdo De-Nobili canonico regolare lateranense, nel solenne inventario dettato previa prestazione di giuramento formale avanti pubblico notaro e testimonî, dichiarò

Che la chiesa priorale di s. Maria e san Basso era posta dentro il luogo di

Petriolo, appresso da una parte la casa di Costanzo Birzò, e da due lati le strade pubbliche; ed aveva un solo altare, con il quadro rappresentante la effigie della Madonna santissima, san Basso e san Sebastiano, dipinto in una tela con cornice ec.;

Che questa chiesa priorale era soggetta all' altra di *santa Maria del Soccorso, fuori di Petriolo nel borgo della Croce;* avente a confine da due lati le strade, e da due altri un orto contiguo in proprietà della parrocchia, aderente da tre lati alle pubbliche strade, ed in parte alla stessa chiesa di santa Maria del Soccorso; e che dentro questa era un altare colla effigie appunto della Madonna SS. del Soccorso, dipinta nel muro; la quale tiene in seno il santo Bambino, sotto una iscrizione del tenore seguente in carattere piuttosto gotico

Hoc opus fecit fieri Dnus Joan. Persanctis Neri de Nobilib.
de Petriolo in Eccl. S. M. pe eudem Rectorem Patronem
restaurata MCCCCLIIII
. C. X. D L· D. (72)

Che nel predio posseduto dalla parrocchia priorale in contrada san Basso, di cui son notati i confini, esisteva tuttora la chiesa (quella istessa riunita alla interna, descritta quì sopra) sotto il titolo di santa Maria e san Basso:

Che questa aveva un altare solo, rappresentante la Madonna Santissima del Carmine col suo Bambino appoggiato al braccio in un quadro dipinto sulla parete, recentemente decorato da esso rettore con cornice ed architettura prospettiva. Di tutta questa pittura vedevasi rappresentato in *cornu Evangelii* san Carlo; e in *cornu Epistolae* san Basso, sotto cui leggevasi espressa con carattere quasi gotico un iscrizione del tenore seguente

Questa figura sià fatto fare la Marìa Lombarda
Mojera de Stovanino Lonbardo per vodo, e
per devozione 1487 *Capazzino*
in Parma se là dipinta
Laus Deo.

Che oltre i terreni descritti in esso inventario il priorato possedeva dentro il castello di Petriolo due case, ambedue minaccianti rovina: l' una in via lunga, avente contigua da un lato la casa dell' illustrissimo sig. Domenico Paccaroni da Fermo, dall' altro quella del sig. Pietro Natali da Mogliano, e davanti la strada pubblica: l' altra poi in contrada di Corte, confinante da una parte con la casa dell' illustrissimo sig. capitano Filippo Adami, e da tre lati con la pubblica strada:

Che tutti i beni della cura priorale, descritti in esso inventario, erano di prima erezione; come per antica tradizione: e

Che la erezione del priorato, a malgrado di molte e diligenti ricerche, non si era potuta trovare.

Che la cura priorale (aggiungevasi) era soggetta al reverendissimo capitolo della cattedrale di Camerino per la spedizione delle bolle: e ne avevano il iuspatronato le famiglie delle case degli illustrissimi signori Adami, Nobili, Paccaroni, ed altri, come patroni laicali; per cui essi nominavano e presentavano il priore pro tempore (73).

L' anno 1748 questo priorato trovavasi eretto, come qui sopra si è esposto, in una piccola chiesa col titolo di santa Maria e san Basso dentro il castello. In questo anno il *Priore don Ubaldo De-Nobili*, vedendone la umidità ed incapicità allo esercizio delle sacre funzioni, *si studiò di ampliare e rendere asciutta quella di santa Maria del Soccorso, posseduta nel Borgo*. Quindi, in forza di facoltativo rescritto 20 novembre anno stesso (esiste originalmente nell' archivio priorale) del prefato arcivescovo monsignor Borgia *trasferì e stabilì in essa chiesa di santa Maria del Soccorso il suo titolo* e lo esercizio delle parrocchiali funzioni. Laonde *il Priorato venne a denominarsi di santa Maria del Soccorso e san Basso*. In seguito venne profanata del tutto la piccola chiesa di santa Maria e san Basso dentro il castello; ma non si conosce l' uso assegnatole.

Dallo inventario poi consegnato nella sacra visita, fatta l'anno 1771 per lo eminentissimo arcivescovo e principe cardinale Urbano Paracciani, risulta pure

Che la chiesa priorale ha la cura delle anime, e per iuspatronato ne spetta la collazione alle Fermane famiglie, Nobili, Adami ed altre insieme, secondo i precedenti ed ultimi stati presso la cancellaria arcivescovile, dove se ne formano i processetti;

Che per antico diritto se ne spediscono le bolle di investitura dal reverendissimo capitolo della chiesa cattedrale di Camerino; conforme del pari comprovano i processetti summentovati. - Infatti, allorquando lo eminentissimo arcivescovo di Fermo cardinale Cesare Brancadoro sotto il 25 ottobre 1826 rilasciò al reverendo sig. d. Pietro Giovannetti di Monterubbiano la bolla per lo effettivo possesso del priorato in discorso, il prefato capitolo di Camerino fu sollecito a reclamare per turbata giurisdizione; e dopo animate corrispondenze fra esso e lo eminentissimo arcivescovo, la contesa venne concordemente conciliata con una dichiarazione costante che il fatto di questo ultimo non avesse da passare in esempio.

In ogni modo la bolla fermana anzicitata è notevole; perchè, dopo aver descritti i soggetti (74), dai quali in favore dello investito erano state presentate

le nomine, li qualifica colle seguenti parole - *Patronis et jus habentibus ad nominandum et praesentandum novum rectorem in quolibet casu vacationis et vacationum praefatae Ecclesiae Parocchialis Prioratus* -. E quindi, affinchè giammai si avesse a porre in dubbio la verità della loro qualifica, aggiunge - *Constitoque Nobis propterea de bono iure Patronatus hujusmodi, prout ex Processu et Decreto in Actis etc.* -

A proseguire le notizie su questo parrocchiale priorato fia bene lo aggiungere, che nel febbraro 1816 tornata ad essere umida e malsana la chiesa di santa Maria del Soccorso, il priore don Antonio Vitali si rivolse al prefato arcivescovo eminentissimo Brancadoro; e ne ottenne di stabilire, sotto alcune condizioni, la parrocchia in un altare della chiesa surriferita - *santa Maria della Misericordia* - spettante alla confraternita del santissimo Sagramento. Quivi rimase fino alla metà circa del secolo; dacchè il prefato di lui successore sig. don Pietro Giovanetti, dopo aver conseguita la piccola chiesa della già soppressa compagnia del suffragio (75), e dopo averla radicalmente restaurata ed abbellita a tutto suo carico, nella medesima trasferì e definitivamente stabilì col titolo rispettivo il priorato in discorso. - Questa chiesa esiste in contrada Suffragio; tra la casa dei signori Martello, ed una di quelle già possedute

dal fu Vincenzo Desanctis di Petriolo in oggi spettante alla famiglia Mostacci di Treja. Erasi cominciato nel 1701, e nel 1726 erasi finito a fabbricarla dalla mentovata confraternita del suffragio; la quale, con facoltà impartitale sotto il 6 Giugno 1672 dallo arcivescovo monsignor Giannotto Gualterio, e con successiva approvazione del suo successore cardinal Gianfrancesco Ginnetti in data 31 ottobre 1684 erasi eretta in altra piccola chiesa avente la stessa invocazione. La medesima poi, interdetta dallo arcivescovo cardinale Baldassarre Cenci, più tardi e precisamente con istrumento 6 Giugno 1746 in atti del notaro Petriolese Giuseppe Falconi, venne venduta al forse contiguo possessore sig. Bartolomeo Siciliani; il quale se ne giovò, come sembra, per ampliare la propria casa ivi posseduta, in cui trovasi oggi stabilito il comunale Ospital degli infermi.

La piccola chiesa però, già del suffragio, come era bastante per le funzioni della trasferitavi non estesa parrocchia, così risultava troppo angusta alla devozione e al concorso della popolazione sempre crescente, in ispecie per la messa ultima nei giorni festevi. Questa perciò dallo eminentissimo arcivescovo cardinale Deangelis, in atto di visita, fu riportata l'anno 1855 alla surripetuta chiesa della Misericordia. Quindi il priore parroco

venne a funzionare in qualche modo in due chiese diverse. Ma a far cessare più o meno presto siffatto stato di cose sorse lo avvenimento, di cui veniamo a narrare.

Il giovanetto Ettore Sensini figlio dell'attuale segretario della comune venne ispirato d'istituire una Pia Unione a suffragio delle anime del purgatorio. Con questo intendimento adunò a se alcuni coetanei, a cui si associarono a volta a volta molti devoti. Per la recita ed esercizio delle loro preghiere e funzioni cominciarono a congregarsi provvisoriamente nella cappella del cemeterio, denominata del Crocifisso, fuori dell'abitato. Quindi risolvettero di associarsi formalmente col titolo di *Confraternita della Buona Morte*. Ne divisarono le insegne; ne determinarono gli statuti; ne limitarono le rendite, mediante un tenue contributo annuo individuale, da versarsi ratatamente in mani di un idoneo depositario eletto a forma del Sinodo archidiocesano; e procedettero alla nomina di un cappellano, che ne compisse le attribuzioni assegnategli. La superiore autorità ecclesiastica, a cui venne subordinato il tutto per la sua necessaria sanzione, fu sollecita di accordarla; e con vicariale dispaccio n. 1384 del 9 maggio 1864 consentì pure ai confratri, non soltanto di usare il sacco adottato e le insegne nella lor chiesa; ma benanco di associar cadaveri, e d'intervenire

ad altre sacre funzioni pubbliche fuori di essa.

Cresciuto in progresso il numero di quelli, e delle funzioni statuite dalla pietà di loro, risultò troppo angusta la già prescelta cappella del cemeterio. Deliberarono allora di procurarsi la ufficiatura nella chiesa priorale di santa Maria del Soccorso; la quale rimaneva sospesa, come altrove narrammo, anche per il nuovissimo trasferimento della parrocchia alla chiesa restaurata che denominavasi *del Suffragio*. Onde fu, che la confraternita si rivolse ai patroni, ed invocarono l' uso di un altare; proponendo a tal'uopo la restaurazione di tutta la chiesa. Consentirono di buon grado i patroni; non senza dichiarare di voler riservati i proprî ed i parrocchiali diritti. Ne fa fede quanto sotto diverse date dal 15 novembre 1865 al 16 febbraro 1866, riscontrarono i signori Giuseppe De-Nobili del fu Marco da Macerata, Luigi De-Nobili del fu Pacifico da Montegranaro, cavaliere Antonio conte Brancadoro da Fermo, e Giulio marchese Mancinforte-Sperelli-Fabiani-Serafini a nome si proprio che del canonico suo fratello di Ancona: tutti con dichiarazione, che per nulla affatto avessero eglino da contribuire alle spese occorrenti:

Reso edotto di quanto sopra il signor priore parroco rettore di quella chiesa, perchè ancor egli volesse accedervi col

suo beneplacito, non mancò di prestarlo fin sotto il 7 febbraro 1866, con apposita lettera indiritta alla curia arcivescovile di Fermo.

Fu allora che, questa avendo portato il tutto a cognizione del signor cardinale Filippo Deangelis arcivescovo, la eminenza sua reverendissima, per dispaccio della curia stessa n. 79 del 24 febbraro anzidetto, si degnò concedere l'onore della sua superiore approvazione: in pari tempo raccomandando che fra la confraternita ed il priore parroco, a rimuovere ogni pericolo di future divergenze, avesse a stipolarsi di comune accordo un ben inteso capitolato, contenente i diritti ed obblighi rispettivi; onde farlo poi superiormente sancire.

Questo concordato appunto venne simultaneamente concluso in iscritto sotto il giorno 3 novembre 1867. Da esso risulta principalmente

1.° Che la confraternita avesse in proprio carico da sostenere tutte le spese occorrenti a compiere i restauri della chiesa e della sagrestia: beninteso che quelli dell'altare maggiore dovessero esser sopportati per un solo terzo dalla confraternita e per due terzi dal prefato sig. priore.

2.° Che la confraternita, dopo restaurata del tutto la chiesa e la sagrestia, dovesse a proprio conto fornire e mantenere di tutto il necessario il suo altare,

stabilito di rimpetto a quello sacro a santa Maria del Soccorso; e che questo ed anche l'altare maggiore dovessero rimanere a tutto carico del sig. priore pro tempore presentemente ed in futuro.

3.° Che in pendenza del ristabilimento effettivo della parrocchia in detta chiesa debbano restare a peso della confraternita le spese tutte ordinarie occorrenti per gli eventuali restauri della chiesa stessa, tanto nello interno come nello esterno; che dopo il trasferimento della parrocchia debbano tutte essere sostenute in comune fra il priore parroco e la confraternita; e che le spese straordinarie poi debbano sempre essere sopportate, per due terzi dal priore pro tempore, e per l'altro dalla confraternita.

4.° Che la campana inservibile, esistente presso l'odierno sig. priore debba essere ceduta alla confraternita coll'obbligo a questa di farla a sue spese rifondere e ridurre al primiero calibro; di usarla quindi in comune col parroco, e sostenerne del pari in comune le spese necessarie ad usarne.

5.° Che tanto la confraternita come il parroco abbiano ad avere un sagrestano distinto: qualora ambedue non convenissero in un solo da giovarsene a spese comuni.

6.° Che tutte le offerte e prodotti di questue, le quali potessero esser fatte ad

onore della Madonna santissima del Soccorso, venerata in detta chiesa, abbiano ad essere interamente versate nelle mani del sig. priore pro tempore, onde, col consenso speciale della superiore autorità ecclesiastica, erogarle interamente a benefizio e decoro della chiesa stessa, previ opportuni concerti fra ambedue i suoi utenti.

7.° Che i prodotti delle offerte e questue anziespresse, durante il primo decennio dalla superiore approvazione dei presenti capitoli, debbano dal sig. priore parroco regolarmente consegnarsi alla confraternita per due terzi, ad oggetto di erogarli nella dimissione dei debiti contratti dalla medesima per i restauri della chiesa ed annessi, con obbligo di renderne conto esatto in ogni anno alla superiorità Ecclesiastica; rimanendone l' ultimo terzo presso il prefato sig. priore, onde giovarsene a vantaggio della chiesa medesima.

8.° Che, ritenuta come concessa alla confraternita la ufficiatura ordinaria nel proprio suo altare, non abbia ad esserle impedito per le eventuali straordinarie funzioni ottenere dal sig. priore pro tempore la facoltà di celebrarle nell' altare della Madonna Santissima del Soccorso e nel maggiore: bene inteso, che l' altare da ufficiarsi debba essere decorato e provisto dell' occorrente dalla confraternita; e che il prefato sig. priore abbia a pre-

starvisi gratuitamente esso stesso, o facoltizzarne altro sacerdote in caso di vere ed urgenti ragioni in contrario.

9.° Che la confraternita debba provvedere, in conformità delle costituzioni sinodali, tutti gli utensili necessarî alla celebrazione delle messe nella chiesa in discorso, fintantochè non siavi effettivamente ristabilito il priorato; nel quale caso dovrà il sig. priore sostenerne tutte le spese.

10.° Che niuno degli ufficianti in detta chiesa, sia la confraternita sia il priore parroco, possa apportare danni al materiale della medesima con apporvi apparati od altro, prima che vi siano stabiliti i necessarî opportuni ferretti, e molto meno fare sugli altari alcun ornato od abbellimento, che sia capace di alterare o disordinare il disegno della chiesa.

11.° Che la confraternita non possa tenere adunanze nella chiesa medesima, qualora siavi conservato il Santissimo Sagramento.

12.° Che, essendo comune la sagrestia al priore parroco ed alla confraternita, questa debba collocarsi a sue spese un armadio decente e proporzionato alla località, onde custodirvi le proprie pertinenze.

Il quale concordato, così stabilito di buono accordo fra il sig. priore parroco e la confraternita, venne pienamente san-

cito dallo eminentissimo sig. cardinale arcivescovo: come risulta dallo altergatovi ossequiato rescritto del suo monsignore vicario generale in data 24 novembre 1867.

Fu così che la confraternita, avendo ottenuta dentro determinati confini la sua libertà di azione, procedette alacremente a restaurare la chiesa nel miglior modo che si potesse; riducendola ad una forma più regolare ed assai più elegante di quanto fosse in addietro. Provvedutala poi del più necessario alla sua ufficiatura, venne definitivamente a stabilirvisi nel giorno otto dicembre 1868; lasciando al sig. priore la piena facoltà di riportarvi lo esercizio della parrocchia, quando meglio fosse stato di suo piacere.

§. 3.

SAN GINESIO E SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Il doppio titolo di questa parrocchia denota apertamente la riunione di due chiese a suo riguardo. Di ambedue conviene quindi al miglior ordine ed alla maggiore chiarezza il dare quì distinto ragguaglio; cominciando dalla prima.

SAN GINESIO

La erezione di questa parrocchia con tal titolo in contrada Camporlanno, fuori

del castello, è immemorabile: come pur anco rilevasi dagli inventarî del 15 ottobre 1771 a pagina 15 e seguent., in cui se ne trovano riportate parecchie notizie storiche. Sembra per queste potersi con buone ragioni far rimontare ancor essa al secolo XIV, per lo meno. Infatti allorquando i signori di Petriolo ne vendettero col sopracitato istrumento del 1341 alla città di Fermo il dominio, si riservarono a favore proprio e dei successori qualunque, in perpetuo, anche le chiese esistenti dentro e nel distretto del castello. Ciò porta a credere, che fra queste fosse compresa eziandio la rurale di s. Ginesio.

Gl' inventarî anzi citati dimostrano fra le altre cose,

Che questa parrocchia, prima della istituzione della sacra visita decretata dallo ecumenico concilio di Trento (76), aveva nella chiesa prepositurale un altare sotto la invocazione di san Ginesio; a cui trovavasi pure annesso il benefizio con il titolo di santa Caterina Vergine e Martire.

Che conservava nel tempo stesso la sua piccolissima chiesa rurale, posta dentro un prediolo posseduto in contrada appunto di san Ginesio, alias Camporlanno, nella quale esisteva un solo altare colla figura del santo dipinta nella parete, ed a piedi del fabbricato una torre antichissima opportunamente dicimata dai rettori pro tempore;

Che nella chiesa prepositurale il parroco di san Ginesio prendeva il sacro viatico e l'olio santo; in essa battezzava e tumulava; e di essa usava le sacre supellettili, sia per la celebrazione della santa messa, sia per ogni altra funzione: a riguardo di che tutto e di ogni altra servitù, che la prepositura pativa, le pagava in ogni anno, senza alcun altro onere, il canone di scudo uno e bai. sessanta ₰ 01. 60.

Che ciò non ostante il parroco in ogni giorno festivo di precetto, dalla casa di abitazione che la parrocchia possedeva, e tuttora possiede, nel borgo di Petriolo denominato presentemente di porta, recavasi alla sua chiesa rurale di san Ginesio; e quivi, sempre usando le sacre supellettili della prepositura, amministrava il sagramento della penitenza, celebrava il santo sacrifizio, comunicava colle sacre particole allora allor consacrate, ed insegnava altresì la dottrina cristiana.

Che al mantenimento di questa chiesa erano tenuti per lo addietro i signori Adami e Nobili di Fermo ed altri, i quali ne avevano il iuspatronato, e che attualmente ne era tenuta la parrocchia; la quale però non aveva rendite sufficienti a tal' uopo, attesa la somma trascuratezza degli antecessori nella coltura dei fondi costituentine la dotazione.

Così appunto stavano le cose, allorquando li 8 maggio 1656 procedevasi alla sacra visita in Petriolo dallo eminentissimo arcivescovo e principe di Fermo cardinale Carlo Gualtiero. Di quel tempo reggevasi questa parrocchia dal reverendo don Martiniano Catalani di Petriolo, che pur egli la disse iuspatronato dei signori Adami e Nobili di Fermo; non senza dichiarare, che l'animato ne consisteva nel solo numero di trentatre.

In tale incontro il parroco, esponendo la tenuità delle rendite nella amministrazione della cura, supplicò l'arcivescovo perchè volesse ripararla con adatto provvedimento. A quest'uopo rammentò pure, essere egli costretto a giovarsi di tutto che spettavasi alla chiesa de'Ss. Marco e Martino; così permettendo il proposto per ordine de' precedenti arcivescovi.

E quì il prefato eminentissimo si riserbò di meglio disporre circa l'unione di questa cura; avvisando forse di annetterla alla prossima chiesa di santa Maria delle Grazie. Ma non esiste alcuna memoria, dalla quale possa desumersi aver egli effettuato un tale divisamento: seppure non avesse creduto di limitare le sue providenze ad un decreto di sussidio da prestarsi alla parrocchia con le rendite, che di quel tempo la chiesa di santa Maria delle Grazie cominciava a possedere. Imperocchè un decreto,

emanato in sacra visita dallo arcivescovo monsignor Borgia dopo circa 78 anni, ossia nel maggio 1734, fa conoscere la continuata esistenza della parrocchia nella chiesa rurale di san Ginesio; nel cui altare anzi veniva ordinata la rinnovazione del crismale, e nella chiesa la istituzione del battisterio, come altresì la costruzione di nuova torre e la provvista della campana da apporvisi.

Dopo molti abusi, trascuratezze e vicende, che quì non è luogo di riferire, seguite fino alla morte del parroco, tal don Francesco Palanca sacerdote della diocesi di Ascoli, avvenuta mentre sedeva arcivescovo in Fermo lo eminentissimo Urbano Paracciani, rimaneva la cura vacante da qualche tempo senza che i patroni si fossero fatti solleciti di presentarne un successore. Supplì però il diligentissimo zelo dello arcivescovo. Egli, durante la sua prima sacra visita, protratta a circa undici mesi, ne fece intimare e seguire d'ufficio il concorso pubblico. Vi ottenne la palma il sacerdote don Marco Merini di Monturano. Questi, conseguitane la bolla dal reverendissimo capitolo lateranense, ne assunse sotto il giorno 6 maggio 1765 il formale possesso, prima allo altare di san Ginesio nella chiesa prepositurale, e quindi alla chiesa rurale della parrocchia; come egli stesso poi si fece a narrare nel supracitato

inventario del 1771 alla pag. 15 t., tuttora conservato nell' archivio parrocchiale.

In questa circostanza appunto, e precisamente nel giorno 12 maggio 1765, come rilevasi dallo atto allegatone allo inventario del 15 luglio 1767 il prefato eminentissimo decretò

Che la chiesa rurale di san Ginesio, essendo in pessimo stato, dovesse quindi innanzi ritenersi ridotta ad uso profano purchè non sordido:

Che la parrocchia, ivi con tal titolo fino allora esistita, si dovesse ritenere traslatata in una cogli stessi onori e pesi all' altra prossima chiesa di santa Maria delle Grazie; coll' obbligo espresso di unire alla medesima il titolo di san Ginesio, e per tale effetto la Immagine di questo Santo dovesse aggiungersi alla preesistente della beatissima Vergine:

Che questa chiesa avesse ad essere provveduta di sufficiente casa parrocchiale, e di tutte le necessarie supellettili, a carico della credità del defonto curato Palanca statone dilapidatore; e che a quest'uopo si dovessero sequestrare la pecunia ed altre cose ereditarie (da vendersi) di esso defonto, esistenti in mani dei signori Catalani.

E prevedendo forse, che tuttociò non fosse bastante al bisogno, decretò poi

Che la surripetuta chiesa di san Ginesio già profanata si avesse a demolire

del tutto; e che con i cementi e legnami della medesima e col danaro derivato o derivabile, sia dalla eredità del defonto parroco surripetuto, sia dalle rendite (frutti-censi) della chiesa di santa Maria delle Grazie, si dovesse ampliare la casa parrocchiale, già cominciata ad esistere aderentemente alla chiesa medesima: di ciò tutto volendo affidata la sopraintendenza al sacerdote don Girolamo Astalfi forse familiare dello eminentissimo.

Che, tutto quanto sopra portato allo effettivo suo termine, le rendite e le chiese di s. Maria delle Grazie e di s. Ginesio, si avessero a ritenere insieme cumulate, onde provvedere ai bisogni del parroco ed agli oneri della parrocchia. A questa così stabilita ordinò inoltre doversi imporre anche gli obblighi soddisfatti fino allora nella chiesa prepositurale allo altare di san Ginesio (che da quel momento rimase col titolo di s. Caterina); e si dovessero consegnare al nominato parroco Merini anche tutti e singoli utensili spettanti alla stessa chiesa di s. Maria delle Grazie.

Tutto questo regolarmente eseguito e perfezionato, in conformità del surriferito superiore decreto; il Merini, come egli stesso narrò nella pagina 2. t. del più volte citato inventario 15 ottobre 1771 assunse per la prima volta nel giorno 31 ottobre 1766 il pieno possesso ed esercizio di tale riformata parrocchia. Fu così,

che la medesima al titolo di san Ginesio ebbe effettivamente preposto, e con buona ragione, quello di

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Questa chiesa già esisteva benchè in piccola estensione, ignorasi da quanto tempo, anteriormente alla metà del secolo XVI. Infatti allorquando Giovanni di Piersante De-Nobili, prossimamente al confine del borgo oggi denominata la Sbarra, istituiva nel territorio di Petriolo una piccola chiesa beneficiale con iuspatronato sotto la invocazione di santa Lucia, di cui appresso diremo; col suo ultimo testamento del 5 marzo 1550, in atti del notaro Petriolese Maurizio Tommasini, voleva quella assimilata in larghezza e lunghezza alla chiesola di santa Maria degli Angeli, posta nel territorio medesimo sulla strada diretta al castello di Loro - *veluti est Ecclesiola sanctae Mariae Angelorum in dicto territorio in via quae tendit versum Castrum Lauri* -. (*a*). Della quale chiesola fia quì bene il pubblicare, per quanto se ne conosca la origine.

Da tempo immemorabile, alla distanza di circa trecento metri, appena entrato il distretto della parrocchia di san Ginesio lungo la strada conducente al terri-

(*a*) *Archiv. Metropol. di Camerino Lett. E. VI N. 2.*

torio di Loro, tal muro guardante di prospetto il paese e pertinenze di Mogliano, esisteva una sempre inavvertita ma bella figura di Maria Santissima; nel modo stesso, che si conserva tuttora immaginata in piedi, ma dipinta da ignota mano antichissima non più che fin sopra il ginocchio; coperta di manto dignitoso nel tergo da sopra il capo (circondato da dodici stelle) fino al basso, ne sporge da ogni lato la mano: colla sinistra interamente distesa tiene un giglio che le poggia alla spalla; colla destra ha abbracciato il suo venerando Bambino: sopra il capo le pongono gemmata corona due angeli alati, che appariscono discesi allora allor dalle nuvole. Improvisamente attirò la pietà de' fedeli per frequenti e singolarissime grazie, che concedeva a chiunque colà transitante le si volgesse fiducioso colla preghiera. Cresciuto immensamente il concorso alla venerazione di quella sacra immagine miracolosa, divenne una necessità lo esporla in luogo e modo più degno. Laonde per ispontanea generale contribuenza, segato il muro, venne stabilita ove attualmente si vede di prospetto al castello di Petriolo: in forma di semplice cappella con laterali colonne, ornate di stucchi dorati nei capitelli e nei piccoli piedistalli. E poichè i due angeli incoronanti la santissima Vergine avevano principalmente fissata la attenzione dei devoti; perciò

da ognuno quella sacra Edicola venne denominata la *chiesola di santa Maria degli Angeli*.

A maggiormente custodire quella sacra Immagine le fu preposto un quadro, mobile opportunamente dall'alto in basso e viceversa, per una piccola sagrestia fabbricatavi a tergo; il quale rappresentasse la assunzione di Maria santissima al cielo. Eretta così in benchè piccola cappella pubblica, si pervenne a grado di celebrarvi la santa Messa; e soddisfare in qualche modo ai voti pietosi dei devoti accorrenti. Ma di questi ogni giorno grandemente cresceva il numero, che lasciava sempre il desiderio vivissimo di una chiesa in qualsifosse modo più ampla. Il secondarlo era riserbato a monsignor Domenico Pinelli, che dal 14 agosto 1577 fino al volgere del 1584 sedette vescovo nella diocesi di Fermo. La pubblica rappresentanza della nostra comunità, che fino dal principio non avea mancato di tosto prender parte a tanta devozione, fu sollecita di interessarvi il prelato. Anzitutto egli si piacque di estendere maggiormente e rendere esemplare nei popolani la venerazione di quella sacra Immagine. Laonde, a richiesta del municipio con lettera del 27 novembre 1578, permetteva, che le confraternite del santissimo Sagramento e della Misericordia potessero, nella sera di ogni domenica, recarsi pro-

cessionalmente a venerare la santa Maria degli Angeli. Non è possibile il descrivere quanto alla generale pietà dei fedeli piacesse questo atto di pubblico ossequio. Ed oh! fosse pur continuato a giorni nostri.

In quella lettera pure avvisava monsignor vescovo ai mezzi di fabbricare la chiesa, che dallo universale continuava ad essere reclamata. A tal' uopo frattanto invocava il sussidio delle elemosine; e per raccoglierle ordinava che venisse stabilita una cassetta con due chiavi diverse. La prima di queste voleva affidata ad un confratre del Sagramento, e l'altra ad uno della Misericordia, de' quali affidava alla comunità la elezione. Si riservava però di apertamente intendersi nel suo primo accesso a Petriolo con chiunque facesse mestieri per le provvidenze ulteriori, opportune al fine indicato.

Sembra che la prima, posta in atto senza ritardo, ne fosse la questua a grano e granturco per un circuito di circa quindici miglia nello interno della diocesi, ed anche a mosto ed olio di oliva nel territorio di Petriolo. Il risultato di siffatte superiori disposizioni, congiunto alle offerte sempre crescenti da parte dei devoti in pecunia ed oggetti preziosi, diede a poco a poco nel corso di molti anni il bastante per costruire la chiesa tuttora esistente, e costituirne in frutti di censo

un reddito annuo per mantenerla perpetuamente.

Ultimata così in ogni sua parte la fabrica, senza che neppure si fosse mancato alla provista delle supellettili necessarie, venne aperta alla perfine con plauso universale nell' anno 1670 quella sospiratissima chiesa. E poichè i fedeli ne avevano tratto il primo impulso da molti ed anche istantanei prodigî della santissima Vergine: perciò il suffragio universale del vero popolo la volle intitolata per sempre - *santa Maria delle Grazie* - A tale compimento non poco giovò lo zelo dello arcivescovo monsignor Giannotto Gualterio, che nel 1668 per rinunzia dello zio cardinale Carlo Gualterio, e per speciale preghiera di questo eminentissimo al sommo pontefice Clemente IX aveva a Lui succeduto: ne faceva fede una iscrizione allora situata in cornu *evangelii* dello altare sopra descritto.

La narrata devozione, comunque alquanto attenuata dalla lunga decorrenza del tempo, giammai ha potuto cessare di esistere. Anzi in ogni bisogno pubblico e privato non si lascia di ricorrere, e mai invano, alla Vergine santissima delle Grazie. Vero è, che l'elemosine diminuirono; specialmente dopo la generale proibizione delle questue, che, forse per insorti abusi, da alcuni arcivescovi pro tempore venne emanata nella archidiocesi di Fermo.

A quella però procurò di supplire con particolare decreto lo eminentissimo Paracciani. Per esso venne destinato a benefizio della chiesa il prodotto dei covi o grano, che la pietà dei contadini del territorio aveva cominciato, nel tempo della raccolta, di offerire a questo santuario; trovandosi alla porta della chiesa un deputato del parroco per riceverli. E poichè, durante il mese di maggio, era solita una straordinaria affluenza di indigini e forastieri devoti; perciò quello eminentissimo col mentovato decreto dispose, che in una cassetta chiusa potessero eglino spontaneamente depositare le offerte. Continua anche al presente la osservanza di queste pie disposizioni: alle quali aggiungendosi le qualunque siansi rendite della parrocchia, e quanto altro abbia suggerito e possa suggerire la pietà de' fedeli, rimane sempre vivo il culto speciale che non cessa mai di prestarsi a questa sacra Immagine, la quale ebbe la degnazione di attrarselo co' suoi segnalati prodigî.

SEZIONE III

BENEFIZI ECCLESIASTICI SEMPLICI

Non soltanto alle parrocchie per la cura delle anime avvisarono gli antichi signori di Petriolo, raccomandandone la perpetuità ai successori: ma attesero al-

tresì alla provista di idonei ecclesiastici; i quali, mentre rendessero una maggiore ufficiatura alle chiese, potessero essere di qualche sussidio occorrendo anche ai parrochi. Per tale effetto istituirono semplici benefizî, con *vincolo di Patronato*. Siffatto esempio luminoso fu seguito in appresso anche dalla pietà di altri devoti, *con egual vincolo*. Di tutti questi noi qui veniamo a notare quanto su ciascheduno ci venne fatto conoscere: non senza aggiungere opportunamente alcun che delle chiese, in cui ne fu fatta la prima erezione dai rispettivi patroni.

§. 1.

S. ANTONIO ABBATE E SAN FILIPPO NELLA CHIESA DE' SANTI MARCO E MARTINO DE-NOBILI

Nella chiesa appunto di san Martino havvi un altare dedicato a s. Antonio Abbate e san Filippo. Questo esisteva anche anteriormente al 1512 nella antica chiesa di san Martino, e dallo stemma appostovi venne riconosciuto spettare alla casa dei signori De-Nobili. Lo accennammo più sopra fra le notizie, che alla chiesa medesima si riferiscono. Quivi e sotto il titolo di s. Antonio Abbate e s. Filippo, dipinti nel suo quadro, si trova eretto tuttora il

benefizio sopra notato, di cui continuano ad essere patroni i successori della antichissima famiglia De-Nobili, che lo istituirono. Toccammo altrove delle ragioni, per le quali hanno cessato di esistere gli atti di siffatte istituzioni antichissime. Laonde nulla altro su di questo particolare ci occorre di aggiungere.

§. 2.

SANTA LUCIA
GIÀ NELLA CHIESA DI QUESTA SANTA
ORA IN QUELLA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA
DE-NOBILI

La origine di questo benefizio sotto il titolo di santa Lucia, con vincolo di iuspatronato, rimonta precisamente all' anno 1550. Fu in questo, che il padre d. Giovanni figlio a Piersante De-Nobili, con testamento del 5 marzo ricevuto dal notaro di Petriolo Maurizio Tommasini, mentre nominava eredi universali i proprî nipoti Gio. Battista e Fortunato figli al germano conte De-Nobili, volle nell' atto medesimo stabilire principalmente quella pia istituzione.

Infatti prescrisse loro innanzitutto, che sul terminare di un muro contiguo al fondo rustico di lui in Petriolo contrada Borgo alias la Sbarra, verso la piccola

chiesa di santa Maria degli Angeli (oggi denominata santa Maria delle Grazie), dovessero tosto ed incontanente costruire sotto il titolo di santa Lucia, con altare grande e con una cappella, altra chiesa che fosse del tutto simile alla prefata in circonferenza, larghezza, e lunghezza.

Dotazione di siffatta chiesa volle, che fossero in perpetuo tre fondi rustici da esso posseduti nel territorio di Petriolo: il primo lavorativo ed alberato, di cui avea fatto acquisto per il detto germano da un tal Gregorio di Francesco: il secondo già pertinente al fu Giovanni Cervellari ed allo stesso Gregorio di Francesco, in contrada la Castelletta: il terzo spettante in addietro ad un tal signore Ciccolini.

Onere solamente ne impose il celebrare o far celebrare una messa in ogni giorno di martedì e giovedì per mezzo di un cappellano da eleggersi e deputarsi dal patrono o patroni, e confermarsi dal reverendissimo capitolo cattedrale di Camerino: statuendo altresì, che a quest' ultimo la detta chiesa cappella ed altare dovessero essere soggette in perpetuo; e che a titolo di questa soggezione dovessero pagarglisi in ogni anno per canone quattro bolognini di argento dal cappellano. Questi pertanto, prima di assumere lo esercizio delle sue funzioni, era tenuto di conseguire dal prefato capitolo reverendissimo la conferma della elezione concessagli dai patroni;

e, nel caso di suo rifiuto, impetrarle presso altro superiore dovunque posto.

Patroni poi furono nominati dal testatore il conte fratello di lui, ed i suoi figli Gio. Battista e Fortunato: con ordine ed autorità, non solo di eleggere il cappellano pro tempore; ma eziandio destituirlo effettivamente, ogni qualvolta per un mese continuo avesse lasciato di celebrare o rimettere le messe anzidette, ed eleggerne ed istallarne altro idoneo in suo luogo. *Documento N. IV* –.

Si resse così per più di un secolo questa piccola chiesa; ed era in plausibile condizione, allorchè li 8 maggio 1656 ne fece sacra visita l'arcivescovo cardinale Carlo Gualterio. Ma il tempo distruggitore di tutte le cose non la risparmiò. Ventidue lustri dopo la visita del Gualterio valsero a farle gradatamente contrarre dai circostanti terreni tanta umidità, che la rese inservibile affatto al culto di Dio. Era venuta a questa miserabile condizione; quando, essendone rettore il sacerdote Giacinto De-Nobili, procedeva alla prima visita lo arcivescovo poi cardinale monsignor Paracciani. Questo degno prelato, che tanto zelava il decoro di ogni sacro tempio, presi i necessarî concerti con chi si doveva, sotto il 10 maggio 1765 decretò la definitiva profanazione di quello in discorso (77); ordinando, che si vendesse e se ne rinvestisse il prezzo; a favore

del benefizio. Volle poi gli oneri del medesimo trasferiti provvisoriamente allo altare maggiore della chiesa di santa Maria del Soccorso. Quivi rimasero adempiuti fino al 1789. Fu in questo anno che per decreto dello arcivescovo monsignor Minnucci in sacra visita e per successivo suo speciale rescritto, il benefizio, pur conservando il titolo di santa Lucia, venne aggiunto con apposizione dello stemma gentilizio De-Nobili, allo altare ancor esso beneficiale sacro al santissimo Crocifisso e san Girolamo nella chiesa di santa Maria della Misericordia: come veniamo a spiegare (78).

§. 3.

SANTISSIMO CROCIFISSO E SAN GIROLAMO ED ORA ANCHE SANTA LUCIA NELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA BIZZARRI ORA CAPITOLO LATERANENSE

Dalli decreti emanati in sacra visita li 8 maggio 1656 per lo arcivescovo cardinale Carlo Gualterio, e dagl' inventarî della già confraternita della Misericordia, risulta che questo altare fino dal 10 maggio 1570 esisteva sotto la invocazione del santissimo Crocifisso; che vi si trovava eretto il benefizio ecclesiastico, denominato del santissimo Crocifisso e s. Giro-

lamo, già istituito con diritto di patronato dalla antica famiglia Bizzarri di Petriolo; e che attualmente (1656) ne era investito e rettore il sacerdote Marcantonio Bizzarri. Principal motivo di siffatta duplice denominazione sembra essere stato il riguardo dovuto ad un prodigioso Crocifisso di non comune scultura, che ivi si venerava; e che ora esiste accanto alla porta maggiore della chiesa, collocato a lato sinistro di chi vi entra sotto la cantoria. E poichè questo benefizio aveva il titolo del santissimo Crocifisso e s. Girolamo, perciò convien credere, che la istituzione vera ne seguisse unicamente sotto quello di san Girolamo; e che non essendo in detta chiesa della Misericordia altro libero altare, in cui praticarne le ufficiature inerenti, fosse stato addossato a quello del santissimo Crocifisso, non senza aggiungere al titolo del suo altare l' altro del benefizio s. Girolamo.

Ampliata poi la chiesa della Misericordia, ed annullata la rurale di s. Lucia spettante alla casa De-Nobili, come già si è narrato, sembra essersi ottenuto da questa in proprietà il mentovato altare del santissimo Crocifisso e san Girolamo: con facoltà di rimuoverne quella venerabile antichissima immagine, e sostituirvene altra, forse non inferiore, giacente dentro di un' urna sopra l' altare; e rimuoverne eziandio il quadro di s. Girolamo

per apporvene del proprio un altro grande in tela che rappresentasse principalmente la santa Lucia, facendo dipingere l'antico titolo nel timpano soprapposto. In questo altare così riformato, dopo esservisi rilevato lateralmente lo stemma gentilizio di quella antichissima casa, venne stabilito il suo benefizio di s. Lucia; onde farvene adempire gli obblighi inerenti, senza che punto ne avessero a restare impediti quelli dovuti al preesistente col titolo del santissimo Crocifisso e s. Girolamo.

Quest' ultimo benefizio, avente il titolo di patronato, erasi già istituito, come sopra accennammo, dalla antica famiglia Bizzarri di Petriolo. Sembra però, che la medesima siasi estinta e non se ne conoscono i successori; dacchè, in più di una vacanza, inutilmente ne fu provocata con pubblici editti la nomina del nuovo rettore. E poichè la prefata chiesa di santa Maria della Misericordia trovavasi eretta in suolo lateranense, perciò, seguita nel 5 luglio 1855 la morte del rettore don Vincenzo Pandolfi, il reverendissimo capitolo di san Giovanni in Laterano, giovandosi degli apostolici privilegi accolse la istanza del sacerdote don Giuseppe quondam Vincenzo Jaffei di Petriolo, e con sua bolla del 16 dicembre stesso anno 1855 ne fece a favore di lui la libera collazione.

§. 4.

SANTA CATERINA VERGINE E MARTIRE NELLA CHIESA PREPOSITURALE DI SAN MARTINO ADAMI, MORRONE E COMUNE DI PETRIOLO

Questo benefizio è iuspatronato delle famiglie Adami e Morrone di Fermo, e del comune di Petriolo, per volontà di un tal Marino Giacopo Turcopani da Macerata. Due sono gli atti, con i quali da esso venne manifestata e stabilita: il testamento 6 marzo 1494 a rogito di Giuliano di Giovanni alias Gianni pubblico notaro Maceratese; ed il successivo codicillo 2 febbraro 1497 ricevuto da Lorenzo di Marco notaro di Mogliano. Col primo istituiva un benefizio semplice sotto il titolo di santa Caterina Vergine e Martire, attribuendone al municipio di Petriolo il patronato, ed il diritto di eleggerne e nominarne il rettore pro tempore. Col secondo, dopo aver confermato in ogni parte il testamento anzidetto, ordinava che nella chiesa di s. Martino di Petriolo si avesse ad eriggere col vocabolo di san Ginesio un altare, a cui assegnava per dotazione due suoi fondi rustici situati nel territorio appunto di Petriolo; limitandone l'onere a due messe per settimana in suffragio dell'anima propria e de' suoi parenti defonti e successori. Di questo benefizio designava patroni la signora Bernardina mo-

glie di Gio. Battista Adami da Fermo; ed i pur Fermani Gio. Battista ed Arcangelo figli di Felice Morrone, discendenti da una De-Nobili di Petriolo: con diritto di eleggerne anche se stessi e lor successori od altra persona idonea a rettore. - *Docum. V.*-

Sulla base di questi diversi due documenti, ed in specie per lo esercizio del patronato, insorse questione fra gli istituiti nel codicillo e la comune. Imperocchè il municipio, che lo aveva acquistato in forza del testamento, confermato in ogni parte col codicillo, intendeva di escludere gli altri in questo ultimo nominati. Laonde, venute le parti a concordia, per istromento del 15 febbraro 1502 a rogito del notaro di Fermo Giovanni Taddeo Persimone convennero e stabilirono di alternare la nomina: sotto condizione, che nominandosi dal municipio il rettore, questo dovesse riportarne la conferma dalle famiglie Fermane Adami e Morrone (*a*); ed allo incontro che seguendone per parte delle medesime la presentazione, il nominato dovesse ottenerne dal municipio la dovuta conferma. La quale convenzione da quella epoca in poi venne costantemente osservata.

(a) Queste due famiglie ora sono rappresentate dai rispettivi discendenti superstiti agli ultimamente defonti. Quindi l'Adami dal marchese Piccolomini di Orvieto; la Morrone dal conte Giuseppe Sabbioni di Fermo, compilatore di queste memorie.

Riconosciutasi poi nel surriferito altare di san Ginesio la esistenza del benefizio, intitolato a santa Caterina vergine e martire, avvenne che questo fino dal 1552 venisse denominato, ora di san Ginesio, ora più veramente di s. Caterina, ora cumulativamente di san Ginesio e s. Caterina, o viceversa. Ma dopochè lo eminentissimo arcivescovo cardinale Urbano Paracciani, col decreto 12 maggio 1765, ebbe definitivamente soppressa la chiesa rurale di s. Ginesio e stabilitane in quella di santa Maria delle Grazie la parrocchia, con la espressa denominazione di - *Cura di santa Maria delle Grazie e san Ginesio* -, lo altare che a questo santo trovavasi dedicato nella chiesa di san Martino, rimase col solo titolo, ed il benefizio venne sempre detto, - *di santa Caterina vergine e martire* -.

§. 5.

SAN PIETRO E SAN PAOLO
NELLA CHIESA PREPOSITURALE DI SAN MARTINO
CAPITOLO LATERANENSE

Di questo semplice benefizio non si conosce affatto la prima istituzione. È certo però che la sua dotazione trovasi costituita da una piccola casa e da un prediolo, posti rispettivamente dentro l'abitato e nel territorio di Petriolo. Risulta

poi dagli atti di sacra visita celebrati li 8 maggio 1656 dallo eminentissimo arcivescovo cardinale Carlo Gualterio, che di quel tempo era rettore - *R. Franciscus Diodatus Romanus* -, coll'onere di una messa in ciascun giorno di giovedì; e che nella sua erezione eragli stato applicato il titolo di san Pietro e san Paolo nella antica chiesa di san Martino, la quale era pur costruita in suolo lateranense. È noto che dei benefizî esistenti in chiese di tal suolo il capitolo lateranense per apostolico privilegio, ne divenga patrono ogni qualvolta venga a cessare ogni linea dei successori, designati nello atto di prima istituzione. Sembra quindi, che questo avvenimento siasi verificato da lungo tempo: imperocchè non è dubbio, che il prefato capitolo da epoca immemorabile ha proceduto e procede per il nostro benefizio di san Pietro e Paolo alla nomina del suo rettore, e ne spedisce la bolla.

Vero è che nella prefata visita del Gualterio questo benefizio si legge come annesso allo altare di san Ginesio in san Martino, di iuspatronato dei signori Adami ed altri di Fermo; mentre vi si trova notato distintamente altro altare sacro a santa Caterina vergine e martire con egual diritto di patronato ai signori anzidetti. Ma poichè, *sulla base di autentici documenti conservati nella cancellaria arcivescovile*,

abbiamo dimostrato qui sopra che al benefizio di santa Caterina, eretto da un tal Turcopani venne assegnato lo altare di san Ginesio, da costruirsi per sua volontà nell'antica e conservato nella nuova chiesa di san Martino; che in questo altare, così pur volendo l'arcivescovo diocesano, ufficiava anche il rettore della rurale parrocchia di s. Ginesio; e che lo altare di santa Caterina cessò di pur comprendere quest'ultimo titolo fin da quando nell'anno 1765 lo arcivescovo cardinal Paracciani ne riunì la parrocchia alla nuova chiesa di santa Maria delle Grazie: perciò sembra doversi ritenere con sana ragione, che in un qualche equivoco abbiano potuto incorrere i convisitatori dello eminentissimo Gualterio allorquando dissero annessa allo altare di san Ginesio l'ufficiatura dovuta al benefizio col titolo de' santi apostoli Pietro e Paolo; ovvero, che qualcuno dei cinque arcivescovi, successori al Gualterio prima del Paracciani, non potendo conoscere un ragionevole motivo di tenere annessa allo altare del benefizio san Pietro la ufficiatura del rurale parroco di san Ginesio, la rimettesse fino a nuovo avviso nell'altro precisamente di questo titolo.

§. 6.

SAN BERNARDINO E SAN CLEMENTE NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA AMICI OGGI EREDI JACONI, O SCATIZZA

A varie fasi questo semplice benefizio si trovò assoggettato. Noi ne seguiremo il racconto, giovandoci degli autentici documenti che lo riguardano fino dalla sua prima istituzione.

Una tal donna, denominata Clemenza alias Clementina, figlia al defonto Alessandro del fu Nicola Gavaceni di Petriolo, e vedova del fu amico di Pietro da Tolentino, mediante istromento 27 agosto 1627 a rogito di Giovanni Domenico Piccioni pubblico notaro di Montolmo oggi Pausula, statuì nella chiesa di santa Maria della Misericordia in Petriolo, sotto il titolo ed invocazione di san Bernardino, un semplice ecclesiastico benefizio con diritto di patronato a favore del suo compaesano Domenico Saraceni; nominandolo a primo rettore o cappellano, benchè non fosse per allora più che semplice tonsurato. Ne assegnò per dote un suo fondo rustico arativo e olivato, posto in quel territorio contrada s. Germano o Pittura; onerandolo di celebrare o far celebrare in perpetuo due sole messe per cadauna settimana, a suffragio dell' anima propria

e de' suoi parenti defonti e futuri. Avvenne che il Saraceni si determinò di non progredire per la via ecclesiastica. Quindi quella pia donna, previe le debite cautele ed assoluzione concessagli con rescritto del 27 maggio 1635 dallo arcivescovo Rinuccini, ripetè senza nulla innovare la già fatta fondazione: stipolandone sotto il giorno 30 maggio stesso 1635 istromento solenne per gli atti di Giuseppe Piccioni notaro in Montolmo, forse figlio al detto Giovanni Domenico. Per questo atto medesimo in primo cappellano e rettore nominò il sacerdote don Baldassare Gentili di Petriolo. Ad esso conferì, e lasciò ai più prossimi consanguinei della famiglia e casa Gentili, e discendenti loro in perpetuo, il patronato del benefizio; con facoltà di nominarne in ogni vacanza il rettore, ed ammetterlo e sottopporlo a tutti i possedimenti ed oneri annessi e connessi.

Successore, forse immediato a don Baldassarre Gentili, ne fu il sacerdote don Domenico Chiavari di Petriolo, per nomina del prossimiore parente di lui Felice Antonio Gentili figlio al fu Carlo. Costui asseriva esser l'ultimo e non esistere alcun altro della discendenza Gentili, a cui appartenesse il diritto di nominare il rettore del benefizio in discorso. Sotto questa qualifica ed asserzione, mediante istromento del dì 8 aprile 1783 in atti del no-

taro di Fermo Ermenegildo Demonti, ne donò spontaneamente ogni diritto ad un tal Giovanni Giaconi e suoi ec. di Petriolo: con dichiarazione di esso Felice Antonio che ogni qualvolta per inopinato motivo o causa venisse ad essere invalidata e dichiarata nulla, il donatario Giaconi dovesse avere il diritto di nominare liberamente nella prima vacanza il nuovo rettore, senza alcuna intelligenza o permissione del donante, il quale a tal'uopo nell'atto stesso destinava suo irrevocabile procuratore il Giaconi e suoi ec. Ma Giovanni, morto appena il sacerdote Chiavari fu sollecito di prevenire ogni questione: e nello intendimento di far conseguire quel benefizio dal proprio figlio Giuseppe novenne appena di età, ne ottenne con bolla apostolica del 12 luglio 1785 la collazione: presupposta la speciale nomina dei patroni del benefizio, o della maggior parte di essi. La qual bolla, previo il decreto esecutoriale della curia arcivescovile di Fermo in data del 18 stesso luglio, ebbe fra otto giorni il suo pieno effetto colla formale immissione dello investito ragazzo al possesso anche materiale del titolo, seguita per gli atti del notaro Petriolese Felice Falconi.

Passato poi il beneficiato Jaconi agli eterni riposi nel giugno 1840, insorse un tal Gregorio Scatizza di Petriolo, che dicevasi discendente dai Gentili, ed unico

patrono con diritto di nominare il successore al defonto in quella pia istituzione. Il qual diritto esclusivo essendo stato verificato dalla curia arcivescovile di Fermo, con bolla 17 dicembre 1840 del cardinale arcivescovo Gabriele de'conti Ferretti, ne venne effettivamente investito il chierico Ulderico Carnevalini già presentato dallo Scalizza.

E poichè, forse per rinnovazione del quadro nello altare beneficiale, non si conosce in quale epoca eravi stata dipinta la effigie di s. Clemente: perciò, da quella epoca in poi, il benefizio venne denominato di s. Bernardino e s. Clemente, come tuttora si osserva; e dalla citata bolla arcivescovile, ed anche dallo speciale inventario già emesso dal rettore Chiavari nel 30 novembre 1771, apertamente risulta.

§. 7.

SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
ORA NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA
ANGELISTI

Dallo inventario 8 novembre 1771 della chiesa già santa Maria del Suffragio, autenticato per gli atti del notaro Petriolese Felice Falconi, risulta

Che questo benefizio, così intitolato ivi trovavasi eretto da tempo immemorabile per rogito del fu notaro Giuseppe

Marini; senza che se ne conoscesse precisamente la data, e molto meno il vero istitutore, che vuolsi essere stato uno della casa Siciliani estinta poi nella casa Angelisti.

Che apparteneva con diritto di patronato alla casa Angelisti di Petriolo, ed appunto il reverendo don Niccolò Angelisti ne era il rettore, e che nel 1727 dallo arcivescovo monsignor Borgia, con rescritto del 12 febbraro, ne era stato ristretto il numero delle messe voluto dal suo istitutore.

Allorquando poi nel secondo lustro del corrente secolo XIX fu soppressa la confraternita in un colla chiesa del Suffragio, questo benefizio venne trasferito col suo titolo alla chiesa della Misericordia nello altare sacro a Maria Santissima del Rosario (79).

SEZIONE IV
CAPPELLANIE CON PATRONATO

§. 1.
BENEDETTI
NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA

Di questa cappellania reputammo opportuno di fare un qualche cenno più sopra (sez. 1. §. 4.): ma con intendimento di non trascurarne qui più precise notizie. La medesima, ritenuta tuttora per laicale, fu istituita e dotata da un

Gio. Paolo alias Gio. Pietro Benedetti a benefizio della sua famiglia; e preferentemente di quelli che anche fra i successori, volendo attendere al sacerdozio avessero trovato conveniente di assegnarsela a sacro patrimonio. Così risulta dal testamento di lui, ricevuto il 30 maggio 1645 da Giuseppe Masi da Montolmo oggi Pausula, già notaro ed archivista di Macerata. La istituzione era seguita col titolo e nella chiesa del santissimo Crocifisso, che questa destinata famiglia possedeva, come dicemmo nel luogo sopra citato, con diritto di patronato a breve distanza del castello di Petriolo; per la cui narrata soppressione (80) trovasi tuttora aggiunta al surrogatole altare di santa Lucia nella chiesa della Misericordia. Quivi pertanto anche al presente vengono celebrate in ogni settimana due messe: non che due Uffizî, uno nel giorno di san Benedetto, e l'altro in quello di santa Croce.

§. 2.

CATALANI
NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA

Questa cappellania, meramente laicale, nel secolo XVII incominciò con una spontanea settimanale celebrazione di qualche messa, in giorni indeterminati, allo altare di sant'Antonio Abbate secondo la intenzione del piissimo che era il sig.

Giuliano Catalani: di quella ben antica e distinta Fermana famiglia, originaria di Petriolo, pur doviziosa delle migliori virtù, e stata sempre benefattrice e benemerita dell' intero paese.

Stava questa cappellania nel modo anziespresso, allorquando li 8 maggio 1656 seguiva la più volte memorata sacra visita dell' arcivescovo cardinale Carlo Gualterio. La eminenza sua esternò desiderio per la stabilità di quella ufficiatura. Il prefato Giuliano Catalani vi era presente. Bastò quel cenno dell' arcivescovo, perchè senza la menoma difficoltà si prestasse a compirlo. E nel processo medesimo (della sacra visita), che dentro la chiesa stavasi redigendo, emise formale obbligazione per se e suoi eredi e successori di mantenere in perpetuo lo altare sunnominato; e di farvi sempre celebrare ogni settimana due messe in giorni a piacere. Il qual altare poi venne acquistato in proprietà dal Catalani; e vi fu apposto lo stemma gentilizio della sua nobilissima casa (*a*).

§. 3.

SILVESTRINI IN SANTA MARIA DELLA PACE

Dalla singolare pietà dei fratelli Silvestrini don Felice e Venanzo di Petriolo

(*a*) *Vedi la nota* 72.

fu totalmente edificata del proprio la chiesa di santa Maria della Pace, come altrove accennammo. Passato don Felice a miglior vita (81), e rimasto celibe Venanzo unico superstite di sua famiglia si piacque seguire le intenzioni già significategli dal già defonto fratello. Quindi con testamento del 24 gennaro 1782 e successivo codicillo del 29 stesso mese ed anno, ricevuti dal priore parroco don Pietro Nardi alla presenza dei testimonî sottoscritti, nel primo, Paolo Angelisti e Filippo Corradi, e nel secondo, Francesco Fani e Giuseppe Jaffei, istituì universale erede la chiesa stessa. In questi atti legalmente autenticati e poscia depositati fra i suoi rogiti dal notaro Francesco Felice Falconi di Petriolo (82), dispose, che tutte le rendite del patrimonio, detratto l' occorrente per conservare la chiesa, le supellettili, le case e per bonificare i terreni, si avessero ad erogare in suffragio dell' anima di esso testatore. Per tale effetto ingiungeva doversi fare una volta in ogni mese nella chiesa anzidetta la pubblica visita della santa via Crucis, e celebrarvisi la messa ad elemosina fissa di baiocchi dodici inmancabilmente in ogni giorno festivo, ed anche nei dì feriali, se a tanto fossero bastanti le rendite creditarie dopo le dotazioni anziespresse. - Primo economo ed amministratore della eredità con l'annua gratificazione di scudi due, e

primo cappellano, esso testatore nominò don Domenico Chiavari di Petriolo per finchè vivesse.

Provvedendo inoltre alla morte del Chiavari, a questo il testatore sostituì, per la nomina del cappellano e dello economo, il proprio nipote Giuseppe Canevari per finchè durasse la sua linea mascolina: e per il caso in cui questa avesse a cessare sostituì gli altri suoi nipoti Felice, Luigi e Gioacchino Marchesini da loro per finchè durasse la rispettiva linea mascolina: ed ancor questa e queste cessando del tutto, determinò che succedessero i signori Martello di Petriolo per finchè durasse egualmente la rispettiva linea mascolina: ma tutte esse linee mascoline cessate in fine ordinò che il cappellano e l'economo si avessero a nominare in perpetuo dalla comunità di Petriolo.

Volle poi ed ordinò, che dopo la morte del Chiavari la qualifica e funzioni di cappellano ed economo si avessero a dare a due diverse persone, senza che l'una potesse mai ingerirsi nelle attribuzioni dell'altra; che niuno degli aventi diritto al patronato potesse nominare se stesso ad economo, e molto meno se cappellano; e che in ogni anno dovessero essere amovibili di triennio in triennio il cappellano e lo economo; e quest'ultimo in ogni anno dovesse render conto al vicario foraneo locale. - *Docum. VI* -

Forse il variare delle circostanze dei tempi, e delle linee di successione volute dal testatore, potrebbe far modificare il pieno adempimento delle sue volontà. Ma non è dubbio, che i sacri oneri annessi al patrimonio, di cui la chiesa di santa Maria della Pace fu lasciata erede dal Silvestrini verranno puntualmente soddisfatti a termini di ragione (83).

§. 4.

TELLI

NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA

E NELL' ALTRA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO

Lo esempio edificante del Silvestrini venne in parte invitato da un tale Ignazio Telli del fu Niccola da Massa provincia di Fermo; il quale da lungo tempo come agente de' signori conti Catalani dimorava in Petriolo, e quivi morì. Col suo ultimo testamento 22 giugno 1843, conservato negli atti dello ora defonto Maurizio Pascucci notaro di Montolmo oggi Pausula, istituì e dotò con beni stabili due diverse cappellanie meramente laicali di nomina, ma sacerdotali di obbligo. Di ambedue veniamo a toccare distintamente

LA PRIMA NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA OGGI DEL SS. SAGRAMENTO

Devotissimo come era a santa Maria della Misericordia, ed acceso di zelo per la maggiore esattezza delle funzioni dirette al culto del santissimo Sagramento, volle applicata alla sua chiesa la prima delle due cappellanie, che aveva in animo di statuire. Quindi col testamento sopracitato ordinò, che il cappellano pro tempore, eccetto il primo chiamato, avesse da risiedere costantemente in Petriolo; celebrare quotidianamente la santa messa nell' altare maggiore della chiesa intitolata al santissimo Sagramento, spettante in origine ai confratri della Misericordia, e prestarsi alle sacre funzioni della medesima. Dispose altresì di dovervisi fare perpetuamente un uffizio generale di messe, con una cantata nello anniversario della morte di esso testatore, con la elemosina di baiocchi venti per cadauna messa letta e baiocchi quaranta per la cantata. Ordinò pure di dare ogni anno nella solennità di tutti i Santi scudi dieci per una dote, servibili per le spese occorrenti nel matrimonio, ad una zitella povera sia dello interno sia del contado di Petriolo, da estrarsi dalla locale magistratura pro tempore nel palazzo pubblico della comune, alla presenza di due

consiglieri municipali, nella mattina del primo novembre sacro appunto alla festività di tutti i santi. Volle di più il testatore, che in ogni anno, nell'anniversario della sua morte si avessero a dare scudi due ai pp. Cappuccini di Montolmo oggi Pausula, e scudi due ai padri riformati di Massa; con obbligo alla rispettiva religiosa famiglia di applicare in quel giorno dieci messe a suffragio dell'anima di lui e de' suoi defonti. A non dimenticare finalmente i poveri di Petriolo ordinò che in ogni anno, nel giorno due di novembre sacro alla commemorazione dei fedeli defonti, nella solennità del santo Natale, e nell' ottava di Pasqua di Risurrezione, si avesse a dare una elemosina di scudi tre ai poveri vecchi cronici ed infermi di detta comune per cadauna delle ricorrenze dianzi notate.

A primo cappellano fu nominato da esso testatore il suo nipote canonico don Antonio Savini di Montottone circondario di Fermo, figlio di Azzovino.... e del suo marito Angelo Savini; coll'esonero dall' obbligo della residenza in Petriolo. Il patronato perpetuo poi lo lasciò, per dopo la morte del primo nominato, alle linee mascolina e femminina delle famiglie di detti coniugi Savini: ed in pari tempo dispose che, queste linee del tutto cessate, il generale consiglio della comune di Petriolo dovesse procedere per-

petuamente alla nomina del cappellano; presciegliendo un sacerdote povero Petriolese, e addossandogli gli obblighi surriferiti.

LA SECONDA
NELLA
CHIESA PARROCCHIALE E PRIORALE
DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO E SAN BASSO

Delle due cappellanie il Telli volle istituita la seconda nella chiesa parrocchiale e priorale di santa Maria del Soccorso e san Basso, senza designazione alcuna di altare, per una messa quotidiana. Dichiarò peraltro di aversene a celebrare la metà nella chiesa di san Martino, e le altre in quella di santa Maria della Pace in Petriolo, qualora nell' anzidetta chiesa di santa Maria del Soccorso e san Basso non si potessero celebrare: ed in quest' ultima chiesa impose al cappellano l' obbligo di assistere il parroco-priore in tutte le sacre funzioni.

La nomina a questa cappellania dal testatore si volle perpetuamente attribuita al generale consiglio della comune di Petriolo; con obbligo di presciegliere il cappellano fra i sacerdoti o suddiaconi della linea tanto mascolina quanto femminina e discendenza all' infinito del fratello di esso testatore, Gio. Battista Telli dimorante in Perugia: e qualora niuno

esistesse di detta linea o linee, volle che il cappellano si avesse a sciegliere e nominare fra i parenti di esso testatore, tanto per parte di maschio che per parte di femmina; preferendo sempre più prossimo, e prescegliendo il maggiore nel caso di due concorrenti con egual grado. Ordinò inoltre che, mancando ogni parente di esso testatore, il generale consiglio della comune di Petriolo avesse a scegliere e nominare il cappellano fra i sacerdoti od almeno suddiaconi nati e dimoranti nella comune anzidetta; preferendo sempre uno dei sacerdoti, e fra questi il povero e sprovisto.

Al cappellano così nominato esso testatore addossò l'onere di dare impreteribilmente in ogni anno ai poveri cronici ed infermi di Petriolo la somma di scudi trentasei ₰ 36 fintantochè in detta comune non venisse eretto e stabilito un Ospedale per gl'infermi, ed in questo caso, piuttostochè ai poveri summentovati, corrispondere al pio luogo la detta annua somma di ₰ 36 in due rate eguali di ₰ 18 ciascuna: di dare in ogni anno alla chiesa del santissimo Sagramento due scudi per le quarantore della settimana santa, ed un altro scudo nella festa di Maria Santissima Addolorata; come altresì alla confraternita del Sagramento dieci libbre di cera lavorata, del taglio a pia-

cere della confraternita stessa: ed in fine di pagare in ogni anno nel primo giorno di maggio alla chiesa di santa Maria delle Grazie in Petriolo scudi due per il mese Mariano dedicato alla santissima Vergine.

§. 5.

CONTADO DELLA CONTRADA
LA CASTELLETTA

In questo capitolo stesso (sez. I. §. 3) in fine trattando dell' antica rocca denominata la Castelletta, in confine del territorio di Petriolo con quello di Montolmo oggi Pausula, toccammo della piccola chiesa ivi esistita sempre da immemorabile tempo; dei sindaci della contrada destinati ad esserne i curatori, ed amministrarne per turno le rendite; e di un cappellano addetto alla medesima, che zelasse le spirituali utilità di quegli abitanti.

A questo sacerdote, eleggibile sempre dalla congregazione dei sindaci, resta ingiunto di celebrarvi la messa, amministrarvi i santissimi sagramenti, ed insegnarvi la dottrina cristiana in tutti li giorni festivi;. non esclusi quelli, nei quali fosse già stato soppresso dal sommo pontefice il precetto di assistere alla santa messa: il tutto a benefizio del popolo per una congrua annuale (₰ 24) determinata.

Quanto erasi religiosamente osservato per quasi due secoli, meritò nel 1656 gli elogi dello arcivescovo cardinale Carlo Gualterio nella prima sua visita. Lo eminentissimo però trovò opportuno per questa chiesa lo assegnare alla congregazione de' suoi sindaci tali norme, che fossero più adatte ai cambiamenti portati su tutto dalla decorrenza dei secoli. Quindi fra i decreti emanati nel dì 6 maggio anno stesso ne comprese pur uno, col quale, mentre ordinava la più regolare amministrazione medianti esatti annuali registri, dimostrativi come di ciascun capitale, così di ogni sorta rendite e spese, prescrisse che in altro libro, da rimanere costantemente presso dei sindaci, il cappellano dovesse notare con diligenza le elemosine e le rendite eventuali.

RIEPILOGO

Da tutto, che abbiamo esposto finora in questo capitolo (sez. II. III. IV.), risulta come le sacre istituzioni con patronato, di cui si riservarono il diritto gli antichi dominatori del castello di Petriolo, allorchè nel 1341 lo vendettero alla città di Fermo come altrove narrammo, non erano soltanto limitate alle parrocchie, ma eziandio si estendevano ad altri ecclesiastici benefizî. È pur dimostrato, come lo impulso di quei pietosi eccitasse poi

più immitatori a cosifatte istituzioni. Rimarrebbe ora il denotare, possibilmente, di ciascheduna la condizione attuale, ed a questo uopo ne è diretto *lo stato - Docum. N. VII.* -

SEZIONE V

SCUOLE PUBBLICHE

Gli antichi dominatori del castello di Petriolo neppur essi, fino da immemorabile tempo, mancarono d' intendere alla istruzione del popolo. Più tardi anche la pubblica amministrazione della comune fu sempre sollecita nello adempimento di tanto dovere. Da un antico registro della già compagnia della Misericordia, e precisamente dal verbale di una sua adunanza tenuta li 6 gennaro 1656, si rileva esservi stato discusso il pagamento di una tassa impostale in fiorini cento dalla comunità del castello (non sapremmo dire se con giustizia, trattandosi di luogo pio allora esente da pubbliche tasse) per contributo al salario del medico, del chirurgo e del *Maestro di scuola* (91).

Questa scuola era puramente elementare, giammai interrotta e sempre ampliata secondo le esigenze dei tempi, in conformità delle superiori disposizioni, opportunamente emanate dalla sapienza della autorità ecclesiastica, da cui fu sempre

dipendente qualche norma eccezionale, che dalle circostanze della comune fosse richiesta.

La scuola, secondo i passati regolamenti, era divisa in due classi, ambedue disimpegnate da un solo maestro in due anni. Nella prima, formata da giovanetti della età non minore di cinque anni, insegnavasi a leggere e scrivere correttamente: nella seconda la intera grammatica italiana e latina, cominciandosi dai primissimi rudimenti. In ambedue non si mancava di ben istruire gli allievi nella dottrina cristiana; divisa per sezioni, ciascuna delle quali appropriata alla capacità della classe prima e seconda. Nel cessare di ogni anno scolastico un pubblico saggio comprovava il profitto, che dagli alunni erasi conseguito; ai migliori dei quali veniva concesso anche un premio oltre la onorevole menzione.

Questo metodo, sotto forme più ristrette o più ample secondo la diversità dei tempi e delle leggi generali, fu conservato fino a tutto l'anno scolastico del 1862; in cui cessarono di aver vigore per le provincie Marchegiane la bolla *Quod divina sapientia* in data 24 agosto 1824 del pontefice Leone XII, e tutte le relative ed analoghe disposizioni posteriori sul pubblico insegnamento (91 *a*).

Col novembre di quell' anno 1862 vennero attivati anche nella provincia di Macerata i relativi decreti e regolamenti del nuovo regno d' Italia. Quindi la comune di Petriolo ne dovette eseguire lo impianto , per la parte elementare competente alla quantità della sua popolazione, onde ammettere in siffatte scuole gratuite gli allievi dell' età non minore di anni sei nè maggiore di dodici. Dal medesimo risultarono aperte tre scuole diurne; due maschili ed una femminile: le maschili corrispondenti a due classi coi rispettivi insegnamenti, e la femminile in classe unica con una sola maestra.

Per ciascuna di queste classi dal regolamento 15 settembre 1860 era assegnato a ciascheduno dei maestri il preciso programma del rispettivo insegnamento.

Nelle scuole maschili gli allievi , oltre quanto riguarda la nostra santissima Religione Cattolica sulla base del catechismo diocesano, nel corso di quattro anni dovevano aver imparato la lettura a senso e la calligrafia con la ortografia la più esatta : la grammatica intera della lingua italiana: le nozioni sui doveri dell' uomo e del cittadino, anche in rapporto con lo statuto fondamentale del regno ; quelle della storia sacra corrispondente col catechismo, e le altre della storia patria e nazionale; quelle della geografia generale , europea ed italiana ; e le elementari

delle scienze fisiche e naturali, applicabili agli usi ordinarî della vita: il comporre, in buona forma, lettere ed altre scritture di uso più comune: l'aritmetica intera; colla regola del tre semplice, e con qualche rudimento sulle proporzioni, sulle proprietà loro fondamentali e sul modo di tener libri per norma della domestica azienda: ed in fine il sistema metrico decimale, colle sue nozioni geometriche, ed il modo di misurare le aree, e disegnare le geometriche principali figure.

Nella scuola femminile poi le alunne, dentro il corso di tre anni, dovevano avere imparato i lavori di maglia e di cucito reputati necessarî ad una ben ordinata famiglia (92), esclusi peraltro quelli di semplice ornamento: i doveri e tutto altro risguardante la nostra santissima religione sulla base del catechismo diocesano; con analoghe erudizioni, medianti racconti di storia sacra tratti in ordine cronologico dallo antico e nuovo testamento, sempre in corrispondenza alle lezioni del catechismo: la lettura e calligrafia, anche qui rispettivamente a senso e colla maggior possibile ortografia: la prima parte della grammatica italiana: il compor lettere ed altre scritture, semplici e di uso pratico: l'aritmetica semplice a tutte le prime quattro operazioni su numeri interi e decimali.

Alle diurne scuole ne venne poi aggiunta una notturna per dar comodo agli artieri ed agricoltori. Tutti questi nel periodo di tre anni dovrebbero avere appreso pienamente la lettura e la calligrafia a senso, e colla maggior possibile ortografia: l'aritmetica elementare fino a tutte le quattro prime operazioni, su numeri interi e decimali; le più possibilmente estese nozioni del sistema metrico decimale: il comporre lettere ed anche altre scritture, proporzionate alla capacità degli alunni: ed infine le principali nozioni dello statuto fondamentale del regno.

Sopraintendenti municipali invigilano sul migliore andamento di tutta la istruzione. Pubblici esami sulla fine dell'anno comprovano il profitto trattone dagli alunni di ambo i sessi; ed i più istruiti vengono pure guiderdonati con la dazione di un premio oltre il pubblico elogio. Un regio ispettore poi sorveglia nella intera provincia la esatta esecuzione delli regolamenti e leggi in vigore (93).

CAPO II

BENI MATERIALI

Gli antichi dominatori del castello, ed altri che poi ne imitarono il mirabile esempio provvidero ai bisogni morali del po-

polo. Non mancò peraltro chi in seguito attendesse a soccorrerlo in qualche modo anche nelle materiali occorrenze. Laonde sursero specialmente monti frumentari, doti matrimoniali, ospedale civile d' infermi. Di tutto ciò toccaremo distintamente in questo capitolo.

SEZIONE I

MONTI FRUMENTARII

Tre sono i monti frumentarii, destinati al soccorso del popolo Petriolese. Trovansi denominati

1. Del Comune
2. Della Misericordia e Sagramento
3. Di santa Maria della Castelletta.

Posseggono in complesso il capitale di rubbia cencinquantatre, R. 153, grano-formento. In forza della circolare N. 4 del 26 ottobre 1860, diramata alla provvisoria commissione del municipio, analogamente al decreto del precedente dì 24 N. 142, dal regio commissario nelle Marche (era seguita da pochi giorni la piemontese invasione), questa non esigua ricchezza fu tolta alle mani de' rispettivi proprietarii od amministratori, ed affidata alla commissione anzidetta; perchè, fino allo stabilimento di un nuovo ordine di cose anche in oggetto, ne facesse seguire a propria cura gli atti conservatori e di

ordinaria amministrazione. Questa ultima poi dovette passare senza alcuna cauzione alla congregazione di Carità, ordinata con la legge commissariale N. 753 del 3 agosto 1862, sotto la dipendenza della provinciale deputazione.

Il popolo trepidava per siffatte innovazioni altra volta sperimentate, non sempre felicemente. Ma pure in cuor suo non lasciava di lusingarsi, che la fiducia in oggi accordata alla locale congregazione, col gratuito e caritatevole onore di amministrare il patrimonio de' poveri, non sarebbe stata tradita; ma invece contracambiata collo onesto ed esatto adempimento di quanto si trovasse, o voluto dalla legge, o ingiunto dalla volontà de' rispettivi istitutori, o stabilito dalla consuetudine sempre osservata. Di ciò faremo a suo luogo distinte parole.

§. 1

MONTE DEL COMUNE

Di questo monte non si conosce precisamente la origine. Se però si consideri che nei tempi andati la università del castello possedeva estesi fondi rustici ed anche un mulino a grano; sembra potersi con buona ragione congetturare, che da questi averi la pietà dei pubblici rappresentanti abbia potuto trarre in tempo

immemorabile qualche porzione di grano per istituirne a sollievo de' poveri un monte; ampliato poi colla decorrenza di molti anni, mediante la retribuzione di libbre tre per ogni ottanta (94), imposta e non dispiacente ai mutuatarî. Per lo chè deputati gratuiti, eretti periodicamente dal generale consiglio, ne tenevano con le debite garanzie l'amministrazione, lo distribuivano ai veri poveri nella ricorrenza del santo Natale, nella Pasqua di Risurrezione, ed in prossimità della semina; quindi ogni mutuatario era tenuto a restituirne dentro il prossimo agosto il capitale ed il prò attribuito: il tutto sotto la osservanza di norme speciali, che dal consiglio stesso prestabilite anche al presente si osservano. Onde è avvenuto che il capitale del monte trovisi oggi costituito a rub. 46: 1. rubbia quarantasei e coppa una (95).

La superiore tutela di questo monte, sotto il governo pontificio, era demandata alla congregazione governativa presieduta dal delegato apostolico della provincia. Ma poiche il concilio di Trento nei capitoli VIII e IX della sessione XXII aveva attribuito agli ordinarî diocesani non solamente il diritto di visita, ma anche quello del sindacato annuale su di qualunque opera pia; non ostante qualsifosse consuetudine anche immemorabile, privilegio, o statuto in contrario: perciò

dagli arcivescovi pro tempore, ed ultimamente dal cardinale Filippo Deangelis, con decreti emanati in atto di sacra visita li 13 Maggio 1855, venne stabilito che quindi innanzi siffatto pio stabilimento avesse a dipendere dal supremo suo pastoral ministero, ed alla sua curia si dovesse renderne conto rigoroso e giustificato in ogni anno.

Durante il regno d' Italia, che era sorto nel secondo lustro del corrente secolo XIX, la ordinaria amministrazione e custodia puranco di questo monte vennero affidate alla in allora stabilita congregazione di carità, sotto la dipendenza dalla regia Prefettura dipartimentale. Ciò durò fino alla restaurazione del governo pontificio, seguita in luglio dell'anno 1815.

Di egual modo venne disposto, come abbiamo accennato, allorchè nel 1860 un regno d' Italia tornò a vivere per l'annessione anche di queste Marchegiane provincie al sabaudo.

§. 2.

MONTE DELLA MISERICORDIA E SACRAMENTO

Esistevano un tempo altri due monti distinti; spettanti, l'uno alla poi soppressa confraternita di santa Maria della Misericordia, l'altro alla sempre conservata compagnia del santissimo Sacramento.

Continuarono così dal rispettivo di loro principio fino a noi: sebbene alla confraternita conservata fosse provvisoriamente devoluto l'altro della soppressa. Ma nel luglio 1815, cessata per legge la congregazione di carità, ne venne distintamente notata la quantità rispettiva. Venne in seguito l'arcivescovo cardinal Filippo Deangelis; il quale, riconoscendo la legittimità del buon diritto che dalla confraternita del Sagramento si era acquistato, nella sacra visita del 13 maggio 1855 decretò, che quindi innanzi i due monti si dovessero difinitivamente ritenere fusi in un solo colla denominazione di *monte frumentario della Misericordia e Sagramento*; e che la confraternita del Sagramento appunto avesse ad esserne *solo patrono* –. Ordinò pure nello stesso decreto dover cedere gli utili, per una metà a profitto dei montisti, e per l'altra ad aumento del monte; ogni qualvolta l'arcivescovo non avesse diversamente disposto. Nel tempo stesso fece intendere a voce, non doversi con ciò supporre pregiudicato nella confraternita l'antico diritto, sempre liberamente esercitato, di erogare nella manutenzione e bisogni della sua chiesa la metà intera degli utili; al che si proponeva di più esplicitamente provvedere con ispeciale determinazione.

Siccome peraltro dei mentovati due monti esistono differenti notizie: perciò

veniamo quì a separatamente narrarle ; desumendole da autentiche antiche memorie.

MONTE DELLA MISERICORDIA

Era nel secolo XVI, che la compagnìa della Misericordia, posseditrice di più fondi rustici ed urbani sempre otteneva dalle annuali rendite dei medesimi un sopra avanzo alle spese ; comunque in allora il prezzo dei cereali fosse molto inferiore al corrente oggigiorno. Scese quindi spontaneo dalla pietà dei confratri il divisamento di prestare alla classe indigente, niuno escluso, un sussidio in grano senza danno della lor chiesa. Onde fu, che congregatisi nel 12 febbraro del 1570 ad unanimità di suffragī risolsero distribuirne una quarta oggi coppa a ciascheduna famiglia. Nominarono a tal' uopo due probi deputati; avvertendo loro, doversi dare grano per grano da restituirsi nella messura prossima, senza alcuno aggravio dei mutuatarī. Siffatta gratuita distribuzione ammontò a some sedici e quarte due; chè l' odierna misura di rubbia e coppa aveva il nome di soma e quarta. Lo stesso avvenne per maggiore o minore quantità in ciascuno degli anni successivi. Ma qualche abuso, di cui giammai è difetto nella esecuzione degli umani voleri, venne pure ad intro-

dursi fra breve tempo in quella surriferita. Laonde nella ultima visita fatta dal vescovo monsignor Domenico Pinelli, sotto il giorno 14 gennaro 1584, fu decretato non doversi prestar grano od altro del pio sodalizio a' suoi debitori; pena al contravventore il pagarne del proprio lo importo. (96)

Questa sovvenzione così generosa non poteva in ultima analisi non riuscire di danno alla chiesa; onde il bisogno di apporvi un riparo, pur volendo conservare ai poverelli un sussidio. Quindi li 25 marzo 1630 in una generale congregazione de' pii confratri fu risoluto che la dispensa non si avesse a fare nella prossima Pasqua di Rissurrezione, come era consueto, ma quando meglio il rettore l'avesse reputata più utile ai mutuatarî. Contemporaneamente si stabilì che, dopo il ritiro del genere già prestato, dalle rendite dei beni rustici del pio sodalizio si dovessero prelevare venti rubbia di grano; e con i medesimi istituire, mediante formale erezione, a sollievo dei miserabili un perpetuo - *monte frumentario della compagnia della Misericordia* -. Si ordinò pure a tal' uopo che il rettore, assistito dal cancelliere e da chiunque altro a lui beneviso, avesse a formare coll' intervento del vicario foraneo locale un ben' inteso capitolato; per la cui osservanza il monte così eretto potesse inte-

gralmente ottenere una esistenza immancabile. A base di questa, e ad accrescimento anzi del monte, fu convenuto che i mutuatarî nella messura prossima alla conseguita prestazione dovessero, non solo restituirne il capitale, ma nel tempo stesso pagarne un prò in ragione di libbre due per ogni libbre ottanta pari ad una coppa o quarta di grano ottenuto. Questo prò in progresso di tempo, seguendo lo esempio di tutti gli altri consimili monti, venne elevato alla ragione di libbre quattro per ogni coppa.

Il grano del monte solea conservarsi dentro fosse particolari, esistenti nel piazzale fuori la porta del castello. La distribuzione veniane affidata a due onesti e possidenti deputati annuali, col titolo di montisti. Essi, giunto il momento della dispensa determinata dalla confraternita ed approvata dallo arcivescovo, ricevevano il grano mentre dalle fosse veniva estratto. Contemporaneamente ne facevano la distribuzione ai veri miserabili in presenza del vicario foraneo, e coll' assistenza del notaro cancelliere. Questo ultimo, per pubblico istromento in apposito libro, notava la quantità precisa del genere somministrata a ciascheduno dei richiedenti; ed essi nell' atto medesimo solidalmente si obbligavano di restituirlo nella messura prossima unitamente al prò rispettivo. Nel giorno stabilito per la re-

stituzione adunavasi accanto alle fosse, il vicario foraneo, il notaro cancelliere, i due montisti cessanti, e li due deputati per il nuovo anno agrario. I primi due ritiravano dai mutuatarï il genere dovuto, e nell'atto stesso lo consegnavano ai secondi. Questi due ultimi per pubblico istrumento ne facevano quietanza ai primi, ed assumevano l'obbligo solidale di custodirlo e conservarlo sotto la propria responsabilità.

Avveniva talvolta che i mutuatarï, per ragioni diverse, non corrispondessero lo intero del prò stabilito: lo che, mentre ritardava lo aumento del capitale del monte, comprometteva pure in qualche modo lo interesse dalla confraternita istitutrice. Questa perciò venne alla determinazione di affittare in ogni anno, per pubblico incanto, e deliberare al maggiore offerente con solidale fideiussione la esigenza dei prò, mediante la corrisposta del quantitativo di grano promesso nell'atto della delibera; da consegnarsi ai montisti contemporaneamente al ritiro del capitale dalle mani dei mutuatarï.

Nell'adunanza poi del 12 maggio 1637, alla obbligazione dei mutuatarï da stipolarsi per pubblico istromento nell'atto della dispensa venne sostituito il metodo delle bollette individuali con l'accessione di un idoneo fideiussore; da rilasciarsi dal rettore pro tempore della pia confra-

ternita. In ciascuna di tali bollette il debitore e sua sicurtà solidalmente si obbligavano di restituire il capitale e pagare il prò ai montisti nel prossimo agosto. Siffatto metodo, pari a quello praticato anteriormente alla formale erezione del monte, è stato sempre osservato con la maggiore precisione.

Fu così, che questo monte cominciò e proseguì a prosperare. Infatti nel 2 giugno 1671, eseguendo la sacra visita monsignor Giannotto Gualterio, il capitale (pur tenuissimo ritenendosi il prò stabilitone) si trovò aumentato a non meno di rubbia ventiquattro. Fino a rubbia ventotto lo stesso arcivescovo lo vide elevato nella visita del 30 ottobre 1678; i quali poi, nell'altra eseguita li 16 ottobre 1685 dal suo successore cardinale Gian Francesco Ginnetti, erano ascesi a quasi rubbia trentuno. E questi alla epoca del 17 gennaro 1725 erano già nel quantitativo di rubbia cinquantuno e coppe quattro; i quali, nello inventario del 1 gennaro 1728, fecero bella mostra di sè in rubbia cinquantacinque. Dopo circa altri anni 40, nell'adunanza tenuta dalla confraternita li 24 settembre 1767 si conobbero aumentati fino alla cospicua quantità non minore di rubbia sessantasette (97).

In quest'adunanza appunto essendosi divisato di ampliare e decorare convenientemente la chiesa, divenuta angusta

per il già seguito aumento della popolazione, tra i fondi presi di mira a tal' uopo fu compresa a maggiorità di suffragi una diminuzione del monte, mediante la vendita di non meno che ventisette rubbia di grano, R. 27: a patto di ripianarla gradatamente cogli utili annuali; dopo ultimata la fabbrica, e dopo estinti li debiti che per la medesima si fossero potuti incontrare. Questa vendita però sembra, che in seguito di più mature considerazioni adottate allorquando nel 1781 si diè mano realmente ai lavori, sia stata eseguita per non meno di R. 30. Difatti nei legali inventarî del luglio 1798 e 2 ottobre 1805 il monte figura pel Capitale non maggiore di rubbia 37, superiormente riconosciuto.

Dopo questa epoca, e precisamente nel 1809, cadde anche egli sotto l'amministrazione della memorata congregazione di carità vigente nello Italico Regno di allora. Questo cessato nel 1815, si verificò il monte se non aumentato certamente non deperito. Quindi innanzi rimase affidato alla confraternita del santissimo Sagramento; dacchè quella della Misericordia non venne restaurata dopo la soppressione voluta, come altrove accennammo, da un reale decreto. Ne venne così cumulata la amministrazione e dispensa comunque senza espressa autorizzazione legale; ed in tal modo continuò per ben

quaranta anni. Lo arcivescovo cardinale Deangelis nella sopracitata visita del 13 maggio 1855 lo vide nella sua effettiva essenza di rubbia 31, trentuno; e ne decretò, come accennammo, la perpetua riunione con l'altro spettante alla confraternita del santissimo Sagramento, di cui passiamo a trattare

MONTE DEL SAGRAMENTO

Fu già notato da noi altravolta, che la confraternita del Sagramento fa rimontare la propria istituzione allo anno 1553. Erasi stabilito di quel tempo nel castello di Petriolo un ramo dell'antichissima famiglia Morrone di Fermo. Di questa, nel 1595, vi si distingueva per la pietà un Messer Antonio; il quale, sotto il giorno 31 dicembre, avea fatto pervenire a quel pio sodalizio per lo amore di Dio quattro some di grano, corrispondenti a 4 rubbia odierne. La confraternita nel giorno stesso unanimamente determinò che due deputati nelle persone di Gio. Battista Nobili ed Angeletto di Battista avessero a dispensarlo soltanto ai veri poveri senza alcun onere; e ritirarlo a tempo debito, onde in fine di anno darne conto ai sindaci attuali (98). È questa la vera origine del monte frumentario, di cui teniamo proposito.

Cominciò dunque e proseguì tale pia distribuzione ancor essa in ogni ricorrenza della Natività di Nostro Signore a benefizio de' poveri in ragione di una coppa ossia quarta per cadauna famiglia: gratuitamente in principio; e più tardi col carico del tenue prò, così detto, già introdotto per gli altri monti. Nel corso di 32 anni, dal 1595 fino all'ottobre del 1627 (99), la confraternita si trovò aver formato un frumentario cospicuo monte di rubbia cinquanta in capitale: fino al punto di poterne erogare la metà degli utili nel suo accrescimento; e l'altra metà in pie occorrenze e per mantenere la chiesa. Questo diritto venne costantemente fino ai nostri tempi esercitato, senza ostacolo alcuno, dal pio sodalizio (100). Talvolta però avveniva, che le richieste del genere superassero la quantità disponibile. In questo caso la confraternita, per provvedere al bisogno, faceva desumere una quantità di grano anche dalle poche rendite de' suoi fondi rustici. Ma questa ultima circostanza venuta in cognizione dello arcivescovo monsignor Rinuccini con lettera del 23 gennaro 1628 espressamente ordinò che quindi innanzi le dispense avessero ad eseguirsi col solo grano del monte, senza che la confraternita vi contribuisse neanche menomamente con le rendite dei proprî beni; e che in quelle si dovessero considerare

soltanto i veri poveri non debitori del monte, ritirandone immancabilmente anche il prò consueto: dispense e ritiro, in che volle si avessero a sempre osservare le discipline e cautele, utilmente praticate negli altri monti del luogo, e da noi già narrate.

Dallo inventario poi delli 8 marzo 1765, regolarmente legalizzato, il monte risultò accresciuto fino a rubbia sessanta e coppe quattro, Rub. 60: 4. Questa quantità non è a dire come nel decorso di quasi un secolo sarebbesi oltremodo aumentata, col porsene a moltiplico gli utili. Ma urgenti bisogni della confraternita più volte la costrinsero a distrarne qualche porzione con le debite superiori licenze. Ciò non ostante, allorchè dopo le diverse patite vicende nel 1855 fu cumulato come si è detto con quello della Misericordia, il monte del Sagramento possedeva un capitale suo proprio non minore di rubbia quarantadue, copp. tre e propenda una di grano, Rub. 42: 3: 1.

Quindi il monte riunito colla denominazione di - *Monte della Misericordia e Sagramento* - si trovò ascendere alla quantità complessiva di rubbia 73. E quando presso alla summentovata consegna fattane alla commissione municipale nel volgere dell'anno 1860 si procedette a verificarne la consistenza; avuto riguardo anche agli utili conseguiti realmente fino

a questa epoca, fu trovato nel preciso quantitativo di rubbia ottantadue e coppe due, Rub. 82. 2.

§. 3.

MONTE DELLA CASTELLETTA

Il vero spirito di carità, nei secoli scorsi più che oggi giorno, senza che fosse rappresentato con ampollose parole, animava effettivamente il cuore umano in ogni ordine di persone. Su questo spirito appunto fece assegnamento la già riferita congregazione della Castelletta. Allo zelo dei Sindaci suoi non isfuggì certamente il pensiero di procurare anche un qualche temporale sussidio ai poverelli della contrada. Quindi i pii contadini locali con le di loro spontanee limosine istituirono a poco a poco da tempo immemorabile un monte frumentario, che venne denominato - *Monte della Castelletta* -. Vollero che l'utile suo tenuissimo, generalmente conosciuto sotto il nome di *prò*, stabilito poi al pari di altri consimili monti in ragione di libbre quattro per ogni libbre ottanta di grano somministrato, avesse da cedere per una metà in aumento del monte stesso, e per l'altra a benefizio della chiesa surriferita. I Sindaci di turno si obbligavano di fare gratuitamente la distribuzione del genere in ogni novem-

bre a ragione di libbre ottanta per ciascuna famiglia non debitrice verso del monte, e ritirarlo unitamente al prò nella prossima futura raccolta. Dopo il ritiro dovevano custodirlo e conservarlo in apposita fossa o fosse accanto la chiesa fino alla nuova dispensa: e questa veniva eseguita alla presenza dei sindaci allora cessanti, e dei nuovi. Questi ultimi ricevevano così la consegna del genere, e solidalmente assumevano la reale responsabilità del capitale e degli utili, avanti il vicario foraneo locale in presenza di due testimonî, anche mediante rogito notarile.

Il più volte lodato arcivescovo cardinale Carlo Gualterio nella sua prima visita ebbe a lodarsi anche di questo pio stabilimento, il quale in allora trovavasi già asceso al possesso di rubbia dieci e coppe due grano. Desiderando però di vederne più esatta l'amministrazione, co' suoi decreti già recitati del 6 maggio 1656 dispose che due deputati annuali, nominati e garantiti dai sindaci, dovessero eseguire gratuitamente secondo il consueto la dispensa ed il ritiro del genere; che alla dispensa non si potesse far luogo se non dopo speciale permissione dell'ordinario, ed alla presenza del vicario foraneo locale assistito dal notaro cancelliere incaricato di redigere l'atto; e che il cappellano pro tempore, nel già commesso-

gli registro degli esiti ed introiti eventuali della chiesa, dovesse poi notare come il risultato della dispensa, così il ritiro del genere colla precisa indicazione degli utili derivatine.

Ordinò pure in tale incontro che, terminato il turno surriferito dei sindaci, e dovendosi perciò disporsene il nuovo, i capi di famiglia non si avesse da congregare a tal' uopo, ed il corpo dei sindaci in niun caso potesse adunarsi per procedere ad una qualche risoluzione, se non previa licenza e collo intervento del vicario foraneo locale; e che questi avesse pure a facoltizzare e presenziare la nomina dei deputati del monte, da farsi dai sindaci. - Tanto lodevoli ed utili disposizioni del sagace pastore, certamente non mancarono di efficacia: per modo, che nell' anno 1710 il monte trovossi aumentato fino a rubbia trentanove di grano.

Non per questo si riuscì a prevenire ogni abuso, che fosse potuto derivare dalla decorrenza del tempo. Infatti dopo il 1710 ebbesi a deplorare, che i sindaci divertissero arbitrariamente parte degli utili in varï usi, estranei al monte stesso e alla chiesa. Per ciò monsignor Giosafat Battistelli vescovo di Ripatransone, e sopraintendente generale (così egli si intitolava) della chiesa Metropolitana di Fermo, destinatovi dal pontefice Clemente XI dopo la morte dello arcivescovo

cardinale Baldassare Cenci (101), con decreto emesso in sacra visita li 28 maggio 1712, stabilì giammai potersi dai sindaci senza licenza scritta dell' ordinario erogare in uso estraneo sia il capitale, sia il crescimento o crescimenti del monte, sotto pena della scomunica contenuta nel sinodo; e della multa in [illegible] 05 per qualsivoglia rubbio smembrato, oltre la rifazione del danno, da applicarsi a benefizio di quel pio stabilimento (102). Questo freno pose fine agli abusi: per lo che nel novembre 1724 il monte era già risalito al cospicuo capitale di rubbia 46 : 5.

Siffatto quantitativo di grano essendo stato dai sindaci riconosciuto esuberante al bisogno, nella congregazione del 19 novembre 1725 risolvettero ad unanimità di suffragi, e nel giorno stesso l' arcivescovo monsignor Alessandro Borgia con rescritto in sacra visita dato da Montolmo oggi Pausula, analogamente anche al voto del vicario foraneo facoltizzava, che si avesse a vederne rubbia dieci; e che il prezzo ritrattone si avesse a rinvestire in capitali-censi a benefizio della chiesa, la quale per circostanze impreviste sopravvenute scarseggiava di rendite (103).

Ad accrescere poi un tal benefizio lo stesso prelato arcivescovo, sopra istanza umiliatagli dai sindaci nella continuazione della sua prima visita, con rescritto del 10 Maggio 1727 dispose, che tutto

il crescimento del monte frumentario quindi innanzi in perpetuo si dovesse erogare nel mantenimento di quella chiesa. - *Docum. N. VIII.*

Avvenne poi nella notte del 28 ottobre 1799 il derubbamento della sola campana, che del peso di circa lib. 300 la chiesa possedeva in allora. In tal circostanza venne presa in considerazione la necessità di rinnovare la torre, non che il pavimento della chiesa e sagrestia: insomma non solo riparare al furto patito; ma altresì restaurare, ampliare, ed assicurare lo intero edifizio. Per tale effetto vennero, con superiore autorizzazione, distratti dal capitale del monte quindici rubbia di grano a più riprese. Quindi, allorchè nell'ottobre del 1805 vi fece la sua prima visita l'arcivescovo cardinale Brancadoro lo trovò in ottimo stato; ma nel solo quantitativo di rubbia 21. Si mantenne così in mezzo alle diverse vicende successivamente passate (104); conforme risultò per la verifica fattane in luglio 1815 da un commissario arcivescovile. Tale pure fu rinvenuto per la sua prima visita, fatta nell'anno 1839, dallo arcivescovo Gabriele cardinale Ferretti. Succedutogli poi lo eminentissimo Filippo Deangelis, questi pur procedendo alla sacra visita, l'anno 1855, lo trovò anche aumentato e consistente in non meno di rubbia 24: 5. E tanti

nel novembre 1860 continuavano ad esisterne; quando sorto il nuovo regno d' Italia, ed affidate al municipio la cura ed amministrazione di ogni opera pia, si volle comprendere onninamente con tutti gli altri monti frumentarî del luogo anche questo della Castelletta.

Da tutto quanto abbiamo narrato in questa sezione si ha che nel comune di Petriolo esistono tre monti frumentarî; ciascuno reddente l' utile di libbre quattro per ogni libbre ottanta, ossia per ogni così detta coppa di grano.

Il primo nel capitale di rubbia 46 : 1
Il secondo . . . . . . » 82 : 2
Il terzo . . . . . . » 24 : 5
Il complesso nel capitale (105) di R. 153 : -

SEZIONE II

DOTI MATRIMONIALI E TELLI

I confratri della Misericordia, mentre volgevano lo animo alla istituzione del monte frumentario in benefizio de' poveri, avevano già dato altra pubblica significazione di carità; conforme ora veniamo a narrare.

Fu sotto il giorno 6 Gennaro 1566 che ad unanimità di suffragî la compagnia avea risoluto doversi dare in ogni anno alle miserabili zitelle da maritarsi quindici fiorini per ciascheduna (106). Vol-

le inoltre che questa somma fosse assicurata con ipoteca; e non disgiunta dall' obbligo della restituzione al pio sodalizio nel caso in cui la dotata venisse a morire senza figli. Per lo adempimento di siffatta determinazione fu stabilito altresì doversi formare di tutte le zitelle un bussolo, donde estrarne una in ciascun anno; e la estrazione eseguire nel giorno 8 del mese di settembre.

Apparve poi lo assegno di fiorini 15 incompatibile coi precedenti altri impegni della confraternita. Quindi nella successiva adunanza del 9 settembre stesso anno 1566, venne limitato a soli 10 fiorini: e così fu osservato fino al settembre 1572 (107), e forse anche fino al quinto lustro del secolo XVII.

A questa ultima epoca siffatta dote di fiorini dieci, pari a ꝟ 05, trovasi convertita dalla confraternita in un sussidio a prete novello per solennizzare la sua prima messa. Così appunto risulta da un libro di rendiconti per la epoca dal 24 ottobre 1618 al 10 giugno 1694. Ma poichè niuna risoluzione del pio sodalizio poteva essere eseguita senza speciale sanzione dello arcivescovo, perciò avvenne che subordinata alla superiore sua autorità quella di aversi a dare i ꝟ 05 al novello sacerdote don Macedonio Mattei, lo arcivescovo con lettera del 9 aprile 1620 l'approvò, ma nel

tempo medesimo ingiunse di doversi quindi innanzi una tal somma onninamente applicare a povera zitella da maritarsi - *Docum. N. IX* -. Questo superiore volere, che riportava siffatta prestazione al già istituito matrimoniale sussidio, venne costantemente osservato fino al 1626.

Ma dal 1627 fino al volgere del secolo XVIII trovasi limitato per ciascheduna zitella a soli fiorini 6 pari a giuli 30 ossiano ₰ 03; conforme risulta dalla lettera 6 Giugno 1632 del commissario e visitatore *lateranense* - *Docum. N. X* -. Questa somma venne pagata annualmente alla estratta per tutta la epoca anzidetta, o in danaro effettivo, o in grano equivalente, qualora la cassa della confraternita avesse difetto di pecunia metallica.

Accadde però che il pio sodalizio, impegnatosi ad effettuare la già accennata ampliazione della sua chiesa, insisteva perchè nell' amministrazione delle proprie rendite si avesse a praticare ogni sorta di economia con il risparmio possibile nelle spese: non escluso il dotale sussidio, di cui teniamo parola. Quindi nella adunanza del 17 marzo 1780, che faceva seguito all' altra del 24 settembre 1767, a pieni voti fu risoluto aversi a sospendere la estrazione delle doti, fintantochè durasse la fabbrica della chiesa, e finchè non fosse-

ro estinti del tutto i capitali-censi, che per la medesima erasi stabilito doversi imporre nella somma di ₰ 2000. (108)

La fabbrica durò per parecchi anni. Ammontò alla ingente somma di ₰ 3403: 32 : 2; dopo essersi definitivamente provveduto ad ogni sorta di spese per la medesima, e per le opportune decorazioni del sacro Tempio. (109)

I sopravanzi delle rendite provenienti dalle possidenze del pio sodalizio della Misericordia non erano tali da poter dimettere in pochi anni li debiti, di cui le medesime erano state gravate. Onde fu che questi vigevano ancora in gran parte, allorquando nel 1808 la confraternita, come narrammo, venne soppressa per sempre. Così le povere Zitelle nubili di Petriolo dovettero perdere pur la speranza di veder risorgere quello benchè tenue sussidio.

Supplì però in qualche modo la carità di quello Ignazio Telli; di cui narrammo (in questo l.b. medesimo cap. I sez. IV §. 1.) come per testamento del 22 giugno 1843 disponesse del suo asse in opere pie. Fra queste volle pur compresa una così detta dote di scudi dieci; da consegnarsi in ogni anno ad una zitella povera, servibili alle spese occorrenti nel suo matrimonio. Per tale effetto ordinò che la comunale magistratura pro tempore dovesse formare un bussolo del-

le povere zitelle nubili di Petriolo e suo contado; ed in ogni anno nel dì primo novembre sacro alla festiva ricorrenza di tutti i santi estrarne una nel pubblico palazzo alla presenza di due testimonî, che fossero pur consiglieri della comune. Il pagamento di detta somma volle addossato in perpetuo al rettore della prima delle due cappellanie laicali da esso Telli istituite nel testamento sopracitato. Così egli involontariamente supplì, senza conoscerlo, allo speciale difetto derivante dalla tuttora deplorata soppressione della confraternita sopra discorsa.

SEZIONE III

OSPEDALE DEGLI INFERMI

Quando, nella adunanza del 6 giugno 1566, la confraternita della Misericordia risolveva un sussidio dotale per le zitelle nubili, non mancò di volgere i suoi pensieri anche all'ospedale civile, che da tempo forse immemorabile aveva essa istituito per i poveri Infermi. A maggiore intelligenza fia quì bene il toccare con brevi parole quanto la tradizione e gli autentici documenti ci hanno fatto conoscere su questo particolare.

Dal piazzale denominato della Misericordia, che tuttora si vede avanti la chiesa, esisteva sopra le mura castellane

una strada, che da quella sboccava allo antico palazzo dei signori Martello. A destra era la chiesa; a sinistra una linea di caseggiato, spettante in proprietà al pio sodalizio fino a tutta l'area della chiesa medesima. Nella ultima delle case trovavasi stabilito lo spedale per i poveri infermi. Altronde la confraternita fra le sue possidenze mancava di un locale comodo ed adatto a tenervi le consuete adunanze. Fu appunto in quello dello spedale, che determinò di provvedere a questo bisogno; dopo che si fosse trovata altra località convenevole per il pio stabilimento.

Fra le diverse case, oltre le altre accennate, una dalla confraternita se ne possedeva per legato di una tal donna Fiorosa. Di questa casa fu risoluta la vendita, onde colla somma ritrattane e colla giunta di quanta altra necessitasse allo scopo si avesse a provvederne fuori del castello una più comoda e più adatta allo spedale de' poveri infermi: nello intendimento che quella da costoro per lo addietro occupata si avesse da ridurre ad oratorio, in cui si potessero comodamente riunire i confratri, anche per discutere gl' interessi del pio sodalizio e risolvere tranquillamente sulli medesimi come più convenisse. Tanto ragionevole ed utile risoluzione venne prontamente eseguita per modo, che dal verbale della adunan-

za tenuta nel dì 5 gennaro 1567 risultò già stabilito l'oratorio desiderato, ed essere in pronto la nuova casa per lo spedale degl' infermi (110).

A quest' uopo, fuori del Castello, era stata acquistata dalla confraternita la prima casa a destra del borgo denominato la Sbarra; con locale sufficiente, come per gl' infermi così per l' abitazione dello spedaliero destinato all' assistenza di loro (111). La medesima aveva nel pianterreno il pubblico macello, il cui locale era tenuto in affitto a quest' uso dalla comune. Ma dall' adunanza del 1 Maggio 1639 risulta essere stato già rimosso il macello; e sostituito altro più adatto locale, quasi contiguo appartenente alla confraternita stessa.

Il verbale dell' anzidetta adunanza accenna, senza chiaramente spiegarlo, ad un qualche legato fatto in favore della confraternita da pie persone, coll' obbligo di ricevere nel discorso spedale anche i pellegrini avventizî: quindi l' aumento dei letti, che eranvi necessarî; ed un beninteso capitolato per il suo esatto andamento e regime. Al che non poco avevano avvisato nelle rispettive lor visite li commissarî del reverendissimo capitolo lateranense di Roma; specialmente con i decreti del 2 giugno 1631 e 9 luglio 1632: e più tardi opportunamente provvidero con i decreti del 30 marzo 1694.

E poichè, sotto la giurisdizione del prefato capitolo, esisteva in Petriolo col titolo di s. Giuseppe altro spedale non povero, di cui non potemmo conoscere la destinazione; ed altronde il zenodocchio attuale non abbondava di mezzi: perciò il commissario lateranense col citato decreto del 9 luglio 1632 ne applicò in perpetuo effettivamente gl' introiti alla chiesa e compagnia della mirericordia per benefizio dello spedale degl' infermi.

Onde fu che per sostentarli la compagnia possedesse un campetto ed altre *terre*, *dette dello spedale*: ed in queste ultime per risoluzione del 22 giugno 1694 determinò si avesse ad eseguire, mediante scrocciatura di quercie, un taglio di passa cinquanta legna; ad oggetto di rinvestirne il denaro in un censo e pagarne con i frutti l'onorario allo spedaliere. Da un'adunanza inoltre del 6 dicembre 1643 si rileva già possedere da qualche tempo, se non il diritto, certamente la consuetudine antica di mandare nella messura alla questua del grano, il cui obbligo era dato allo spedaliere; onde erogarne il prodotto in benefizio dei poveri infermi (112).

Questo pio e tanto utile stabilimento però svanì del tutto ancor esso colla più volte mentovata soppressione della confraternita; senzachè neppur uno dei locali Notabili allora viventi sorgesse a spen-

dere almeno qualche parola per tutelarlo, come le leggi di allora avriano pur consentito. Quindi rimase il general desiderio che la pietà di nuovi benefattori si muovesse ad immaginare altro modo di farlo risorgere. Il leggittimo voto universale pe' poveri non mancò di essere alla perfine esaudito. Quel Telli, la cui pietà abbiamo più volte significato in queste memorie, non mancò di avvisare anche al risorgimento di un' ospedale per i poveri infermi. A tal' uopo determinò che la seconda delle due cappellanie laicali istituite nel suo testamento dovesse avere in perpetuo l' annuo onere di scudi trentasei in favore del discorso ospedale, da pagarsi in due rate di ₰ 18 ciascuna. Questo primo impulso bastò perchè anche l' altrui carità accorresse con assegni speciali per provvedere i letti e le masserizie occorrenti. Frattanto il comunale consiglio facendosi interprete della volontà generale del popolo non volle essere l' ultimo a contribuire. Nella tornata del giorno 3 ottobre dell' anno 1843 e nell' altra del dì 27 novembre dell' anno 1848 determinò ad unanimità di suffragî, non soltanto lo acquisto di una casa, verificatosi in quella del sig. Antonio Angelisti posta in via del suffragio; ma eziandio lo assegno annuo di quanta altra somma potesse occorrere per il quotidiano mantenimento di quattro infermi, limitata per ora a scudi sessanta, ₰ 60.

Quel pietoso che fu il conte Giovanni Lauri di Macerata, possidente ancor esso nel comune di Petriolo, non volle essere da meno a prò de' suoi poveri. Col suo ultimo testamento, aperto li 4 marzo 1847 e conservato negli atti del notaro Cecchini di Macerata, lasciò a favore del nostro ospedale un perpetuo legato di scudi trenta romani da pagarglisi in ogni anno da suoi eredi e successori.

Così avvenne che i poveri di Petriolo tornassero ad avere nel loro paese un' ospedale per i casi d'infermità; e questo sotto la tutela e patronato della comune, che appose il proprio stemma al mentovato edifizio.

Ma egli è omai tempo, che colà si torni dove sostammo. Potremo così ravvisare il nostro Castello, già entrato a far parte dello stato fermano; e nella sua nuova posizione seguirne ogni particolare, che sia meritevole di speciale riguardo.

LIBRO TERZO

AVVENIMENTI

Non raramente si hanno popoli anche non incivili; i quali, sia per locale posizione, sia per naturale successione, sia per educazione esemplato dagli avi, danno a divedere l'animo alieno dal promuovere e seguire le politiche rivolture; ed invece rassegnato a sopportarne tranquillamente le conseguenze, spesso infelici.

Tale appunto, *nella generalità*, si è conservato il popolo del nostro Petriolo. Contento della sorte lasciatagli dalli antichi signori, pur sostenuto dalla connaturale apatia, gli era più grato il guardarsi dal partecipare agli avvenimenti, che fin dal medio evo cominciavano a derivare dalla novella signoria dei fermani (113), o che nel desiderio di unità e forse anco di maggiore autonomia, coltivato da partiti diversi fra Guelfi e Ghibellini, hanno sempre, più o meno agitato miseramente la Italia. - Dicemmo *nella generalità*, onde non pregiudicare le eccezioni, che pur talvolta sogliono occorrere. Infatti negli Annali del celebre segretario della città di Fermo Antonio di Niccolò risguardanti non breve parte dei secoli XIV e XV,

si legge qualche anneddoto, che veniamo a rammemorare.

A tutti è noto come il sulmonese Lodovico Migliorati fosse investito nel 1405 dal suo Zio Innocenzo VII della signoria di Fermo; ed intitolato principe di questa città, e capitano generale delle genti di armi. La di lui celebrità nella storia ci consente il passarci in gran parte delle principali militari sue gesta, e limitarci in fine a quelle, che più particolarmente al nostro Petriolo si possono riferire. Succeduto in dicembre 1406 ad Innocenzo VII il pontefice Gregorio XII, questi manifestatosi non molto benevolo al Migliorati, nel 1407 il constringeva a dimettersi dal governo della Marca. Lodovico però si conservò ad ogni patto nel dominio di Fermo; ed alleatosi in seguito al noto Ladislao re di Napoli, il quale aveva dianzi occupato Roma e quasi interamente le marchiane provincie, potè impadronirsi puranco di Ascoli. Ricuperata dopo non lungo tempo quasi tutta la Marca, fra le gravi discordie affliggenti di quei tempi la chiesa, ancor egli benchè sostenuto da' suoi capitani di guerra Agnolo della Pergola e Pietro da Navarra, e più tardi riuscito ad accordarsi altresì con Braccio Fortebracci, e presi a' suoi servigi Martino signore di Faenza e il conte di Carrara, ancor egli il Migliorati dovè sottostare a prospere ed avverse fortune;

pur derivanti dagli armigeri suoi ora alleati, or divenuti improvisamente nemici.

Per queste diverse straordinarie vicende la popolazione del Castello di Petriolo non sminuì davvero il suo attaccamento alla santa sede di Pietro apostolo e de' suoi successori. Quindi, come racconta il fermano Cronista sunnominato, i Petriolesi erano avversi allo attuale ordinamento di Fermo. Alcuni di essi non eccedenti il numero di XX, nel 1409, con la veduta forse di venirne liberati, si accordarono insieme e capitolarono con il pontificio rettore o vice-rettore della Marca, dimorante in Macerata. Altri di quel partito, conoscendo che pocanzi erasi staccato da Lodovico Migliorati Angelo della Pergola, persuasero il pro rettore di unirsi a questo mentre altri erano corsi ad eccitare allo stesso uopo il conte di Carrara, il quale si ricusò. La pubblica rappresentanza di Fermo, che in tempo utile avea potuto conoscere quelle pratiche, dopo essersi intesa col Migliorati, fu sollecita di prevenirne gli effetti. Per questo bisogno, e nello intendimento di calmare il romore, spedì a Petriolo un tale Marziolo, Giovanni di Monte Rubiano, ed Antonio di Giacomozzo, con truppe bastanti del Migliorati e della città. Costoro si adoperarono in modo, che non avessero ad avere alcun seguito quei faziosi; alcuni de'

quali tornando al castello, sostenuti dagli uomini di Angelo della Pergola, gridarono - *viva la chiesa* -: ma infine rimasero persuasi dai sunnominati ambasciatori fermani; mentre altri tre di quei facinorosi non aveano voluto tornare a Petriolo - *Anno* 1409 *et die* 7 *februarii*, « scrivea quel cronista, certi de Castro « Petrioli qui fuerant de numero XX, « fecerunt juramentum et confaederatio« nem simul, et fecerunt capitula cum « rectore marchiae, sive vice rectore, « qui morabatur in Macerata: et certi ex « eis iverunt ad illum et duxerunt eum « ad Angelum de Pergula cum genti« bus suis, qui de proximo recesserat a « stipendio Domini Ludovici (Miliorati). « Et nisi quod, providentia divina et mi« seratione Dei, per comune Firmi provi« sum erat mittere Ser Martiolum, domi« num Joannem de Monte Rubiano, et « ser Antonium Jacobutii ad dictum castrum « vere perdebamus Castrum illud. Ince« perunt enim praedicti mali homines « gridare - *viva la chiesa* -. Et nota, quod « aliqui ex illis iverant etiam ad Contem « de Carrara ut veniret, et non potue« runt facere capitula cum illo: et prae« dicti ambasciatores praevenerunt, et « confirmaverunt ex illis de Petriolo prae« dictis aliquos; et ex illis, tres noluerunt « redire Petriolum -.

Dovea invigilare (continua il croni-
« sta, se non qualche suo commentatore)
« dovea invigilare Lodovico alla quiete
« dei popoli e dei paesi, che si trova-
« vano sotto il di lui governo. Perciò,
« avendo saputo il trattato fatto da alcu-
« ni di Petriolo con il rettore e pro ret-
« tore della Marca, il quale teneva la
« parte di Gregorio, di introdurre cioè
« nel castello dei soldati addetti ad An-
« gelo della Pergola, che avea cessato
« di militare con esso Lodovico, non man-
« cò di spingere alcuni soldati suoi e del-
« la città di Fermo verso Petriolo; i qua-
« li entrati nel castello in tempo utile ne
« costrinsero gli abitanti a mantenere la
« dovuta fede al Migliorati ed alla città.

Frattanto Lodovico, eletto condottie-
ro dai Fiorentini, Bolognesi e dai Mala-
testa di Cesena, ruppe l'amicizia col Rè
Ladislao; e si unì alle diverse città Mar-
chegiane alleate contro Gregorio XII. Sof-
frì male il Rè la defezione del Migliorati:
e perciò a Martino di Faenza, dimorante
colle sue truppe in Sanseverino, comandò
di fare una scorreria nei territorî di Mo-
gliano e Petriolo soggetti a Fermo, e ca-
gionarvi dei guasti. E realmente, nel gior-
no 10 febbraro 1409 suddetto, Martino
di Faenza eseguì la commessagli scorre-
ria, non soltanto su Mogliano e suo ter-
ritorio, ma altresì contro Petriolo. Quivi
anzi le genti di lui predarono 26 bovi, e

fecero prigionieri due Petriolesi; mentre questi arrestarono alla loro volta tre armati di quelle genti.

- Eodem anno (1409) et die 10 « februarii, continua il prefato (Cronista), « gentes domini Martini de Faentia, qui « morabatur in sancto Severino, et di« cebatur quod erat ibi pro rege, succur« rerunt contra Molleanum et territorium « ejus, et etiam Petriolum; et praeda« verunt boves 26, et duos captivos fe« cerunt de Petriolo. De dictis gentibus « tres armigeri fuerunt capti a nostris -

Questi sono i pochi fatti precisi, che sul nostro Castello ci è occorso di rintracciare: in quanto i suoi abitatori vi abbiano, per entratura propria, operato; o ne abbiano sopportato in qualche modo le conseguenze. Del resto, attenendoci alle epoche, di cui esistono particolari notizie certe o tradizioni, ci faremo coscienza di non trascurarne il racconto, in quanto alla sua critica non totalmente si oppongono, non che di aggiungere opportunamente quelle considerazioni, le quali si reputassero necessarie, sia a chiarire nel punto di storia; sia a prevenire ogni malinteso eventuale, che potesse far luogo a gravi e lunghi piati. E per evitare soperchie parole procureremo di comprendere in ciascun capitolo il lasso di più di un secolo.

CAPO I

SEC. XIV AL XVI

§. 1.

I TRASMONDO

Esponemmo nei precedenti due libri come la antichissima famiglia De-Nobili possedesse, anche con mero e misto imperio, la signoria del nostro castello; ne vendesse li 31 Gennaro 1341 alla città di Fermo il dominio; e verso i vassalli fosse stata sempre mai generosa di ogni sorta beneficenze. Mentre di tutto questo ci stavamo occupando, insorse la necessità di rafforzare con una qualche illustrazione le più salde basi da noi sostenute.

Tocammo altrove (Lib. I. cap. III. sez. I.) del Belga Michele Ubert detto il *Tedesco* già segretario comunale di Fermo. Costui, pur custode dello archivio segreto della Città, se ne era formato per proprio comodo particolare un riservato prontuario, il quale non sempre corrispondeva colla necessaria esattezza ai documenti in quello serbati. Quindi era ben facile che in qualche errore cadesse chiunque si fosse affidato, soltanto, al mentovato registro. Questo infatti fra i signori De-Nobili di Petriolo, acceduti per vendere il Castello di loro

ai pubblici rappresentanti di Fermo, notava equivocamente *Taddiolum Trasmundi Taddei.* Onde avvenne talvolta che chi si fosse appagato di questa vaga indicazione senza consultare l'originale istromento di vendita 31 Gennaro 1341, od altro analogo, con tutta facilità si portava ad erroneamente pensare, e male assai apponeva col ritenere essere quel *Taddiolo Trasmundi* un qualche appartenente agli antichissimi signori Trasmondi, già Duchi di Spoleto e di Mirabello. Invece *Taddiolum Trasmundi Taddei* dovea e deve esser tradotto in lingua italiana - Taddiolo figlio di Trasmondo (De-Nobili) quondam Taddeo. Così infatti si legge nel testuale istromento dianzi citato - *Taddiolus Trasmundi Taddei pro se et procuratorio nomine sui patris* - Taddiolo figlio di Trasmondo del fu Taddeo per sè e come procuratore di Trasmondo suo padre. In egual senso venne spiegato nel successivo istromento 21 febbraro stesso anno 1341, con cui Trasmondo figlio al fu Taddeo di Petriolo ratificava il contratto firmato da Taddiolo figlio e procuratore di esso Trasmondo. Nel principio del quale atto appunto venne espresso e si legge - *Cum vir Taddiolus filius nobilis viri Trasmundi Taddei de Petriolo, tamquam procurator dicti Trasmundi ejus pater, dedisset vendidisset et concessisset una cum nobilibus viris ecc. de dicto Castro Petrio-*

li ecc. - A chiarire poi maggiormente, che la sopra notata parola *Trasmundi* non indicava il Cognome della prefata antica ed eccellentissima casa Trasmondo, ma sibbene il nome del padre di Taddiolo De-Nobili stipolante per lui, sorvenne ultimamente il fatto che veniamo a narrare.

Un Luigi De-Nobili di Petriolo discendente dall'antichissima famiglia surriferita, divenuto indigente dopo il decorso non minore di cinque secoli si trovò costretto di por mente alle parrocchie appunto di Petriolo, sulle quali anche egli aveva il diritto di patronato, onde ottenerne il sussidio accordatogli dai sacri canoni. Per questo effetto adì il tribunale di prima istanza in Macerata, e la quivi residente sezione della corte di appello. In ambidue i giudizî fu prodotto di autentica forma lo albero genealogico della antichissima casa De-Nobili già signora del decorso castello ed istitutrice delle mentovate parrocchie. Il quale albero dall'anno mille (1000) fino al presente provava che lo istante Luigi, tenuto conto della sua genealogia giudizialmente prodotta, discende per linea retta dal conosciuto primo autore della prefata famiglia, vigente anche al di là del detto anno 1000. Fu pure contemporaneamente prodotta in forma autentica lo stesso istromento 31 gennaro 1341, con cui quel Ca-

stello fù venduto alla città di Fermo da undici signori De-Nobili. In siffatto contratto si vide avere avuto luogo per i venditori non poche riserve. Fra queste erano espressamente compresi tutti gli Iuspatronati sulle chiese del Castello e suo distretto: delle quali, o fossero parrocchiali e semplicemente beneficiali, ognuno che discendesse e succedesse da quei ed a quei venditori, potesse esercitare in ogni caso di vacanza il diritto di nominare il nuovo rettore. Gravi discussioni seguirono in ambedue quei tribunali Maceratesi: e fra i diversi temi, che ne furono oggetto, non fu certamente l'ultimo quello risguardante la discendenza dello attore Luigi dai stipolanti del 1341. Alla perfine tutti i giudici si dovettero convincere, che i De-Nobili furono gli antichi signori del Castello e gl'istitutori delle parrocchie; che nel 1341 ne vendettero alla città di Fermo il dominio col mero e misto imperio, ma con riserva degli Iuspatronati; che le parrocchie ed altri beneficï riconoscevano la istituzione dagli antenati dei venditori; e che i successori di questi ne vennero sempre considerati i patroni, i quali in ogni vacanza ne avevano costantemente esercitato senza ostacolo alcuno il diritto di nomina. Al che era pure di aggiungere la dotazione di cospicuo patrimonio in beni rustici e urbani, fatta dai cessanti signori al comu-

ne, con obbligo d' inquartare nel proprio stemma quello della casa dotante: stemma, che così combinato ha sempre esistito, come tuttora si vede. Portato per tal modo alla più chiara evidenza tutto quanto dallo attore Luigi De-Nobili era stato dedotto in giudizio, il tribunale di prima istanza ne accolse la domanda con sentenza assai elucubrata; e con pari decisione fu confermata dalla corte di appello. Stabilitasi così la re-giudicata a carico degli apponenti, essa ottenne la debita esecuzione con nuova giudiziale sentenza, emanata nel 1865 dal prefato tribunale di prima istanza.

Chiarito così questo punto di storia, e rimosso per tal modo ogni caso di equivoco sul particolare, passiamo senza aggiunger parole a continuare in ogni altra parte lo intrapreso cammino.

§. 2.

I VARANO

Non mancano più scrittori, forse il primo attrattivo di parecchi altri involontariamente in errore, i quali asseriscono essere stato il nostro Castello in qualche periodo dei secoli XIV al XVI sotto la

dominazione dei signori Varano (*a*). Dopo quanto abbiamo già esposto (Lib. I. cap. II) sembra inutile quì lo ripetere, che i De-Nobili continui possessori di Petriolo con diritto di mero e misto imperio dal secolo X della era nostra, per solenne istromento del 31 gennaro 1341, ne vendettero liberamente il dominio alla città di Fermo. La quale, meno alcune temporanee sospensioni per istraordinarie occorrenze, di cui opportunamente più appresso diremo, lo sostenne e conservò a tutti i primi sette anni del presente secolo XIX. Onde è, che ad oggetto di stabilire con verità, se ed in quale epoca la eccellentissima casa Varano abbia realmente *posseduto il dominio del nostro Castello*, ci sia permesso di far conte le risultanze delle indagini praticate.

Era continuo nel secolo XIV., ed anche nei prossimi almeno in parte, il ribellarsi al sommo pontefice, ed il ritornare alla soggezione di lui, che era il Sovrano assoluto pur delle Marche e dell' Umbria, e frequentemente ne concedeva i luoghi anche a particolari famiglie in titolo di feudo, vicariato o governo.

(*a*) 1. *Lili Stor. di Camerino* § *II. Lib.* 5. *pag.* 149.
2. *Calindri*, *Sag. Stat. Stor. dello Stat. Pontif. pag.* 863 (*riferisce al* 1420).
3. *Moroni*, *Diz. di Erudiz. Tom. XL pag.* 262.
4. *Carassai*, *Stren. Marcheg. pel* 1868 (*sulla base di Calindri ed anonim*). *pag.* 150.

Questa dolorosa alternativa, causata da non rare fazioni, si verificava disgraziatamente ancor nei Fermani. Infatti la città nel 1390 riconobbe in Andrea Tomacelli il rettore della Marca, destinatovi dal suo zio Bonifacio IX. Non più tardi però che due anni, e precisamente nel 1392, venne in discordia con quello ma poi chiese ed ottenne di pacificarsi col Papa, a cui pagò in pena quattro mila ducati (114).

Della missione affidata al Tomacelli era massimo scopo il ristabilire nella Marca di Ancona la suprema Sovranità pontificia. Ma egli non riuscì nello intento: imperocchè, durante l'anno 1393, virilmente appugnato da Gentile di Berardo Varano finì col perdere la battaglia e diventare suo prigioniero. Questa vittoria, accrescendo la potenza in Gentile il costituiva signore di tutti i luoghi, che dai confini di Spoleto allo Adriatico esistevano per lo spazio di cinquanta miglia *sulla riva di Chienti* nelle diocesi di Spoleto, di Camerino, e di Fermo. In questo incontro *Montolmo* con altre terre e castelli, situati nella riva medesima, furono costretti di rendersi ai signori Varano (115).

Il pontefice Bonifacio IX riconoscendo siffatta signoria con un trattato, rimasto in vigore per lungo tempo, la gravò di un canone annuo da presentarsi ai Pa-

pi dalla casa Varano nella festiva ricorrenza dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Morto Bonifacio nel 1404 e succedutogli immediatamente il VII Innocenzo, questi nominò a rettore della Marca di Ancona il suo nipote Lodovico Migliorati, che nel 1406 fissò in Fermo la sua residenza. Fu questo il principio di varie guerre e turbolenze non poche; le quali, mentre a lui furono causa di prospere ed avverse vicende, non risparmiarono travagli ai pontefici successivi, anche minacciando la signoria dei Varano. Al concilio di Costanza però, che si adunò sotto Giovanni XXII, era riserbato il comporre tante attuali vertenze. E con decreto del dì 8 febbrajo 1416, per mezzo de' suoi commissarî, dopo aver ridonato la pace alla santa chiesa e suoi stati, confermò in Rodolfo figlio a Gentile Varano quella signoria; rispettata altresì da Martino V, che l'anno 1417 era esso al trono pontificale (116).

Siffatta signoria così confermata e rispettata, oltre Camerino e suo contado, comprendeva espressamente il *feudo di s. Ginesio e To'entino* (117), ed il governo delle *terre di Amandola*, *Belforte*, *Monsamartino*, *Montecchio oggi Treja*, *Montesanto*, *Montolmo*, *Morovalle*, *Penna s. Giovanni*, *e Sarnano;* non che quello dei *Castelli di Gualdo e Montefortino.*

Per tal modo la prefata eccellentissima casa ottenne di aggiungere alli suoi immensi possessi anche quel di *Montolmo.* Sembra però, che questo ultimo dopo non molti anni venisse ad esser sospeso, se non a cessare del tutto. Infatti da Rodolfo essendo nati quattro figli nelle persone di *Gentil-Pandolfo*, *Giovanni Berardo* e *Pier-Gentile*, e questi nel 1430 essendo venuti fra loro a dividere tutti i luoghi componenti la vasta signoria della casa, in niuna delle porzioni sortite a ciascheduno di essi trovasi notato Montolmo; *e molto meno Petriolo, situato non sulla riva del Chienti, ma su quella del Cremone e del Fiastra* (118).

Narrammo già (Lib. II. cap. I. sez. I. §. 3.) come la comune di Petriolo sotto il dì 7 marzo 1458 comperasse dalla città di Fermo il territorio e chiesa della Castelletta: ben savio consiglio; onde, ampliato il suo circondario potersi meglio difendere in ogni caso di guerra, che per qualsifosse titolo venisse ad esser mossa dai signori limitrofi. Non ne mancarono esempï, atti ad istruire e far temere. Infatti, come i Varano nel 1392 si erano posti in guerra con Fermo per contrastare il possesso di varï castelli; così Tolentino e quei signori nel 1491 la mossero alla prefata città per ragion di confini (119).

Nata così una scambievole simpatia fra i due limitrofi popoli della terra di

Montolmo e del Castello di Petriolo; i Massari ed il consiglio di questo, ad oggetto di meglio tutelare le rispettive campagne ed emendarne con tranquillità vicendevolmente ogni danno, convennero in un libero e laudevole accordo, stabilito mediante soddisfacente trattato del 24 agosto 1479 - *Docum. X a* - per gli atti del Camilli notaro di Petriolo (120). Il quale accordo, occorso mentre pendeva la nuovissima riforma da noi riferita (Lib. I. cap. III. sez. I.) del Fermano statuto, e senza concorrenza di alcuna autorità dei signori Varano, sembra ancor esso dimostrare in qualche modo il niuno di loro dominio sul nostro Castello.

Havvi inoltre un già segretario della comune di Petriolo tuttora vivente; il quale afferma aver letto in un registro degli antichi parlamenti (121), che interpellato formalmente il consiglio, *se piacesse accettare la dominazione dei signori Varano*, siffatta proposta rimase esclusa dall' assoluta maggioranza dei voti. Da questo atto potrebbe dedursi che, o i signori Varano giammai avessero posseduto il dominio di Petriolo; o che volendolo acquistare, mentre apparteneva alla città di Fermo, reputassero indispensabile anzitutto il voto dei comunisti, e che questi si ricusassero (122) per non esporsi ad una guerra (tanto facile in quei tempi), che potesse venir mossa da parte

della città attuale signora, premorosa di mantenerli nella fede giurata.

Altronde non mancano elementi, comunque infondati, a congetturare un qualche dominio di quei signori sul nostro Castello. Possiamo brevemente accennarli:

Una costante antica volgare tradizione, priva però di ogni dato preciso, ha portato a farlo credere fino agli ultimi tempi: aggiungendosi perfino la denominazione di *Varano* ad un Palazzo già fra le pertinenze dei signori De-Nobili, poi passato alla famiglia dei conti Lauri, e da questa ultimamente alienato. Nel quale palazzo era pur detto esistere un straordinario camino collo stemma Varano, che non abbiamo potuto verificare per trovarsi ora incautamente riformato.

Il dotto Alsaziese d. Giuseppe Vogel, trasportato in Italia per le patrie disavventure fissò in Fermo la propria dimora nell' ottobre del 1794. Quivi e nei luoghi circonvicini trattenendosi per circa diciotto mesi ebbe campo a continuare i prediletti suoi studî di storia antica. Con singolare impegno si occupava del Medio-Evo, principalmente in quanto avessero lasciato inedito su quella città e suo contado i famosi cronisti Antonio di Niccolò e Gio. Paolo Montani. E ponendo a profitto quella sana critica, di cui era sommamente dovizioso, non gli sfuggì d' immaginare e serbarsene erudite annotazioni

e schiarimenti. Si vuole potersi rilevare da questi che Leone X nelli primi anni (1513 al 1514) del suo pontificato, volendo significare a Giovanni Maria Varano la benemerenza dei servigi da esso resi alla santa sede apostolica sotto Giulio II, gl'infeudasse con molti altri luoghi anche il nostro Castello; e che allorquando Giovanni Maria nel 30 aprile 1515 (123) fu dichiarato duca di Camerino venisse compreso nel suo dominio, oltre molte terre, anche Petriolo (124).

Ma se ben si consideri questa opinione, e si confronti con quanto sulli quattro primi lustri del secolo XVI dagli storici Fermani concordemente si narra, sembra non potersi convenire colla medesima. Imperocchè quella epoca riguarda interamente gli Ufreducci (famiglia oriunda di Fallerone) Liverotto e Ludovico suo nipote, che travagliarono la città di Fermo e il contado. Strangolato il primo in Senigaglia nel dicembre 1502 per tradimento del famoso Cesare Borgia, detto il duca Valentino; Ludovico, forte di un esercito poderoso, e confidando nella protezione di Leone X a cui in qualità di paggio aveva servito, riconquistò dopo non molti anni la signoria su di Fermo. Si mostrò quindi seguace della mala via tracciata da Liverotto; ora facendo trattati di pace, ora rompendoli a suo bell'agio, ora mostrandosi in fatto nemico

pubblico, qual simulava non essere: e tale da minacciare altresì nella tranquillità lo stato di santa chiesa. Sdegnato per tutto questo il pontefice gli spedì contro, con pieni poteri il vescovo di Chiusi monsignor Niccolò Bonafede. Il quale procuratosi una bastante mano di armati, e riuscito inutile ogni buon officio praticato a farlo desistere da' suoi sconsigliati e temerari propositi, lo fece pure, ma invano, esortare dal suo affezionatissimo Francesco (Martello) da Petriolo, che di quel tempo era uno dei priori nel magistrato di Fermo. Dovutosi perciò il prelato risolvere a fare lo sperimento di guerra, premise in luoghi opportuni lo accantonamento di bastanti corpi di armata; e fra questi uno ancora in Petriolo, comandato *dal Fermano* Girolamo Brancadoro (125). Ma poichè i castelli, sia per apatia naturale del popolo, sia perchè spaventati dallo ardire e dalle armi di Ludovico, rimanevasi neghittosi, ed anzi rifuggivano apertamente dall' attività loro inculcata: perciò anche il Brancadoro dovette fare intendere al vescovo di nulla avere a sperare nemmeno *dagli uomini di Petriolo*; onde fu che monsignor Niccolò, dopo fredda e matura ponderazione si determinasse alla pugna: e colle genti della chiesa incontrando Ludovico nel Maggio 1520 presso Montegiorgio, queste ne sconfissero i seguaci, e lui sul campo uccise-

ro dopo sanguinoso combattimento. Per il fin quì detto dunque rimane indubitabile, che il nostro Castello dal 1341 in poi è rimasto sempre sotto il dominio di Fermo; nel modo stesso che dai De-Nobili suoi antichi signori era stato venduto alla città. E quì ad infirmare con più soda ragione le congetture dianzi accennate, ci sia consentita dal cortese lettore una ulteriore considerazione.

Nel concistoro del 5 novembre 1540 il pontefice Paolo III, amantissimo del suo nipote Ottavio Farnese, lo dichiarò duca di Camerino e suo stato, e padrone de' beni allodiali dei signori Varano. Di quel tempo il Castello di Petriolo, non soltanto era stato sempre estraneo alle possidenze e dominazioni di loro; ma di più, come più innanzi dimostreremo sulla base di una bolla in data 5 aprile 1540 dello stesso pontefice; trovavasi annesso al ducato di Camerino. Onde è che allorquando sua Santità dichiarò il nipote duca di Camerino e signore de' beni allodiali Varano (126) il nostro Castello attualmente non era, e non era mai stato compreso fra i medesimi. Lo che prova ancor maggiormente che se la già narrata vittoria di Gentile Varano su Tomacelli portò a quella eccellentissima casa una signoria estesa a cinquanta miglia sulla riva del Chienti, Petriolo certamente non ebbe a far parte.

Pervenuti a questo punto, dopo ogni possibile indagine per noi praticata, e dopo ogni necessaria ed opportuna riflessione, ci sembra doversi una soluzione pienamente contraria al quesito posto in fronte di questo articolo. Sarebbe invece non incredibile, che i signori Varano, dominando su quel di Montolmo, abbiano potuto, in qualche occorrenza ignota finora, fare una incursione sul Castello di Petriolo, ed anche dimorarvi per alcun tempo senza però acquistarne una ferma ed effettiva giurisdizione.

Ma un più alto, anche ducale dominio, Petriolo ebbe più tardi a patire: e di questo passiamo a narrare

§. 3.

I FARNESI

La epoca, di cui veniamo ad occuparci, non può non essere memorabile per i rispettivi avvenimenti straordinarî; de' quali a bene intendere la importanza, fu mestieri lo investigarne le cause.

Il feudalismo, esistendo nel pieno esercizio de' suoi diritti, quanto veniva reputato onorevole in se stesso per gli investiti; altrettanto era facile ad eccitare, come in essi un orgoglio irritante, così nei soggetti una risoluta insubordinatezza: perchè lungi dallo adoperare utilmente i

mezzi di conciliazione, quasi generalmente si estimava di potersi il tutto sedare e vincere colla pratica di una forza puramente materiale. Quindi le guerre anche civili, le distruzioni, gli odi intestini pressochè inestinguibili. Da queste cause appunto originarono gli avvenimenti sopraccennati. Procureremo di additarli colla maggior possibile chiarezza e brevità, prendendo le mosse da Monsanpietrangeli (a).

Questo Castello, nei tempi antichi denominato Monsanpietro delli Agli - *Mons Alliorum* -, nel 1055 era soggetto ad Ermanno vescovo di Fermo (127). Questi avendone perduto il possesso, venne riacquistato dal successore Gerardo (128); il quale nel 1256 lo sottopose alla obbedienza di Fermo.

Poco appresso, e precisamente nell' anno 1258, Fermo si sottomise al notissimo Re Manfredi (129). Di questo tempo appunto ebbero principio in quella patria nostra le diverse fazioni, che funestarono per corso ben lungo la pubblica tranquillità: imperocchè altri si studiavano di conservarne la libertà; ed altri di sotto-

(a) Discordie non infrequenti, e anche gravi, seguirono tra Fermo e Monsanpietro; l'origine delle quali può dirsi pressochè immemorabile. Per la propostaci brevità noi ne notaremo soltanto alcune delle occorse nel secolo XVI, le quali al postutto valgano a chiarire le presenti memorie.

metterla colla forza alla propria tirannide. Laonde Monsanpietro, che a troppo malgrado aveva accettato e sopportava fino dal 1271 la signoria dei Fermani, giammai cessò di cogliere ogni opportunità a ribellarsene; anche in onta dei mezzi pur severi, adoperati dalla città per contenerlo nella dovutale soggezione. Per circa due secoli e mezzo i Fermani e Monsanpietrini vissero in continue contese: giuramenti di fedeltà, ribellioni, e significazioni di apparente rispetto, dal lato di questi talvolta eccitati o sussidiati dagli Ascolani; guerre, imposte devastazioni, e riparazioni, derivanti da quelli: trattati solennemente convenuti fra entrambe le parti, seguiti da breve osservanza, e forse causa di sempre nuovi contrasti. Nè a farli cessare valse punto la intervenzione della suprema autorità pontificia: molto meno le concessioni offerte, ed i riflessibili sacrificî sostenuti, dalla città; ad oggetto di conseguire una pace ristoratrice e durabile (130.) Gli animi erano per ogni lato eccessivamente inaspriti: a tale, da potersene temere ogni giorno qualche luttuosa sciagura.

Infatti l'anno 1536 venne a Fermo un Monsanpietrino, che dominavasi *Tafarano*, ed era ben conosciuto qual nemico ai Fermani. Immediatamente fu preso, e chiuso in una camera del Palazzo Municipale: quivi più tardi fu trovato

morto, sospeso per la gola. Ognuno immagini il romore prodotto da avvenimento sì infausto, e foriero di conseguenze ben tristi. Invano la pubblica rappresentanza protestava della propria innocenza; chiedendo una processura formale, diretta allo scuoprimento del vero colpevole: che da siffatto processo appunto risultò imputabile ed imputato di quel delitto il concittadino Troilo Adami. Non è a dire come i Monsanpietrini prontamente insorgessero per vendicar Tafarano; ma i Fermani, giovandosi della gente capitanata dal loro agguerrito e tremendo Cesare De-Nobili, furono presti a conquiderli, ed a saccheggiare e smantellare il Castello. La Città non mancò di prontamente ricorrere pentita e supplichevole al pontefice Paolo III (Farnese); il quale, sebbene gravemente sdegnato per le prime notizie dello accaduto, fornitegli dai richiami e doglianze de' bersagliati Monsanpietrini, anche in questo incontro avrebbe voluto darle novella prova di sua connaturale clemenza. Il legato però della provincia, cardinale di Trani, acceduto già sopraluogo da Macerata sua residenza, aveva posta la Città nostra sotto interdetto; pur condannandola a pagare un' ammenda, non senza privarla del tanto contrastato Monsanpietrangeli. Indi restituissi là onde era venuto; e nel dar conto di tutto al santo padre, con rela-

zione forse esagerata, indispose altamente contro i Fermani il benigno animo suo, pur corrucciato per il toccato esito infelice di altra importantissima impresa. Laonde il sovrano pontefice, tolto così da ogni dubbio sulla gravità di quel luttuoso avvenimento, sotto il 10 settembre 1537 fece prevenire a Fermo il proprio figlio Pierluigi, gonfaloniere di santa chiesa, con un poderoso esercito di 3400 Fanti e 400 cavalli, e con pieni poteri di adottare sopraluogo, dopo ogni più esatta verifica, tutti i provvedimenti che avesse reputato esemplari, ed utili a ristabilire la pubblica e permanente tranquillità e sicurezza: pur lui commettendo gli averi, la libertà, la vita dei cittadini; e la facoltà di far cessare in un sol punto lo impero delle leggi statutarie, l'autorità dei magistrati, le forme dei giudizî, gli usi civili. In pari tempo ingiungeva al legato di ulteriormente prendere, onde sottoporre alla meritata punizione l'Adami ed il Nobili co' suoi principali compagni.

Tornato pertanto a Fermo il cardinale di Trani diede luogo a tutti i legali atti opportuni. Per questi essendo risultati l'Adami, il Nobili e suoi compagni, quali autori e cooperatori particolari di quella arbitraria condotta, e perciò meritevoli di capitale supplizio, feceli sostenere in carcere, e poscia passare per le armi. Quindi Pierluigi, attenendosi al

breve, con cui il santo padre Paolo III avealo accompagnato, ed alle significazioni di lui nel medesimo (toccandovisi gli avvenimenti sopra narrati) espresse colle parole - *indignationem nostram, ac rebelliones et confiscationes omnium bonorum, ac amissiones Comitatus Civitatis, ac alias sententias censuras et poenas damnabiliter iucurrisse* - ne fece seguire la generale confisca dei beni: e, ritenendo la città fellona e ribelle, ne autorizzò il saccheggio, che venne orribilmente eseguito; e dichiarolla altresì privata di ogni dominio e signoria, anche sulle castella che ne componeano il contado. Per tale effetto ad ogni comunità spedì un messaggio, perchè ciascuna, sotto pena di morte ai pubblici rappresentanti, dovesse in giorno determinato mandare a Fermo due uomini con chiavi, onde giurare obbedienza diretta e fedeltà alla santa sede apostolica. Dopo un tale atto la Città, rimasta priva di magistratura, di autorità, e di rendita bastante a sostenere le spese pubbliche, dovette reggersi alla stessa guisa di ogni altra comune semplice, senza neppure potersi eleggere il podestà.

Il Farnese, continuando a procedere giusta quanto gli era stato ingiunto superiormente ed avea divisato, tolse a Fermo effettivamente il governo del malmenato contado, e trasferillo a Montottone,

siccome a luogo già riguardato dai romani pontefici con particolare protezione. Partitosi quindi, senza porre in mezzo alcun tempo, e direttosi con buona mano di armati alla nuova residenza prestabilita, vi fu accolto fra i clamorosissimi applausi di popolo, accorso anche dai vicini castelli. Vestito colle insegne papali, e con in mano il Gonfalone di santa chiesa, percorse in segno di possesso la terra; gettando al popolo abbondante quantità di moneta coniata in Castro, donde in allora era duca.

Convocato già in tempo utile, venne congregato sotto il giorno 2 ottobre dello stesso anno 1537, nella chiesa di s. Francesco, il primo generale consiglio dello stato Fermano testè riposto sotto lo immediato dominio della santa Sede. Pierluigi ne fu il presidente; non senza la intervenzione dell' autorità legatizia della Marca, tuttora affidata al cardinale di Trani, e rappresentata dal suo vice-legato monsignor Tempestini: non che coll' assistenza dei monsignori Juberti, Gambara, Antonio da Cesena, Ercolano Bitinio, ed altri, chierici di camera. Il consiglio era formato da un oratore per ciascun luogo componente il contado Fermano: ed ognuno avente il pubblico suggello, per cui mezzo costatare il mandato del suo paese nativo. Celebrato solennemente il santo sacrifizio dal prelato Bitinio, ed im-

plorati i celesti lumi, aprì la seduta il deputato di Montottone con ponderata e savia orazione, il cui primo effetto fu quello di far umiliare per mezzo di più oratori al pontefice le significazioni della più sentita riconoscenza, per quanto si era degnato disporre e per il grande onore derivatone alla terra Montottonese. Postesi quindi a discussione, e felicemente risolute ben altre utili ed opportune proposte; presso ragionata ed applaudita insinuazione del prelato Bitinio, ad unanimità di suffragî venne statuita una stretta confederazione fra tutte le terre e castella del cessato contado, colla promessa di scambievole consiglio ed aiuto. Si ebbe formata così una lega offensiva e difensiva indissolubile; ed avvalorata con pubblico giuramento, che ciascun deputato prestò sopra i santi evangelii, chiamando Dio in testimonio: alla presenza del Farnese e di tutti i pontificii prelati.

Il tutto poi, per mezzo di appositi deputati eletti fra i primi notabili di Montottone, venne subordinato alla sovrana approvazione del sommo pontefice, che li accolse con amorevolezza inesprimibile. Poco stante si degnò congedarli con uno speciale breve apostolico - *Datum Tusculi sub annulo Piscatoris die XII februarii ann. MDXXXVIII pontificatus nostri ann. IV* -. Con questo atto solenne veniva definitivamente onorato di sovrana

conferma, non solo tutto ciò che dal figliuol suo Pierluigi erasi ordinato e disposto, ma ancora quanto altro erasi risoluto nel riferito generale consiglio, nominandovi altresì ciascheduno dei luoghi, che vi aveva spedito il proprio rappresentante: fra i quali non erano certamente gli ultimi a figurare i *Castelli di Mogliano e Petriolo*. E poichè il sovrano pontefice desiderava di stabilire il pubblico ordinamento del nuovo stato Montottonese: perciò con altro Breve del 28 settembre stesso anno 1538 si piacque di nominarne a governatore un suo nipote: non già il giovanetto Ranuccio avente di quel tempo la età di *soli otto anni*, ma sibbene il di costui germano fratello cardinale Alessandro Farnese. Questi destinò in Montottone un suo luogotenente col titolo di - governatore ecclesiastico in Agro-Piceno - (131).

In mezzo a tali avvenimenti non si cessava di muovere intestine discordie dalla città, che tentava ogni mezzo per ricuperarne il dominio. Da ciò derivava che i Fermani possessori di beni stabili in qualche luogo del contado, ivi non sempre lodevolmente si conducessero; chiunque ne fosse lo attuale signore. Perciò il Pontefice si trovò costretto di ammonirli ad abitare tutti nella città; con facoltà però di spedire, ciascuno, un rappresentante a sorvegliare e custodire le rendite e pro-

prietà rispettive (132). Ma a questa determinazione sapientissima non obbedirono gli ammoniti: specialmente in Petriolo, nel cui territorio appunto essendo possessori di stabili non solo si ricusavano a pagare le imposte della comune; ma di più, deviando dal corso libero le acque del torrente Fiastra e de' pubblici fossi, onde alimentarne i propri molini recentemente costrutti, assai danneggiavano i pubblici preesistenti a benefizio del popolo. Sembra però che a far cessare tante molestie il Pontefice forse per consiglio del prefato governatore, decretasse doversi Petriolo, se non anche Mogliano, distaccare dal governo di Montottone, ed annettere al ducato di Camerino. Infatti i Petriolesi, non potendo sopportare più a lungo le Fermane vessazioni, si rivolsero a Paolo III per invocare un rimedio che valesse a rimuoverle. Mosso il sovrano dalla giustizia di siffatti reclami, con Breve apostolico - *Pastoralis officii del* 5 *aprile* 1540 - *Docum. XI* -, commise al cardinale camerlengo di costringere i Fermani al puntuale pagamento di tutte le Petriolesi pubbliche imposte, e prontamente riparare ad ogni danno causato nel molino o molini della comune colla deviazione delle acque ai medesimi addette: ed appunto in questo Breve il sovrano Pontefice emanò incavillabile dichiarazione della pertinenza di Petriolo al ducato

di Camerino - *Comunitatis et hominum terrae Petriolanae, Camerinensis ducatus* -.

Frattanto Pierluigi erasi restituito al suo ducato di Castro ed allo esercizio delle cariche domandategli, colla segreta speranza di una più vasta e più ricca fortuna per la propria famiglia. Infatti, dopo varie vicende, ottenne che il suo figlio Ottavio nel Concistorio del 5 novembre 1540 venisse personalmente investito dello anzidetto ducato di Camerino dal rilodato pontefice Paolo III suo avo, a cui fin sotto il 3 gennaro 1539 era stato ceduto da Guidobaldo della Rovere duca di Urbino che se ne trovava in possesso (133).

Contenti i Petriolesi di essere passati al paterno regime di don Ottavio, a lui dopo qualche anno ricorsero per ottenere una più opportuna sistemazione della loro comunità. Il duca, per atto del 20 gennaro 1545 fu sollecito di corrispondere, più o meno estesamente, ad ogni parte delle loro richieste; seco loro fermando un ben inteso capitolato - *Docum. XII* - Nello stesso anno 1545, con due Motuproprii del 13 luglio - *Docum. XIII, XIV*, il Duca ebbe cura di ordinare viemmeglio la gestione del pubblico non che della fraternita di santa Maria, ed annullare una transazione, che a danno degli amministrati si trovava irregolarmente stabilita fra la università e le famiglie Adami e De-Nobili. Dopo di che don Ottavio tra-

sferito dallo stesso pontefice Paolo III al più amplio e più ricco ducato di Parma e Piacenza già acquistato da Giulio II alla santa Sede Apostolica, ad essa li 24 agosto 1545 rinunziò quello di Camerino (134). Tanto luminoso avvenimento però non fe' cessare del tutto nei Farnesi una qualche giurisdizione sul nostro Castello, come più appresso dimostraremo.

Stava in cima ai desiderî ardentissimi della città di Fermo la riammissione alla grazia di Paolo III, e la reintegrazione al possesso e diritti sulli quarantotto castelli, che ne costituivano il già soppresso contado. Continue ma sempre inutili ne erano state le suppliche, umiliate in ogni modo per un decennio al trono pontificale; non disgiunte nemmeno dalla spontanea generica offerta di un' ammenda. Alla perfine il santo Padre degnossi di accogliere benignamente la alta mediazione del serenissimo Duca di Urbino; e secondare le istanze pur umiliategli dagli eminentissimi cardinali nipoti, e fratelli germani, Alessandro di san Lorenzo in Damaso e Ranuccio di sant' Angelo apostolico legato della Marca di Ancona. Onde fu, che per Breve spedito da Perugia il 15 settembre 1547, la cui esecuzione fu commessa al prefato cardinale Ranuccio, la città di Fermo tornò a vivere nello indubio amore del principe, e riavere sul contado gli antichi di-

ritti. I castelli, che lo componevano, trovaronvisi nominatamente descritti. Tre soli ne erano riservati - Monsanpietrangeli - Mogliano - e Petriolo (135) il primo nello intendimento di sottrarlo per sempre (a) al dominio fermano; gli altri due per diverse ragioni. Imperocchè Mogliano e Petriolo, già annessi al ducato di Camerino, erano devoluti recentemente alla reverenda Camera apostolica per rinunzia emessane da don Ottavio come dianzi accennammo; e forse il pontefice aveva l'animo già determinato d' istituirne signore il suo nipote cardinale di san Lorenzo in Damaso Alessandro Farnese. Infatti con altro Breve del 16 settembre anzidetto dichiarò spettanti alla reverenda camera quei due castelli e li cedette al cardinale Alessandro.

E poichè in riconoscenza di tanta sovrana benignità il deputato Fermano dottor Gentile Bevilacqua, in forza del mandato di procura rilasciatogli dalla città li 11 maggio detto anno 1547 per gli atti del notaro Bartolomeo Cordella, ed in esecuzione della sopranotata generica offerta di ammenda non avea mancato di prontamente determinarla nella somma di ☞ 20,000 m. in oro pari a ☞ 23,000 m. romani; ed altronde non gli era ignota

(a) Da questa epoca infatti il Castello di Monsanpietro sembra essere rimasto distaccato da Fermo ed annesso alla provincia di Macerata; anche nel tempo in cui i Pontefici regnavano fra le guerre.

la surriferita pontificia donazione di Mogliano e Petriolo al cardinale di san Lorenzo in Damaso: perciò con successivo atto del 6 ottobre stesso anno promise pagarla dentro due mesi dal giorno, in cui il rilodato eminentissimo Ranuccio di sant' Angelo, esecutore del Breve avesse restituito effettivamente alla città con ogni diritto rispettivo tutti i vetusti castelli, *il solo Monsanpietrangeli eccettuato;* emettendo così una implicita rispettosa dichiarazione di non convenire nella ritenuta di Mogliano e Petriolo. Ad oggetto però di conciliare siffatta discrepanza il cardinale Alessandro di san Lorenzo in Damaso diede novella testimonianza della sua singolare liberalità. Imperocchè con atto formale rilasciato in mani del Bevilacqua solennemente promise, obbligando se stesso e successori di restituire alla città di Fermo, in qualunque caso, i due castelli di Mogliano e Petriolo dentro due anni dalla data dell' atto.

Combinata per tal modo ogni cosa, la tanto attesa reintegrazione della città seguì alla perfine in Macerata avanti al prelato luogotenente legatizio il 22 novembre 1547 per atto pubblico di quel notaro Felice Sanzi. Ma in questo *si volle* espressa la riserva, non del solo Monsanpietrangeli come, dopo il Breve del 15 settembre il pontefice aveva graziosamente convenuto colla città, e doveva inten-

dersi dopo la promessa del cardinale Alessandro: ma sibbene la ritenuta di Monsanpietro, Mogliano, e Petriolo; come in quel Breve trovavasi praeordinato. Ciò non ostante la città, non volendo per la verificatasi differenza ritardare ancor più lo adempimento dello impegno già assunto, fu sollecita di far pagare effettivamente il 15 maggio 1548 la somma di romani ₰ 23,000 ventitremila (136). Intendeva così di gratificarsi viemmeglio lo animo dello eminentissimo Ranuccio di sant' Angelo, che nella sua alta qualifica di legato inclinava a moderare con opportune provvidenze qualche preesistente disposizione municipale; onde maggiormente garantire la sicurezza pubblica e l' Amministrazione della giustizia. Venne infatti attivato a quest' uopo il suo ordinamento spedito da Cingoli con data del 5 Agosto 1548 - *Docum.* XV -.

Il cardinale Alessandro di san Lorenzo in Damaso, fedele alla sua promessa surriferita, e non contento dell' operato della legatizia luogotenenza suddetto, con Istromento del 30 agosto 1549 del notaro pastore de' Grassi di Galese, piacquesi di donare e concedere espressamente in perpetuo alla città di Fermo i castelli di Mogliano e Petriolo, col mero e misto impero, e con qualunque àltro diritto potesse da esso cardinale pretendersi sopra i medesimi. Ma il cardinale

Ranuccio di sant'Angelo con dispaccio del 30 settembre anno anzidetto scrive al suo vice legato della Marca monsignor Mignatelli vescovovo di Lucera, che il santo Padre Paolo III non vuole siano restituiti ai fermani i castelli di Mogliano e Petriolo; ma vuole invece che abbiano a rimanere sotto il governo generale del governo della Marca.

Portatosi il tutto a piena cognizione di quel sommo pontefice, la città non mancò di umilmente rappresentargli come, per promesso e già eseguito pagamento di ₮ 23,000 m, sua Santità si fosse degnata (sembra in udienza particolare) di benignamente concedere la restituzione ancora di Mogliano e Petriolo, la cui signoria essendo stata già annessa al ducato di Camerino, devoluto più tardi alla santa Sede, e quindi donata al cardinale di san Lorenzo in Damaso che ne aveva pienamente reintegrata la città stessa, faceva mestieri una benigna speciale ed espressa disposizione sovrana, onde perpetuamente rimuovere ogni ulteriore questione in oggetto. Il santo Padre reputò ben ragionevole siffatta istanza. Ma mentre stava per emanarne il decreto corrispondente sotto il giorno 10 novembre 1549 dovè cessare di vivere, seguito dallo universale compianto.

Riunito il conclave per la elezione del successore, quivi pur sedeva lo emi-

nentissimo di sant' Angelo, legato della Marca di Ancona. Il suo vice-legato che era, come accennammo, monsignor Fabio Mignanelli vescovo di Lucera promosse, non si conosce per ordine di chi, uno straordinario avvenimento, valido a produrre conseguenze ben serie: non esclusa la rifazione di danni rispettivi; ai quali forse, in ultimo analisi, la città di Fermo avria potuto essere esposta. Noi, senza punto indagarne le cause, ne riportiamo letteralmente il racconto (Notiz. stor. di Fermo pag. 55) del chiarissimo avvocato Fracassetti.

« Il vice-legato Mignanelli avverso « ai Fermani fece celebrare la Messa nel« la pubblica piazza di Mogliano, e giu« rare dai Moglianesi di mai non ritor« nare sotto il dominio dei Fermani. Il « perchè questi irritati, e condotti da « Federico De-Nobili marciarono contro « Mogliano; ed incontrato il vice-legato, « che recavasi a Petriolo per fare altret« tanto, lo ferirono, lo posero in fuga « e lo assediarono dentro Petriolo. I car« dinali adunati in conclave spedirono « monsignor Simonetti Vescovo di Pesaro « per pacificare lo stato fermano. Ven« ne questi difatto, ed ottenne dai fer« mani la sospensione di ogni ostilità . « . . . . e Federico De-Nobili partì per « la guerra di Mirandola » (137).

*

Elevato al trono pontificale sotto il giorno 7 Febbraro 1550 (dopo essere stato vacante per tre mesi e tre giorni) col nome di Giulio III il cardinale Giovanni Maria Ciocchi di Monte San Savino in quel di Arezzo, venne accolto generalmente con giubilo estremo per il noto amore che portava alla giustizia e alla pace. Laonde con piena fiducia i Fermani ricorsero supplichevoli a lui, perchè volesse compiere verso di loro la opera lasciata imperfetta dal suo antecessore Paolo III. Anzitutto la Città fu sollecita a scolparsi di quanto dal solo operato dal Mignanelli si derivava; pur dichiarandosi pronta in ogni modo a fedelmente eseguire qualsifosse disposizione, che dalla suprema sua autorità venisse emanata. Il santo Padre, anche fra le gravissime cure che opprimevanlo nei primordî del regno suo, non mancò di procurarsi colla maggiore diligenza una piena ed esatta informazione, che lo ponesse in grado a rettamente giudicare sui fatti del Mignanelli e del De-Nobili, e determinare quanto altro occorresse intorno alla fermana pendenza. Laonde la sua Santità fu cerziorata, non soltanto esser vero il convincimento di Paolo III, che per la convenuta e già pagata somma di ⇁ 23,000 si avesse da rendere a Fermo tutti i castelli e rispettivi diritti, con l'unica riserva di Monsanpietrangeli; ma di

più il santo Padre potè indubbiamente conoscere, che quelli di Mogliano e Petriolo non erano stati dal suo antecessore conceduti in feudo perpetuamente al cardinale di san Lorenzo in Damaso Alessandro Farnese, come andavasi buccinando - *Dicebatur* (138) -. E ciò era vero, poichè quel Pontefice ne aveva annessa la signoria al ducato di Camerino, e più tardi ceduta al cardinale anzidetto; ma senza dichiarazione espressa, nè di perpetuità od altra durata, nè di alcun titolo speciale. Quindi Giulio III con Breve del 25 novembre 1552 dichiarò compresi i castelli di Mogliano e Petriolo fra tutti gli altri in cui la città di Fermo era stata reintegrata da Paolo III. Ordinò in pari tempo, che senza indugio ulteriore dovessero alla medesima *effettivamente restituirsi* con tutti i rispettivi diritti. Volle peraltro, che i fermani fossero tenuti di pagare alla università e particolari persone di quei due castelli ogni danno dal De-Nobili arrecato, la cui libera liquidazione commetteva al suo germano fratello Balduino del Monte conte di Monte San Savino (139). Questa restituzione venne regolarmente effettuata li 2 e 3 marzo 1553 a mezzo del magnifico Pietro De-Grossi commissario speciale (140); essendo pur cessata nella provincia della Marca per la morte di Paolo III la legazione del suo nipote cardinale Ranuccio del titolo di

sant' Angelo (141). Eseguitasi inoltre la mentovata liquidazione di danni per ₰ 3300 a favore di Mogliano e ₰ 800 per Petriolo, venne accettata dalla Città; senza alcuna determinazione di tempo ad effettuarne il pagamento, che però venne eseguito alla prima richiesta.

CAPO II

SECOLO XVI AL XVIII

LE GARE ULTIME

Ritornata Fermo al pieno e libero esercizio de' suoi privilegi e diritti, anche sopra i castelli componentine lo antico stato; non è a dire il malanimo con cui le comuni, e specialmente parecchie, dovettero sottomettervisi. Questa egreferenza, resa ancor più sensibile dalla gravezza delle imposte dovutesi aumentare dalla Città per la satisfazione dei ₰ 23,000 di moneta corrente ingiuntale da Paolo III, diè vita a nuove e clamorose controversie, convertitesi poi da parecchi luoghi in aperta ribellione, e più tardi quasi generalmente in piati. Veniamo a spendere alquante parole sull' una ed a toccare alcun che sopra degli altri.

§. 1.

LE RIBELLIONI

Il primo ad elevare doglianze fu Montottone, che da capoluogo di uno stato benchè precario rientrava nel numero dei castelli soggetti. La straordinarietà delle imposte, la pretesa ignoranza e imperizia dei podestà sopraluogo spediti, la infrazione di supposti antichi patti stabiliti concordemente; tutto insomma vero, o falso che fosse, veniva insieme riunito per far rivivere i vetusti rancori. La Città con ogni mezzo si studiò di calmare i Montottonesi: e più o meno vi riuscì per lo spazio di circa un decennio in cui più volte aveano tentato di sottrarsi al dominio fermano; stante la concessione, che ritenevano essersi fatta loro nel 1447 dal pontefice Niccolò V per annui ducati dieci di canone, oltre ₰ 2200 spontaneamente pagati alla reverenda Camera apostolica nei bisogni della santa Sede. Elevato però al supremo soglio di Pietro il pontefice Pio V; Montottone, prendendo le mosse dalle insistenze della reverenda Camera per la riscossione dei canoni arretrati, fè ricorso al novello Sovrano con memoria energica a carico della Città: onde derivò che il segretario comunale redattore della medesima, dovuto accedere a Fermo per superiore disposizio-

ne, venisse quivi arrestato, sostenuto in carcere, e poscia torturato nella pubblica piazza (142). Presso questa severa misura invocarono i Montottonesi un formale processo contro quella pubblica rappresentanza. E sospendendo frattanto ogni loro dipendenza dalla Città, riuscirono ad associare in siffatta ribellione le comuni di Altidona, Fallerone, Loro, Massignano, Petritoli, Ponzano e Servigliano. Queste nello invocare una eguale separazione da Fermo, anche esse offrirono di pagare una somma alla reverenda Camera apostolica. Degnossi il Pontefice di ordinare la compilazione dello implorato processo, incaricandone monsignor Girolamo Melchiorri vescovo di Macerata; uomo giusto e versatissimo nelle giuridiche discipline (143). Da siffatto incarto risultò pure, non essersi peranco pagate dalla Città le somme ingiuntele da Giulio III, onde rifare i danni alle comuni di Mogliano e Petriolo: per lo che anche questi due castelli, forse trascinati dall' altrui seduzione, eransi emancipati di fatto dalla Città e ribellati pur essi al fermano dominio.

Umiliatasi al santo Padre Pio V la corrispondente relazione di quello incarto processuale, egli accogliendo le istanze degli otto castelli Montottone ed altri sunnominati, non ostante il contrario parere del cardinale Ugone Buoncompagni (144),

impose il patto; da essi poi accettato con solenne istromento, di pagare o provare di aver pagato rispettivamente alla reverenda Camera apostolica le somme seguenti: cioè - Altidona ₮ 500, Fallerone ₮ 1200, Loro ₮ 2860, Massignano ₮ 1563, Montottone ₮ 2200, Ponzano ₮ 290, Servigliano ₮ 2340 -: in tutto la riflessibile somma di ₮ 13653. Dopo ciò, con moto proprio dato da Roma li 11 agosto 1570 anno V del regno suo (145), il pontefice fece sequestrare questi otto castelli; non che quelli di Mogliano e Petriolo. Poscia li separò tutti di bel nuovo dal dominio della città di Fermo, quale pur dichiarò privata di ogni diritto, azione e provento sopra i medesimi, e li sottomise al governo e giurisdizione dei reverendi Chierici della Camera apostolica. Estremo, ma non di lunga durata, fu il gaudio degli anzidetti luoghi sottratti al dominio fermano. Imperocchè, passato a miglior vita nel 1 maggio 1572 il pontefice Pio V, ed insediato nel suo trono li 13 stesso maggio il prefato cardinal Buoncompagni col nome di Gregorio XIII, ognuno può immaginare con quale sollecitudine e fiducia la Città di Fermo supplichevole a Lui si volgesse per ottenere la riparazione dei gravami apportatile dallo immediato suo antecessore: de' quali non mancò umiliare una ben dettagliata memoria, senza omettere la

storia precisa di tutti i fatti fino allora accaduti. Il santo Padre non ignorava i precipui di questi fatti; e ben conosceva fra quali dubbi e timori d'inganno il suo antecessore Pio V fosse stato indotto, anche contro ogni sua retta intenzione (146), ad emanare il surriferito Moto Proprio 11 agosto 1570. Ciò non ostante volle assumere con ogni diligenza una esatta verifica di tutto lo esposto nella fermana memoria: e trovato pienamente ragionevole ogni particolare che dalla Città si era invocato, con Moto Proprio del 20 gennaro 1575, anzitutto annullò pienamente quanto in quel Moto Proprio, ed in ogni altro analogo atto successivo, si trovava ordinato del Pontefice antecessore a danno di Fermo. Quindi, essendogli stato offerto dalla Città a favore delli sunnominati otto castelli il rimborso della somma da ciascuno di essi pagata alla reverenda Camera apostolica per ottenere la separazione del dominio fermano, con dichiarazione di doversi un tale rimborso convertire in utilità pubblica e nella dimissione di debiti rispettivamente contratti; il santo Padre, sotto questa condizione, collo stesso Moto Proprio dianzi citato decretò espressamente, che gli otto castelli, non escluso quello di Montottone, dovessero essere immediatamente restituiti con ogni antico e rispettivo diritto al fermano dominio; che la Città dentro un trimestre

dal possesso ripresone, dovesse a ciascuno di essi pagare la somma sopraenunciata (147); e che Montottone dovesse ritenersi esonerato per sempre dallo annuo canone, già promesso alla santa Sede allorquando ottenne di essere separato da Fermo (148).

E poichè il sullaudato pontefice Gregorio XIII nel surriferito suo Moto Proprio del 20 gennaro 1575 nulla aveva espressamente disposto, onde doversi restituire a Fermo anche i castelli di Mogliano e Petriolo, che pur ne erano stati separati di bel nuovo dal suo antecessore Pio V: perciò, presso analoga istanza della Città, con Breve del 15 marzo 1578, ricolmo di clausole premurosissime, fu sollecito di riparare a quel vuoto: ritenuto però sempre nella medesima l'obbligo di eseguire la rifazione dei danni già decretata fin sotto li 5 novembre 1552 dal pontefice Giulio III; e conservare frattanto in deposito la somma poi liquidata per ciascuno di quelli. Commissario speciale a tanto uopo venne eletto da sua Santità il pro-governatore generale della Marca di Ancona monsignor Nicola Arragoni. Recatosi a Mogliano personalmente con la sua corte, quivi nei giorni 25 e 26 marzo anzidetto, dopo aver fatto leggere e dato copia del Breve alla pubblica rappresentanza locale, e previe le debite ammonizioni in nome di sua Santità, voltosi ai pur presenti deputati fermani av-

vocati Felice Aureli e Francesco Assalti, li riprestinò nel formale e reale possesso dell' antico dominio sul castello e sua rocca, e di ogni rispettivo diritto; installandovi in giudice provvisorio per la Città il fermano giureconsulto Adamo Adami. Per tale effetto destituì sotto l' obbligo del rendiconto e sindacato, l' attuale pretore Mellini Girolamo di Bologna; ritirandone e consegnando allo Adami ogni sorta scritture. Quindi cassò, annullò e rese inattendibili ed inefficaci, in ogni più esplicita forma, tutte le adunanze, congregazioni, consigli, deputazioni ecc; e tutti gli atti ed ordini relativi; che fossero occorsi e stati emanati a partire dal giorno in cui la città di Fermo era rimasta priva della giurisdizione e dominio su di Mogliano. Dalla lor parte i deputati fermani si dichiararono pronti al pagamento dei ₰ 3300 dovuti al Castello dalla Città. A conservare la memoria di un fatto così importante ne venne stipolato solenne contemporaneo istromento per gli atti del notaro Giulio Fedeli di Macerata (149).

Altrettanto nella sera del 26 stesso marzo, col medesimo personale intervento delli prefati monsignor commissario apostolico e signori deputati fermani; altrettanto precisamente venne praticato in Petriolo. Quivi pur presenti i priori locali Corrado Preteroni e Diomede di Giovan-

battista, ed altri uomini del Castello fu pur destituito il trovatovi pretore Battista Johan di Pergola; e sostituitovi immediatamente in via provvisoria ser Giovanni Petrelli di Mogliano, venne a questo consegnata ogni sorta scritture da quello restituite, senza pregiudizio del dovuto rendiconto e sindacato di pratica. I deputati fermani dichiararonsi pur pronti a pagare i noti ₰ 800 già ordinati dal pontefice Giulio III. Fu proseguito così lo adempimento del rilodato Breve santissimo 15 marzo 1578; non senza stipolarsene anche qui il solenne contemporaneo istromento per gli atti dello stesso notaro Giulio Fedeli di Macerata (150).

A compiere poi del tutto la sovrana volontà del pontefice, espressa nel rilodato suo Breve, null'altro mancava se non che la Città effettivamente pagasse i testè promessi ₰ 3300 al Castello di Mogliano, e ₰ 800 all'altro di Petriolo. Ciò appunto venne pienamente eseguito nei giorni 16 e 18 giugno 1578, contro rispettiva formale quietanza per gli atti dei notari, Domenico Rasò in Mogliano, e Vincenzo Tempestini in Petriolo (151).

Onde fu che Petriolo ottenesse la bella sorte di chiudere per sempre il corso alle deplorabili ribellioni, derivate ultimamente dal surriferito arbitrio di monsignor Mignanelli; e che segnalarono la epoca, della quale ci è occorso di tenere specia-

le proposito -. Non per questo però cessarono totalmente le gare fra la Città e i Castelli. Ai commovimenti politici talvolta sostenuti colle armi, successero altre gare più tranquille nel foro. Di queste più brevemente favellaremo quì appresso.

§. 2.

I PIATI

Fermo era stanca dalle gravi discordie con i Castelli, che pur dando motivo a guerre dispendiose ed atroci l'aveano travagliata per lungo tempo. Invano potea farsi scudo dei patti e privilegi, che dopo cessate le antiche tirannidi le erano stati consentiti dal pontefice Eugenio IV con Bolla del 23 Marzo 1446, e confermati continuamente da' Successori. Quindi, nello intendimento di procurarsi per l'avvenire una vera pace e stabile quiete sotto la osservanza degli statuti e riformanze municipali, in quanto non si opponesse alle variate circostanze dei tempi, per voto unanime del generale consiglio con lo intervento dei deputati altresì dei Castelli (152) fin sotto li 25 maggio 1550, erasi deliberato di far suppliche al magnanimo Giulio III: invocando, che a perpetuo governatore della Città e stato di Fermo volesse degnarsi di stabilirvi, senza la benchè menoma dipendenza dal

cardinal legato della Marca, un proprio nipote od altro consanguineo a piacere; con quei poteri, che nella suprema sua sapienza reputasse espedienti. A questo grave ufficio pertanto venne destinato (21 luglio 1550) dal santo Padre il proprio nipote ex fratre Giambattista del Monte; pur lui conferendo le facoltà del mero e misto imperio colle prerogative corrispondenti; comprese anche le giudicature assegnate dallo statuto al podestà ed al capitano di giustizia, la cui nomina quindi cessava di appartenere alla Città. Il governatore poteva liberamente commettere lo esercizio delle sue attribuzioni ad idoneo e rispettabile personaggio o giureconsulto colla qualifica di luogotenente (153). Così fu praticato utilmente per quasi due secoli (154) da non meno di dieciotto successori fino al regno del XI Innocenzo. Ma questo, che per la santità della vita venne poi denominato il *Venerabile*, si piacque di sospendere il nepotismo: e per il governo di Fermo e suoi castelli con Breve apostolico del 18 novembre 1676 istituì una speciale prelatizia congregazione, presieduta dallo eminentissimo Segretario di Stato (155); la quale poi fu resa inefficace dal di lui successore Alessandro VIII, che quello fece rivivere cogli attributi consueti. Morto però Alessandro, ed insediato a suo luogo nel 1691 il pontefice Innocenzo XII,

egli fè cessare affatto il nepotismo; ed attese ad una vita novella della fermana congregazione assodandone i fondamenti con la Costituzione apostolica del 3 gen. 1692 (156).

Dal fattone sperimento però si venne a conoscere, non essere essa bastante a produrre lo effetto desiderato, ed essere invece non raro motivo di suo conflitto con altre congregazioni istituite per laici interessi. Quindi il sapientissimo Benedetto XIV co' suoi Brevi apostolici del 20 settembre 1740 e 13 settembre 1746, corrispondendo alle motivate istanze della Città, si degnò annullare la prefata congregazione Innocenziana istituendone in pari tempo una nuova, composta del pro tempore Segretario di Stato; dello Auditore santissimo; di uno Uditore della sacra rota romana; di un Chierico della reverenda Camera; di un Votante della segnatura, anche qual segretario con voto; del fiscale generale col solo voto consultivo; e di un relatore per le cause della Città e suo contado, affidandone al prelato segretario la nomina. A cotanto rispettabile congregazione venne privativamente commesso il governo politico ed economico dello stato fermano, con esclusione assoluta di ogni altro potere.

Ma di tanto lodevole ed utile istituzione si dovette deplorare la perdita dopo soli quindici anni di vita. Imperocchè, sia per gara fra i romani dicasteri coeguali

sia per qualsivoglia altra ignota ragione, il Pontefice immediato Clemente XIII nell'anno 1761, ad onta delle ragionevoli e ragionate rimostranze umiliategli dai Fermani col più sentito rispetto, volle onninamente abolirla: e sottomise anche Fermo e suo contado alle congregazioni del Buon Governo e della Consulta, coll'intermediario di un governatore prelato residente di continuo nella Città (157).

Ciò non ostante Fermo rimase feudataria assoluta di tutti i luoghi componenti il contado; col pieno esercizio di ogni statutale diritto su ciascheduno di essi (158) fino allo intero secolo XVIII: poco dopo tutti i diritti e privilegï feudali cessarono legalmente per sempre di esistere. Laonde anche in Petriolo continuò sempre la Città ogni atto giurisdizionale, notato nel patrio statuto o consentito dalle pontificie concessioni; in quanto dal nuovo ordinamento non fosse contramandato. Quindi pel Castello, di cui ci occupiamo, la medesima non si ristette dalla semestrale elezione di un podestà o vicario che decidesse le cause minori e quelle dei danni dati; e che nel 15 agosto si recasse a Fermo col pallio della Comune per la venerazione della santissima Vergine Assunta in cielo, mediante la cavalcata consueta. Egualmente non cessò dallo spedirvi, sia un protomedico per la visita della speziaria, sia un Commissario per la seme-

strale rinnovazione del bussolo dei massari; e per la verifica dei siti e mura pubbliche, la cui concessione venisse richiesta da qualche privato. E fra le consuete attribuzioni della medesima furono altresì da noverarsi, la tutela della prammatica nella comunale rappresentanza; il riparto ed esigenza delle dative camerali e delle tasse statutarie; il regolamento della pubblica annona; l'approvazione dei capitolati pel pubblico forno e macello; la riparazione delle fontane, dei ponti e delle strade; la condonazione di multe od altre pene; lo accordar franchigia di pubbliche fiere contro il pagamento dell'annuo canone consueto; e lo esiger gabelle per la estrazione ed introduzione di vettovaglie od altro dal contado fermano (159).

Ma se questo nuovo ordinamento fu bastante ad estinguere le gare, che eran causa di ribellione e guerra; non fu però di lunga durata la pace ottenutane. Imperocchè, decorsi appena pochi anni, insorsero i lamenti di parecchi castelli sui diritti alla Città riservati: sia per la concessione de' pubblici siti; sia per il riparto ed esigenza delle dative camerali e delle tasse statutarie; sia per il regolamento della pubblica annona, stabilito dal pontefice Benedetto XIII con ghirografo del 28 ottobre 1728; sia per le gabelle applicate alla estrazione ed introduzione di vettovaglia od altro dal contado

fermano. E non potendo i Castelli insorgere colle ribellioni e colle armi come in addietro, sostituirono il ricorso ai tribunali romani. Quindi avvennero lunghi e dispendiosi piati, che sempre finirono per decisioni formali a favore della Città. Questa però procurava in ultimo con ogni premura e riusciva ad ottenere quella convenzionale concordia, che giammai avrebbe mancato di concedere fin dal principio; anche nello intendimento di prevenire i rancori e dispendî, soliti ad essere la necessaria conseguenza di ogni litigio. Ne fa fede quella, che dopo la decisione definitiva sul titolo delle concessioni (160) fu stipolata li 20 marzo 1781 a rogito dei notari fermani Girolamo Pizi e Giuseppe Paccasassi. Questa meritò poi di essere approvata con particolar Moto Proprio del 2 giugno 1781 dal pontefice Pio VI; e di bel nuovo raccomandata con apposita circolare del 4 agosto 1795 a tutti i Vicarî dei Castelli di Fermo. Cessarono così alla perfine da parte di ognuno di essi i lamenti e i litigî; ed a questi subentrò quella pace, che da ben lungo tempo era generalmente desiderata, e che per un nuovo ordine di cose venne meno col principio del secolo XIX.

Dallo studio però di quanto a riguardo di quei litigî fu pubblicato, risulta a dir vero che il nostro Petriolo o non vi prese mai parte, o se talvolta vi fu tra-

scinato, ciò avvenne per invincibile forza di estraneo prepotente partito.

Pervenuti a questo punto troviamo che a perfezionare possibilmente la propostaci compilazione mancano soltanto alcune accessorie notizie. Di queste appunto passiamo ad intertenere il cortese lettore.

LIBRO QUARTO

STATISTICA

Sotto questo titolo noi procureremo di presentare le più interessanti cognizioni relative al Comune, di cui ci occupiamo: non senza comparare, ove faccia mestieri, quelle delle generazioni passate colle altre della presente. In ciò fare seguiremo gl' insegnamenti notati dal celebre Piacentino Melchiorre Gioia nella sua *Filosofia della statistica.*

CAPO UNICO

ARTICOLI DIVERSI

§. 1.

TOPOGRAFIA

Petriolo-Piceno, questo antico Castello di Fermo in oggi comune annessa al mandamento di Pausula nella provincia di Macerata, posto sulla zona destra del fiume Chienti, si vede sorgere sopra una amena collina (*a*). Non soggetto, per

(*a*) *La graduazione Geografica, esaminata su di una carta recente, ne risulta in*

Latitudine	*grad.*	31	12
Longitudine	«	43	15

ordinario, a stravaganti intemperie, nè a variazioni sensibili in un giorno stesso, vi si respira un'aria purissima. Sopra l'antica porta principale veggonsi tuttora i vestigî di un piccolo fortelizio. Lo interno, chiuso da mura, è di figura circolare; ed ottime sono le primarie sue strade in pietra concia. Non manca di buoni fabbricati; e specialmente di un decoroso Palazzo comunale, superiore forse alla sua primiera condizione, e sostenuto da un porticato corrispondente (161). Nello esterno havvi un borgo abitato, che da rispettive chiese già esistenti assunse in una parte la denominazione di *s. Appollonia e s. Elisabetta*; ed in altra quella di *s. Lucia* oggi la *Sbarra*: le strade ne sono di terra a ghiaja; tranne quella della *Sbarra*, che ampla e retta si trova selciata con pietra concia dal suo primo ingresso fino alla porta principale dello interno abitato. I più notabili traggono dalle rispettive cisterne l'acqua potabile: gli altri da un pubblico pozzo non sempre abbondante per gli usi comuni, e da qualche fontana posta fuori alle mura, non soddisfacente del tutto, cui il municipio avrebbe l'obbligo di conservare onde prevenirne la totale perdizione. I contadini, quasi tutti, se ne provvedono a sufficienza da particolari sorgenti, o da pozzi escavati nella rispettiva colonia.

Il suo territorio può ritenersi compreso fra le tre medie classi censuarie; essendo quasi generalmente composto di *terra argillosa - calcarea - sabbiosa* (162). È in figura ellittica esteso ad un raggio costante di circa un chilometro. Sorge in collina allo intorno del Castello, ed alla distanza eguale di circa un chilometro finisce in pianura, fino al punto di toccare da un lato le acque del Cremone, e dall' altro quelle del Fiastra: due torrenti di non grave nè continua importanza: ambedue questi formano confluenza col Chienti: il primo circa sette chilometri dal mare, traversandone il ponte nella strada provinciale diretta al Porto Civitanova; ed il secondo a non lungo tratto da Pausula nel suo circondario. È percorso, nelle sue varie parti, per N. 50 strade; tre sole delle quali sono rotabili la prima diretta a Pausula capoluogo del Mandamento; la seconda per la collina ad Urbisaglia; la terza al pubblico molino locale, donde protraesi fino alla riva destra del Fiastra. Sono a semplice terra tutte le altre, anche dirette ai diversi paesi viciniori (163). A questo territorio sono contermini quelli di Pausula già Montolmo a levante e tramontana per chilometri 5 -; di Urbisaglia a ponente per chil. 11 220 -; di Mogliano ad ostro per chil. 17 -; da Loro-Piceno ad ostroponente per chil. 28, 500 -. È poi distante

da Macerata capoluogo della provincia per chil. 14, 500 - (164).

Nel confine di questo territorio con l'altro di Mogliano, alla distanza di circa un chilometro dalla porta principale di Petriolo, in un predio adiacente alla sinistra riva del Cremone possedutovi da quel sodalizio del ss. Sagramento, esiste una sorgente di acque minerali salino-solforose. Il Moglianese d. Gaspare Latini la disse della sua patria, perchè al prefato sodalizio appartenevasi come tuttora si appartiene il terreno da cui origina (165). Ma il dottissimo e famoso Elpidiano Andrea Bacci, archiatro di Sisto V, nel suo trattato *De Thermis* pubblicato da Roma l'anno 1557, non si peritò definirla - *Balneum Petrioli in agro Firmano* -; ad avvisare alla grandissima utilità, chè sarebbe al pubblico derivata dal ripristinare le antiche terme, di cui apparivano i vestigî: avuto riguardo alle sue qualità medicamentose, che fino dai tempi più remoti erano riuscite di sollievo efficace nella cura di molti malori. Fu ben per ciò, che il defonto filantropo d. Nicola Petracci, essendo sindaco di quel sodalizio sul cadere del secolo XVIII, si adoperò per istituirvi a proprie spese particolari in benefizio della povera gente una specie di bagno, che per difetto di solida costruzione ebbe assai presto la dispiacenza di vedere caduto in rovina. Il di lui ni-

pote e seguace sacerdote d. Benedetto Petracci sindaco pur esso del sodalizio, aveva immaginato un più solido e vasto riparo a tanta rovina; ma sventuratamente nel 1853 venne rapito da morte immatura. Era però riserbato allo zelo dello eminentissimo arcivescovo sig. cardinale Filippo De-Angelis il promuoverne un eccitamento efficace. Ne conseguirono le disposizioni più acconce, proposte dal pio sodalizio, ed assentite dalla sapienza dello Eminentissimo. Quindi, mediante accurata analisi di quelle acque, eseguita dal chiarissimo professore Abdìa Geronzi colla indefessa cooperazione dello eccellente chimico-farmacista Giovanni Pierini, se ne venne a conoscere le medicamentose qualità preziosissime; e tali, da potersene utilizzare ancora l'uso dei fanghi. A darne più esatta contezza ci piace di quì riportare le stesse parole, con cui il Geronzi ne fece la descrizione « La sua « virtù terapeutica (dell'acqua minerale « solfurea), nota ne' secoli passati, e ve« rificata per la medica esperienza di tan« ti anni, decorsi dai giorni del suo pa« negirista Latini ad oggi, trova una ra« gione ed un appoggio nei risultati del« l'analisi chimica; cioè nella qualità de' « suoi principî mineralizzanti. Imperocchè « vi si trova prevalentemente nell'acido « solfoidrico il *Solfo*, che quale specifico « figura nella serie dei rimedî indicati

stenza di - *varî autentici manoscritti che se ne conservano in Petriolo* -. Ma questa indicazione sola, senza l' altra dello archivio o possessore di manoscritti siffatti, è inutile per noi ad ogni indagine. Egli è certo però che il luogo surriferito anche nel secolo XVI era destinato a bagno pubblico. Imperocchè ce ne assicura; senza la benchè menoma eccezione, un istromento rogato li 23 agosto 1583 dal notaro Giacomo Maccaresi, con cui Gian-Paolo da Mogliano alla confraternita del Sagramento vendeva « unum petium terrae la- « borativae, sitae in territorio Petrioli in « contrata *Bagnora pubblica*, bona sopra- « dictae Societatis ab uno latere, et ab « alio bona haeredum Francisci Venturel- « le, et a capite stratam publicam, et a « pede Flumen Cremonis » (167): i quali confini così descritti corrispondono a quelli anche in oggi lateranti il terreno onde origina l'acqua minerale in argomento. Se dunque tali pubblici bagni esistevano nel mille cinquecento ottantatrè, 1583, è per noi troppo evidente, che dovessero vantare fin d'allora la remota antichità attribuita ad essi dal Bacci; e che di quell'acqua tuttora continui la reale utilità. Infatti è da qualche tempo che in ogni anno si vede accorrere e stanziarsi in Petriolo, nella stagione dei Bagni, una quantità di persone; le quali, per mancanza di comodità nel fondo di ori-

gine, se la fanno trasportare ogni giorno alla propria abitazione, per l'uso designato loro dai medici: e non è a dire con qual contentezza ne tornino ai proprî lari per la felicità dell'ottenuto successo. Un tal fatto così luminoso porta necessariamente a concludere, che la effettiva riattivazione di questi bagni riuscirebbe non soltanto un atto di carità cittadina, ma puranco un fonte di pubblica e privata ricchezza.

Dovrebbe quindi il municipio di Petriolo spiegare lo efficace suo zelo per farlo realmente rivivere, al pari di quanto parecchi altri comuni, anche d'inferiore condizione, operarono a pubblico e privato vantaggio. È vero che il terreno, onde l'acqua si origina, appartiene ad un estero proprietario: ma non per questo al municipio di Petriolo manca il diritto, che le leggi tutte gli accordano di giovarsene ad utilità pubblica del suo Comune, previo accordo e senza danno di quello. Per tal modo seconderebbe il voto del popolo suo e dei convicini paesi; i quali tutti lo colmerebbero di benedizioni: egli erigerebbe un ben meritato monumento, che ai posteri ne tramandasse la memoria giammai peritura –. È però da considerare non essere questa una impresa di spedita esecuzione: ma basata su di una ferma e costante volontà alla Leseps (168); ponderata freddamente;

combinata col savio consiglio di persone probe, ed esperte in oggetto; avvalorata anche dalla sapienza del consiglio provinciale; ed invocando regolarmente ove occorra un qualche sussidio del supremo governo sempre inclinato a proteggere le utili e magnanime imprese, si avrebbe il fondamento a sperare di vederla in termine congruo effettuata.

§. 2.

POPOLAZIONE

Non è (a nostro avviso) chi ignori, essere stato fino da tempo antichissimo regola certa della pubblica azienda il noverare nominativamente la popolazione di ciascun luogo; ripeterne il censo in ogni determinato periodo, onde avervi ragione di ciascun cambiamento, che durante il suo corso fosse avvenuto nelle famiglie. Il Re Servio Tullio fu il primo a riconoscere questa verità, e praticarne in Roma l'utilissimo ordinamento: il quale poi fu continuato e rinnovato in ogni cinque anni. Quindi un tale spazio venne denotato col nome di *Lustro*; alludendosi al titolo di *Illustri* dato ai capi della speciale magistratura, a cui la esecuzione di quello ordinamento veniva raccomandata. La censura di Vespasiano e di Tito, che fu nell'anno 94 della era cristiana, non

ebbe seguito: imperocchè col declinare dello impero romano, e col sopravvenire la dominazione de' barbari, sembra andasse smarrito un tanto necessario ordinamento, e si perdesse così ogni traccia di Lustri (169).

Come però è stato sempre dei sommi romani Pontefici lo immaginare, e l' attivare o far rivivere ogni utile istituzione, specialmente per Roma, era così riserbato ad Innocenzo III lo ristabilirne nel 1198 il Censo già posto in essere dagli antichi romani; con quei miglioramenti significati dal decorrere de' secoli. Proseguito a più riprese da' suoi Successori a tutto il 1807, si ebbe la benchè interrotta della diminuita od accresciuta popolazione della sola Roma; avuto riguardo alle rispettive circostanze dei tempi. Era quindi rimasto sempre nel pubblico desiderio che ciò avesse a seguire anche nelle diverse provincie componenti lo stato della s. Sede.

Nel maggio 1808 vennero annesse le Marche al Regno costituzionale d' Italia, che da qualche anno era stato proclamato, e si possedeva da Napoleone I Imperatore dei Francesi, incoronato nel 1805 in Parigi dal sommo pontefice Pio VII. Egli lo ritenne per tutta la prima vita politica della sua dinastia. Nella Capitale (Milano) vi si faceva rappresentare da un principe di Francia, circondato da

splendida corte di tutti italiani, e munito di pieni regî poteri col titolo di vice-Re: con un ministero speciale, costituito pur di statisti; sostenuto dal consiglio di senatori, eletti fra gli uomini più probi e dotti del regno, in ragione di uno per ogni dipartimento. Durante il mentovato periodo, alla saviezza di quel governo ottimamente ordinato non isfuggì il far seguire in ogni luogo del regno l'anagrafe; nella quale Petriolo figurò per anime N. 1936. Questa cifra fu conservata allorquando, cessato nel 1815 collo impero di Francia anche il regno d'Italia conseguentemente alla celebre sconfitta di Napoleone in Vaterlòo, il pontefice Pio VII, riottenuti dal famoso congresso di Vienna tutti i Dominî della s. Sede, meno la provincia di Avignone ed il contado Venosino; e, preannunziato coll'editto 5 luglio dell'anno stesso il loro nuovo governo, lo stabilì definitivamente col moto proprio del 6 luglio 1816. Quivi apparve per la prima volta il censo della popolazione anche delle provincie, colla denominazione - *riparto territoriale dello stato ecclesiastico* -; riportandovisi l'anagrafe lasciata dal regno d'Italia. Venne poi rettificato coll'altro annesso allo editto del 26 novembre 1817; dal quale sebbene risultasse in complesso un aumento di anime 70503 per tutto lo stato, pure venne conservato a Petriolo il suo numero 1936.

Sotto il simile nome ne rinnovarono il censo Leone XII nel 1827, e Gregorio XVI nel 1833-1837. Petriolo figurò nel primo per anime 1997, e nel secondo per 2229.

Il pontefice Pio IX però, succeduto immediatamente a Gregorio XVI, si piacque di ordinare anche nei suoi dominî gli uffici di statistica altrove esistenti, onde migliorare e conservare il novero della popolazione, pur congiunto ad altri elementi, la cui cognizione fosse utile a ben governarla. Incominciato questo nell'anno 1853, e proseguito con molto studio e diligenza, onde assimilarlo anche ne' suoi dettagli alle migliori statistiche degli stati europei, venne pubblicato nel 1857 con plauso universale. Ne risultarono per Petriolo anime N. 1983 nella prepositura de' Ss. Martino e Marco distribuite in 364 case ed in 408 famiglie; N. 248 nella parrocchia di s. Maria delle Grazie, divise in 37 case ed altrettante famiglie; e N. 77 nel priorato di s. Basso e s. Maria del Soccorso, esistenti in 19 case ed altrettante famiglie: in tutte - anime 2308, divise in 420 case e 464 famiglie. Di queste poi vi appariscono anime 907 nello abitato, che classificheremo a suo luogo; e N. 1401 agricoltori nella campagna (170). Venne compiuto così tutto quanto dall'anno 1808 al 1861 era stato operato: col progressivo aumento di anime 382 sopra la prima verifica dell'anno 1808. Ne fa

PROSPETTO RIASSUNTIVO

1808 - 1817	1827	1833 - 1837	1853 - 1857	1861
ANIME	ANIME	ANIME	ANIME	ANIME
1936	1997	2229	2308	2318
	Aum. N. 61	Aum. N. 232	Aum. N. 79	Aum. N. 10

Più tardi però, e precisamente nel settembre del 1860, furono annesse anche le Marche al nuovo regno d'Italia nascente allora sotto Vittorio Emanuele II Re di Piemonte. Nella mezzanotte del 31 dicembre 1861 venne contemporaneamen-

te eseguito per ciascun luogo dell' antiche e nuove provincie del regno un censo nominativo degli abitanti; col dettaglio di quei migliori elementi che valessero a renderlo non meno esatto, ne meno utile dei precedenti. Quindi, allo entrare dell' anno 1862, Petriolo di Macerata si trovò di possedere la sua popolazione formata e divisa, corrispondentemente a quanto si vide poi espresso nel quadro, che qui riportiamo.

1862

POPOLAZIONE INTERNA ED ESTERNA IN PETRIOLO

SUPERFICIE IN CHILOMETRI QUADRATI

Interna N. . . . Esterna N. di Ettari **1481**. *Are* **40**. *Centiare* **10**.

CASE			FAMIGLIE	POPOLAZIONE		
Interne	Esterne	Complessivo		Interna	Esterna	Complessiva
Abitate 229	Abitate 208	Interne 278	Interne 239	Maschi 380	Maschi 684	Maschi 1064
Inabitate 049	Inabitate 002	Esterne 210	Esterne 230	Femmine 448	Femmine 694	Femmine 1142
Totale 278	Totale 210	Totale 488	Totale 469	Totale 828	Totale 1378	Somma 2206
						Assenti 0112
						Totale 2318

Laonde ognuno dovette rimanersi convinto, che il nostro comune, seguendo un regolare progresso nel periodo di anni 45 dal 1817 a tutto il 1861, ebbe nella sua popolazione il complessivo aumento di anime 382 a ragione dello annuo 8 $^{1}/_{2}$ per $_{0}/^{0}$.

Dopo ciò noi ritorniamo dover qui servire alla brevità col non occuparci di quanto riguarda la regolare conservazione del pubblico censo; essendo diretta da leggi e ministeriali disposizioni, che sono generalmente conosciute abbastanza. Invece passeremo tosto al

§. 3.

AGRICOLTURA

Con dettato breve al più possibile veniamo a riunire insieme, del territorio di Petriolo, il catasto, la cifra possedutane dai paesani; la coltura dei campi, e le leggi che la modificano o la promuovano; i bestiami, che ordinariamente vi si alimentano; la media quantità dei prodotti; la influenza, in fine, ed i pericoli de' suoi torrenti: ecco tutto il soggetto di questo articolo.

Non appena si pensa a far parola di agricoltura in una statistica, sembra non potersi dispensare dal premettere un qualche cenno sul catasto del comune, di cui si tiene proposito. Il perchè abbiamo divisato di qui riportare in oggetto le po-

che notizie applicabili al nostro Castello; desumendole da autentici documenti.

Il censimento della Marca Anconitana trae ancor esso la origine dal pontefice Paolo III. Affidatane, l'anno 1543, alle comuni la compilazione, risultò eseguita mediante assegne particolari super *Aes et Libram*; descrivendovisi gli averi di ciascun possidente. Il sistema delle assegne ognuno conosce essere sempre riuscito fallace, e quindi ineguale, se non ingiusto, il riparto di pubblici aggravi basato sulle medesime. Onde il bisogno di altri metodi, che valessero a migliorare i catasti compilati dalle comunità, non sempre accurate nei loro officï.

Con nuove disposizioni il tentarono, Paolo V nel 1610, Innocenzo XI ne 1681, Clemente XI nel 1708 e Pio VI nel 1777. Questo ultimo riuscì il peggiore forse di tutti i precedenti; attesa l'attivazione di mezzi non corrispondenti del tutto allo scopo, che la mente di quel gran pontefice si era prefisso.

Era pertanto riservato al suo successore Pio VII il rimediare efficacemente a tanto difetto. Onde fu, che col Moto Proprio 19 marzo 1801, abolendo qualsifosse privilegio che dispensasse dal contribuire alle occorrenze pubbliche, cogli articoli 22 e 23 si provò di correggere gli errori e riempire i vuoti, verificatisi nell' ultimo catasto rustico: mentre coi succes-

sivi art. 29, 30 e 31, ordinava il catasto dei fabbricati; ingiungendo di prenderne a base le pigioni attuali o riperibili. Che re le circostanze dei tempi non gli permisero di vedere effettuate prima della nota sua assenza cotanto giuste ed utili provvidenze, non per questo depose il pensiero del già divisato radicale rimedio alla inesattezza dei censimenti. Infatti nell'art. 1091 del Moto Proprio 6 luglio 1816 non soltanto dispose la revisione e correzione (non che la formazione ove non ancora esistessero) del censimento urbano, giusta le norme prescritte dal Moto Proprio 19 marzo 1801, ed analoghi regolamenti: ma comandò senza ambagi, che dei fondi rustici in tutti i dominî della santa Sede si avessero a formare nuovi catasti, - regolati *a misura ed a sti-*
« *ma* con un modulo comune che rendes-
« se equabilmente uniformi gli allibra-
« menti dei fondi; avuto riguardo alla
« natura del suolo, alla di lui posizione
« e prodotti, come anche alle differenti
« specie di coltivazioni ed infortuni; ed
« a tutti gli altri elementi, che possono
« e devono aversi in considerazione nel-
« stabilire un *censimento*, acciò si renda
« da per tutto *corrispondente alla for-*
« *za intrinseca*, *ed al valore reale dei*
« *fondi stessi* ». Lo adempimento di queste sapientissime disposizioni raccomandò ad una congregazione particolare col ti-

tolo di *congregazione dei catasti*, sussidiata da una *direzione generale*; ad esse affidando le massime, lo andamento, la esecuzione di una operazione; la quale nel più breve termine possibile doveva assicurare ai possidenti la perequazione dell' estimo universale. Vennero consumati, egli è vero quasi più di sei lustri per eseguirla esattamente e definitivamente stabilirla. Ma in fine il nuovo catasto dello stato ecclesiastico ebbe la gloria di essere riconosciuto e richiesto qual *Modello di tutti i censimenti europei.*

Risultò per Petriolo come appresso

L' urbano o dei fabbricati in italiane L. 69612, 20, pari a Romani	≂13,085 «
sul quale venne più tardi verificata la rendita netta del valore locativo, imponibile, in L. 5944, 23.	
Il rustico poi, sopra la estensione di antichi modioli 3980, e canne 80, rappresentati da censuarie tavole N. 14814, 01 (171), pari ad ettari 1481, are 40, e centiare 10, apparve in italiane L. 468,159, 20, pari a .	≂ 87,999 85
Detratti però come posseduti da 10 forestieri .	« 55,709 82
Residuano spettanti ai paesani soli	≂ 32,290 03

Questo territorio, generalmente non molto fertile, si coltiva da 230 famiglie coloniche, in 1378 persone di ogni età e di ogni sesso, abitanti in case rurali 210. I patti delle colonie, ove non possano farsi derivare dagli antichi statuti comunali o da particolari convenzioni, sono regolati dalle leggi generali in vigore (172); e dalle precedenti disposizioni governative (173) specialmente per la determinazione del solo mese di maggio a dar la licenza, conservate dalle leggi medesime. Nella sua superficie non mancano piantagioni; specialmente in albucci o pioppi, mori-gelsi, olivi, olmi, oppi vitati, viti a vigna, ed altre piante diverse, con quercie non molte -. Le quali piantagioni vennero anche esse mirabilmente accresciute, principalmente nei mori-gelsi ed olivi, per lo impulso di ben notabili premi decretati dalla munificenza del sommo pontefice Pio IX (174). La metà del territorio è condotta a grano alla semina di circa rubbia 500, in ragione di chilogrammi 53 pari a coppe due per ogni antico modiolo: l'altra metà poi è coltivata ad orti colonici, prati, granturchi, fave, marzatelli, e foraggi diversi.

Vi sono ordinariamente alimentati in complesso i seguenti bestiami, compresi gli aratorî, ed adulti (175).

Bovino, capi	. .	N. 430
Cavallino, «	. .	« 048

Somarino , capi . . . N. 038
Pecorino , « . . . « 379
Suino , « . . . « 560

La quantità media degli annuali prodotti agrari è quella che leggesi nel seguente

PETRIOLO - *Stato dei prodotti agrari a rubbia*

Articoli	Raccolto	EROGAZIONE			Avanzo	Osservazioni
		Semina	Consumo	Totale		
Grano	2000 «	500 «	870 «	1370 «	630 «	*Sono ommessi quelli raccolti, che sono generalmente in tenue quantità non valutabile; e che per intero consumansi nelle rispettive famiglie. Il consumo è per abitanti* 2318. (176)
Granturco	2340 «	40 «	1000 «	1040 «	1300 «	
Fava	100 «	20 «	50 «	70 «	30 «	
Ceci	15 «	02 «	08 «	10 «	05 «	
Cicerchia	08 «	01 «	05 «	06 «	02 «	
Fagioli	07 «	01 ¼	04 ¼	06 «	01 «	
Vino S.	2852 «	« «	852 «	852 «	2000 «	

Nel descrivere (§ 1. di questo capitolo) la topografia della comune e suo territorio, accennammo al Cremone ed al Fiastra: due torrenti; il primo de' quali lo bagna allo aspetto di mezzogiorno, ed il secondo all'altro di tramontana. Il Cremone, che sorge nel territorio di Loro percorre il nostro di fronte a quello di Mogliano; e l'ordinario suo corso essendo lento e breve, comunque continuo, anzichè apportar danni si presterebbe facilmente alla utile irrigazione di ambidue i territorî. Il Fiastra poi, derivante da s. Liberato nel più alto territorio di san Ginesio, traversa maggior quantità di fondi ridotti a coltura e progredendo si mostra spesse volte rovinoso per il facile ingrossare della sua piena. Quindi la necessità di regolarne il corso con quegli industriosi ripari, che dalle consuetudini locali e dalle leggi son consentiti; ricavandone così una irrigazione utile alle sponde rispettive, ed alle piantagioni che vi si trovano stabilite.

§. 4.

ARTI E MESTIERI
COMMERCIO ED INDUSTRIA

Dopo aver narrato nel precedente paragrafo quanto sia esteso nel nostro comune lo esercizio dell'agricoltura, sostenuto da due terzi della intera popo-

lazione, veniamo ora toccare tutto altro, cui attendono gl'interni abitanti.

Lo stabilimento di un Maestro di musica, faciente parte dei pubblici ufficiali, rende combinabile mirabilmente lo studio di questa nobile professione anche coll'altro di qualche mestiere, e di tutto che s'insegni nelle pubbliche scuole: motivo, per cui si ha nel comune un bastantemente numeroso e bene informato concerto di ottoni, da non invidiare quello dei luoghi finitimi.

Non meno poi di quarantadue categorie compongono la classe degli esercenti le diverse arti, industrie e mestieri; non escluso un limitato commercio. Il personale di queste categorie ammonta al N. di 580 - *Docum. XVII* -. Sonovi compresi un fabbricatore di Cremor di Tartaro, che acquista le materie prime nello interno della provincia: sedici di cappelli di paglia, che la fanno coltivare a proprio conto, o se ne provvedono anche nei territori limitrofi: due negozianti in corami e dieci in tessuti diversi; i primi dei quali ricorrono anche essi alle concie esistenti nella provincia, ed i secondi tengono conto aperto con i fondachi stabiliti in Ancona: e finalmente quattordici tessitrici; le quali, pur negoziando in tele grezze di canape, adoperano quella del Cesenatico, che a ragionevole prezzo loro viene venduta dagli spacciatori locali. On-

de è, che nello assieme delle surriferite categorie trovasi assegnata una rendita di L. 14,232. 29, imponibile di annua tassa governativa in L. 1654, 96 a ragione dell' 8 per °/₀ -. Siffatta situazione risulta bastante alla provvista de' mezzi di sussistenza per gli esercenti; poichè riguardata la rispettiva capacità, ognuno può procurarsi lavoro anche fuori del proprio paese, ogni qualvolta in questo se ne abbia deficienza.

Al favore poi od incremento del commercio locale non mancano Fiere e Mercato; di che troviamo opportuno aggiungere qùi le rispettive notizie. - Narrammo già (Lib. II cap. II § 1) come il Pontefice san Pio V con Moto Proprio 11 agosto 1570 separasse, insieme con altri, il nostro Castello dal dominio fermano; separazione, continuata per parecchi anni. In quel periodo appunto Petriolo, trovandosi alla santa Sede immediatamente soggetto del tutto, ottenne che il regnante Pontefice con Breve apostolico del 18 agosto 1570 gli concedesse la perpetua facoltà di tenere nel Castello e suo territorio li 25 aprile (ricorrenza festiva di san Marco Evangelista suo protettore e titolare), e per tre giorni continui e immediatamente seguenti una pubblica e libera fiera: ed un pari mercato in ogni lunedì settimanale. Ma nel decorso di più che un secolo e mezzo la osservanza di

questo benefico indulto, *per la incuria de' passati comunisti* (177), rimase da lungo tempo deserta quasi del tutto. Sorsero però nel secolo XVIII più accurati moderatori della pubblica utilità, che si studiassero di riparare a quel vuoto che noi non sapremmo qualificare. Ricorsero pertanto la comunità ed uomini del Castello al pontefice Clemente XII con dettagliata ed umile istanza; invocando un rimedio efficace a tanto male. Il santo Padre, mosso dalle circostanze rappresenta egli, con chirografo del 17 gennaro 1739 si degnò commettere allo eminentissimo camerlengo, cardinale di s. Clemente e vescovo di Sabina, il facoltizzarli a celebrare in ogni anno con franchigia ed esenzione da ogni vincolo, e senza pregiudizio delle gabelle, dazi ed altre ragioni quali si fossero competenti alla reverenda camera apostolica ed alle città e luoghi convicini, a celebrare in ogni anno una fiera nelle festive ricorrenze di s. Marco e s. Martino protettori del Castello, ossia nei giorni 25 aprile ed 11 novembre e nei tre giorni continui immediatamente successivi all'una ed all'altra festività; come pure un simile mercato nel lunedì di ciascheduna settimana *eccettuati però li mesi di maggio giugno e settembre*, duranti i quali nelli stessi giorni di lunedì la terra di Monte dell' Olmo (oggi Pausula) e la città di Tolentino celebrano antiche fiere, alle quali sarebbe

riuscita di qualche danno la concessione fatta *al molto vicino* (sono parole del Chirografo) *Castello di Petriolo*. Questo sovrano volere, previe le consuete formalità, venne mandato ad esecuzione dalla reverenda camera apostolica li 23 gennaro 1739 con lettera patentale, firmata dal prefato eminentissimo cardinale Camerlengo (178).

Sembra però a primo aspetto che della fiera, anticamente facoltizzata da san Pio V pel giorno 25 di aprile, si rendesse poi inutile da molto tempo la concessione *per la incurie de' passati comunisti*; come accennammo sopra, essersi notato nel surriferito Chirografo 17 gennaro 1739 di Papa Clemente, presso le informazioni dello in allora governatore della Marca. Ma, se si porti sulla cosa una più seria e matura considerazione, sembra invece che questa fiera giammai siasi voluta sostenere dalla estera concorrenza; e che per ciò venisse in seguito riguardata dai comunisti come non esistente. Imperocchè, dopo non più che venti anni ossia nel 1759, fu reclamato dalla città *di* Fermo - *il pagamento delle gabelle statutarie, ad essa dovute per la franchigia della fiera che la comune di Petriolo era solita di celebrare ogni anno nel giorno di san Martino liberamente ec.* -. Sul quale reclamo, previe analoghe risoluzioni consiliari della città di Fermo e della comunità di Petriolo, venne transatto il perpetuo canone

di annui scudi quattro ₰ 04 per la sola ben rinomata fiera di san Martino; senza fare alcun motto dell'altra, che Clemente XII aveva confermata per il giorno pur di san Marco: e ciò seguì per istromento Pizi del 7 dicembre 1759; mediante formale procura, che i massari di Petriolo aveano rilasciata al Petriolese Patrizio e nobile di Fermo sig. Gio. Battista Catalani (179). Ora è chiaro che, se nel 1739 fossero state in attività ambedue le fiere di san Marco e di san Martino, non dalla comune di Petriolo e molto meno dalla città di Fermo si sarebbe transatto solamente per questa seconda: e perciò è da concludere, che la prima (di san Marco), sebbene divisata, debba ritenersi non andata mai in piena attività anzichè deserta *per la incuria de' comunisti passati.*

Allorchè poi la maestà Sabauda di Vittorio Emanuele II passò dal Piemonte ad essere il Re della Italia, al di cui dominio trovavansi annesse di fatto anche le Marche, il mercato di Petriolo, già stabilito anticamente per ogni giorno di lunedì, che che si volesse asserire in contrario, aveva già perduta la vetusta sua concorrenza. Onde fu, che la saviezza della comunale rappresentanza invocò di trasferirlo al venerdì di ciascuna settimana: e ne venne facoltizzata con regio decreto N. 280 del 21 luglio 1861 proposto dal Ministero della agricoltura, industria,

e commercio, e registrato poi alla corte dei conti (180).

Ma, avuto riguardo al successivo sviluppo del generale commercio, il consiglio si era dovuto convincere essere ben tenue per la sua comune, in confronto dei luoghi circonvicini lo stabilimento della fiera e mercato surriferiti. Quindi avendo sperimentato la inutilità della istituzione non ha guari avvenuta di una fiera novella da tenersi nel lunedì susseguente alla solennità dell'Ascensione, nella straordinaria tornata del 16 novembre 1865 deliberò di trasportarla al giorno 4 agosto di ciascun anno, ed aggiungerne anche altra da tenersi del pari nel 30 settembre: la quale risoluzione venne regolarmente approvata dalla eccelsa deputazione provinciale con decreto del 5 maggio 1866 (181).

E perchè nulla avesse da mancare al pieno effetto di tante pubbliche cure, il Municipio fu sollecito di regolarmente satisfare al desiderio significato da ogni ordine di persone, dello acquisto di un campo che fosse di proprietà comunale, in cui si potessero liberamente celebrare il mercato e le fiere di bestiami. Ciò essendo avvenuto nel corrente anno 1868, resta soltanto a far voti, che le utili istituzioni surriferite abbiano ad essere viepiù animate dalla pubblica rappresentanza e dagli abitanti e possidenti locali, e favorite pure dagli esteri; conformemente alla universale aspettazione.

§. 5.

FINANZE

Dopo aver dato cenni, bastanti a far conoscere gli averi e i prodotti degli abitatori, veniamo a toccare in qual modo essi anticamente contribuissero ed in oggi contribuiscano alle finanze del nostro Castello: non senza far motto ove occorra delle modificazioni, che dal variarsi le circostanze dei tempi, o dalla straordinarietà de' pubblici avvenimenti, si fossero occasionate nei pontificï dominï.

Allorchè questo Castello nel secolo XIV fu eretto a comune, e cessando da un particolare vassallaggio passò a far parte delle città e stato di Fermo, era già fatto ricco di patrimonio cospicuo ed immune in beni stabili; mercè la generosità e previdenza (182) degli antichi suoi cessanti signori (Lib. 1 cap. II sez. II). Le annue rendite del comune venivano quindi costituite da quanto gli affittuari od appaltatori corrispondevano per questi beni, per danni dati ed archivï; per dazio sulle carni e sulli generi di consumo, e per tutto altro contemplato dallo altrove riferito statuto di Fermo nel suo Lib. VI.

La decorrenza però di lunghissimo tempo non poteva non apportare qualche intollerabile abuso nello effettuare le mentovate istituzioni: e tale, da render ne-

cessario un qualche riparo da parte del supremo dominatore. Laonde la santità di Clemente VIII colla celebre sua *Bolla pro commissa del* 15 *Agosto* 1592, pur confermando le analoghe disposizioni emanate da' suoi antecessori, e rispettando gli statuti municipali, non che i beni posseduti dalle comunità del pontificio suo stato, si piacque ordinarne l'amministrazione, e stabilirne a tal'uopo norme uniformi, onde più esattamente compilare, ed adattare ai tempi attuali le annue rispettive tabelle delle entrate e dello esito. A rimuovere poi ogni dubbiezza, che nella esecuzione di quella bolla si potesse incontrare, non mancarono opportune circolari declaratorie della sacra congregazione del buon governo, alla quale era stata raccomandata. Quindi i rami di entrata, da accrescersi eventualmente in ciascun anno oppure diminuirsi, a proporzione delle spese che dai comunali consigli si riconoscessero necessarie, trovandosi determinati in varie collette, reali, personali, o miste; ed in altri titoli come appresso.

1. Quelle sopra i terreni, case, bestiami, censi, e campi.

2. Quelle sopra i generi di consumazione, grano, carne, pesce, vino, ed altro.

3. Quelle sopra la introduzione.

4. Quelle sul fuocatico.

5. I proventi annui spettanti alle comuni; come quelli dell' archivio, danno dato, foglietta ossia spaccio del vino a minuto, forno, macello, pizzicaria; ed altro qualunque;

6. Le risposte degli affitti ed i canoni per i beni rustici ed urbani in qualunque modo o per qualunque titolo posseduti (183).

Questo metodo venne per secoli costantemente osservato anche dal nostro Petriolo. Esso continuando il possedimento del patrimonio già riferito, ed alle sue rendite aggiungendo quelle volute e consentite dal generale consiglio e statuto fermano, si trovava in condizione economica superiore ad ogni altro castello della sua classe nella provincia. Introitava in ogni anno una somma ben riflessibile; e tale da eccedere le non gravi spese, che dovea sostenere (184): non esclusa la pubblica annona; alla cui assicurazione la comune dovendo invigilare, era pur tenuta esposta per essa a qualche eventuale forse tenue passività. Siffatto stato di cose fece sì che Petriolo avesse costantemente un considerevole annuo avanzo di rendita: di modo, che questo moltiplicatosi per molti anni potette metterlo in grado di eriggere nel 1782 (senza necessità di contrarre intollerabili debiti) il nuovo palazzo comunale: uno dei migliori, che si vedevano fra

i castelli della sua classe nello stato fermano; nel cui pianterreno si ebbe pure lo accorgimento di stabilire il Teatro.

Frattanto una nuova epoca si avvicinava. Nel 1789 sviluppò nella Francia la famosa rivoluzione, di cui ha già trattato bastantemente la storia; ed anche in oggi non di rado avviene, che si torni a far menzione. Si estese presto alla Italia; ed in meno di un decennio anche lo stato della santa Sede venne ad esserne minacciato. Questo pericolo si presentò più presto di quanto potevasi immaginare, stante la morte violenta del segretario di legazione francese Ugo Bassville avvenuta in Roma li 13 gennaro 1793. Infatti, arrivate l'anno 1796 per le Alpi in Italia le armate francesi sotto il comando del supremo lor duce il generale Napoleone Bonaparte, occuparono rapidamente le provincie di Bologna e Ferrara. Spedito quindi a respingerle o trattenerle un corpo di truppe pontificie con a capo il piemontese general Colli, chiamatovi espressamente da Pio VI, non furono davvero fortunate nello esito. Ebbe luogo allora col mezzo del cavaliere Azara plenipotenziario della corte di Spagna presso la s. Sede un armistizio, che fu segnato in Bologna li 23 giugno 1796 (5 messidoro anno 4 della repubblica francese) dallo inviato romano monsignor Gnudi, e dai commissarï francesi Saliceti e Garreau; e

quindi ratificato in Roma li 27 del mese ed anno medesimi.

Fra i pesi reali, che alla santa Sede ne derivavano, era ingiunto coll' art. 9 il pagamento di *ventuno milioni di lire tornesi :* quindici e mezzo dei quali in denaro effettivo od in verghe di oro od argento; e cinque milioni e mezzo in derrate, mercanzie, cavalli e buoi, a richiesta, da portarsi nei porti di Genova e di Livorno, ed in qualunque altro luogo occupato dai francesi, che dai loro agenti venisse indicato: con legge, che i quindici milioni e mezzo in denaro, o nelle suddette verghe metalliche, si dovessero pagare in tre rate; cioè cinque milioni in quindici giorni, altri cinque in un mese, e cinque milioni e cinquecentomila in tre mesi. Ed a tutto questo aggiungevasi il carico delle contribuzioni, imposte e da imporsi illimitatamente, nelle legazioni di Bologna, di Ferrara e di Faenza (185).

Ad eseguire prontamente questo enorme trattato, nella parte almeno risguardante il pagamento dei quindici milioni e mezzo di lire, con pontificia legge edittale del 5 luglio, a qualsifosse possessore di ori e di argenti, lavorati od in verghe, venne ingiunto (con promessa di pagamento ed altre determinate condizioni diverse) di darne formale assegna agli agenti governativi dentro il perentorio termine di otto giorni; onde con-

segnarne provvisoriamente la metà alla zecca pontificia, conforme venne eseguito in forza di altro editto del successivo giorno 28 luglio medesimo.

Siffatto armistizio peraltro non incontrò universale gradimento negli stati della s. Sede: anzi per infelici avventure, non rare in tempi di rivolta e fra popolazioni bollenti, venne presto sospeso, e mancò al rispetto ed alla tranquillità pubblica nella città di Lugo; la quale per ciò fu devastata dalle truppe del generale Augereau, come egli stesso riferì da Bologna li 8 luglio al Bonaparte comandante supremo (186).

Frattanto discutevasi in Parigi il trattato di pace fra i commissari della repubblica ed il conte Pieracchi ministro plenipotenziario di Pio VI. Il Pontefice ricusò di firmarne il progetto umiliatogli, per avervi trovato un articolo inconciliabile coi principî invariabili della Religione cattolica. Onde fu, che il direttorio esecutivo stabilì, doversi riassumere da un deputato pontificio presso i commissarî francesi della Italia e delle Alpi Saliceti e Garreau. Riuscì ancor questa volta non accettabile per la stessa ragione quanto dai commissarî anzidetti, specialmente incaricati li 18 agosto 1796, era stato proposto nel dì 9 settembre anno stesso a monsignor Caleppi plenipotenziario pontificio in Firenze. In mezzo a queste trat-

tative scadeva il termine assegnato per effettuare le condizioni espresse nello armistizio, delle quali accennammo già essere stato sospeso il pieno adempimento: per lo che la quiete di Roma correva sempre più grave pericolo. Ad assicurarla venne proposta la istituzione di una truppa civica; ma al pubblico erario assolutamente ne mancavano i mezzi. Per supplire a tant'uopo, con le governative notificazioni delli 3, 6 e 8 di ottobre, venne eccitata la generosità ed amore di tutti i sudditi pontificï ad offerire spontaneamente doni gratuiti. Fu entusiastico il movimento. Ogni città, ogni comune tuttochè piccola, ogni ordine di persone, di elevata o bassa condizione, ecclesiastica o laica; tutti insomma fecero a gara per essere descritti fra gli oblatori: i lunghi elenchi dei quali non furono meno di cinquantadue, pubblicati per le stampe della tipografia Camerale. Anche la comune del nostro Petriolo non volle essere al disotto delle altre: e mandò due volontarï a cavallo forniti di vestiario, e di cavalli pienamente bardati; dando agli uomini il soldo di scudi dieci mensili per cadauno; e promettendo di pagare altri mensili quindici scudi per il mantenimento dei due cavalli, a tempo indeterminato. Questo pubblico esempio venne imitato per più o meno lungo periodo; anche da dieci altri particolari ecclesiastici e laici, fino

alla complessiva somma di annuali scudi 14, 15 (187).

I sopraccennati avvenimenti di Lugo che originavano dalla intolleranza dello armistizio, mentre non erano di ostacolo in Firenze alle enunciate trattative di pace, servirono però di motivo al general Bonaparte per trasgredirlo, e far procedere più addentro nei pontificî dominî la rapida marciata delle truppe francesi. Queste infatti, da per tutto imponendo contribuzioni ben gravi comunque indispensabili al sostentamento delle numerose falangi, occuparono sotto il 3 febbraro 1797 le città di Faenza, Imola e Forlì; e nel dì 9 piombarono ancor sopra Ancona. Quivi il generale prefato, appena giunto il 10, riconobbe nelle debite forme l' apertura prodigiosa degli occhi in quella Immagine della SS. Vergine che si venera nella chiesa cattedrale di s. Ciriaco; e nel giorno 11 ne cambiò il magistrato municipale con persone di misto ceto (188). Contemporaneamente ne venne usurpata la Marca, tutta la Romagna, ed il ducato di Urbino; non senza istituire in ciascun luogo un provvisorio governo repubblicano. Nel 18 del mese ridetto il Bonaparte, dopo essersi fermato alquanto anche in Loreto, giunse a Tolentino. Quivi in forza di concerti stabiliti precedentemente in Firenze, e di convenzioni posteriormente fissate, nel giorno 19 stesso

febbraro 1797 si stipolò un trattato di pace firmato per la s. Sede da una speciale commissione, di cui era capo lo eminentissimo cardinale Mattei, e per la repubblica francese dal suo ambasciatore in Roma sig. Cacault, e dallo stesso general Bonaparte. Questi immediatamente ne rese edotto il direttorio esecutorio a Parigi, e poscia con lettera del 25 marzo alla santità di Pio VI forniva schiarimenti, i quali ne assicuravano la ratifica. Gravissime senza dubbio, per il presente e per il futuro, furono le condizioni di questo memorando trattato (189). Noi ci limitiamo a toccarne la sola parte finanziaria, come quella che veniva a smugnere istantaneamente e per intero il già ristretto stato Papale; senza risparmiare nel suo vitale interesse il comune, di cui ci stiamo occupando.

Del convenuto nel riferito armistizio rimanevano tuttora a pagarsi sedici milioni di lire. Ad esse cogli art. 10 e 12 del trattato di pace se ne dovettero aggiungere altri trenta milioni. Questa ingentissima somma, complessiva di quarantasei milioni di lire, doveva esser pagata interamente a diverse rate in termine assai breve non più tardi del mese di aprile 1797. Non appena divenne di pubblica ragione questo trattato così detto di pace, generale fu lo sgomento in ogni suddito della santa Sede: molto più nel

sommo Pontefice e negli addetti alla pubblica amministrazione, che più di ogni altro conoscevano appieno di quale, forse incredibile, debito pubblico si trovasse gravato il piccolo stato di Roma. *La massa delle cedole e carte monetate diverse* che stavano in corso; queste sole, senza dire dei luoghi di monte ed altri non pochi titoli certamente non lievi, *ammontavano a settantaquattro milioni di scudi, pari a lire trecento novantatrè milioni e seicento ottantamila* (190). A questa somma dovea aggiungersi l'altra surriferita di lire quarantasei milioni, da pagarsi non più tardi del mese di aprile (191). Fu così che il *debito pubblico della s. Sede* (anche senza comprendervi i titoli anzidetti nel momento non calcolati) veniva ad esser noto *nella somma complessiva dipressochè lire quattrocento quaranta milioni*. Diveniva giustificata per ciò la costernazione della Corte Romana. Ma non si perdette di animo il gran pontefice Pio VI, che in niun caso avrebbe saputo mancare alle promesse ratificate, ed anche nelle somme dissavventure sapeva immaginare efficaci rimedi.

Laonde, sentita la congregazione economica, con editto 24 febbraro 1797, sotto le medesime condizioni espresse negli editti del 5 e 28 luglio del 1796, comandò si facesse tenere fra tre giorni alla zecca pontificia, non solamente l'altra metà degli ori ed argenti cui si riguardavano le

anzicitate notificazioni del luglio 1796, ma benanche tutti gli altri posseduti da qualsifosse persona abitante nello stato romano, e conservati nel sacro Monte di Pietà, o tradotti altrove, o assicurati, o custoditi e nascosti in quale si fosse luogo; eccettuati provvisoriamente quelli soli, che fossero destinati a portarsi indosso od a servire per un modesto personale abbigliamento, e le posate da tavola: il tutto sotto pena di rigorosa perquisizione, ed anche d'inquisitoria processura, contro qualunque trasgressore. Siffatta disposizione però non era bastante per satisfare ai bisogni cotanto estesi ed urgenti. Quindi si rese indispensabile il provvedervi con istraordinaria ed equivalente emissione di nuove cedole, da doversi estinguere senza fallo in brevissimo termine.

Ad oggetto di eseguire questa estinzione, con Breve apostolico del 6 e successivo editto camerlengale delli 11 agosto 1797, venne imposto a tutti gli ecclesiastici regolari e secolari di qualsifosse ceto e sesso, e ad ogni pia istituzione qualunque, un forzoso prestito al tre per cento, eseguibile in cedole perentoriamente dentro sei mesi, della somma corrispondente alla sesta parte delle rispettive possidenze in beni stabili, ed in capitali pecuniarî: eccettuati soltanto i patrimonî sacri, e le congrue dei vescovi e delli parrochi.

Nello intendimento poi di provvedere col miglior modo possibile al perfetto equilibrio fra le spese e le rendite del pubblico erario, previa la determinazione di scemare le prime colla riforma delle pubbliche amministrazioni, si volle non mettere tempo in mezzo per aumentare le seconde con il concorso ancora delli sudditi. A questo ultimo effetto, mediante contemporaneo Moto Proprio del 6 ed analogo editto camerlengale delli 11 agosto 1797 anzidetto, vennero imposte le annue tasse; delle quali, comunque non tutte gravanti il nostro Petriolo, riportiamo il novero intero ad intelligenza maggiore.

1. La proporzionale su i legati e sopra le successioni trasversali ed estranee, in ragione del due per cento nel primo grado di agnazione e cognazione; e cosi del tre, quattro, e più per cento, fino all' otto, a proporzione della maggiore remozione dei gradi successibili. - Dell' otto per cento per gli estranei, e del quattro per il coniuge superstite, occorrendo

2. La tassa su tutti i contratti in ragione di baiocchi venticinque per ogni scudi cento.

3. Quella di assenza ossia di vallimento, in ragione della quinta parte dei redditi, degli assenti e non domiciliati.

4. La dativa di baiocchi quindici per ogni scudi cento di estimo catastale fondiario.

5. Lo aumento del dazio sul sale, di due quattrini a libbra per le provincie, e di mezzo baiocco per Roma.

6. Quello di un paolo per rubbio sul macinato dei grani per le provincie.

7. La ritenzione di un bimestre sui frutti dei luoghi di monte, e della decima parte su quelli dei vacabili: per un solo anno da non prorogarsi.

8. e 9. Lo aumento di un terzo sulle tasse delle vigne, terreni, censi e canoni di Roma, agro e distretto, imposte nel 1793; estensibili a tutti i redditi fruttiferi di Roma e distretto: non che la riattivazione della tassa del sette e del cinque per cento sulle case ed edifizï di Roma.

10. La tassa in fine dell'uno per cento sopra i capitali industriali di Roma e sugli appaltatori camerali di tutto lo stato.

Ad eseguire colla maggiore esattezza i surriferiti due editti in data 11 agosto accorse lo eminentissimo camerlengo con ben inteso regolamento del 15 settembre anno stesso. Si dovette però praticamente riconoscere, che per diverse ragioni era ineseguibile il prestito forzoso imposto al clero e luoghi pii col primo di quegli editti. Quindi la Santità del Pontefice con nuovo Moto Proprio del 25 e lo eminentissimo camerlengo con analoga legge edittale del 28 novembre stesso anno 1797 trovò bene di contramandare quel prestito. Invece ingiunse al clero secolare e

regolare di Roma e dello stato, comprese eziandio le confraternite, le cappellanie laicali, e qualunque altra opera pia nella sua più lata significazione, e comandò di vendere per la ammortizzazione delle cedole la quinta parte di tutti i rispettivi fondi rustici, non esclusi i terreni comunitativi, gli ex gesuitici; tuttochè dati dalle comuni e dalla reverenda camera in enfiteusi non perpetua da cinquanta anni indietro: avvertendo, doversi regolar questa vendita, nelle provincie cogli ultimi censimenti, e nell'agro romano cogli articoli 2, 3, 4 del regolamento 15 settembre anzidetto.

Al pieno ed esatto adempimento di questa vendita, essendo indispensabili parecchie norme speciali, ed un tempo non soverchiamente ristretto, fu assegnato il perentorio termine di sei mesi dalla data dello editto. A facilitarla fu facoltizzato di farne in cedole il pagamento. Frattanto si ebbe *sospeso il corso monetario di quelle dagli scudi cento inclusivamente in giù*, da servire ciò non ostante per lo acquisto dei terreni suddetti; ed altre previdenze vennero determinate, non senza stabilire le indennità necessarie ed opportune a favore ed a carico di chi di ragione.

Mentre però tali cose tutte si stavano disponendo, ne venne l'alacrità sventuratamente distratta dalla improvvisa uccisione del francese generale Duphot, se-

guita in Roma li 28 dicembre 1797, ossia li 8 nevoso, alla presenza del suo collega generale Eugenio Beauharnais (192); per una popolare commozione trasteverina (193), la quale certamente non era spontanea. Questo deplorabile avvenimento fu definito un *misfatto orribile* dal Direttorio di Parigi, il quale ordinò al generalissimo Bonaparte di commetterne la voluta vendicazione al generale Berthier. Per tale effetto venne a questo assegnata in Ancona una divisione di trentamila uomini con ordine ed opportune istruzioni di condurla celeramente, ma prudentemente a Roma. Quivi i romani colla data del 27 piovoso ossia 15 febbraro 1798 dichiararono la propria sovranità e indipendenza. Una deputazione fu sollecita di renderne edotto il Berthier, che nella notte precedente avea già stabilito a Monte Mario il suo quartier generale. Appena giorno, egli collo esercito entrò in Roma; e salito al Campidoglio, in nome della Repubblica Francese applaudì pubblicamente a quell' atto: e colla data medesima lo estese a tutti i luoghi componenti il dominio pontificale; ordinando in pari tempo la pronta ed effettiva istituzione di un provvisorio governo (194). Senza il menomo indugio venne dichiarato prigioniero lo sventurato sovrano Pio VI, ed alle ore quattro antemeridiane del 20 febbraro 1798 (2 ventoso dell'anno VI) fu strappato da Roma,

dove era già stabilito da Dio che non potesse tornare mai più (195). Deportato a Siena, quindi alla Certosa di Firenze, poi a Grenoble, ed in fine a Valenza nel Delfinato; quivi dovette soccombere ai suoi dolori li 29 agosto stesso anno 1798 (12 fruttifero dell' anno VI). Divennero così inefficaci nella massima parte i già riferiti due editti camerlengali delli 11 agosto bis e del 28 novembre 1797: e rimase nel suo pieno vigore il debito pubblico pontificio di pressochè quattrocento quaranta milioni di lire.

Frattanto erasi pubblicata ed accettata in Roma la costituzione della Repubblica Romana, proposta dal Direttorio esecutivo della Francese. Doveva avere effetto anche nei luoghi sopraccennati, posti al di quà del confine fra i medesimi e le tre legazioni, cedute alla Francia colla pace di Tolentino. Non si tardò poi a pubblicarvisi e porsi in atto le leggi tutte, che a quella costituzione si riferivano. Noi ci limiteremo a dire di quanto venne più o meno a favorire o percuotere il nostro Petriolo.

Accennammo già come per gl' improvvisi avvenimenti surriferiti rimanessero sospese le provvidenze ordinate dal pontefice Pio VI per la ammortizzazione delle cedole, non senza la vendita dei beni ecclesiastici e comunitativi. A questo fine appunto si rivolsero anzitutto le cure

del governo repubblicano, a cui i possessori delle cedole demonetate e correnti aveano rivolto, senza porre in mezzo alcun tempo, replicate caldissime istanze. Prendendosi norma da quelle provvidenze medesime, venne decretata con legge del 30 marzo 1798 (10 germile anno VI della repubblica francese) la riunione di tutti i beni e debiti delle comuni alla cassa nazionale: affermandosi nell' art. 32, che la repubblica sarebbesi caricata delle di loro obbligazioni; e fino a che un nuovo genere d' imposte non avesse somministrato i fondi necessarî alle spese municipali, queste sarebbonsi prese sopra quelli della grande questura. Cinque giorni innanzi, ossia sotto il giorno 25 marzo (5 germile) le cedole di cui poco prima erasi fatta cessare per sempre la fabbricazione, vennero dichiarate abolite semprechè avessero un valore al disopra di ₰ 35 romani; salva sempre la facoltà di giovarsene per pagare tre quinti di beni nazionali, che venissero acquistati al pubblico incanto, e dopo diversi speciali e temporanei provvedimenti emanati con parecchi decreti; alla perfine con legge del 9 settembre 1798 (23 fruttifero anno VI) le cedole tutte, demonetate e non demonetate, di qualunque specie e valore vennero poste fuori di circolazione: salvo il cambiarle a ragione del 15 del valore nominale con dei resti, ed assegnati come

chiamavano, i quali dopo non lungo periodo cessarono ancor essi di esistere. A questa legge poi fece seguito l' altra 13 dicembre 1799 del generale dei regî eserciti Napoletani in Roma d. Diego Naselli, con cui venne proporzionalmente stabilita una graduale riduzione di tutti i crediti formati in cedole ed altra carta moneta.

Le diverse guerre, che nel 1799 la repubblica francese spinta dalle potenze alleate dovette sostenere in Italia con successo pienamente infelice, affrettarono la caduta della repubblica franco-romana, la quale spirò circa i mesi ultimi dell'anno stesso. Occupata già Roma dalle truppe del rè di Napoli sotto il comando supremo del prefato lor duce; poco andò, che le armate dello imperator d' Austria (196) riconquistassero interamente la Marca di Ancona. Quivi pel suo governo civile venne stabilita in di lui nome una imperiale regia commissione presieduta dal sig. De-Cavallar. Questi, dopo aver assunta ogni informazione opportuna, emanò sotto il giorno 31 gennaro 1800 una legge generale, regolamentaria del provvisorio governo; da avere effetto finchè venisse istituito lo stabile dal nuovo Sovrano, che venne poi eletto in Venezia li 14 marzo dell' anno stesso nella venerata persona del cardinal Chiaramonti, assumente il nome di Pio papa VII. Coll' art. 1 di questa legge, mentre si abrogavano e dichia-

ravano di niun valore tutte quelle emanate dal governo repubblicano, veniva espressamente eccettuato e confermato quanto riguardasse la moneta e le carte monetate: e si ordinava altresì, che avessero a tornare in vigore tutte le leggi pontificie, le consuetudini, gli statuti locali, ed ogni altra disposizione, vigenti prima della repubblica. Nel tempo stesso per l'art. 8 ciascun territorio comunale e provinciale veniva riposto nella sua antica estensione, e sotto gli antichi diritti giurisdizionali. Dovevano inoltre per l'art. 24 tornare al possesso dei rispettivi beni non ancora distratti tutte le comunità: ed a queste, senza alcuna distinzione, cogli art. 31 e 32 veniva ingiunto di riattivare a mezzo del rispettivo consiglio la tabella delle entrate e delle spese sulla norma dell'ultima approvata dal governo pontificio; e nel tempo medesimo provvedere a quanto facesse mestieri per la perequazione delle rendite colle spese.

In conseguenza di queste leggi, ritornando la città di Fermo agli antichi diritti provinciali e giurisdizionali, anche il nostro Petriolo rientrò a far parte dello stato fermano. E poichè de' suoi beni comunali e del canone rispettivo non era seguita alcuna benchè menoma distrazione, potè così riacquistarne pienamente il possesso. Al contrario, essendo stata sancita la abolizione delle cedole, assegnati

ed altre carte-monete, dovette anche la nostra comune perdere al pari di tutti gli altri sudditi pontificî il valore di quante glie ne fossero potute rimanere. In ogni modo fu una, fra le poche altre, che senza disagio potesse ripristinare l'antica tabella.

Frattanto il gran pontefice Pio VII imbarcatosi in Venezia sopra una fregata austriaca il 6 giugno, e sbarcato in Pesaro, arrivò ad Ancona il 21. Continuando il viaggio per Loreto, Macerata, e di seguito colla maggior possibile celerità, fece in Roma solenne ingresso il 3 luglio, e vennevi ricevuto con vero trasporto di gioia e rispetto. Erano decorsi appena due mesi allorquando cominciarono a pubblicarsi le saviissime leggi, che dovevano possibilmente apportare in ogni ramo della pubblica amministrazione un qualche rimedio alle rovine causatevi dalle passate vicissitudini. Senza allontanarci dal tema attuale, noi ci fermaremo a toccare di quelle, che più da vicino riguarda il pubblico interesse finanziario del nostro Comune.

Riattivato in questo lo statuto fermano, e con esso tutto il *sistema daziario* vigente nel tempo anteriore alla repubblica surriferita, pur compreso il tenue gravame sopra i generi di consumo; non altro quì è da notare fuorchè le variazioni relativamente apportatevi dal Moto Proprio 19 marzo 1801. Questa legge con-

servò alle comuni in generale quanto trovasi espresso nel secondo capoverso del presente paragrafo. Ma coll' art. 18 vennero aboliti ventinove titoli di antiche gabelle camerali e privileggiate; e fra le medesime quella di *afflitti o censi o caposoldi*, che si chiamasse. Invece furono stabilite due dative, denominate reale e personale. *La reale* imporiava una imposizione di bai. 60 sopra ogni ₰ 100 di estimo censuario dei fondi rustici; e di bai. 20 su ₰ 100 di valore nelle case urbane, rappresentato da ogni otto scudi di pigione, eccettuate quelle non superiori alla valuta di ₰ 400: mentre, riportandosi allo editto camerlengale 11 agosto bis del 1797, ed imitando in parte il contemporaneo Moto Proprio dello antecessore Pio VI che ne era la base, imponeva sopra i cambï la colletta di scudi cinque per ogni ₰ 100 di rendita; confermava la tassa sopra i legati, e le successioni trasversali od estranee; riduceva alla sesta parte dei redditi la imposta di assenza ossia di vallimento; ed aboliva tutte le altre. *La personale* poi presentava a carico anche della nostra comune, l'obbligo forzoso di levare annualmente dallo spaccio privativo libbre dieci di sale per ogni individuo di qualunque sesso, condizione ed età; e pagarne il prezzo in ragione di quattrini tredici a libbra: bene inteso, che oltre le libbre dieci coattive

ciascuno individro potesse comprarne per proprio conto; ed in questo caso pagarne il prezzo in ragione di soli quattrini otto per libbra. Oltre ciò si riattivava sulla macinazione del grano la imposta di quattrini quattro per libbre dieci, ossia di bai. cinquantuno ed un quattrino per ogni rubbio di libbre seicento quaranta.

Dopo gl' impegni contratti dallo erario pontificio per le passate vicende, non era per fermo da attendersi tanta mitezza d' imposte in confronto di quelle che in altri dominî d' Italia eransi già vedute attivare. Ma si dovette deplorare, da ciascheduno in cuor suo, il non vedere nel proemio di tanto atto sovrano almeno un cenno della incalcolabile mole di cedole ed altre carte-monete, di cui la surriferita legge austriaca 31 gennaro 1800, con gravissimo danno se non totale rovina dei possidenti, confermava e forse ampliava la definitiva abolizione fattane dalla cessata repubblica. Fu altresì deplorabile, non tanto la riduzione a tre quinti dei frutti dei luoghi di monte, quanto la invariabile determinazione del frutto al tre per cento per i creditori dello stato; compresi i benemeriti che aveano somministrato allo erario pontificio danaro, gioie, ori ed argenti nel tempo di urgenze le più lacrimevoli: delli quali articoli tutti col § V del sopracitato editto supremo 24 febbraro 1797 era stato solennemente pro-

messo l'annuo frutto del cinque per cento. Oltre la quale riduzione dovevano quei benemeriti sopportare anzitutto a favore della reverenda Camera Apostolica l'altra dei loro crediti capitali, in conformità delle varie leggi su tale oggetto emanate.

Alla ragione del solo tre per cento venne pure definitivamente ridotto con Moto proprio del 14 luglio 1803 l'annuo frutto di tutti i debiti legittimamente contratti dalle comunità dello stato Pontificio. I pubblici rappresentanti ed i rispettivi consiglieri ne vennero solennemente liberati da ogni responsabilità e solidarietà, a cui avessero potuto in qualsivoglia modo impegnarsi. Tutti i beni (eccettuati i molini, i palazzi occorrenti alla residenza delle magistrature, e gli altri edifizi destinati ad usi pubblici) vennero in massa affidati alla congregazione del buon governo; affinchè, mediante una regolare amministrazione, ed opportuna vendita dei medesimi, procedesse al pagamento degli annui frutti ed alla ammortizzazione del capitale. Il tutto era accompagnato colla promessa di proporzionalmente ripartire fra le antiche proprietarie quelli, che fossero avanzati allo adempimento di siffatte prescrizioni. Non è a dire, che anche nel portarsi queste ad effetto si dovesse far luogo alla riduzione e calcolazione dei frutti al tre annuo soltanto per cento in quelli già convenuti ad una ragione su-

periore: e che i creditori di censi potessero ripetere li loro capitali; anche senza precedente disdetta da parte del debitore, ma colla riduzione dei medesimi a forma di legge. Di Petriolo non fu venduta appena che la terza parte dei beni rustici, pel cui prezzo l'acquirente nella maggior parte erogò crediti altrui verso estranee comuni. Fu così, che anche il nostro Castello venne a diminuire sensibilmente la decorosa esibizione costituitagli dalla generosità de' suoi autori.

Al compimento però delle pontificie ordinanze, in quanto almeno agli impegni contratti per conto della s. Sede si riferiva, fu di ostacolo estremo lo sbilancio sopravvenuto al suo pubblico erario dalla improvvisa occupazione di Ancona, che operarono le truppe francesi nel novembre del 1805 (197). Invano si tentò di opporgli la temporanea sovraimposta di bai. 30 per ogni ₰ 100 di estimo censuario, proclamata a titolo di prestito perequativo con editto 24 marzo 1806 per un biennio a tutto dicembre 1807. Venne poi prorogata a tutto giugno 1808, come da ordine circolare di monsignor Tesoriere generale in data 23 febbraro anno stesso: col quale atto si dichiarò pur sospeso a tempo indeterminato il pagamento di quanto la reverenda Camera Apostolica dovesse tuttora per residuali compensazioni alle comunità ed ai particolari. Ma

tutto restò paralizzato col decreto dello imperatore Napoleone dato da Vienna il 17 maggio e pubblicato in Roma il 10 giugno 1809 (198); con cui venivano riuniti allo impero francese i residui stati pontificï, onde formarne due dipartimenti da denominarsi del Tevere e del Trasimeno. A ciò si aggiunse la violenta deportazione del papa Pio VII, seguita nella notte del 5 al 6 luglio stesso anno (199), onde fermarlo in prima alla Certosa di Firenze ed in ultimo in Fontainableau.

Frattanto li 11 maggio del 1808, in esecuzione dello imperiale regio decreto dato da Sancloud li 2 aprile anno stesso, erano state riunite al regno d' Italia le Marchegiane provincie, onde formarne tre dipartimenti ex pontificï col nome di Metaoro del Musone e del Tronto, sotto la prefettura di Ancona, di Macerata e di Fermo; con ordine di organizzarle e poi mantenerle come nello amministrativo così nel giudiziario secondo le leggi e regolamenti attuali e futuri del regno. Cessarono così nella città di Fermo i diritti feudali sopra i suoi quarantotto Castelli; cessarono da ogni osservanza gli antichi suoi privilegï e le famigerate statutarie sue leggi; e fu elevato per sempre a comune indipendente il nostro Petriolo, che in vista della sua maggiore vicinanza a Macerata venne incluso nel dipartimento del Musone.

Una delle prime sollecitudini del nuovo governo, anche in forza delle antecedenti leggi e regolamenti del regno già applicate alle Marche, fu appunto il trovar modo di provvedere ai reclami di quanti in queste provincie non avevano potuto partecipare ai benefizî, decretati dal Sovrano Pontefice coi Moti Propri surriferiti per favorire i creditori delle comuni. A queste per tale effetto con decreto n. 205 del 10 settembre 1808 venne ingiunto di significare dentro due mesi alla rispettiva prefettura dipartimentale lo stato e valore dei beni incamerati pel Moto Proprio 19 marzo 1801; quello dei beni venduti, e quello degli altri rimasti inalienati anche dopo l'altro Moto Proprio del 14 luglio 1803. Venne prescritto altresì di produrre lo stato nominativo dei debiti, che tanto in capitale come in interessi ciascun comune aveva a detta epoca; di quelli, che erano stati già soddisfatti; e degli altri che rimanevano a soddisfarsi. Nel tempo stesso ciascun creditore doveva insinuare e documentare alla sua prefettura il credito reclamato: e frattanto i direttori del demanio, che avevano già avocato i beni e molini comunitativi, dovevano continuare ad amministrarli, e tenerne i prodotti in deposito. Si trovò così stabilito, che fra i beni rimasti inalienati dovessero ritenersi compresi anche i molini e gli edifizî eccet-

tuati dal Moto Proprio del 14 luglio 1803: i quali tutti erano stati applicati al monte Napoleone, già istituito col titolo 3 della legge di finanza per gli anni 1805 e 1806 n. 91 del 17 luglio 1805. Colla successiva legge poi di finanza per l'anno 1810 n. 59 delli 11 marzo anno stesso, tutti i creditori dei comuni posti nei tre dipartimenti furono obbligati di presentare le loro documentate dimande, prima del mese di luglio, alla direzione generale di liquidazione del debito pubblico. Questo dicastero avanti il 1 gennaro 1811 doveva aver pronunziato definitivamente su ciascheduna; onde dare al petente per la totalità del suo credito equivalenti rescrizioni, da essere ammesse unicamente nello acquisto di beni rustici, case ed edifizî posti nei tre suddetti dipartimenti. Per siffatte disposizioni la nostra Comune la quale non aveva debiti assai rilevanti, come sopra accennammo, venne a perdere tutti i beni stabili che possedeva, a sola riserva delle case ed edifizî ad uso pubblico destinati. Dovette quindi provvedere all'annua tabella con pubbliche imposizioni, come veniamo a toccare.

A rendere facile ed uniforme l'amministrazione in ogni comune, ne vennero riunite le leggi tutte in un codice denominato dei podestà e sindaci del regno d'Italia. In questo si trovano, per la ta-

bella del nostro Petriolo, stabilite in peculiar modo sulli titoli seguenti le rendite

Ordinarie

1. Fitto di locali.
2. Tassa sulle professioni liberali.
3. Tassa sulle arti e commercio.
4. Tasse amministrative ossia d'ufficio.
5. Dazio consumo.
6. Multa ai contravventori.
7. Prodotti diversi.

Straordinarie

8. Tassa personale.
9. Sovraimposta sull' estimo censuario.

Il primo consisteva nell' annua corrisposta dei locali addetti al forno e macello, non che delle diverse botteghe sottoposte al palazzo comunale. - Il secondo ed il terzo sulla quarta parte del contributo delle professioni liberali, arti e commercio , basato sulle norme determinate dal ministro di finanze. - Il quarto derivava dalle tasse applicabili a diversi atti comunali secondo la tariffa stabilita dalla legge. - Il quinto era facoltativo al consiglio pel dazio di consumo sul bestiame: applicabile in ragione, di centesimi dodici per ogni libbra nuova del regno (mezzo chilogramma corrispondente a libbra una e mezza romana) ai bovini, cioè vitelli,

manzetti e civetti; e di centesimi dieci per le altre bestie. - Nel sesto si comprendevano le multe dovute dai contravventori alle leggi di polizia e sanitarie; ed a qualunque altro pubblico regolamento. - Nel settimo doveansi notare tutti i prodotti eventuali non contemplati nei titoli precedenti. - Erano questi gli ordinarî articoli, sui quali i comuni aperti, come il nostro Petriolo, dovevan regolare le rendite per sostenere le spese già divisate. Ma ogni qualvolta il complesso dei medesimi fosse riuscito insufficiente al bisogno, erano previsti dalla legge due titoli di sovraimposta straordinaria: *la tassa personale*, e la *sovraimposta sull' estimo censuario*. La prima poteva essere in favore del comune, non maggiore di *lire due e centesimi sessanta*. Era applicabile ad ogni abitante maschio dai quattordici anni compiti fino ai sessanta pur compiti, il quale avesse un domicilio costante di sei mesi nel circondario del comune; tranne sempre le eccezioni consentite dalla legge ed approvate dal consiglio. - Ogni qualvolta neppure colla sovraimposta sulla tassa personale fosse riuscito di provvedere alle pubbliche necessità, si faceva ricorso all' *altra sull' estimo censuario*. Questa però in niun caso poteva eccedere complessivamente ed in totale lo importo di tre centesimi per ogni scudo di estimo; salvo all' autorità

suprema del re il concederlo con decreto speciale, invocato in caso di somma urgenza dalla prefettura dipartimentale sopra voto motivato dal suo consiglio. - Per tale effetto la tabella stabilita nelle debite regole del municipio veniva subordinata nel prefisso utile tempo al prefetto, che assistito dai suoi consiglieri ne riformava ed anche diminuiva le spese non urgenti ed inutili; e poneva ogni studio a far sì, che le popolazioni non avessero ad essere soverchiamente aggravate, nemmeno dalle rispettive comuni.

Questo metodo sapientissimo di comunale amministrazione fu tranquillamente osservato per sei anni continui dal 1 gennaro 1811 a tutto il 31 dicembre 1816. Imperocchè la sostanza non ne venne alterata gran fatto da qualche tenue speciale modificazione ad esso apportata sotto il provvisorio governo istituito nelle Marche, sia dal re di Napoli Gioacchino Napoleone Murat dopo la stipolazione e rottura della sua alleanza 4 gennaro 1814 con lo imperatore dell' Austria; sia da questa maestà li 13 maggio 1815 dopo disfatte nelle battaglie di Occhiobello e Tolentino le armate napoletane; sia finalmente li 5 luglio 1815 dal glorioso pontefice Pio VII (200) dopo il suo trionfante ritorno a Roma, già seguito fra generali acclamazioni entusiastiche li 24 maggio 1814, e consolidato li 9 giugno 1815 a

Vienna coll' art. 103 dell' atto finale del congresso tenutovi dalle otto potenze alleate (201).

Spuntò finalmente l'alba del 6 luglio 1816. Con questa data il pontefice Pio VII pubblicò col suo Moto Proprio applauditissimo lo stabile organismo dei riacquistati dominî in ogni ramo della pubblica amministrazione, e tutti i principali regolamenti necessarî per attuarlo. Non è qui luogo a dire, che per esso cessava sostanzialmente la massima parte di quanto sentiva di antico, onde adattare il tutto alle invincibili necessità derivate dalle esigenze dei tempi sopravvenuti (202). Fra i disposti provvedimenti non fu ultimo quello, diretto a stabilire il modo uniforme della azienda pubblica delle comuni; ciascuna delle quali, specialmente nelle Marche per il nuovo ordine delle cose, cessava per sempre da ogni sorta di vassallaggio e dei pesi inerenti. Quindi, dopo essere accorso al sollievo dei sudditi colla abolizione e moderazione di parecchie imposte (203), specialmente sulla dativa reale: e dopo aver confortato le gravi necessità del pubblico erario, col dazio sul macinato del solo grano in baiocchi settantasei e quattrini quattro per rubbio; coll'uso coattivo della diversa carta bollata; colla tassa proporzionale sulle successioni, e sul registro di ogni atto e contratto; colla regìa dei sali e tabacchi; col prodotto di varie pri-

vative; con quello delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, della tassa postale e del giuoco del lotto; e con ogni altro diritto spettante per patto o per legge alla reñda Camera Apostolica: dopo tutto questo, coll' art. 215 del Moto Proprio citato ordinò gli oggetti su i quali si potessero imporre le collette comunitative; lasciando libera facoltà ai consigli municipali di opportunamente modificarle. Venne così ad attirarvi nella massima parte anche in Petriolo quanto è notato in questo paragrafo. Si dovette però determinarne rispettivamente le quote, stante la sopravvenuta necessità di provvedere in molta parte all' annua tabella con le collette e sovraimposte. Imperocchè essendo succeduto lo stato pontificio al monte Napoleone, a cui erano stati applicati i beni stabili di ogni comune, ancora il nostro Petriolo dovette rimaner privo per sempre della rendita proveniente dai beni rustici e dal mulino, come venne poi a rilevarsi dal successivo Moto Proprio dello stesso Pontefice in data 7 dicembre 1820. Infatti il suo successore Leone XII, il quale coll' art. 211 del suo Moto Proprio 21 dicembre 1827 avea confermato per le collette comunitative le surriferite disposizioni dello antecessore Pio VII, sotto il giorno 26 luglio 1826 alienò definitivamente la tenuta di Fiastra spettante alla comunità di Petriolo, dopo esserne stato venduto antecedentemente

anche il mulino. Fu però questo sommo Pontefice, che nel nostro secolo attese indefessamente al risparmio di spese e di gravami, per quanto le circostanze del suo tempo lo consentissero. Imperocchè, non appena ebbe conosciuta la vera essenza finanziaria de' suoi dominî, conservò la totale abolizione della leva coattiva dei sali, e di altre imposte (204); e procedette a diminuire di un quarto la dativa reale, ed anche sensibilmente la quota e l' applicazione delle tasse di registro e successione. E qualunque altra legge di pubblica imposta fu dalla stessa Santità Sua moderata o modificata per modo, che avesse ad apportare ai veramente amatissimi sudditi un sollievo notevole.

Chiamato poi a succedergli dal voto unanime del sacro collegio il dottissimo canonista cardinal Castiglioni col nome di Pio VIII, fu felice nell' occuparsi principalmente degli affari religiosi. Ma, stante sempre la sua malferma salute, dovette far continuare senza alcuna innovazione sulle comuni, e sulla generalità finanziaria dello stato Papale, quanto dalla sapienza del suo antecessore era stato disposto. E morendo prossimamente al cadere del novembre 1830 dopo venti mesi di regno, lasciò luogo ad una era novella per il Successore.

Eletto questo, sotto il dì 4 febbraro 1831, nella rispettabile persona del camal-

dolese cardinal Cappellari di Belluno, assunse il nome di Gregorio XVI. - Contemporaneamente sorgeva in Modena una politica ribellione; la quale, senza porre in mezzo un gran tempo, sviluppava in Bologna, e quindi nelle principali città delle legazioni delle Marche e dell'Umbria, appartenenti alla santa Sede. Interessate, nella urgenza di porvi un freno, le prossime Austriache falangi ed avvicinatesi alla città di Bologna, tutto il comitato del governo ribelle, che vi era provvisoriamente stabilito, recossi ad Ancona. Quivi nel 26 marzo dello stesso anno 1831 ripose il governo delle sconvolte provincie in mani dello eminentissimo Benvenuti vescovo di Osimo e Cingoli, che da sua Santità era stato già munito dei poteri di cardinale legato a Latere. Il s. Padre, confortato dal cardinale Bernetti segretario di Stato, riconobbe aperta in questo primo atto la via a ripristinare più regolarmente, e forse con maggiore uniformità, in ogni parte de' pontificî dominî il buon ordine, pur sostenuto per breve tempo da quelle armate. - Ma poichè la materia finanziaria è oggetto precipuo di questo nostro paragrafo, ci passaremo per ora dal dare più aperte significazioni degli avvenimenti, che afflissero nel primo periodo la sovranità del nuovo pur grande Pontefice. Quindi verremo qui notando ciò, che per riguardo ai medesimi e lor

conseguenze trovossi egli costretto a decretare, onde provvedere alla imponenza di sopravvenute necessità.

Tostochè il santo Padre potette conoscere la opportunità di emanare le pubbliche disposizioni immaginate dall' alta sua sapienza, dette luogo anzitutto col famoso editto 5 luglio 1831 a quanto reputava conveniente per ordinare secondo le circostanze del tempo l' amministrazione delle comuni e delle provincie. Non però avea lasciato di considerare che queste, specialmente se Marchegiane, quasi tutte aveano cessato di possedere beni stabili; a riserva de' fabbricati addetti ad uso pubblico, e degli annessi rispettivi ed inseparabili: e che perciò le rendite loro con ragione sempre crescente dovevano derivare da generali collettazioni ed in ultimo da sovraimposte; motivi tutti da obbligare alla maggior possibile restrizione di spese. Quindi seguendo il lodevole esempio de' suoi antecessori, che all' antica congregazione del buon governo raccomandavano di opportunamente riformare le spese risolute dalla poca avvedutezza de' consigli comunali, più apertamente alle congregazioni governative delle provincie ingiunse (205) di decretare qualche risparmio di spesa ogni qualvolta, essendo riuscita insufficiente la rendita delle collette, si dovesse procedere ad una troppo gravante sovraimposta sul valore della possidenza censuaria.

*

Quattro furono i fondi assegnati per i bisogni delle comunità. Erano compresi nel

1. L' affitto dei beni urbani; dei diritti sui pesi e misure; del prodotto dalle penali pei danni dati; della depositaria dei pegni; e tutt' altro, che fosse conciliabile coll'attuale e futura legislazione.

2. Il dazio-consumo (escluso il macinato) da calcolarsi in ragione di bai. 60 su tutti i maschi di età dagli anni 14 compiti fino ai 60 pur compiti.

3. La tassa personale, da ripartirsi in più classi a misura della rispettiva agiatezza: per modo però, che il prodotto complessivo non avesse ad essere maggiore del corrispondente ad una tassa imposta in bai. 40 a qualunque individuo maschio dell' età stabilita nel precedente numero 2.

4. Finalmente una discreta sovraimposta sulla possidenza catastale: fermo sempre nella congregazione governativa l'obbligo sopraccennato, o quello di autorizzare altra percezione, ogni qualvolta la sovraimposta avesse a risultare molto gravosa per corrispondere al bisogno del preventivo; ovvero prescrivere qualche risparmio corrispondente.

Ma il Petriolese comunale consiglio non volle, che il dazio-consumo si avesse a regolare colle norme prescritte nel numero 2 sopra notato; nè che si avesse

a riattivare la tassa personale indicata nel num. 3. Invece costantemente risolse di conservare, secondo l' antico sistema, il riparto di una tassa sopra tutti i bestiami ad esclusione dei soli bovi aratorî; e l'antica tassa fuocatico, riconosciuta sempre arbitraria, e non gravante con vera giustizia distributiva ogni classe di amministrati. Contro la quale inosservanza di legge, sempre tollerata dal superiore Dicastero, non valsero i molti e continui reclami degli aggravati.

Mentre però questa legge suprema si stava eseguendo, ben altre di non minore utilità, sia per diminuzione di dazi, sia per ampliazioni di tribunali e miglioramento di leggi giudiziarie in ogni ramo, si venivano pubblicando di tratto in tratto, non disgiunte da ministeriali opportune istruzioni. Frattanto qualche nuovo politico sconvolgimento insorse in alcune provincie promosso da un ristretto numero di malintenzionati. Nè valsero le più benigne ammonizioni a farli desistere dai deplorabili spiegati propositi, chè anzi andavano in essi di giorno in giorno crescendo. Presi allora i convenienti concerti con i rappresentanti delle primarie corti europee (206), residenti in Roma e quivi riuniti in conferenza, non si trovò espediente migliore se non il pronto ritorno delle Austriache armate, condotte dal loro generale in capo conte Radetzki; le quali

entrarono in Bologna li 19 gennaro 1832. E continuarono per qualche tempo a presidiare altresì le principali città delle quattro legazioni, da dove partirono contemporaneamente alle truppe Francesi venute più tardi ad occupare la città ed il forte di Ancona: in forza di uno speciale trattato stabilito segretamente fra la corte di Francia e la santa Sede, rappresentata quest' ultima dallo eminentissimo Segretario di Stato signor cardinale Bernetti. - Ristabilita per tal modo la quiete pubblica, e disposto dopo mature considerazioni ogni definitivo ordinamento con piena intelligenza delle corti prefate (207), si pervenne a statuire una legislazione uniforme in ogni parte dei pontificï dominï. Tutto questo però rese indispensabile un aggravio permanente, almeno per qualche tempo, nello erario pubblico dello stato; avuto anche riguardo ai fondi indispensabili per conservare ed accrescere possibilmente la già istituita cassa di ammortizzazione, onde ratatamente dimettere il non lieve debito pubblico. Laonde colla notificazione del 24 dicembre 1832 il santo Padre dovette contramandare, non soltanto la diminuzione dei dazi da esso già decretata nello incominciare del suo regno; ma anche tutte quelle, che in eredità mediata gli erano provenute dal pontefice Leone XII. Tale fu il motivo, per cui vennero a rivivere, senza alcuna li-

mitazione di tempo, come erano sotto Pio VII, la dativa reale; il dazio sulla macinazione del grano; il prezzo del sale; la tassa attribuita al porto delle lettere; l'altra proporzionale sulle successioni ed atti di liberalità; non che la fissa e proporzionale sul registro di atti e contratti; e quella sulle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie. Per tal modo, a malgrado della magnanimità del santo Padre, e non ostante il mancato benessere delle comunità Marchegiane, dovettero tornare ad esistere gli antichi gravami; i quali durarono poi per tutto il non breve dominio del pontefice Gregorio XVI, cessato nel maggio del 1846.

A questo, il cui regno era stato tranquillo nella maggior parte della sua decorrenza, succedette Pio IX immediato promotore delle migliori speranze e di una fama immortale. Egli fu eletto li 16 giugno 1846 ad unanimità di suffragî appena riunito il conclave, ossia nel secondo scruttinio del suo primo giorno; e venne accolto da un plauso universale anche fuori di Roma. Attenendoci al già espresso proposito nostro ci limitaremo in questo paragrafo a ciò solo, che alla parte finanziaria si riferisca.

Per le pubbliche dolorose vicende, delle quali verrà toccato in queste memorie, il novello Pontefice costretto ad allontanarsi temporaneamente da Roma

non si potette occupare delle comunità provinciali. Dovette quindi farne continuare per qualche anno lo andamento nel modo surriferito, che dal suo ultimo Antecessore era stato disposto ; facendosi nella sua assenza provvisoriamente rappresentare da una cardinalizia commissione, sostenuta dai consueti ministri di stato. Frattanto colla data del 12 settembre 1849 emanò da Napoli nel suburbio di Portici il suo Moto Proprio definitivo sulla organizzazione del governo , ed altri relativi provvedimenti. Quindi tornato a Roma promulgò il nuovo ordinamento delle comuni con editto speciale del 24 novembre 1850. In questo si videro seguite le traccie delle migliori leggi comunali fra le diverse, che in parecchie epoche del secolo XIX erano state attivate in Italia. Era stabilito , che dovesse entrare in vigore col 1 gennaro 1851. Laonde anche il municipio di Petriolo fu sollecito di uniformarsi a quanto negli art. 26 e seguenti vi si trovava ingiunto per lo stabilimento delle annuali sue rendite. Esse erano determinate, con precettivo ordine graduale, in ordinarie e straordinarie.

Le rendite ordinarie venivano costituite dagli articoli seguenti:

1. Il prodotto dei beni e diritti comunali.
2. Il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana.

3. Gli affitti del teatro ed altri luoghi di pubblici spettacoli, e quello pure degli spiazzi per le fiere e mercati.

4. Lo affitto dei danni dati e della depositaria dei pegni.

5. I diritti sui pesi e misure.

6. Un decimo del prodotto netto della tassa imposta coll' editto 14 ottobre anno stesso sull' esercizio di arti, mestieri, industrie e commercio, e su quello delle professioni liberali (208).

Le rendite straordinarie poi, da procurarsi nel solo caso che le sopra esposte non fossero bastanti per le spese necessarie, erano costituite gradualmente, ed in sola via suppletoria, dalle imposte denotate negli articoli seguenti:

1. Li dazi di consumazione.

2. La tassa sul bestiame.

3. La tassa personale.

4. Una sovraimposta sul censimento rustico ed urbano.

5. Le altre tasse, che dal consiglio venissero deliberate.

Era concessa, anche per questo editto alla delegazione della provincia la tutela illimitata governativa della comune. Sulle sue risoluzioni economiche troppo spesso riusciva non facile nè efficace il ricorrere al ministero dello interno: giusta le sovrane disposizioni espresse dalla segreteria di stato nello art. 6 del circolare dispaccio 31 dicembre 1847, con cui si di-

chiaravano cessate le attribuzioni della sacra Congregazione del buon governo, che venne poi abolita del tutto. Continuò pertanto la apparente inesattezza che abbiamo rimarcato anche altrove, nella osservanza di quanto si trovava prescritto coll' art. 28 di quella legge edittale sulla graduazione delle imposte (209) permesse al consiglio: e ciò non senza lamento inutile dei primarî amministrati. In ogni modo quella sapientissima legge durò tranquillamente fino a tutto il 1860.

§. 6.

GOVERNO

Esponemmo (lib. I, cap. III) le statutarie leggi e riformanze, che nel secolo XIV sotto l'alto dominio della santa Sede, ed anche delle supreme sue leggi, cominciarono a regolare il governo del nostro Castello nel suo primo entrare a far parte dello stato fermano. Questo regolamento, meno qualche modificazione, di cui toccammo (lib. III, cap. I) nel secolo XVI sotto i Farnesi venne costantemente osservato fin presso al cadere del XVIII. Questa decadenza accorse allorquando, seguita la rivoluzione di Roma e deportatone il sommo pontefice Pio VI, vi fu pubblicata sotto il giorno 15 febbraro 1798 dal generale Massena la costituzione, proposta

dal direttorio della repubblica francese, ed accettata dai particolari aderenti romani. In forza di questa e della legge 21 fiorile ossia 10 maggio 1798 emanata in Roma dal generale S. Cyr, escluse le già cedute legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna, ed abolito qualsifosse diritto di feudo e giurisdizione, lo stato pontificio venne a formare con Roma capitale sedici dipartimenti. Quello del Tronto, il cui centro era Fermo, fu diviso in tre circondarî e suddiviso in diecinnove cantoni; nel diciottesimo dei quali - Sangiusto - venne compreso il nostro Petriolo.

La costituzione si limitava ai principî generali risguardanti lo stato delle persone, la divisione del territorio, la sistemazione del governo e dei diversi poteri, la forza armata, la istruzione pubblica, e le finanze. Le leggi organiche relative non oltrepassarono quei confini. Rimasero così in vigore, fino a nuova disposizione (giammai emanata), le generali antiche leggi d civile e criminale diritto.

Comizî popolari, sortiti in ogni dipartimento dalla metà dei cittadini in ragione di due per ogni duecento, e formanti così un'assemblea elettorale, tutti aventi l'età di 25 anni compiti con gli altri requisiti voluti dalla legge, procedevano alla nomina dei tribuni e senatori; due consigli legislativi distinti, il primo de'quali proponeva ed il secondo approvava o respin-

geva le leggi. Ambidue poi nominavano per lo esercizio del potere esecutivo cinque consoli; dai quali dipendeva la scelta dei prefetti consolari occorrenti, non che la nomina dei ministri, delle finanze, della guerra, dello interno, e della giustizia e polizia. All' assemblea elettorale poi si apparteneva altresì la nomina dei giudici da formare il tribunale civile e criminale del rispettivo dipartimento; spettando ad essi quella del presidente annuale.

Precedentemente a quanto sopra, tutti i cittadini di un cantone, aventi quella età e requisiti, doveano procedere alla nomina dell' assemblea elettorale, dei pretori del cantone e rispettivi assessori, e del presidente del municipio; il qual municipio era formato da più comuni aventi ciascuno una popolazione inferiore a diecimila abitanti. I cittadini poi delle comuni al disotto di diecimila abitanti componevano le così dette locali assemblee tribuli, ed eleggevano il rispettivo edile e due aggiunti.

L' antica rappresentanza municipale, già formata di un priore e due massari in Petriolo, venne stabilita così in un edile ed un aggiunto sotto la immediata dipendenza da un consolare prefetto residente nel luogo, e dal reggime superiore della amministrazione dipartimentale; con facoltà di ricorso al ministro dello interno. Lo edile e lo aggiunto formavano, come ac-

cennammo, parte dell' amministrazione municipale del cantone stabilita nel capoluogo, a cui rimettevano in ogni anno il proprio conto preventivo delle spese e delle rendite (antica tabella), onde comprenderlo nel conto generale del cantone. A questo, in mancanza di altri averi sia per incameramento di beni, sia per altre ragioni, veniva provveduto dall' amministrazione dipartimentale quanto bisognasse per ciascheduno dei comuni componenti il cantone, con mezzi determinati dall'autorità superiore.

Lo edile e lo aggiunto poi, nelle comuni al disotto di diecimila abitanti, oltre le funzioni amministrative, esercitava anche quelle del commissario di polizia stabilito nelle comuni di popolazione più numerosa. Quindi in questa ulteriore qualifica di polizia giudiziaria riceveva le denunzie, le querele, e li rapporti risguardanti a delitti delle prime due e forse anco della terza delle classi stabilite dalla legge; ne raccoglieva prontamente gl' indizï e le prove; ne formava dei processi verbali; e faceva tradurre gl' incolpati avanti il presidente del tribunale di censura ovvero del direttore del Giurì di accusa, de' quali toccheremo più appresso.

Il potere giudiziario civile era esercitato da un pretore e quattro assessori stabiliti nel capoluogo del cantone. Tutti insieme, in ogni dimanda e conciliazione,

dovevano tentare ogni mezzo per conseguirla negli affari superiori a ₤ 1200. Aperte le trattative di conciliazione, doveva rimanere impedita per quindici giorni la facoltà di procedere in giudizio avanti il tribunale del dipartimento. Il verbale di seguita conciliazione aveva la forza di un giudicato in ultima istanza. In ogni comune fuori del capoluogo dovevano dimorare due assessori, diversi dai quattro in quello esistenti.

Tutte le cause fino ai ₤ 30 erano decise inappellabilmente dal pretore e due assessori, almeno, dimoranti nel capoluogo del cantone; se le parti erano di questo, e di due comuni differenti nello stesso dipartimento. Se esse fossero di una sola comune fuori di quello, il pretore giudicava con lo intervento delli due assessori dimoranti nella mentovata comune. Ogni qualvolta la valuta del litigio fosse dai ₤ 30 ai ₤ 1200, il pretore assistito dagli assessori, non più di quattro, giudicava in prima istanza: riserbato alle parti il diritto di appello.

Il tribunale civile del dipartimento giudicava inappellabilmente le cause superiori alli ₤ 30 definite dai pretori in prima istanza, e nei limiti legali quelle superiori alla valuta di ₤ 1200, conosciute dal tribunale di un altro dipartimento. Risolveva poi in prima istanza, salvo il diritto di appello, tutte le cause superiori

a ₸ 1200 fra litiganti del proprio dipartimento.

La giustizia criminale pei delitti minori era demandata a richiesta del prefetto consolare, nel territorio cantonale, ad un tribunale di polizia giudiziaria composto dal pretore e da due dei quattro assessori esistenti nel capoluogo. I delitti maggiori erano giudicati da un tribunale di censura; composto da un presidente, e da due pretori o da un Pretore e da uno aggiunto: salvo il diritto di appello al tribunale criminale del dipartimento, composto da due giudici presi ogni mese per turno fra quelle del tribunale civile, e da un presidente nominato per cinque anni dall'assemblea elettorale. Dai giudicati di questo tribunale poi era salvo il diritto di appello all'alta pretura; onde, previo il voto del suo giurì, ottenerne la cassazione o remissione, per motivi contemplati dalla legge.

In ciascuno dei tribunali esistevano un prefetto consolare, e due giurì, l'uno di accusa e l'altro di giudizio. I giurati di accusa dichiaravano se avesse da farsi luogo alla medesima: e quelli di giudizio, assistenti alla discussione, stabilivano se si dovesse procedere all'applicazione della pena legale. In tal caso il pubblico poteva assistere anche alla lettura della sentenza. Questo rappresentativo popolare governo, incominciato nel febbraro 1798 per effetto

di una rivoluzione, dovette cessare in forza di un' altra circa la estate del 1799; onde riattivarne il precedente, opposto del tutto, e più accetto. Passiamo a farne qualche parola in quanto solamente si riferisca alle Marche, ed in ispecie alla provincia di Fermo.

Sulle vicende dello stato pontificio influirono molto quelle del regno di Napoli; e le sollevazioni, che vi si erano sviluppate contro il governo della repubblica Franco-Romana. A queste erano accorse alcune bande d' insorgenti; e specialmente dei così detti generali Cellini di Ripatransone e Vanni di Caldarola. Essi discendendo dagli Abruzzi presero a scorrere le vicine provincie della Marca, ed occuparono Fermo circa la primavera del 1799; mentre ai medesimi si congiungeva l' altra banda del pur sedicente generale Navarra di Castelclementino. Ciò bastò, perchè nel momento avesse a finire per tutta la provincia l' attualità delle cose, e costituirvisi nel miglior modo possibile un provvisorio reggime, affidato ai più notabili della città capoluogo, rimasti generalmente attaccati al supremo Pontefice, ed al suo consueto paternale governo.

Frattanto il generale in capo Montrichard Francese, comandante nella provincia di Pesaro, sotto la cui dipendenza quivi si trovavano i generali Cisalpini Lahoz e Pino, potette formare qualche

sospetto a carico della loro lealtà. Quindi nel giorno 5 maggio anno stesso li sospese dalle rispettive attribuzioni ingiungendo loro di uscire subito dal territorio Cisalpino, sotto pena di arresto. Pino trovò del suo meglio il rifugiarsi presso il generale Monnier comandante in Ancona, che lo ammise alla sua confidenza e continuamente si giovò dell' opera di lui. Lahoz più audace divisò di appigliarsi dal suo canto alle armi. Ragunata una banda di avventurieri, mentre le truppe del Monnier scorazzanti per le provincie della Marca si erano dovute ritirare in Ancona, venne a Fermo; dove nulla affatto si sapeva di lui, e si fece reputare qual nemico della cessata repubblica. Ossequiato perciò dal primo notabile, reggente della città, riuscì ad erigere in quel monte Sansavino una specie di fortelizio, che affidò agli insorgenti. Si collegò poi con i capi di costoro; ne divenne il direttore, e si adoperò in ogni modo, per formare un esercito italiano, indipendente da qualunque straniero, che nel principio di agosto presentava un numero di uomini quasi tremila, sufficientemente equipaggiati dal fermano intraprenditore Luigi Colli, ed era già divenuto alquanto imponente. Forte di questo il generale Lahoz potette avvicinarsi ad Ancona, e porla in istato di assedio. Lo sostenne unitamente alle truppe Turche e Russe, che vi erano sbarcate;

ma ne fu costantemente respinto per lo spazio di quasi due mesi fino al dì 2 ottobre. In questo giorno vi giunse con forte colonna di Austriaci il generale Froelich, il quale prese immediatamente a comandare l'assedio. Monnier, non ostante la forza de' nuovi assalitori, continuò a dimostrare la stessa energia; e nella notte seguente fece una sortita generale. In questa si combattè per tutta la notte. Pino cadde prigione, ma fu subito liberato. Lahoz, ferito da un colpo di fucile (s'ignora precisamente se dagl' inimici o dai suoi); essendo stato in tale situazione riconosciuto da Pino, venne ucciso per ordine di lui. Dopo ulteriore combattimento ben condotto da ambe le parti, e previe trattative opportune, sotto il giorno tredici di novembre fu stipolata una capitolazione a tutti onorevole; e la piazza di Ancona venne occupata dagli Austriaci, *in nome del loro sovrano*. Il generale Froelich, dopo aver licenziato le numerose falangi degl' insorgenti già comandati da Lahoz, i quali tutti ritornarono senza indugio al rispettivo domicilio, e disfatto frattanto il surriferito fortelizio di Fermo, instituì subito un provvisorio militare governo; e sul fine del mese dicembre una regenza col titolo di - *Cesarea regia provvisoria regenza di stato* -; con residenza in Ancona. La quale, composta del conte Ripanti di Jesi presidente, del conte Eu-

femio Vinci di Fermo, del conte Boni di . . . . e del barone Ancajani di Spoleto, doveva sotto la direzione del prefato commissario imperiale governare le Marche e le provincie dell' Umbria.

Cessò così il provvisorio regime istituito nel primo arrivare degl' insorgenti: anche per la provincia di Fermo, e quindi per il nostro Petriolo. Al medesimo subentrò l' altro, diretto dal Cavallar. Egli col suo regolamento del 31 gennaro 1800, abrogando tutte le leggi ed ordinazioni emanate in tempo del governo repubblicano, meno quelle sulla moneta e carta monetata, ripristinò anzitutto le consuetudini, gli statuti locali, i comunali possessi, e quanto altro aveva forza di legge, che fosse già stabilito a tutelare ogni speciale diritto delle provincie, città, ed università dipendenti. E poichè, per gli sconvolgimenti passati, non tutto potevasi nello istante praticamente ripristinare, sia per l' amministrazione civile, sia per quella giudiziaria, sia finalmente per la parte economica e finanziaria: perciò non ommise in quella superiore ordinanza alcuna determinazione, che fosse opportuna per ogni ramo, in pendenza di quanto al nuovo stabile sovrano sarebbe piaciuto di decretare. Delle quali cose, in specie per la parte economica e finanziaria, abbiamo toccato abbastanza nel precedente paragrafo.

*

Frattanto ritiratesi dai dominî della santa Sede a riserva delle fortezze per qualche tempo, le armate Austriache Napoletane che li avevano liberati dalle truppe francesi e dal governo repubblicano, il santo Padre Pio VII novello pontefice potette liberamente insediarsi nella sua capitale. Quindi con la costituzione Apostolica *Post diuturnas* del 30 ottobre 1800 ristabilì con modificazioni tenuissime l'antico governo, senza lesione dei particolari e speciali diritti. Seguendo poi i ben savî consigli, ed in ogni operazione prevalendosi, del suo segretario di stato cardinale Ercole Consalvi, proclamò con Moti Proprî assai ponderati la libertà del commercio in materia di grani e di grascie in ogni parte del suo stato, liberandone da qualsifosse pensiero ed aggravio tutte le comuni: provvide a favorire ed accrescere l'agricoltura; a migliorare il monetario sistema; a sollevare le comuni dalle passività già contratte; ed a regolare in ogni suo ramo il sistema daziale; il tutto poi facilitando con avveduti regolamenti. Potè condurre così il suo tranquillo governo senza punto derogare agli antichi principî ed agli statuti municipali, con pieno contentamento dei sudditi fino all'anno 1808; in cui la santa Sede venne violentemente spogliata del temporale dominio sulle Marchegiane provincie.

Nell'ottobre dell'anno 1805 Napoleone imperatore dei Francesi e re d'Italia, ritirando le sue truppe da Napoli, dopo avere stabilito con quel re Ferdinando un trattato di neutralità tra la Francia e tutte le altre potenze belligeranti con essa, aveva disposto che quelle nel traversare lo stato Pontificio dovessero sorprendere, come avvenne, la fortezza di Ancona e lasciarvi un presidio. Alle giuste lagnanze del sovrano Pio VII ei rispendeva di riguardarsi come protettore della santa Sede, ed avere occupato a questo titolo la città e fortezza di Ancona. Più tardi, e precisamente nel 15 giugno 1806, per mezzo dei cardinali Caprara e Spina da esso veduti in Saint Cloud faceva ripetere al santo Padre di voler uniti i suoi interessi a quelli dell'impero, e chiusi agli Inglesi i porti della santa Sede; minacciando, pel rifiuto, di occupare assolutamente con piena sovranità, non solo i porti e città da Civitavecchia a Terracina, ma benanco le provincie delle Marche. Non era a dubitarsi, che sua Santità ferma nell' adempimento dei propri doveri giammai si sarebbe prestata ad esorbitanti pretese. Quindi il Lemarois comandante le truppe francesi in Ancona, cominciando ad eseguire le minaccie surriferite, sotto il giorno primo novembre 1807, si dichiarò verbalmente governatore delle provincie di Ancona, di Macerata, di Fermo e di Ur-

bino; colle attribuzioni di assumere il comando delle truppe del paese, e prendere dai luoghi occupati il mantenimento di tutte quelle, poste sotto i suoi ordini. Arrogatosi così una specie di supremazia sopra quella parte dei dominî pontificî, tolse ogni ostacolo al suo libero esercizio col fare arrestare il monsignor Rivarola governatore di Macerata e diversi altri impiegati, che ricusavano di obbedirlo. Frattanto lo imperatore, senza apprezzare i ripetuti reclami dello addolorato Pio VII, andava divisando di riunire irrevocabilmente ed in perpetuo quelle provincie al regno d' Italia. Infatti ne emanò il decreto colla data del 2 aprile 1808, e sotto il giorno 11 maggio ne fu preso formalmente il possesso, come accennammo nel precedente paragrafo; pubblicandovisi nel tempo stesso il codice Napoleone, pei diritti civili, da cominciare ed avere forza di legge col primo giorno del prossimo Giugno.

La corona del regno d' Italia (210), per voto della Nazione emesso nei modi espressamente stabiliti, era posta ancor essa nel capo di Napoleone I Imperatore dei Francesi, con aggiungersi a questo titolo l' altro di re d' Italia. Era rappresentato da un vice-re residente in Milano capitale del regno, cui facean corona i grandi ufficiali. Erano grandi ufficiali del regno

1. Il Cancelliere Guarda Sigilli.
2. Il Grande Elemosiniere.
3. Il Gran Maggiorduomo.
4. Il Gran Ciambellano.
5. Il Gran Scudiere.

Un ministro segretario di stato controfirmava i decreti emanati direttamente dal re, e quindi risiedeva in Parigi; ed un consigliere segretario di stato residente in Milano quelli del vice-re.

Il governo supremo ne era affidato ad un corpo di ministri nominati dal re; ciascuno de' quali aveva sotto di sè una direzione generale, o più, secondo i diversi rami della sua amministrazione. Ciascuno era conosciuto per propria denominazione: cioè

1. Della Giustizia, col titolo di gran Giudice.
2. Delle relazioni estere.
3. Dello interno.
4. Della guerra e marina.
5. Delle finanze.
6. Del tesoro pubblico.
7. Del culto.

Un generale regolamento assegnava a ciascun ministero distinte attribuzioni, divise in più sezioni, ognuna delle quali aveva il suo capo.

Ogni legge emanava dal re; previo il voto di un *senato consulente*, e di un *consiglio di stato*. Questo ultimo era composto di un *consiglio* denominato *legisla-*

tivo a cui ne andava unito *un altro* degli *uditori*. Di queste grandi assemblee faremo qualche parola, non fosse altro, per farne intendere la importanza. Ma poichè alla formazione di ciascuna di esse concorrevano in qualche modo i collegi elettorali delle provincie : perciò di questi troviamo opportuno il premettere un qualche cenno.

Tre erano i collegi elettorali: de'possidenti, de'dotti, de'commercianti. Il primo ascendeva al n. di 495, scelti fra tutti i proprietarî del regno aventi in beni stabili una rendita annua non minore di lire seimila: il secondo di 329 tolti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche; od anche fra i più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, e per cognizioni morali, legali e politiche, od amministrative : il terzo egualmente di 329 composto fra i negozianti più accreditati e i fabbricatori più distinti per la importanza del loro commercio. Ognuno di essi collegi formava dal proprio gremio un consiglio di censura: il primo di nove membri; il secondo ed il terzo di sei per ciascheduno: tutti scelti in ogni sessione rispettiva. Il presidente della censura, e quelli dei tre collegi erano nominati dal re. I membri dei tre collegi, di residenza nello stesso dipartimento, una volta ogni anno, in seguito di convocazione del re si univano

in collegio dipartimentale del capoluogo; ed in concorso di un presidente nominato dal re, presentavano i candidati pei consigli generali di dipartimento, in ragione di tre individui per ogni posto vacante. Ciò premesso, passiamo a dire delle assemblee sopra indicate.

1. *Senato consulente.* Ne facevano parte integrante, i principi della famiglia reale maggiori di età; i grandi ufficiali della corona; il patriarca di Venezia; gli arcivescovi di Milano, di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara come grandi ufficiali del regno; e tanti benemeriti cittadini, aventi la età non minore di 40 anni compiti. Questi erano nominati dal re, in ragione di otto per ogni milione di abitanti nel regno. Egli ne sceglieva due per ogni dipartimento sopra liste dei tre collegi elettorali; alla cui formazione quello dei possidenti presentava due candidati per ogni dipartimento, mentre gli altri due collegi ne presentavano un solo per ciascheduno: collo stesso metodo formavansi le liste per rimpiazzare i posti vacanti.

La legge determinava la disciplina e le altissime attribuzioni del senato. Fra queste era pure il creare nel proprio seno una commissione della libertà individuale, onde reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile. Un determinato numero di senatori formava parte di una

alta corte reale residente nel palazzo senatorio; e due erano ammessi al consiglio privato del re per gli affari di grazia.

2. *Consiglio di stato.* Questo supremo consiglio era composto, come accennammo, di due corpi distinti. *Il consiglio legislativo*, e *degli uditori*. - Il primo nel numero di dieciotto, il secondo in quello di venti membri, ciascuno presieduto da uno de' suoi. Tutti erano nominati dal re, o chi per esso; e scelti, fuori dei ministri, fra le primarie cariche amministrative o giudiziarie dello stato. Questi due consigli erano simultaneamente divisi in tre sezioni, una per ogni due ministeri. A ciascuna di esse era demandato dal re lo esame e parere su di ogni pendenza dei rispettivi ministri, e di qualsifosse relazione e proposta di legge o regolamento, che eglino avessero fatta a sua maestà. Quindi la prima era denominata sezione di legislazione e del culto; la seconda, sezione dello interno e delle finanze; la terza, sezione di guerra e marina.

Eranvi inoltre pur di nomina regia, per ogni occorrenza, non meno di otto consiglieri di stato straordinarî, appartenenti per una metà al consiglio legislativo, e per l'altra a quello degli uditori.

Un numero di assistenti era addetto a ciascuna delle tre sezioni; in proporzione della qualità e quantità degli affari, propri del ministero o ministeri, cui la

sezione trovavasi addetta. Questi assistenti si toglievano da un corpo di giovani laureati, che dal consigliere segretario di stato presso apposita istanza e rispettivo rapporto venivano proposti alla nomina regia. Ciascuno di essi doveva possedere una rendita annua di lire ottomila, od una egual pensione assegnatagli da suoi parenti od amici. Era stabilito anche per essi con regio decreto un regolamento disciplinare.

Il consiglio di stato era presieduto sempre dal re. Egli poteva disciorglierlo ogni qualvolta facesse mestieri: salvo in questo caso ai collegi elettorali il procedere dentro lo immediato semestre a nuove competenti elezioni. - A capo di esso prendevano posto, il vice-re, i ministri, il segretario di stato, il senato consulente: ed opportunamente vi avevano pure luogo assegnato lo intero corpo o parte presso il consiglio medesimo.

Perchè poi nulla avesse a mancare al più preciso ed onesto andamento del regio governo, venne pure attivata in Milano la corte dei conti. La componevano, un primo presidente, un presidente, ed otto giudici, tutti di nomina regia della età non minore di 30 anni compiti; con dieci referendari aventi quella non inferiore ai 25, ed un cancelliere. Un regio procuratore generale la invigilava; ed opportunamente risolveva ogni dubbio sulle attribuzioni della medesima.

Divisa in due camere, ciascuna di quattro giudici ed un presidente col bisognevole numero di referendari coadiutori, doveva in ogni anno colla maggiore diligenza e speditezza portare esame e giudizio sui rendiconti di ciaschedun ministero; onde ragionatamente verificare in ultima analisi le esazioni, del tesoro, dei ricevitori generali di ogni dipartimento, e delle amministrazioni delle imposte dirette; non che delle spese del tesoro medesimo e dei pagatori.

Doveva inoltre occuparsi dell'esazioni e spese dei dipartimenti e dei comuni, i cui preventivi erano stati approvati dal re.

La decisione della corte doveva estendersi altresì a stabilire, se e quali contabili si avessero a ritenere liberati del tutto, e quali si trovassero in anticipazione ovvero in debito; e quindi condannar questi a pagare nel breve termine dalla legge prescritto, ed a favore di quelli ordinare il radiamento della rispettiva ipotecaria iscrizione.

Norme precise, pene e premiazioni, erano stabilite per chiunque mancasse o si prestasse allo esatto e spedito compimento de' proprî doveri.

Per tal modo niuna parte della finanza pubblica poteva essere dilapidata; ed a tutti i ministri e contabili del regno la onoratezza e buona fama venivano sicuramente conservate e garantite.

A siffatta organizzazione del supremo governo era analoga ogni sua dipendenza. Il regno conteneva non più di num. 6,703,200 abitanti. Era diviso in 24 dipartimenti; ciascuno di questi suddiviso in distretti; ogni distretto in cantoni, e questi in comuni. Ciascuna categoria era particolarmente amministrata sia nel ramo civile e militare, sia in quello della giustizia. Tocchiamone distintamente

L'amministrazione civile aveva il suo centro in ogni capoluogo del dipartimento. Quivi esistevano una prefettura, un'amministrazione dipartimentale, ed in ogni capodistretto un vice prefetto, dipendente dalla prefettura. Il prefetto aveva quattro consiglieri nei dipartimenti di prima classe, tre in quei di seconda; ed un segretario generale cogli impiegati occorrenti. A ciascuno la legge attribuiva le competenti funzioni. L'amministrazione dipartimentale era composta di cinque cittadini, nominati dal governo sopra una lista dupla presentata dal consiglio generale del dipartimento, di cui quì appresso diremo: e gli amministratori erano solidalmente incaricati della gestione delle rendite e delle spese, che fossero dichiarate dipartimentali dalla legge ovvero ordinate dal prefato generale consiglio: doveva sempre deliberare collegialmente; ed aveva per ogni effetto un segretario, un contabile, ed un ricevitore. Il consiglio generale poi

era composto, di otto cittadini nominati dai comuni di popolazione eccedente i cinquantamila abitanti; di sei da quelli sorpassanti i ventimila; di quattro da tutti gli altri comuni di prima classe; e di due da ciascuno dei distretti. Nella sessione di ottobre stabiliva per l'anno prossimo le spese e la imposta addizionale del dipartimento, da sottoporsi all'approvazione del prefetto. In quella di aprile esaminava il conto dell'anno precedente, ed i rimarchi dei revisori nominati nella sessione di ottobre. Speciali attribuzioni e norme erano determinate dalla legge.

I comuni erano di tre classi. Appartenevano alla prima tutti quelli di popolazione eccedente i diecimila abitanti; alla seconda gli oltrepassanti i tremila fino ai diecimila; ed alla terza tutti gli altri al disotto di tremila abitanti. In questa ultima era compreso il nostro Petriolo, che per ragione di vicinanza faceva parte del cantone di Montolmo oggi Pausula, nel dipartimento del Musone, il cui capoluogo era Macerata. I comuni di prima classe avevano quaranta consiglieri; trenta quei di seconda: tutti nominati dal re. Quei di terza classe venivano nominati dal prefetto in numero non maggiore di quindici: di questi, tre soli potevano essere non possidenti, dovevano avere però trentacinque anni compiti, ed un stabilimento di agricoltura, d'industria o di commercio

nel loro comune, ed inoltre pagare la tassa personale. Il prefetto in ogni caso d' imprevista evenienza regolava il numero dei consiglieri nelle diverse categorie. I consigli di prima e seconda classe rinnovavansi per quote annuali dentro un quinquennio; e per egual modo gli altri dentro un triennio. Niuno poteva esser rieleggibile se non dopo l'intervallo di 2 anni. Ma in mancanza di altri soggetti, ognuno che fosse dotato dei requisiti necessarî poteva essere indefinitamente rieletto. Nel caso di mancanza per morte od altro motivo veniva provveduto con ispeciali superiori determinazioni. Le sessioni comunali erano presiedute dall' autorità superiore, o da un suo delegato. Si tenevano, ordinariamente in gennaio e febbraio, in settembre ed ottobre; straordinariamente a qualunque invito del prefetto o vice-prefetto: sempre colla formale convocazione di 15 giorni avanti. I consigli di prefettura supplivano quando, per mancanza di numero legale, non potevano aver luogo le determinazioni. - Ogni comune aveva la sua municipalità.

Le municipalità erano composte, nei comuni di prima classe di un podestà e sei savî; di un podestà e quattro savî in quelli della seconda; di un sindaco e due anziani soltanto in quei della terza: da durare in carica questi ultimi per un solo anno, e tutti gli altri per un triennio; dopo la quale epoca rispettiva erano tutti inde-

finitamente rieleggibili. La elezione se ne faceva in lista tripla per cadauno dai rispettivi consigli. I savi ed anziani potevano essere eletti anche fra i membri dei collegi elettorali: ma i primi dovevano essere scelti fra i cento maggiori estimati nei comuni di prima classe, e fra i cinquanta in quelli della seconda purchè abitanti nella stessa comune, ed erano da rinnovarsi per la terza parte in ogni anno; i secondi poi, cioè gli anziani, erano scelti fra i venticinque più ricchi o notabili del comune. Non potevano aver luogo nelle municipalità gli aventi liti aperte o debiti con il comune, come neppure gli stipendiati dal medesimo, nè i ministri del culto. Si apparteneva al re la nomina del podestà, ed alla prefettura quella di tutti gli altri. Ognuno doveva esercitare gratuitamente le funzioni rispettive. Niuno poteva rinunziarvi; salva all'autorità competente la facoltà di concederne la dispensa per gravi motivi. - I podestà e i sindaci esercitavano in conformità delle leggi e dei regolamenti ogni ispezione amministrativa e rappresentativa del rispettivo comune. Nello esercizio dei loro diritti e doveri potevano essere sostituiti da quello dei savi ed anziani prescelto a tal'uopo. Proponevano al consiglio tutti gli oggetti interessanti al comune, e ne eseguivano le determinazioni purchè approvate dall' autorità superiore. Negli atti

di nomina e di mera prerogativa comunale avevano duplice voto. In ogni anno, nel tempo determinato dalla legge dovevano presentare alle determinazioni del consiglio il conto preventivo delle spese e delle rendite ed imposte comunali, ed il rendiconto. Invigilavano per lo esatto adempimento dei rispettivi doveri sopra tutti gl' impiegati del proprio comune, eletti dal consiglio ed approvati dal prefetto in conformità della legge. - Per ogni ramo della comunale amministrazione, e per lo esatto esercizio di ogni impiego relativo, erano precisate le norme in un codice denominato - Codice dei podestà e sindaci del regno d' Italia. -

L' amministrazione della giustizia civile e punitiva era basata sopra codici recenti, civile, commerciale, criminale, e rispettivi di procedura: tutti raccomandati per la esecuzione ad uno speciale organico regolamento, e ad opportune declaratorie ministeriali. Erano destinati a tanto uopo, giudici di pace, tribunali di commercio, corti e tribunali di prima istanza, corti di appello, una corte di cassazione. In ogni tribunale era assegnato un regio procuratore; ed in ogni corte un regio procuratore generale: gli uni e gli altri esercitavano il pubblico ministero. I giudici di pace i tribunali e le corti avevano dei supplenti. I regï procuratori, e procuratori generali, avevano uno o più so-

stituti. Le differenze dei privati potevano terminarsi per mezzo di arbitri. Risiedeva in ogni capocantone un giudice di pace; nelle città di Milano, Ancona, Bergamo, Bologna, Bolsano, Brescia, Ferrara, Mantova, Modena, Rimino, Roveredo, Senigallia, Venezia, Verona risiedeva un tribunale di commercio; in ogni capoluogo di dipartimento una corte di giustizia civile e criminale, ed in ogni capodistretto un tribunale di prima istanza; una corte di appello in Milano, Ancona, Bologna, Brescia, Venezia; ed in Milano anche la corte di cassazione. Niun tribunale e niuna corte civile poteva sedere in numero minore di tre, compreso il suo presidente. Tutti i sopra indicati dovevano essere nominati dal re; nati, domiciliati, e laureati nel regno; ed avere la età non minore di 30 anni compiti, ad eccezione dei giudici di pace, de' quali la età infima era quella di 25 anni.

I giudici di pace esercitavano la giurisdizione volontaria ed onoraria demandata loro dal codice Napoleone civile. Nelle materie giudiziarie estranee alla competenza di essi e dei tribunali di commercio, o specialmente eccettuate dal codice di procedura civile, dovevano anzitutto procurare in ogni modo la conciliazione fra le parti. Queste, nel caso affermativo dovevano premiarlo con un mezzo per cento sul valore della cosa controversa;

ma qualunque ne fosse il valore, il premio non poteva essere maggiore di lire 500, nè minore di lire 05. Non riuscendo a conciliare le parti, le rimetteva al giudizio di arbitri; ed in fine al tribunale civile se ricusassero anche di sottomettersi a quello. - Fuori di quanto sopra, giudicavano inappellabilmente fino al valore di lire cento; ed appellabilmente fino a quello di lire seicento. Avevano inoltre la giurisdizione sui danni dati, ed altri titoli minori determinati dalla legge. - In materia correzionale e criminale dovevano procurare di sopire le risse e le inimicizie, e prevenire ogni sorta di delitti. Come giudici poi di polizia nel proprio circondario, collo intervento del ministero pubblico rappresentato dal commissario di polizia, ed in mancanza dal podestà o sindaco, ovvero dal primo savio o anziano, giudicavano le contravvenzioni punibili con detenzione non maggiore di dieci giorni o colla multa non superiore a 50 lire: salvo l' appello alla corte di prima istanza in caso di condanna a detenzione; eseguibile questa provvisoriamente in mancanza di cauzione idonea da parte del condannato. - Come ufficiali inoltre di polizia giudiziaria dovevano ricevere le denunzie e querele di tutti i crimini e delitti competenti ai tribunali superiori; raccorne gl' indizî e le prove; farne arrestare i colpevoli colti in flagrante, o conosciuti co-

me tali ed inseguiti dalle grida del popolo; sentirli, e poi farli tradurre avanti al tribunale di prima istanza; e finalmente compire qualunque atto richiestogli dal regio procuratore.

I tribunali di commercio, nel numero di soli tre giudici compreso il presidente, giudicavano inappellabilmente sul valore che non eccedesse le lire 1200; e tutte le altre cause superiori, dichiarate inappellabili dal concorde volere dei litiganti. Tutte le altre sentenze di questi tribunali erano appellabili avanti la sezione di commercio stabilita presso ciascuna corte di appello; ma anche in caso di appello erano provvisoriamente eseguibili qualora vi fosse documento non impegnato o condanna precedente non appellata. - Nei dipartimenti privi di tribunali di commercio, ricorrendo fiere e mercati ne erano demandate le funzioni al tribunale civile residente nel capoluogo del dipartimento o distretto; ed in mancanza al giudice di pace unito a due mercanti o negozianti, purchè la istanza venisse proposta durante la stessa fiera o mercato e le parti si trovassero in luogo.

Le corti di giustizia civile e criminale nel seno proprio formavano una sezione civile. Questa, in numero almeno di tre componenti al pari di ogni altro tribunale civile di prima istanza, giudicava tutte le cause personali, reali e miste non attri-

buite privativamente, sia ai giudici di pace, sia ad altri tribunali. Le sentenze delle sezioni civili erano inappellabili, se il valore controverso non eccedesse quello di lire 1200, o lire 60 di un annuo reddito: in ogni caso di eccedenza erano appellabili alla corte di appello. - La sezione civile giudicava pure in ultima istanza nelle sentenze civili de' giudici di pace, dichiarate appellabili dai regolamenti. I litiganti prima della emanazione della sentenza, potevano convenirne la inappellabilità con atto depositato nella cancellaria della corte. Esercitavano ancora le corti di giustizia civile e criminale tutte le funzioni di tribunale correzionale, dirette a stabilire la particolare colpabilità nei delitti di alto criminale, riferibili allo intero lor tribunale.

La stessa corte di giustizia, non esclusa la sezione civile, nel pari numero di otto giudicava in prima istanza tutte le cause di alto criminale, non devolute a corti speciali e straordinarie; ed anche quelle contro i giudici di pace per fatti relativi alle loro funzioni. La loro deliberazione doveva essere segreta; e risultando due diverse opinioni, ciascuna con voti pari, doveva adottarsi quella più favorevole al reo. Dovevasi contestualmente deliberare, prima sul fatto, poi sul diritto per l'applicazione della pena. Il giudizio sul fatto doveva essere determinato dallo

intimo convincimento dei giudici: senza intervenzione e senza voto di alcun giurì; poichè di questi, fattasi mala prova in Italia nelle diverse precedute repubbliche, non potevasi più dubitare, che il concorso dei giurati, spesse volte dannoso, inutile sempre riuscisse alla retta amministrazione della punitiva giustizia.

La corte di appello, composta di otto giudici ed un presidente, aveva giurisdizione civile e criminale; ed il gran giudice ministro della giustizia poteva presiederla ogni qualvolta la reputasse conveniente.

Nelle materie civili pronunciava in numero di sette sulle sentenze appellabili proferite, dagli arbitri, dai tribunali civili, dai tribunali di commercio, dai giudici di pace per le cause emergenti da contratti eseguiti nelle pubbliche fiere e mercati: e giudicava eziandio inappellabilmente sulle cause eccedenti il valore di lire diecimila, anche in prima istanza, qualora ambe le parti l'avessero formalmente adita per concorde volere.

Nelle materie poi correzionali e di alto criminale giudicava sempre in numero pari non minore di otto: e pronunziava eziandio sulle accuse promosse contro un intero tribunale civile, o di commercio, e contro uno o più giudici dei tribunali stessi, per fatti relativi alle loro funzioni.

La corte di cassazione era composta da sedici giudici un primo presidente ed un presidente; sotto la vigilanza ed attributi del regio procurator generale, coadiuvato da un suo sostituto. Era divisa in due sezioni ; composta ciascuna di nove giudici, compreso un presidente. Era presieduta , la prima dal primo presidente , che aveva facoltà di presiedere talvolta ancor la seconda. Questa ultima poi era presieduta sempre dal presidente; ed anche dal gran giudice ministro della giustizia, ogni qualvolta lo reputasse conveniente. Giudicava, non dello interesse dei litiganti; ma di quanto occorreva per mantenere la esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla esecuzione delle medesime le corti, i tribunali, ed i giudici, che se ne fosseso allontanati. Distinte attribuzioni le erano demandate dalla legge. Quindi sulla base di questa regolava i suoi giudici, sia per annullamento, sia per remissione ad altro tribunale , delle cause che avanti di essa venissero proposte.

Il ricorso alla cassazione giammai poteva sospendere la esecuzione della sentenza , contro cui si reclamava. Non era ammesso, qualora non fosse accompagnato dal deposito di lire 150: e qualora venisse rigettato; il ricorrente perdeva a profitto del pubblico tesoro il deposito, e doveva pagare altre lire 150 per titolo di multa.

Il ministero pubblico, e gli uffiziali incaricati del medesimo, erano considerati quali agenti del governo presso i giudici i tribunali e le corti. Invigilavano sulla osservanza delle leggi interessanti l'ordine pubblico, ed alla regolare esecuzione dei giudicati: agivano, d'uffizio nel primo caso, ad istanza delle parti nel secondo.

I regî procuratori ed i regî procuratori generali presso i tribunali e le corti, esercitavano il loro ministero negli affari civili in via non di azione, ma di requisizione. Erano sentiti in tutte le cause e questioni espressamente demandate loro dalla legge; dovevano denunziare, agli uffiziali di polizia giudiziaria i delitti per i quali non si fosse proceduto dalla corte di prima istanza; ed al gran giudice ministro della giustizia gli atti, coi quali i giudici avessero ecceduto i loro poteri, ed avessero commesso delitti nello esercizio delle rispettive funzioni. In ogni caso di assenza o impedimento dei procuratori generali o sostituti, presso le corti o tribunali di prima istanza, il giudice ultimo nominato ne esercitava le funzioni.

Avanti i giudici di pace, nei giudizî di polizia, interveniva pure il pubblico ministero. Le funzioni eran esercitate, nei capoluoghi di dipartimento o distretto dal commissario di polizia di nomina regia; negli altri luoghi dal podestà o sindaco della comune, ed in loro mancanza dal

primo de' savî od anziani. Anche nelle comuni di terza classe, in cui non risedesse il giudice di pace, poteva essere nominato un commissario di polizia dal consiglio, che glie ne assegnava pure lo annuo emolumento.

Per la tutela del buon ordine, delle persone, e delle proprietà, esistevano a disposizione delle autorità superiori, in ogni capoluogo di dipartimento un capitano con proporzionato numero di gendarmi, un comandante di piazza con una compagnia di linea e rispettivi ufficiali; in ogni capodistretto un tenente o sottotenente con proporzionato numero di gendarmi; in ogni capocantone un maresciallo o brigadiere co' suoi uomini di gendarmeria; ed in ogni altro comune era assegnato un drappello di guardie nazionali col suo basso-uffiziale.

La istruzione pubblica nel regno stava sotto la suprema direzione di un consigliere di stato, e raccomandata alla sorveglianza di sei ispettori generali, tre ordinarî e tre straordinarî I primi erano presi fra i membri dello istituto nazionale, denominato *Istituto di Scienze, Lettere ed Arti*; i secondi tra i professori delle università. Tutti visitavano gli stabilimenti d'istruzione pubblica, sia di privata, sia di comunale, sia di governativa istituzione. La carica d' ispettori ordinari era a

vita, ed il loro giro per visitare gli stabilimenti si eseguiva dentro l'anno.

Consisteva la istruzione, in scuole primarie o elementari, in ginnasi, in licei, in università reali. - La prima era data in ogni comune o frazione di comune: ed i maestri erano scelti definitivamente dai prefetti sulla tripla nomina dei consigli comunali; e v'insegnavano il leggere, lo scrivere ed i principii dell'aritmetica. Nei ginnasi, facoltativi in ogni comune di prima classe non destinata ad avere una università, progrediva in quattro anni fino agli studi del liceo: nel primo e secondo anno vi s'insegnava calligrafia, grammatica latina, italiana e francese, ed aritmeca inferiore, nel terzo belle lettere latine e italiane, ossia umanità, e continuazione dell'aritmetica; nel quarto, rettorica, elementi di storia e geografia e principî di disegno. - Gli scolari maggiormente distintisi collo studio e colla condotta, ed appartenenti a famiglie poco agiate, erano preferentemente presentati al governo per il premio di pensioni gratuite nei convitti liceali.

I licei erano convitti o non convitti. - I primi erano istituiti in Ferrara, Novara, Ravenna, Urbino, Venezia e Verona. Nei medesimi si educavano e mantenevano 30 giovani a pensione totalmente gratuita, 30 a pensione semigratuita, e 30 ad un quarto di pensione gratuita: le nomine ne

erano fatte dal re sopra liste formate dal direttor generale, e presentate dal ministero dello interno. Oltre i posti a pensione accordata dal governo, altri ve ne erano per esser concessi a spese delle rispettive famiglie. - I licei poi non convitti, denominati dipartimentali, erano diecinove, ed aperti in Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Faenza, Fermo, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Reggio, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Vicenza. I licei convitti avevano un provveditore, un censore ed un consiglio di amministrazione sotto la presidenza del prefetto dipartimentale. Gli altri senza convitto avevano tra i professori per turno annuale, che ne regolasse l'amministrazione e la disciplina. - Le cattedre nei licei erano - 1. Cattedra di storia, geografia, e principî generali sulle belle arti. - 2. Istituzioni di logica e morale, ed istituzioni civili. - 3. Elementi di algebra e geometria. - 4. Elementi delle scienze naturali; vale a dire di fisica riunita alla chimica ed alla storia naturale elementare. - 5. Principî e pratica del disegno. - Il corso degli studî eravi regolato in tre anni interi. Il primo per tutti gli scolari indistintamente; il due e tre secondo che gli alunni si destinavano alle scienze naturali od alla facoltà legale. - Gli scolari, coronati nei licei dipartimentali per lavori riconosciuti migliori, erano

ammessi alla distribuzione di sette grandi premî, che nel 15 agosto facevasi ogni anno dal ministro dello interno nel reale palazzo delle scienze e delle arti, in presenza dei membri dello istituto reale e delle deputazioni dei varî corpi nazionali a tale effetto invitati. I sortiti a questi grandi premî erano dispensati nelle università dal pagamento delle tasse per ciascuno dei gradi accademici stabilite.

Le università poi erano ordinate nelle sole città di Bologna, Padova, e Pavia. Di questa ultima faceva parte integrante l'osservatorio stabilito nel reale palazzo di scienze ed arti in Milano. Lo insegnamento era uniforme con ventotto cattedre in ciascheduna. Queste dividevansi in tre facolta; cioè fisico-matematica, medica e legale. Ognuna di esse aveva i soliti tre gradi accademici, cioè baccelleria, licenza e dottorato; da conseguirsi tutti tre non prima di tre anni almeno di studio: e le lauree di medicina chirurgia e legge, come le approvazioni d'ingegnere, di architetto, d'idraulico, di agrimensore, e di farmacista non potevano essere conferite che dalle università. - La direzione era conferita per nomina del governo col titolo di reggente, il quale stava in carica per un solo anno. - In ogni capoluogo di dipartimento, dove non esisteva la università, erano tre professori di scuole mediche; cioè una di clinica-medica, l'altra

di clinica-chirurgica, e la terza di ostetricia: tutto ciò senza pregiudizio di qualche particolare disposizione, concessa dalla sovrana munificenza.

Siffatti stabilimenti per la pubblica istruzione produssero non pochi uomini dotti, alcuni de' quali sono tuttora viventi, e ben rari hanno succeduti ad essi con egual merito, per ragioni che non è quì luogo a ridire. Il solo governo pontificio, che pe' suoi stati succedette immediatamente allo Italico, seppe in questa parte sostanzialmente imitarlo; meno il cambiamento di qualche nome, e qualche opportuna modificazione reclamata dalle circostanze locali e dal tempo: per modo, che il codice pontificio sulla pubblica istruzione formò l' invidia di molti governi e formò il compianto di quelli che non seppero o non vollero imitarlo.

Questa machina governativa così ben congegnata era tale, a dir vero, da potersi reputare dispendiosa, ogni qualvolta si considerasse la non molta estensione del regno, cui era applicata. Giovava però con generale soddisfazione al suo regolare facile e tranquillo andamento, senza il benchè menomo intralcio. L' amministrazione del regio tesoro era rimasta affidata costantemente ad uno stesso ministro delle finanze, il piemontese Prina; la cui non comune onestà era fedelmente imitata da tutti i subalterni funzionarî, che da esso

venivano coscienziosamente proposti alla nomina regia. In ogni anno immancabilmente se ne pubblicava e diramava a stampa uno scrupoloso ed esattissimo rendiconto. Da questo risultava non essersi mai contratto alcun debito, specialmente con l'estero; ed essere anzi rimasto in ogni anno un sopravanzo, da servire di scorta pel successivo.

Tanto mirabile sistema venne conservato del tutto, principalmente nella parte governativa, dal temporaneo reggime dello in allora sovrano di Napoli Gioacchino Napoleone Murat, a cui succedette l'austriaco imperante: del che altrove toccammo. Succeduto a questi due governi il nuovo provvisorio del pontefice Pio VII, anche egli lo mantenne sostanzialmente fino a stabili disposizioni; meno parecchie non gravi modificazioni di forme e variazioni di nomi, espresse nel suo editto del 5 luglio 1815 in via provvisoria.

Allo scadere di un anno da questa data, ossia con quella del 6 luglio 1816, emanò quel pontefice il suo Moto Proprio sullo stabile ordinamento della pubblica amministrazione, da osservarsi in tutti i dominî della santa Sede (211). Nella costituzione *post diuturnas* 30 ottobre 1800, di cui più sopra toccammo, erasi riserbato di permanentemente sistemare nella provincia dopo mature considerazioni un migliore governo. Che se le narrate vicissi-

tudini gli frapposero un invincibile ostacolo alla effettuazione di tanto proposito, non per questo seppe abbandonarne il pensiero: e lo realizzò nella prima opportunità col Moto Proprio dianzi citato.

La esperienza e la lunga dimora in contrade straniere, congiunte ai lumi dei governanti europei riuniti in Vienna, aveano convinto anche il suo primo ministro che, dopo costituito nella capitale un supremo conveniente reggime, la legislazione uniforme, analoga alle nuove circostanze dei tempi ed ai variati costumi dei popoli, fosse la più adatta all' agevole e retta amministrazione della cosa pubblica, specialmente della giustizia civile e criminale. Laonde la *uniformità* fu il fondamentale principio del suo novello governativo edifizio; in modo che non avesse a rammentarvisi materialmente alcuna parte dello esistito nel già regno d' Italia, ma limitarsi a sostanzialmente imitarlo.

Per tale effetto, ristretta anzitutto la minorità agli anni 21 compiti, e facendosi analogia ove occorresse al disposto col provvisorio editto del 5 luglio 1815 fu dichiarata perpetua in quel Moto Proprio l' abolizione dei fidecommissi, salva la facoltà d' istituirne de' nuovi nei termini statuiti dalla legge; non che la cessazione di ogni diritto feudale, dei privilegî qualunque, e di tutti gli statuti locali in quanto non riguardassero l' agricoltura (212). E

fra queste preliminari disposizioni stava pure la sostanziale conferma delle leggi sul bollo e registro, sul sistema ipotecario, e sulla camera o corte dei conti: ed eziandio sulla rinnovazione del generale catasto, e su qualche altro titolo. Chiara altresì appariva la intenzione di tener divisi i due poteri, il giudiziario cioè e lo amministrativo; cominciandosi anzi dall' amministrazione civile a significarne i dettagli.

Lo stato della santa Sede, compresa Roma e suburbi, venne diviso tutto in più provincie, denominate legazioni e delegazioni; ciascuna suddivisa in governo di primo o secondo ordine. In ciascun capoluogo di provincia doveva essere supremo rappresentante un cardinale legato, o prelato delegato; con lo incarico di curare anche gl' interessi della provincia stessa: e perciò assistito da due assessori legali, uno civile e l' altro criminale, da un segretario generale, da un direttore provinciale di polizia, e da una congregazione governativa in quattro illuminati soggetti della età di trent' anni con voto consultivo; scelti questi dal sovrano, due nel capoluogo ed altrettanti nella provincia. Nel resto di quel Moto Proprio, mentre risultavano soppressi per via di massima i collegi elettorali con i consigli generali ed amministrazioni dipartimentali o provinciali, ed appariva rimasta ferma nel sovrano la nomina di qualunque autorità o

funzionario con emolumento a carico del pontificio tesoro, vi si trovava (nella parte amministrativa) sostanzialmente adottato in massima, con quasi unica variazione di nomi, un impianto consimile a quello già in vigore, durante il cessato regno d'Italia. Si ebbero così comuni di tre classi diverse (escluse Roma e Bologna, onorate di speciali disposizioni), colla rispettiva destinazione di governatori, sia distrettuali di primo ordine, sia subalterni di secondo, come anco di vice governatori; avuto riguardo al rango e numero di abitanti. Tutti i governatori e vice governatori erano incaricati non solo delle funzioni di polizia, ma ancora di ogni altra occorrenza per la tutela della pubblica utilità e dell'ordine pubblico, non che per il benessere degli amministrati.

Frattanto risorgevano in Roma all'uso antico i ministeri supremi; a qualcuno aggiungendosi attribuzioni del tutto nuove. Non dovevano formare corpo, o (come dicesi) consiglio di ministri: ma ciascuno, dipendente più o meno dal primo, andava pur soggetto a diverse e non poche influenze. Erano

1. Il cardinale segretario di stato primo ministro, e ministro delle relazioni estere e degli affari interni.

2. Lo eminentissimo camerlengo, ministro della legislazione economica, agricoltura, belle arti, e commercio.

3. Monsignor Tesoriere, ministro delle finanze e del tesoro; col supremo reggime del bollo e registro, delle dogane, del demanio e derivanze dal monte Napoleone, del debito pubblico, e di ogni ramo qualunque dell' amministrazione finanziaria.

4. Il dicasterio o tribunale (e suoi prelati cosidetti chierici) della reverenda Camera apostolica, qual corte dei conti: colla suprema direzione del sistema ipotecario e degli archivi, commessa al prelato chierico prefetto di questi ultimi; e con l' amministrazione e direzione del militare, demandata ad altro chierico avente il titolo di *prefetto delle armi*.

5. Monsignor governatore di Roma; con la direzione generale della polizia, e col comando supremo dell'arma politica.

6. La congregazione del buon governo, qual direttrice suprema e tribunalizia delle comuni e delle provincie.

I comuni di prima classe, tali considerati gli esistenti nel capoluogo di legazione o delegazione, dovevano avere (duraturi in officio per tutta la vita) 48 consiglieri; 36 quelli delle comuni destinate a residenza di un governatore distrettuale ossia di primo ordine; 24 le residenziali di un governatore di secondo, purchè avessero una popolazione superiore a mille anime; e di soli 18 quelle aventine una al disotto; tutti della età

non minore di 24 anni compiti; scelti nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e degli esercenti in figura di capi le professioni e le arti non vili e non sordide, non esclusi gli agricoltori dei terreni propri o presi in affitto. Dovevano essere nominati la prima volta dal delegato, ed approvati definitivamente dal cardinale segretario di stato qual prefetto della così detta sacra Consulta: e nelle vacanze successive, eletti dalli consiglieri attuali ed approvati dal delegato pro tempore. Ogni corpo consiliare doveva avere la consueta ed antica deputazione del clero; ed ogni ecclesiastico inoltre poteva essere eletto a consigliere col diritto di sedere in consiglio al di sopra dei laici. Lo incarico del consiglio era limitato a deliberare solamente sugl'interessi del rispettivo comune.

Ogni comune doveva avere indistintamente la sua magistratura, senza onorario alcuno. Questa era composta di un capo col titolo di gonfaloniere; e degli anziani, nel numero di 6 per i capiluoghi di delegazione, di quattro nella comune in cui risiedesse un governatore di primo ordine, e di due nelle altre. Gli anziani avevano gratuito il porto di armi per andare a caccia. Nelle appodiazioni o frazioni di una comune doveva esistere un sindaco dipendente con norme speciali dal gonfaloniere della comunità principale. Niuno

della magistratura poteva rimanere in carica più di due anni; salvo il poter essere rieletto dopo lo interstizio di altro biennio. - I consigli comunali appena installati doveano formare la tripla del gonfaloniere, degli anziani, e dei sindaci; chiamando il primo dalle famiglie più rispettabili per antichità e possidenza, e gli altri dalle oneste e viventi dei redditi loro. La scelta e nomina del gonfaloniere si apparteneva al segretario di stato; al delegato pro tempore quella degli anziani e dei sindaci. Era pure demandata al consiglio l' approvazione della tabella preventiva e del rendiconto, che la magistratura doveva presentargli in ogni anno; onde poi subordinare il tutto alla sanzione del buon governo, col mezzo della delegazione Apostolica, nel tempo dalla legge determinato. Alli consigli delle comunità, presieduti sempre dal governatore con voto, si spettava eziandio la nomina di tutti gl' inservienti e salariati, e la di essi riferma biennale o la esclusiva inappellabile nel giorno di santa Lucia. Niuna risoluzione consiliare poteva essere eseguita, se non dopo approvata dalla delegazione o dal competente dicastero supremo.

Data così qualche idea del riformato potere amministrativo, ed ommesso per brevità ogni cenno su tante successive e sapientissime leggi e disposizioni emanate da quel grande che fu il pontefice Pio

VII pel compimento del divisato edifizio, passiamo a fare qualche parola del potere giudiziario.

Nell' amministrazione della giustizia civile, sempre dovevasi aver presente la già proclamata abolizione dei codici ed ordini vigenti nel cessato regno d' Italia; e degli statuti, ordinanze, riforme e leggi qualunque municipali in tutto lo stato della santa Sede, a riserva di quelle risguardanti in qualsifosse maniera i terreni e gli oggetti rurali. Nato così un ben riflessibile vuoto, venne stabilito nel Moto Proprio il conveniente riparo con qualche riforma del gius comune sulle successioni, sulle doti alle femmine, sulle donazioni, sui testamenti, sul modo d' istituire nuovi fidecommissi in luogo degli aboliti, e sulle loro assicurazioni col sistema ipotecario. Fuori di tutto ciò vennevi ingiunta la rigorosa piena osservanza dell' antica giurisprudenza, non solo civile, ma ancora canonica. Quindi, oltre la immensa collezione delle leggi canoniche spesso modificatrici o contradittorie delle civili si dovette considerare come tornato in vigore il complesso delle leggi giustinianee e delle novelle; non che la cognizione del vecchio e nuovo digesto, e della immensa raccolta delle antiche e recenti decisioni della rispettabilissima sacra Rota Romana, spesso contradittorie fra loro per la varietà dei casi particolari e delle questioni; fonti

perenni di mezzi ad eternare i piati, e la conseguente rovina totale dei patrimonî.

Per l'amministrazione poi della giustizia punitiva furono richiamati in vigore i bandi generali, colle relative disposizioni emanate dal 1645 all'anno 1754 e successivi, di cui generalmente si era perduta ogni memoria; abolita pertanto per sempre l'applicazione dei tormenti e della corda, cui fu surrogata la pena di un anno di opera pubblica.

Per ambidue i rami, civile e criminale, fu prescritto che tenessero a vivere le rispettive procedure, state già in inosservanza anche assai prima dell'anno 1808; ma sempre in lingua italiana.

Ripristinato dovunque il foro ecclesiastico in tutta la vecchia sua estensione venne conservata in Roma la massima parte degli antichi tribunali ecclesiastici e laici; colla rispettiva procedura e giurisdizione, alquanto modificate opportunamente nel Moto Proprio. Con questo, nello intendimento di riunire in una sola magistratura la giurisdizione civile e criminale, furono stabiliti nelle provincie (secondo il bisogno) giudici singolari, e tribunali collegiali: tutti di nomina sovrana. Noi ci occuparemo unicamente di quanto alle provincie si riferisca. - In ogni capoluogo eravi destinato un assessore camerale, un assessore civile ed uno criminale, un tribunale collegiale; in Bologna e Ma-

cerata anche una corte di appello. In ogni città, o comune designato qual capodistretto nel territoriale riparto dello stato, un governatore distrettuale ossia di primo ordine; nelle altre comunità un governatore di secondo ordine. Ciascuna delle comunità, non prescelte a residenza di un governatore, doveva avere un vice-governatore indigeno. - Tutti, sentenziando, doveano addurre i motivi.

Lo assessore camerale doveva giudicare le cause interessanti la reverenda Camera Apostolica, nel civile fino al valore di ₰ 200; nel criminale per contravvenzioni e frodi a danno del pubblico erario fino a ₰ 150, valore complessivo della cosa confiscata e della multa, non esclusa la pena afflittiva determinata dalla legge: salvo lo appello ai tribunali romani, in devolutivo quando la pena pronunciata non eccedesse il mentovato valore, e non fosse congiunta a pena afflittiva; in ogni altro caso l'appello doveva essere in sospensivo.

Lo assessore civile era competente nelle sole cause non oltrepassanti la somma di scudi cento, ₰ 100; in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi ai giornalieri, di fiera e mercato per contrattazioni insorte, e per giudizï emanabili sopra luogo. Nelle cause fino a ₰ 10 il giudicato era appellabile in devolutivo.

Lo assessore criminale giudicava sui delitti punibili con pene pecuniarie ed afflittive, le quali cumulativamente non equivalessero ad un anno di opera: salva in questo caso l'appellazione al tribunale di prima istanza in sospensivo.

Il tribunale di prima istanza era composto di cinque giudici e due aggiunti nelle delegazioni di prima classe, e di tre giudici con uno aggiunto nelle altre. Dovevano giudicare collegialmente in numero non maggiore di cinque e non minore di tre nel civile; in prima istanza le cause di qualunque valore, ed in appello quelle sentenziate dallo assessore e dai governatori. Nel criminale poi dovevano giudicare in numero non minore di quattro; in prima istanza su tutti i delitti, nei quali era prescritta la pena maggiore di un anno di opera; ed in appello le condanne emanate dallo assessore e dai governatori. Se la condanna del tribunale avesse ecceduto in prima istanza la galera o l'opera di cinque anni, competeva al reo l'appellazione in sospensivo, qualora uno o più giudici avesser votato per l'assoluzione o per una pena minore; in ogni altro caso l'appello era in devolutivo.

I tribunali di commercio preesistenti erano conservati (213).

Le corti di appello erano composte ciascuna di sette giudici e due aggiunti, una residente in Bologna per le provin-

cie legatizie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, l'altra in Macerata per tutte le Marche. Ambedue dovevano sempre giudicare collegialmente in numero non minore di cinque nel civile, e non minore di sei sul criminale, tutte le sentenze pronunziate dai tribunali di prima istanza.

In ogni legazione e delegazione le funzioni del pubblico ministero, presso i tribunali di prima istanza e le corti di appello, erano demandate ad un procuratore fiscale, e doveva esservi altresì un difensore ufficiale dei rei, non impedita a questi la nomina di un difensore particolare: ambidue di nomina sovrana.

I governatori qualunque avevano le stesse attribuzioni demandate, come in civile così in criminale, agli assessori stabiliti presso i delegati. Dovevano inoltre compilare i processi criminali per tutti i delitti accaduti nella rispettiva giurisdizione, benchè il giudizio ne appartenesse al tribunale di prima istanza.

I vice-governatori erano nominati dal capo della provincia sulla terna presentatagli dal consiglio comunale, e dovevano avere un onorario annuale a carico della rispettiva comune. Presiedevano con voto ai consigli della medesima. Nel civile erano giudici delle cause, nundinali, di mercede ai giornalieri, dei danni dati semplici punibili con multa non maggiore di ₰ 03, e delle cause pecuniarie non ec-

cedenti il valore di ≂ 05. Nelle materie poi di criminale e polizia potevano procedere e giudicare in cause, la cui pena non eccedesse la detenzione in carcere per un mese: e nel rimanente assumere i corpi di delitto, autorizzare lo arresto degl' inquisiti colti in flagrante, e questi trasmettere prontamente in un cogli atti alle carceri del luogo residenziale del governatore; di cui dovevano eziandio eseguire tutti gli atti che da esso gli venissero demandati.

Tutti i decreti di volontaria giurisdizione erano competenti nei rispettivi circondari ai capi dei tribunali ed ai governatori.

Niuno poteva essere assessore, governatore, o giudice; se non laureato, ed avente la età, di anni 25 compiti anche pei giudici di prima istanza, e di 30 per quelli di appello.

Stando le cose in conformità al sopra narrato, si dovette praticamente conoscere dalla suprema autorità, essere soverchio il numero e troppo dispendioso lo ammontare dell' onorario assegnato ai governatori. Il nostro Petriolo, che per gli effetti del più volte citato Moto Proprio 6 luglio 1816 era stato disgiunto dal più prossimo distretto di Macerata, al quale aveva appartenuto durante il regno d' Italia, si trovò riunito alla delegazione di Fermo, ed ebbe la destinazione di un governatore

isolato. Gli fu confermato con notificazione 18 settembre 1816 del cardinale segretario di stato. Ma, dipendentemente dal successivo suo editto 26 novembre 1817 ed analogo nuovo territoriale riparto, con cui si ebbe ristretto il numero dei governatori, venne riunito al cantone e circondario di Mogliano pel primo gennaro 1818: ed in questo giorno appunto vi fu installato il vice-governatore colle attribuzioni più sopra notate. Onde avvenne, che per sedici mesi continui dal primo settembre 1816 a tutto il 31 dicembre 1817 fosse onorato di aver residenza un esclusivo governatore di secondo ordine al pari di molte altre comuni anche più rispettabili.

Alla sapienza ed avvedutezza però del grande pontefice, e del suo primo ministro, non era certamente sfuggita la necessità di armonizzare tutta la legislazione colle nuove circostanze dei tempi e dei sudditi; dacchè questi non più si sarebbero facilmente adattati ad osservare leggi che se erano convenienti ne' secoli trapassati non avrebbero potuto conservare nel presente il loro pieno vigore. Onde fu che, mentre costretto dalla urgenza di riattivare nel miglior modo possibile il governo in tutti i dominî della santa Sede con i principî surriferiti, dovette far rivivere in ogni ramo le antiche leggi, non mancò a dichiarare nell'art. 75 di quel Moto Proprio, che colla maggiore spedi-

tezza combinata colla maturità necessaria avrebbe fatto compilare e pubblicare nuovi codici, civile, criminale e di commercio, con altrettanti per la rispettiva procedura. Arduo lavoro! per le tre commissioni, ciascuna composta di cinque individui, istituite a tant' uopo; sotto la dipendenza forse della congregazione economica, che fino dall' anno precedente era stata chiamata a consulto sulle disposizioni tendenti ad ordinare il governo. Arduo lavoro, noi dicevamo; imperocchè alcuni di questa congregazione desideravano, si adottasse per base (dice il Coppi ne' suoi Annali) il metodo dell' amministrazione francese, compinto e regolare. Ma era forte la parte di altri; i quali, attaccati alle consuetudini antiche, nulla avrebbero voluto di quanto era stato introdotto dalla rivoluzione. Quindi fu ammesso il principio della unita ed uniformità dell' amministrazione; pur conservando lo antico per quanto fosse possibile senza escludere il nuovo (214). A tutto questo tendevano le disposizioni espresse nel Moto Proprio 6 luglio. Ma poichè il Pontefice non potè non vedere che, stante la diversità dei sopraccennati pareri, più lungo studio e tempo alle commissioni sarebbe occorso per compilare i codici, specialmente il civile: perciò ordinò, che anzitutto si stabilisse l' altro della relativa procedura. Infatti con lo intendimento di vederlo attivato nel pri-

mo gennaro 1818, lo pubblicò annesso al suo speciale Moto Proprio 22 novembre 1817 (215); nel cui proemio volle accennate le ragioni e le norme del nuovo codice civile, di cui affrettava col desiderio la redazione corrispondente. Ma questo e gli altri, per i motivi summentovati, giammai potettero vedere la luce: malgrado le pubbliche rimostranze, per la conosciuta lentezza, esposte con una benintesa memoria, e fatte di pubblica ragione mediante la stampa. Stante quindi l'urgenza in cui si trovava il commercio di avere un codice qualsifosse, venne riattivato in via provvisoria quello vigente sotto il regno d'Italia, con alcune modificazioni espresse nello editto 1 giugno 1821 del segretario di stato; dichiarandovisi altresì, che non si mancava di sollecitare (senza indicazione alcuna di termine) una piena legislazione stabile anche sopra il commercio. In pendenza di questo lavoro, il 20 agosto 1823 morì disgraziatamente il Pontefice. Restò imperfetto così, non soltanto il divisato edifizio della legislazione; ma ancora ogni altra opera mirabile, che avea incominciata: non escluso lo importantissimo ordinamento della pubblica istruzione, e il non meno importante stabilimento della cassa di ammortizzazione del debito pubblico. Tanto valse la forza degli oppositori allo benchè ragionevole annientamento di qualche antico sistema:

e la stanchezza se non il totale abbandono dei proponenti, i quali non rare volte si trovano costretti di cedere a quella.

Per la elezione del successore nel 2 settembre dello stesso anno si adunarono i cardinali, che in pochi giorni arrivarono al numero di 49. Il sacro collegio era diviso in due partiti: l'uno dei zelanti, che desideravano tutti la ripristinazione delle cose antiche, ed erano capitanati principalmente dai cardinali De-Gregorio, Falsacappa, Pallotta, e Testaferrata; l'altro dei moderati, ossia (come volgarmente diceansi) dei diplomatici, in numero non maggiore di 17, avendo a capo Arezzo, Consalvi, Spina, e Ruffo. Eravene pure un terzo, non molto numeroso, indifferente a qualunque elezione. Il primo era preponderante. Dopo diecinnove giorni di contrasto impegnato, erano riusciti a riunire 27 voti sullo eminentissimo Severoli, e renderne imminente così la elezione: ma senza porre in mezzo alcun tempo venne escluso dalla corte di Vienna, presso cui aveva già esercitato l'alta carica di Nunzio Apostolico. Alla perfine gli zelanti seguirono la proposta del Severoli medesimo, che avvisava a Della Genga. Per quest'ultimo si adoperarono specialmente il molto attivo Pallotta, ed il piissimo Odescalchi; traendo a sè gl'indifferenti, e rivoltando due dei diplomatici. Onde fu, che nella mattina 28 settembre

rimase eletto l'eminentissimo della Genga, il quale assunse il nome di Leone XII in grata memoria di Leone X, che aveva beneficato il pittore Girolamo della Genga suo antenato (216).

Avverso come era particolarmente il novello Sovrano-Pontefice a preservare i bambini dal vaiolo arabo col mezzo della vaccinazione, volse l' animo anzitutto a sopprimere le commissioni già destinate a promuoverla. Quindi il basso popolo, privo di mezzi a premonirsi del proprio contro una pestilenza così micidiale, si trovò soggetto disgraziatamente a patirne di bel nuovo le stragi.

Riassumendo poi quanto il suo antecessore non avea potuto compire, e ponendo all' opera la somma dottrina del padre generale de' camaldolesi reverendissimo Cappellari, fece terminare e pubblicò la famosa costituzione apostolica *Quod Divina Sapientia* del 27 agosto 1823, con cui decretò il vero metodo da osservarsi generalmente sugli studi, congiunti colla pietà. Alla qual legge facendo seguire ogni necessario regolamento, col corredo di tutte le declaratorie e modificazioni opportune, si pervenne a stabilire sulla pubblica istruzione il miglior codice che mai fosse esistito.

Prese inoltre ad esame il surriferito Moto Proprio 6 luglio 1816 sulla pubblica amministrazione, e l' altro del 21 novem-

bre 1817 sulla procedura civile, si degnò di apprezzare i gridi di dolore, che fin dal primo attivarsi di quelle istituzioni eransi elevati principalmente dalla curia romana, e da altri non estranei a mire di privato interesse, che ne pativano una non tenue diminuzione di affari. Destinò pertanto una commissione di giureconsulti della capitale, con lo incarico di studiare e riferire se e quali di quelle disposizioni meritassero cambiamento o riforma; e di proporne in pari tempo i metodi e le provvidenze da sostituire. La commissione dopo ben pochi mesi, presentò in progetto la riforma dei due Moto-Propri ed annessi regolamenti, la quale tendeva a ripristinare nella massima parte gli antichi interessi dei querelanti sopraccennati. Fu posta, egli è vero, allo esame della congregazione cardinalizia consultiva, ma non bastanti miglioramenti ne potè riportare. Quindi fu proclamata, dopo qualche altra correzione, con Moto Proprio del 5 ottobre 1824, perchè si avesse ad attivare col primo gennaro 1825 non senza riserva di emanare in appresso quegli ulteriori provvedimenti, che la esperienza avria consigliato. Era diviso in tre parti. La prima variava quasi radicalmente il sistema della pubblica amministrazione, in ispecie il giudiziale: la seconda, al codice Piano della procedura civile, ne sostituiva uno che poteva dirsi basato sulle antiche pratiche

forensí, descritte dal celebre Ridolfino; delle quali, dopo assai lungo tempo di continuato abbandono, anche i vecchi avevano forse perduta ogni precisa memoria: la terza stabiliva le tasse giudiziali. Restava però a desiderarsi il ripromesso nuovo compartimento generale del territorio Pontificio.

Frattanto una breve esperienza avea convinto il Sovrano, non essere stata portata quella opera, come egli voleva, a sufficiente maturità. Zelante come era del miglior bene dei sudditi, nel modo però compatibile coi suoi divisamenti, fu sollecito di provvedere all'urgenza con molte declaratorie pubblicate con più fogli nel febbraro e marzo dello stesso anno 1825, le quali riguardavano principalmente la procedura civile; riservandosi forse di provvedere a tutto il resto allorquando si fosse dovuto far luogo al ripromesso riparto del territorio. Infatti a meglio riuscire nel propostosi intento istituì una diversa e speciale commissione: con ordine di attendere, in primo luogo ad una territoriale distrettuazione, che avesse da procurare alle comuni il minor dispendio e la maggiore comodità; ed in secondo luogo ad introdurre nelle provvidenze già attivate, sulla pubblica amministrazione, ogni clausola opportuna che valesse a toglierne gl' inconvenienti praticamente riconosciuti, e a prevenirne de' nuovi. Non

pago di ciò si piacque sottoporre interamente il lavoro della commissione alle libere ed utili osservazioni di tutti i delegati delle provincie; i quali fecero a gara di soddisfare in ogni possibile maniera migliore alla sovrana benignità. Quindi il santo Padre, avendo trovato savie e giuste in ogni parte le risultanze dei pareri delegatizî, e facili ad essere conciliate con quelli della commissione, si determinò di attivare nel primo gennaro del 1828 il territoriale riparto, e lo accompagnò con altro Moto Proprio del 21 decembre 1827, che doveva essere sostituito del tutto alla prima parte del precedente già pubblicato colla data del 5 ottobre 1824.

Petriolo in questa nuova distrettuazione si trovò annesso al cantone del contiguo Montolmo oggi Pausula nella provincia di Macerata; cessando così di appartenere al ben lontano capoluogo della provincia di Fermo, come tutti gli abitanti di ogni ordine ardentemente desideravano. - E poichè il prefato Moto Proprio del 1827 statuì definitivamente le norme della pubblica amministrazione: perciò a questo noi ci atterremo; onde accennare soltanto per sommi capi le principali variazioni, che allo edifizio elevato dal pontefice Pio VII vennero apportate dal successore Leone XII.

Nelle disposizioni legislative convenne quasi interamente con quelle del suo

antecessore. Restrinse di un grado nella eredità intestata dei collaterali la esclusione delle femmine; aggiunse in genere poche modificazioni sulle successioni; e qualche amplificazione sulla istituzione e durata di nuovi fidecommissi.

Lo stato venne ripartito, oltre Roma e sua Comarca, in tredici delegazioni, riunendosi quella di Ascoli a Fermo, di Camerino a Macerata, di Civitavecchia a Viterbo , di Rieti a Spoleto , di Urbino a Pesaro, da notarsi costantemente ciascuna con ambidue i nomi; e destinando al capoluogo delle provincie riunite un magistrato col titolo onorifico di luogotenente colla vice presidenza del tribunale criminale , e colle attribuzioni demandate ai governatori di ogni ordine.

I delegati, pur conservando i due assessori , perdevano del tutto l' assistenza ed aiuto della congregazione governativa.

Le comunità, non residenziali di un governatore , potevano avere a proprio carico un podestà della età di 25 anni compiti, dipendente da lui ; da nominarsi dal delegato, ed approvarsi dal cardinale segretario di stato qual prefetto della sacra Consulta, sulle terne formate dai consigli comunali. Più comuni, in uno stesso cantone , potevano unirsi per la destinazione di un sol podestà. In questo caso, ai comizî per formarne la terna da tenersi nel luogo della podestaria, doveva per ogni

comune riunita intervenire il capo della magistratura con due consiglieri, e tutte poi dovevano sostenere proporzionalmente lo importo dell'ōnorario del podestà e suo attuario, ed ogni altra spesa occorrente per la podestaria convenuta.

I consigli comunali in una popolazione non minore di 1500 e non maggiore di 3000 abitanti, dovevano essere nel numero di 20: in numero minore quelli delle quali aventi una popolazione inferiore. - Le comuni appodiate dovevano avere un sindaco e due consiglieri; ai quali tutti era ingiunto di accedere opportunamente ai comizï della comunità principale. - Nelle comuni aventi distinzione di ceto, nella classe dei patrizï o nobili doveva essere prescelta la metà dei consiglieri; l'altra metà nel resto dei cittadini esclusi i braccianti i giornalieri e gli esercenti arti sordide e vili. Ogni consigliere doveva essere nella età di anni 24 compiti; ed avere una sufficiente possidenza, relativa al suo grado, alla sua condizione, ed al luogo di sua dimora. - La nomina, per la prima volta, ne era riservata al cardinale prefetto della sacra Consulta. Dopo la prima installazione il consiglio in ogni caso di vacanza formava, ed il cardinale prefetto della Consulta approvava, una terna; e su questa poi lo stesso consiglio sceglieva il nuovo consigliere a maggioranza di voto. In caso di

parità di voti a favore di due o di tre soggetti la scelta era riservata a monsignor delegato.

Al capo della magistratura comunale era dato il titolo, di gonfaloniere nelle città, e di priore negli altri luoghi. I collaterali doveano denominarsi anziani nelle prime, ed aggiunti nei secondi. I capi delle magistrature dovevano rimanere in carica per un triennio, e non essere rieleggibili se non dopo lo interstizio di altro triennio. Gli anziani ed aggiunti erano rinnovabili per una sola metà estratti a sorte la prima volta, e rimanere l' altra metà per lo immediato triennio. Soltanto i sindaci potevano essere rieletti allo spirar del triennio. - I consigli dovevano scegliere nel proprio seno le deputazioni, vigilatrici sulle grascie, sulla manutenzione delle strade, sui ponti, sulle fonti, sugli acquedotti, e su tutto ciò risguardante l' ornato e spettacoli pubblici; sotto la dipendenza dal capo della rispettiva magistratura, che era il presidente nato di ogni deputazione. I gonfalonieri poi dovevano di diritto far parte della deputazione araldica, da nominarsi dal delegato, per l' ammissione dei petenti alla nobiltà cittadina.

L' amministrazione della giustizia civile basava generalmente per tutto lo stato sulla nuova procedura, stabilita per ogni foro col Moto Proprio 5 ottobre 1824, e coi successivi analoghi schiarimenti; del

che tutto si era procurata superiormente in modo indiretto, una nuova compilazione a forma d'indice alfabetico ragionato, che in qualche maniera ne aveva facilitata la esecuzione: e con un tal codice così fatto trovavasi pure ampliata per quanto si potea sopra i laici consenzienti la giurisdizione del foro ecclesiastico. Con quel Moto Proprio poi, mentre si faceva cessare l' obbligo di addurre i motivi nei giudicati, si ingiungeva l' altro di scrivere sempre da per tutto in lingua latina gli atti qualunque giudiziali, i decreti e le sentenze definitive. - Nelle materie commerciali tutti i tribunali doveano attenersi ai metodi prescritti nel già citato regolamento pubblicato dal pontefice Pio VII con editto 1 giugno 1821. - L' amministrazione poi della giustizia punitiva continuava ad avere per base quanto era stato richiamato provvisoriamente in vigore, come narrammo, dal prefato pontefice Pio VII.

Formate così le leggi in diritto, e parificata la procedura (specialmente la civile) in tutti i tribunali, sì ecclesiastici che laici; passiamo ad indicare il personale, cui erane demandata in ogni occorrenza la esecuzione, specialmente nelle provincie, pur ritenuto nel resto con le necessarie modificazioni quanto dal Moto Proprio 6 luglio 1816 si trovava ordinato.

Gli assessori camerali essendo rimasti tutti soppressi, le loro attribuzioni ven-

nero demandate nelle provincie ai giudici competenti in ragione di somma per tutte le cause non eccedenti in complesso il valore di ₰ 300.

I capi delle magistrature comunali, nei luoghi non residenziali di un governatore, e non soggetti ad una podestaria, dovevano risolvere inappellabilmente le istanze fino a ₰ 5, colle facoltà economiche, e senza alcuna formalità di giudizio.

Il podestà poi, dove esisteva, era tenuto esso solo a risolvere inappellabilmente quelle istanze per somma non maggiore di ₰ 5. E nelle cause meramente pecuniarie fino a ₰ 15 giudicava con sentenza, appellabile in devolutivo al governatore. In tutto il resto erano demandate al podestà le attribuzioni già sostenute dai governatori soppressi, dei quali toccammo. - Il nostro Petriolo ebbe sempre il podestà, eletto soltanto dal suo comunale consiglio.

Gli assessori civili nei capoluoghi residenziali del delegato Apostolico e i luogotenenti in quelli delle delegazioni riunite, conciliavano e risolvevano inappellabilmente in via economica e senza formalità di giudizio i ricorsi fino alla somma di ₰ 5. Decidevano inoltre in prima istanza, salvo l' appello, tutte le cause non eccedenti il valore di ₰ 300. In tutto il resto la giurisdizione dei luogotenenti

era parificata a quella dei governatori, non escluso il ramo criminale.

Lo assessore criminale conservava in tal ramo le attribuzioni demandategli dal Moto Proprio 6 luglio 1816. Il luogotenente disimpegnava anche queste nel capoluogo delle delegazioni riunite.

Al tribunale collegiale di prima istanza, in ogni capoluogo di delegazione anche riunita, era sostituito un giudice singolare col titolo di pretore. Questi nel ramo civile doveva giudicare, salvo l'appello, tutte le cause dalli ₮ 300 fino a qualunque somma. Il pretore giudicava inoltre in grado di appello tutte quelle sentenziate fino a ₮ 300 dallo assessore e luogotenente, e dai governatori delle rispettive provincie. Nel caso di giudicati difformi lo ulteriore appello era demandato ai tribunali romani. Questi pure dovevano giudicare singolarmente: ad eccezione della Rota, che decideva collegialmente sì ma in numero paro anche per tre diversi sperimenti. - Per decidere poi sui delitti il pretore dovea far parte del tribunale criminale, che in ogni capoluogo di legazione o delegazione doveva esser composto di cinque giudici; cioè del delegato presidente, dei due assessori, del pretore, e di un consigliere comunitativo a scelta del Sovrano: mentre in quello di ogni delegazione riunita doveva esser composto del luogotenente vice presidente, del pre-

tore, di due giudici criminali, e di un consigliere comunitativo, pure a scelta del Sovrano. Siffatti tribunali doveano decidere in prima istanza tutti i delitti importanti la pena maggiore di un anno di opera; con tutte le condizioni e riserve stabilite pei precedenti tribunali collegiali soppressi: in appello poi, avendo luogo, doveano giudicare le cause decise dai luogotenenti, assessori, e governatori; salva l'astinenza di quelli, che vi avessero deciso in prima istanza, e che perciò dovevano essere suppliti con idonea persona deputabile dal delegato. Le sentenze criminali dovevano essere motivate e scritte in lingua italiana.

I tribunali di commercio dovevano essere formati di tre giudici, e collegialmente decidere. Nelle provincie rimanevano legalmente costituiti quelli di Bologna e di Ancona: il primo per le delegazioni, che non ne avessero; il secondo per quelle di tutte le Marche. Le sentenze dei giudici commerciali di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna erano portate al tribunale di appello in Bologna, ogni qualvolta al soccombente in prima istanza non piacesse di appellare alla sacra Rota Romana ed a questa pure si ricorreva in ogni caso di difformità tra due sentenze di una causa agitata in Bologna. Alla Rota del pari dovevano essere deferite sempre le sentenze pronunziate dal tribunale di Ancona.

Il tribunale di appello in Bologna era conservato col numero di sei giudici per le cause dei laici sentenziate dai tribunali inferiori nelle sole provincie legatizie di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna. I giudici dovevano decidere singolarmente le cause non eccedenti il valore di ₰ 825. Per ogni causa superiore a questa somma fino a qualunque valore doveva giudicare collegialmente nel numero disparo non minore di cinque. In ogni difformità di giudicato fra i tribunali di prima istanza e di appello si dovea ricorrere al tribunale della Rota, che giudicava sempre in numero pari.

L'appello poi dalle sentenze dei pretori, e degli ordinarî e vicarî generali in materie laiche e tra laici, estranei alle sunnominate legatizie provincie, per somme superiori al valore di ₰ 825 dovea esser portato al tribunale della Rota; ed a questo egualmente si doveva ricorrere in ogni difformità di giudizio fra la pretura e i tribunali inferiori. - L'appello poi per somme inferiori a ₰ 825 delle stesse provincie non legatizie doveva esser portato ai competenti tribunali estra Rotali di Roma, i quali decidevano singolarmente.

I soli tribunali della Rota e della Segnatura (cassazione) decidevano collegialmente. Quest' ultimo nelle sole cause superiori a ₰ 300; mentre in quelle di più basso valore doveva singolarmente deci-

dere, secondo le rispettive attribuzioni, l'uditore, il decano, il cardinale prefetto.

Questa grande sovrana riforma, estesa poi ad ogni ramo della pubblica amministrazione, se da un canto riportava la massima parte dei sudditi, con grave loro dispendio ed incomodo particolare, alla osservanza di antichissime « costituzioni e « costumanze quasi dimenticate da lungo « tempo, la quale era stata riconosciuta « quasi impossibile dal pontefice Pio VII « per le nuove abitudini surrogate, per le « nuove opinioni invalse e diffuse quasi « universalmente in oggetti di amministrazione e di pubblica economia, e per « i nuovi lumi che sullo esempio di altre « nazioni di Europa si erano pure acquistati, fino al punto di rendere indispensabile in una gran parte delle provincie « l'adozione di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di « prima (come egli medesimo si esprimeva nel proemio del suo Moto Proprio 6 luglio 1816): se da un canto, diciamo, tutto questo accadeva; non può negarsi dall' altro; che ne derivasse quella molto estesa utilità finanziaria, della quale nel precedente paragrafo abbiamo parlato. Ma il popolo, specialmente delle provincie, il quale unicamente occupavasi del materiale gravame, che ad esso derivava dalla riforma surriferita, si adattò ad osservarla

con tranquilla e rispettosa rassegnazione, senza però potervi far plauso. Onde fu, che il novello pontefice Leone XII incorresse (dice il Coppi) « la sorte solita « ad aversi dai riformatori, i quali agi« scano contro lo spirito del secolo. Ces« sarono pertanto nel suo regno le accla« mazioni, colle quali il popolo romano « soleva spesso accogliere il Papa; e do« po la morte fu straordinaria la quantità « delle satire scagliate contro di lui.

In ogni modo la sua opera fu conservata e rimase efficace, non solo durante la vita del suo autore, che si spense nel 10 febbraro 1829; ma anche per tutto il regno del suo successore Pio VIII (Castiglioni), il quale eletto sotto il giorno 31 marzo dell' anno stesso, morì nel cadere del novembre 1830 dopo un anno e otto mesi di pontificato. La sua salute, abitualmente mal ferma, poco o nulla gli permise di attendere agli affari del governo temporale: tranne la riattivazione dello antico tribunale di appello nella camera di commercio in Ancona; la ultimazione e pubblicazione della nuova tariffa daziaria; ed una migliore più comoda e più utile distrettuazione delle pedestarìe, che non ebbe tempo di compiere. Laonde il provvedere ad un diverso, e più addicevole ordinamento dello stato, di cui quasi in tutti era ardentissimo il desiderio, dovette passare allo immediato

suo successore Gregorio XVI. Egli coll' editto 5 luglio 1831, come notammo nel paragrafo precedente, cominciò ad innalzare lo uniforme edifizio della pubblica amministrazione civile e giudiziaria, da aver vigore quindi innanzi in ogni parte dei dominî della santa Sede.

Con questo primo atto legislativo il santo Padre, assistito dal suo attuale segretario di stato cardinale Bernetti, confortato dal favorevole voto emesso in iscritto dai diversi ambasciatori delle Potenze Europee in Roma residenti, pur tenendo a calcolo non solo il Moto Proprio 6 luglio 1816 del Pontefice Pio VII; ma anche i reclami, che dopo la gravissima infermazione di questa legge erano stati promossi dalle circostanze e dai bisogni reali del popolo e dello stato, emanò l' ordinamento amministrativo di Roma, delle comuni e delle provincie tutte: da dover essere quindi innanzi in vigore, senza pregiudizio di quanto non fosse in manifesta opposizione con quello. Noi ci limiteremo a notare principalmente quanto nella nuova legge gregoriana potesse in qualche modo reputarsi di correzione o nuova istituzione a confronto del disposto nel prefato organamento Piano.

Tornavano a vivere da se medesime le delegazioni (già dette di terza classe) di Ascoli, Camerino, Civitavecchia, Or-

vieto (distretto distaccato da quella di di Viterbo) e Rieti, pur conservando fra le delegazioni di primo ordine Urbino e Pesaro, ed ampliando l'altra di Velletri con alcuni cantoni ossia governi tolti alla provincia di Frosinone. Ogni delegazione continuava ad essere divisa in distretti, e ciascuno di questi suddiviso in comuni di quattro classi diverse.

Abrogato nell'amministrazione delle comuni ogni attributo del supremo dicastero del buon governo, riattivavasi a lato di ogni preside di provincia, comcompresa quella di Roma, la congregazione governativa. Questa veniva insieme col preside ad acquistare per sempre il voto deliberativo su tutto quanto si riferisce a materia fiaanziaria: esclusa in ogni caso qualunque alienazione di beni comunitativi, e qualunque debito che dalle comunità si volesse contrarre; ne' quali casi doveva in via gerarchica farsi ricorso al sovrano per mezzo del suo primo ministro. In mancanza dello intervento di due o più consiglieri alla congregazione delegatizia, il segretario generale ne aveva il voto al pari dei consiglieri.

Nei consigli comunali il numero dei consiglieri possidenti doveva essere mag- e preponderante.

Le magistrature delle comuni, pur conservando il numero dei membri avuto riguardo alla rispettiva popolazione, ri-

tenevano attribuito al loro capo il nome, di gonfaloniere nelle città; ed assumevano indistintamente quello di priore in ogni altro luogo. Gli aggiunti prendevano da per tutto il nome di anziani - Il capo della magistratura doveva compilare anticipatamente in ogni anno, col voto deliberativo e segreto anche degli anziani, il bilancio preventivo: descrivendovi precisamente le tasse e sovraimposte destinate a farne parte; le quali eziandio dovevano essere singolarmente una per una deliberata a maggioranza di suffragi anche dagli anziani. Il bilancio veniva poi sottoposto alla modificazione ed approvazione del generale consiglio, che dovea farla risultare dalla assoluta maggioranza de' voti; onde poi subordinarla allo esame e voto definitivo della congregazione delegatizia. Il consiglio doveva in pari modo deliberare sulla relazione dei sindacatori da esso destinati in ogni anno allo esame del rendiconto, presentato dal gonfaloniere o priore e dal suo esattore, prima di subordinarlo alla delegazione .- Ritenuta inoltre ferma ed anzi ampliata la abolizione di tutte le leggi, ordinanze e riforme municipali, sotto qualunque titolo ed in qualunque modo emanate in ogni luogo e provincia, non escluse quelle per una provincia intera od un particolare distretto, le magistrature erano autorizzate a riassumere i rispettivi Statuti e sottopor-

li allo esame ed alle modificazioni del rispettivo generale consiglio riunito in piena adunanza, ed a rimetterne il risultato al preside della provincia; onde, udito anche in iscritto il parere della sua congregazione governativa, avesse a farne dettagliato e ragionato rapporto al segretario di stato per attenderne le deliberazioni sovrane.

Alla sopraccennata abolizione del buon governo succedette la necessità di istituire la nuova amministrazione della provincia, perchè avesse ad occuparsi dei soli oggetti relativi allo interno della medesima. A tal' uopo era destinato, senza diritto a qualsifosse onorario o gratificazione, un consiglio deliberante ed una commissione esecutrice; sotto la dipendenza dal dicastero delegatizio

Il consiglio deliberante, in ogni distretto governativo, doveva essere composto di deputati in ragione di uno per ogni 20,000 m. abitanti. Per le frazioni oltrepassanti le 10,000 m. anime il distretto poteva inviare un deputato di più. Ogni distretto avente meno di 20,000 m. anime, qualunque ne fosse il numero, era in diritto di inviare al consiglio provinciale un deputato. Le delegazioni di Camerino, di Civitavecchia, di Orvieto, di Rieti, di Velletri, ciascuna avente una popolazione inferiore a 70,000 m. abitanti, dovevano considerare ogni governo come se fosse un distretto. In quella di Benevento erano riunite al con-

siglio comunitativo le attribuzioni di consiglio provinciale - Ciascun consiglio comunitativo (compreso in ogni distretto), avuto riguardo alla sua classe, doveva eleggere non più di quattro, e non meno di un deputato .- I deputati così eletti dai consigli comunali dovevano, in giorno determinato, riunirsi nel capoluogo del distretto; e quivi, sotto la presidenza del governatore, formare ad assoluta pluralità di segreti suffragi una terna per ciascuno dei consiglieri provinciali toccanti al distretto; avvertendo di non comprendere nella terna quelli che fossero, fra loro, ascendenti, discendenti, e collaterali fino al sesto grado. La terna poteva essere formata anche di soggetti estranei ai consigli comunitativi; ma in ognuna di esse doveano essere compresi due dei più estimati possidenti del distretto, ed il terzo scelto fra i proprietari di qualche stabilimento di industria o commercio, ovvero fra i soggetti per dottrina rinomati.- Il governatore presidente trasmetteva per mezzo della delegazione al segretario di stato le terne, dalle quali il Sovrano avrebbe scelto i deputati.- I consigli provinciali colle medesime norme si rinnovavano per terzo in ogni due anni, e per intero in ogni sessennio; decidendo nei primi bienni la sorte, ed in seguito il turno. Il governo scioglieva a suo piacere i con-

sigli; e ne ordinava la nuova elezione, anche intera.- Il consiglio doveva, sotto la presidenza del delegato o di altro soggetto scelto espressamente dal sovrano, adunarsi ordinariamente una volta l'anno in seduta, duratura non più di quindici giorni; a riserva della prima, che poteva durare più di un mese. Doveva straordinariamente adunarsi per ordine sovrano o con sovrano permesso. Nelle sedute ordinarie esaminava ed approvava il conto della azienda dell'anno precedente: faceva lo stesso per il bilancio dell'anno susseguente, ripartendone le spese e le imposte fra le singole comuni. Determinava inoltre sul progetto dei lavori pubblici dettagliatamente presentato dallo ingegnere della provincia; e ne deliberava anche de' nuovi da descriversi nel bilancio, sotto la osservanza delle norme e dati voluti dal moto proprio 23 ottobre 1817 e dai successivi regolamenti.- Gli atti consiliari in fine, approvati o modificati dalla congregazione governativa a pluralità di suffragi, doveva trasmettersi dalla delegazione alla segreteria di stato per la sanzione definitiva.

La commissione esecutrice era composta di tre soggetti, nominati dal consiglio provinciale ed approvati dalla congregazione governativa. Era confermata o rinnovata egualmente in ogni anno, e ciascuno de' suoi membri era rieleggibile,

Non aveva altro attributo che, sotto la solidalità di ciascun membro, amministrare le rendite e le spese della provincia nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo; salvi i casi di urgenza assoluta, nei quali poteva deliberare la spesa con espressa approvazione della congregazione governativa.

Allo ordinamento delle provincie e comuni succedette con breve interstizio l'altro della giustizia civile e criminale. Alla giustizia criminale furono assegnati per norma stabile due benintesi regolamenti: l'uno sui delitti e sulle pene; l'altro sulla relativa procedura con quello delle tasse rispettive; ambidue seguiti da opportune declaratorie e commenti, che ne resero facile ed esatta la invariabile e piena esecuzione. Per la giustizia civile, richiamato tutto quanto era stato disposto dal sommo pontefice Pio VII, e riattivato il giudiziario suo codice del 22 novembre 1817, non senza arricchirlo di tutte quelle aggiunte, variazioni, e modificazioni, che lo rendessero soddisfacente anche al sopravvenuto bisogno dei popoli della santa Sede; fu ingiunto doversi osservare fino alla pubblicazione della nuova procedura già ripromessa, col corredo di tutto che potesse occorrere al pieno ed esatto suo adempimento. Di ambedue queste amministrazioni giudiziarie veniamo a toccare; cominciando da quella della

Giustizia civile: ed ommettendo per brevità le provvisorie leggi, che la prepararono, ci atterremo al suo finale ordinamento, sanzionato col Moto Proprio 10 novembre 1834.- Per questo atto supremo il gran pontefice Gregorio XVI, secondando le cure del prefato suo antecessore, fu sollecito di riconoscere come la amministrazione della giustizia civile si dovesse conformare agli usi ed ai costumi generali del popolo: in modo bastante, a togliere la necessità di ricorrere sempre ai tribunali di Roma dai punti estremi dello stato; a vedere discusse le cause da più giudici collegialmente, e nella lingua materna; ad ottenere soddisfacenti sentenze, che contengano le ragioni di giudicare; a chiudere possibilmente ogni strada alle cavillazioni forensi; a rendere insomma più retto e spedito il corso dei giudizi civili. Su questi fondamentali principii il santo Padre volle basata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie, non senza premettervi qualche miglioramento delle correzioni apportate dopo il 1815 dalla sapienza de' suoi antecessori al comune diritto: specialmente sullo stato e capacità delle persone, sulle successioni, sugli atti di ultima volontà, sui fidecommissi, sulli contratti e sulle ipoteche. Nè seppe vedervi trascurato quanto potevasi riferire al commercio ed alla tutela della agricoltura. Imperocchè tolse anzitutto o-

gni provvisorietà al codice commerciale del già regno d'Italia, che fino a nuova disposizione era stato conservato collo editto uno giugno 1821, e ne confermò a suo luogo il tribunale di appello in Ancona, ripristinato dal pontefice Pio VIII col chirografo 26 febbrajo 1830: ed a favorire la agricoltura perpetuò quanto lo antecessore Pio VII avea stabilito per supplire alla avvenuta abolizione degli statuti municipali.– Questo saggissimo definitivo regolamento, che meritò il plauso degli esteri, e fu pure imitato nei contigui Toscani dominii, troppo diminuiva i profitti che, a danno degli abitanti e possidenti nelle provincie, derivavano dalla osservanza dello opposto precedente sistema. I malcontenti fecero ogni sforzo onde persuadere sua Santità a contramandare, od almeno modificare, i suoi già attivati divisamenti. Il Pontefice s' indusse ad istituire una commissione di tre dottissimi cardinali (218); con lo incarico di esaminare le sue leggi sopralodate, e riferirgli se e quale provvedimento vi si potesse introdurre, onde favorire in qualche modo plausibile i reclamanti. Nel ricevere però la relazione di quegli eminentissimi presentatagli dal cardinal Falsacappa, il santo Padre dovette respingerla; e sempre più compiacersi del suo fatto compiuto, di cui sincerissime azioni di grazie continuamente gli provenivano dalle pro-

vincie, che ne ritennero imperituro l'ottenuto favore.

Dimostrate, in genere, permanenti le sapientissime disposizioni sovrane su tutto lo ordinamento giudiziario, passiamo ad aggiungerne un succinto ragguaglio: tanto più breve, inquantochè il medesimo riguardava ogni foro; salve le materie e persone ecclesiastiche, a cui fossero applicabili specialmente le diverse leggi canoniche, delle quali non intendiamo occuparci.

Essendo analogo ai suoi principii il giudiziale edificio stato già eretto dal pontefice Pio VII, di cui già tenemmo proposito, ed il riordinamento fattone dal successore Gregorio XVI col prefato suo Moto Proprio, ogni assessore legale o governatore e ciascun tribunale collegiale nelle provincie riuniva in se stesso le attribuzioni sì civili che criminali, ingiunte rispettivamente per tutti da un medesimo codice. Infatti

I gonfalonieri e priori comunali, ne' luoghi non residenziali di alcun altra autorità, avuto riguardo alla seguita soppressione delle podestarie, risolvevano inappellabilmente in via economica e senza alcuna formalità di giudizio le istanze non eccedenti li cinque scudi, che non fossero residuali di maggior somma. Dovevano inoltre esercitar le funzioni di polizia, pur estese alle primordiali informa-

zioni dei delitti e delinquenti, verso il rispettivo governatore - Da questi incarichi rimanevano esenti ogni qualvolta al consiglio fosse piaciuto di stabilire sul luogo a tutto carico della comune un uditore legale assistito da un attuario. In tal caso l' uditore legale non solo risolveva del pari le istanze fino alla somma di cinque scudi non residuali di somma maggiore; ma inoltre avevano la facoltà di conoscere e giudicare appellabilmente in devolutivo, le cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi dieci; quelle di danno dato semplice non eccedente lo importo di scudi sei; ed ogni controversia nelle fiere e mercati, la quale esigesse un provvedimento istantaneo. Conoscevano altresì tutte le altre cause di danno dato in somma superiore a scudi sei; ma fino alla sentenza; per la quale dovevano trasmettere gli atti al rispettivo governatore od assessore legale nel termine di giorni trenta dall' accusa del danno.

- Nel criminale poi, esclusa ogni facoltà di giudicare, avevano le stesse attribuzioni già demandate alli soppressi podestà che erano succeduti ai precedenti vice-governatori.

Gli assessori legali ed i governatori, oltre la facoltà di giudicare inappellabilmente fino ai scudi cinque in via economica, conservavano come nel civile così nel criminale tutte le attribuzioni e limi-

tazioni medesime demandate loro dal pontefice Pio VII.

I tribunali di prima istanza, tornando a decidere collegialmente, ritenevano in ogni uno dei due rami civile e criminale tutto quanto erasi ad essi attribuito dal prefato pontefice: tanto in prima istanza per qualunque somma e delitto, come in appello dai giudicati dei governatori. Anzi, in prima istanza, dovevano decidere per qualunque somma anche le cause del pubblico erario già competenti agli assessori comunali soppressi.- Il solo presidente ne aveva la facoltà di rivedere in devolutivo (a solo oggetto di verificare che vi si fossero osservate le speciali forme dalla legge volute) i giudicati economici dei gonfalonieri e priori comunali o rispettivi uditori, e dei governatori od assessori legali della provincia.

I tribunali di commercio avevano giurisdizione soltanto su tutta la provincia o distretto, dipendente dalla città in cui erano stabiliti. Nelle altre provincie e distretti doveano farne le veci i tribunali di prima istanza, sotto la dipendenza dalle leggi e regolamenti in materia commerciale.

I tribunali di appello, ricostituiti colle antiche forme in Bologna e Macerata; dovevano, il primo nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ed il secondo in tutte le marche, giudicare

come a tempo del rilodato pontefice Pio VII; con di più tutte le cause decise in prima istanza dai tribunali di commercio: escluse però quelle giudicate dai tribunali di commercio residenti nelle marchegiane provincie, che dovevano essere giuridicamente decise dal tribunale di appello commerciale ripristinato in Ancona dal pontefice Pio VIII.

- Lo appello delle cause qualunque decise in primo grado dai tribunali delle provincie estranee alle legazioni e alle marche, o con sentenze difformi fra i medesimi e li governatori od assessori legali, era demandato in Roma al tribunale della A. C.

I tribunali di Roma dovevano pure essere collegiali: anche per giudicare in appello le cause di somme inferiori a ₰ 25, che in primo grado dovevano essere decise da giudici singolari. A quelli, secondo le attribuzioni demandate dal nuovo codice gregoriano, dovevasi in appello ricorrere dai giudicati delle curie vescovili di tutto lo stato; senza pregiudizio della giurisdizione degli arcivescovi.

In ogni caso di difformità di giudizio fra i tribunali era necessario lo adire quello della sacra Rota Romana, che doveva sempre decidere per turno, nel numero tassativo di cinque giudici: eliminata così l'antica rovinosissima facoltà di giudicar sempre in numero pari. Dovevasi però

continuare la osservanza della special procedura, praticata da tempo immemorabile dal medesimo; e redigere in lingua latina, non solamente ogni atto, ma molto più le scritture e le decisioni.

Il tribunale supremo di segnatura (cassazione) continuava a risiedere in Roma, ad esser unico, e ad usarvisi la lingua latina. Ad esso doveva farsi ricorso in tutte le questioni di annullamento e circoscrizione di atti e sentenze, e di competenza fra giudici e tribunali; in quelle di unione od avocazione di cause, e nelle altre di ricusa nei giudici per sospetto legittimo; come ancora nelle dimande di nuovo appello devolutivo, in grado di restituzione in intero.- Al medesimo spettavano eziandio le cause riguardanti gli affari del pubblico erario, e quelli dei comuni e delle provincie. - Non si ricorreva alla segnatura nelle cause commerciali; salvo il caso di annullamento della cosa-giudicata, e quello di restituzione in intiero.

La volontaria giurisdizione fu conservata agli assessori legali, ai governatori, a tutti i vicarii generali, ed ai presidenti dei tribunali collegiali civili, tanto nelle provincie che in Roma.

A tutto insomma quel codice Gregoriano ebbe riguardo con disposizione mirabile, con chiarezza d'idee, con purezza di linguaggio Italiano. Ed a pieno com-

pimento di quanto erasi ripromesso con gli art. 257, 422 ed altri, venne poco più tardi lo editto 17 dicembre 1834, che stabiliva come la disciplina dei conservatori ed uffici delle ipoteche; così la disciplina e gerarchia dei magistrati ed ufficiali tutti dell' ordine giudiziario. Ognuno di essi trovava chiusa in questo editto ogni strada all' arbitrio, e rispettivamente assegnata con la maggiore precisione qualunque sorta di tassa.- E perchè nulla avesse a mancare fu pur sollecito il santo Padre di accorrere in ogni modo con leggi ed istruzioni speciali, onde provvedere a quanto si potesse desiderare sulla mano-regia, sul contenzioso amministrativo, sulli contrabandi ed ogni altra contravenzione sulle leggi erariali.

Il nostro Petriolo, come rimasto annesso al governo di Pausula, tornò ad essere dipendente anche dai dicasteri e tribunali di Macerata.- Il consiglio della comune avendo risoluto, per risparmiare le spese, di non adottare l' Uditorato legale; il priore pro tempore, assistito, dal pubblico segretario, esercitava sempre personalmente la giudicatura economica, e le funzioni di polizia pur estese alle primordiali informazioni dei delitti e dei delinquenti, verso il governatore.- Continuò così anche per altro tempo, nelle epoche successive; salve le modificazioni volute dagli occorrenti diversi governi, di cui passiamo a far motto.

Come un politico sconvolgimento accompagnò nel 1831 la inaugurazione del pontefice Gregorio XVI; così altra consimile, o forse più conseguente ne precedette di circa otto mesi la morte avvenuta il primo giugno 1846.- Lo eminentissimo cardinale Giovanni Maria de' conti Mastai Senigalliese, non ignorava gli ultimi casi di Romagna, che Massimo di Azeglio ed altri, dopo Cesare Balbo, aveano preso a discutere. Onde fu che entrato anche esso in conclave, e vista nel 16 stesso giugno la sua elezione a Pontefice, turbossi alquanto, genuflesse, pianse; e poscia accettò, assumendo il nome di Pio IX.- Indicibile fu il contento ed il plauso universale nel conoscersi il nuovo Sovrano; di cui erano ben note generalmente la dottrina, la magnanimità, la pietà, la generosità e tante altre virtù per le quali si era segnalato nelle diocesi di Spoleto e di Imola. Non andò guari, che si dette a realizzarle con pubbliche provvidenze; cominciando da una piena e generale amnistia a favore dei condannati e sorvegliati politici. La storia a suo tempo diffusamente dirà, quale ingratitudine venisse contraposta al singolar Moto Proprio 16 luglio 1846 del principe clementissimo.

Destinò anzitutto alla segreteria di stato lo eminentissimo Gizzi, a cui più tardi secondo le opportunità succedettero

i cardinali Ferretti ed altri, ed in via stabile in fine lo adattissimo ed ingenuo cardinale Antonelli.

Quindi il santo Padre divisò di preparare i miglioramenti riconosciuti necessari nella pubblica amministrazione sì criminale e civile, che provinciale e comunale; in quanto venisse reclamato dalle pur sopravvenute diverse circostanze de' tempi, e dalla esperienza di parecchi anni. Cominciò dal dare a tal' uopo le disposizioni opportune, in particolar modo a riguardo del regolamento penale e della relativa procedura; confermando ed ampliando la speciale commissione, che anche dal suo antecessore Gregorio XVI ne era stata costituita. A facilitare poi maggiormente il lavoro della medesima volle, che in Roma al pari di ogni altro capoluogo di legazione o delegazione risiedesse per prima istanza un solo tribunal criminale, presieduto dal prelato governatore; ed uno altresì per gli appelli, stabilito nel supremo della sacra consulta, alla cui vigilanza sottopose ogni tribunal criminale delle provincie.

Frattanto istituì anche in Roma al pari delle medesime il municipio, sotto la dipendenza dalla legazione o delegazione di Roma e Comarca; ed in supremo grado dal ministero dello interno, subentrato legalmente alla già soppressa congregazione del buon governo. Era composto

di un consiglio deliberante, ed una magistratura esecutrice; abrogando ogni altra attribuzione demandata per lo addietro alla romana magistratura del Campidoglio. Ne svanirono così anche i tribunali civili già ivi esistenti; le cui competenze vennero riunite al tribunale civile, che nella Dominante esisteva.

Alla alta veggenza poi del grande Pontefice non era sfuggita la necessità di istituire un consiglio di ministri, e rispettivi uditori. Lo avea fatto fra i più cordiali applausi delle universe popolazioni con Moto Proprio del 12 giugno 1847, e più tardi con atto consimile definitivamente lo organizzò; non senza assegnare a ciascun ministro le rispettive competenti attribuzioni. - Fu così, che, essendo state poste le delegazioni tutte, compresa quella di Roma e Comarca, sotto la dipendenza dal ministero dello Interno, anche il nostro Petriolo dovette cominciare a ricorrere opportunamente in ultimo appello a questo dicastero supremo.

Vide altresì il santo Padre, che a ben dirigere la generale amministrazione de' suoi temporali domini, facendo gli usi e costumanze adottate in ogni parte quasi di Europa, era pressochè indispensabile il creare un corpo rappresentativo delle provincie, che non solo ne facesse conoscere in ogni incontro i bisogni, ma ancora suggerisse (con solo voto consultivo) il modo

di satisfarli, sia con leggi generali, sia con particolari disposizioni: ed anche a questo la Santità sua erasi fatta sollecita di provvedere; ordinando col Moto Proprio 14 ottobre del ridetto anno 1847 una consulta di stato per le finanze. Per la cui composizione ciascuna Provincia, proporzionatamente al numero de' suoi abitanti, doveva invocare dalla Autorità sovrana la scelta di uno o più deputati, a mezzo di teorie formate da rispettivi consigli provinciali sopra altrettante, presentate da consigli comunali in concorso di altri notabili non consiglieri.

Mentre il santo Padre si adoperava di organizzare il suo stato secondo le sviluppatesi esigenze de' tempi, in modo però conciliabile colla natura del suo Pontificio governo, avvenne che il re di Piemonte, il re di Napoli, ed il gran duca di Toscana, ciascuno nei rispettivi dominii, pubblicasse una particolare costituzione. Quindi sua Santità secondando i Voti dei pur buoni suoi sudditi, con la data del 14 marzo 1848, pubblicò lo statuto fondamentale del suo temporale Governo. In questo atto solenne, ritenuto l'alto senato nel sacro collegio dei cardinali, a cui si appartenesse il voto definitivo su di ogni proposta di legge, istituiva un alto consiglio in numero illimitato di membri, nominabili a vita liberamente dal sommo Pontefice; un consiglio di deputati eleggibili da un collegio di elettori determinati con

legge speciale; ed un consiglio di stato composto di dieci consiglieri, con un corpo di uditori non eccedente il numero di ventiquattro: tutti con voto deliberativo; salva sempre la libera e personale sovrana sanzione. A tutto questo fecero seguito la legge elettorale dei deputati, ed il regolamento del consiglio di stato co'suoi uditori: ambidue pubblicati dal nuovo consiglio dei ministri, sotto la presidenza del cardinale Antonelli segretario di Stato. Collo statuto veniva pur proclamata la inamovibilità dei giudici dopo il triennale esercizio di loro funzioni; eliminate per sempre le commissioni e tribunali crimini; confermata la istituzione della guardia civica; assicurata la libertà personale, salvo il caso di flagrante delitto; garantito il debito pubblico e tutte le altre obbligazioni assunte dallo Stato; ripromessa una riforma più ampla che fosse possibile dell'amministrazione comunale e provinciale; ed assicurato insomma quanto altro in ogni reggimento costituzionale veniva osservato.

Finchè tutto questo operavasi nello stato Pontificio dalla sovrana clemenza, avvennero nel mese di marzo le ben note sollevazioni di Vienna e Milano. Queste furono bastanti, in ultima analisi, per determinare il re di Piemonte ad intraprendere una guerra con lo imperatore di Austria, onde riunire i suoi dominii in Italia a quei di Piemonte, e quindi

intendersi con gli altri regnanti nella penisola per formarne con la annessione delle provincie un regno, che avesse almeno il nome di federazione Italiana. Gli esaltati dimoranti in Roma riuscirono ad indurre il Pontefice a spedire, se non tutte, almeno gran parte delle sue armate a quella guerra. Dopo molto insistersi egli ne permise la partenza. Ma principe di pace quale era per sua istituzione, e ripugnante perciò ad ogni guerra contro qualunque sovrano, specialmente a danno dell' Austria, ordinò al suo generale in capo di non oltrepassare gli antichi confini dello stato della santa Sede. Noi, senza punto occuparci dei poco felici guerreschi avvenimenti di quella epoca, estranei al nostro proposito, di buongrado ce ne passiamo, onde continuare a far motto dei beneficii donati dal gran Pio IX al suo popolo.

Il santo Padre, colla ben distinta allocuzione recitata agli eminentissimi cardinali nel concistoro del 29 aprile detto anno 1848, si era fatto sollecito di significare e preavvertire al sacro collegio, spiegandone ancora i motivi, tutti i nuovi ordinamenti surriferiti; non senza far cenno di altri, che ne avea divisato. Ma nel mentre poneva studio a farne seguire la piena attuazione colla maggior possibile speditezza continuava a rimanersi riunita in Roma la massima parte degli amnistiati.

i quali, sussidiati da altri soppravvenuti, fermi negli antichi loro propositi, anche fra le acclamazioni entusiastiche offerte al Pontefice, ne avversavano in ogni modo le utili e sapientissime istituzioni. Nè a rattenerli erano state efficaci le benigne e veramente paterne ammonizioni dirette loro da sua Santità col Moto Proprio del primo maggio, dal quale anzi i faziosi aveano preso argomento di perturbazioni maggiori. Quindi lo sviluppo di nuove loro pretese; quindi ogni intrigo onde entrar essi nel maggior numero possibile a far parte del consiglio dei deputati; quindi un voluto frequente variar di ministri: e talvolta la mancanza pur di concordia fra i fermi lor desiderii, ed i voleri del santo Padre non sempre pienamente osservati. A tutto questo contribuivano le trame dei turbolenti, e le declamazioni dei giornalisti. Ma il santo Padre, forse stanco di tante agitazioni, procurò di sedarle colla nomina di un ministero, che più tranquillamente e più concordemente rispondesse alle amorevoli sue intenzioni ed ai reali bisogni pubblici. Per tale effetto, con ordinanza del 16 settembre anno ridetto 1848, destinò alla presidenza del consiglio dei ministri ed al ministero degli affari esteri il cardinal Soglia vescovo di Osimo e Cingoli; al ministero dello interno, a cui era stato già riunito quello di polizia, ed al temporaneo delle finan-

ze, il conte Pellegrino Rossi già ambasciatore di Luigi Filippo I di Francia; al ministero della pubblica istruzione il cardinal Vizzardelli; ed a ciascun altro, un laico adatto per cognizioni, probità, ed esperienza. Questa scelta, annunziata al pubblico con proclama 22 di settembre, venne applaudita dai buoni, ma non così dai perturbatori. Con un tal ministero la santa Sede, seguendo le iniziative già intraprese in Torino da Piò IX sui primordii del suo pontificato, e proseguite in appresso, era riuscita a stabilire in massima una lega politica difensiva fra le italiane monarchie costituzionali e indipendenti: della qual lega sarebbonsi poi determinati in Roma i patti organici, mediante un congresso preliminare. A queste pratiche del governo Pontificio applaudirono i cittadini moderati e tranquilli: ma ne erano malcontenti gli esaltati e i torbidi; il cui movimento rivoluzionario manifestatosi nel precedente mese di maggio, aveva sempre continuato in appresso fra calma apparente ed agitazioni incessanti. Fra gli eccessi di queste vicende sorsero (a stabilire la ingratitudine, di cui sopra toccammo) le gravissime, sviluppatesi terribilmente nei giorni 15 e 16 del successivo novembre; non senza orrore del corpo diplomatico accorso, e di tutta Roma. Noi ci passiamo di questi deplorabili avvenimenti; avendone trattato già con ogni precisione la storia

contemporanea. Li riteniamo soltanto come quelli che determinarono il Pontefice ad allontanarsi da Roma; onde recarsi alle isole Baleari: lo che eseguì nella sera del 24 stesso novembre, appesasi al petto la pisside col SS. Sagramento, confortato dai rappresentanti delle corti europee presso di Lui, scortato dal conte Spaur ministro di Baviera, ed accompagnato dalla sua consorte (contessa Teresa Giraud già vedova Doduel) e figli. Giunse la mattina del 25 a Molo di Gaeta; dove era stato preceduto dal travestito cardinale Antonelli prefetto dei palazzi apostolici, e dal sig. Arnau segretario della legazione di Spagna. Nella sera salì alla città di Gaeta: con vera esultanza di Ferdinando II, che riuscì a persuadere il santo Padre di fermarsi nei regii domini, e desistere dal divisato viaggio fino alle Baleari.

Contemporaneamente alla partenza da Roma sua Santità ne dava avviso al suo foriere maggiore marchese Sacchetti, con un biglietto, da comunicarsi nella mattina immediata al ministro dello interno avvocato Giuseppe Galletti: il quale apparteneva al ministero imposto violentemente a mano armata dai Repubblicani insorti nella sera del 15, e presieduto dal Prelato Fedifrago Carlo Emanuele Mazzarelli Decano allora della sacra Rota (219). Galletti senza menomo indugio pubblicò quel

biglietto, e ne rimise copia anche al corpo diplomatico.- Ognuno può immaginare da per se stesso il generale sbigottimento allo annunzio di questa inaspettata e spaventosa notizia.

Dallo asilo di Gaeta, a cui lo intero corpo diplomatico residente in Roma si era pur trasferito, il santo Padre con Moto Proprio del 27 lamentava la ingratitudine de' beneficati suoi figli; protestava pubblicamente contro l'inenarrabili violenze, con cui lo avevano tumultuariamente insultato; raccomandava a tutti i sudditi la quiete e conservazione dell'ordine. Conteporaneamente procurava di continuare a governare il suo Stato col mezzo di una provvisoria commissione; affidandola a benemeriti personaggi, i quali però per diverse ragioni si ricusarono di accettarla. In tale stato di cose la cattolica nazione Francese, comunque costituita recentemente in Repubblica, non ancora conoscendo che il Pontefice fosse già partito da Roma, era stata sollecita di spedire a Civitavecchia nel detto giorno 27 novembre una flotta; sulla quale il presidente generale Cavaignac avea fatto imbarcare una armata sotto gli ordini di un inviato straordinario sig. De-Corcelles: con istruzione di proteggere la persona del Papa, e di offerirgli una cordiale e sicura ospitalità in qualunque parte del suolo Francese gli fosse meglio piaciuto. Il Sig.

De-Corcelles, informato della attuale dimora del Santo Padre in Gaeta, recossi colà per adempire alla ricevuta istruzione. Ma sua Santità si limitò a ringraziare il sig. Cavignac con una lettera assai benevola, in cui faceva trasparire la eventualità di poter accettare forse in appresso la generosa offerta di quella amatissima Nazione.

Frattanto non potutasi attivare la provvisoria attivazione di governo ingiunta dal sommo Pontefice; e, rimastà perciò inadempiuta la prescritta proroga dei due consigli costituzionali, egli giustamente si ricusò ad ogni ulterior trattativa, che dai ribelli era stata proposta. Mancando così nella capitale ogni rappresentanza Sovrana, fu costituita dal consiglio dei deputati e dall'alto consiglio, mediante ministeriale notificazione del 12 dicembre, una suprema giunta di stato; perchè a nome del principe ed a maggiorità di suffragi avesse da esercitare tutti gli uffizî appartenenti al sovrano, secondo le norme e i principî dello Statuto e del diritto costituzionale. La quale giunta, dopo qualche discrepanza, era stata ultimamente stabilita nelle persone del principe Corsini senatore di Roma, del conte Camerata gonfaloniere di Ancona, e dello avvocato Galletti; ristretta più tardi a questi due ultimi soli per rinunzia emessane dal Corsini. Questo atto venne altamente riprovato con

Breve del 17 dicembre stesso dal santo Padre, che rammentando ogni deplorabile precedente emetteva solenne protesta contro la effettuata usurpazione dei sovrani poteri. Ciò non ostante questa giunta abusiva, benchè incompleta di numero, continuò le alte sue funzioni; associandosi talvolta per maggiore autenticità il consiglio dei ministri. Infatti, dopo aver chiusa per decreto del 28 dicembre la sessione delli due consigli deliberanti; e dopo aver procurato, colle consuete riprovevoli instigazioni, speciali indirizzi della capitale e delle provincie dei Pontificii dominii, proclamò con manifesto del 29, e con istruzioni analoghe del 31, la convocazione di una assemblea nazionale, da aprirsi in Roma li 5 febbraio 1849, perchè avesse a determinare il modo di conseguire un regolare compiuto, e stabile ordinamento della cosa pubblica.

Nel frattempo l'avvocato Carlo Armellini ministro dello interno, successore al Galletti che era passato a far parte della suprema giunta di stato, persuase il consiglio dei ministri a pubblicare dal 4 gennaro al 3 febbraro alcune leggi di molto rilievo (220), le quali per diverse ragioni andarono nella massima parte inosservate. Venuto il giorno 5 febbraro l'assemblea costituente fu inaugurata, e nel dì 9 fu proclamata la repubblica Romana, che nella notte precedente dopo lunga ed

animata discussione era stata decretata. Ferma quindi l'assemblea stessa ed il consiglio dei ministri, fu istituita al governo dello stato una commissione provvisoria nelle persone di Armellini, Saliceti, e Montecchi. Funzionarono costoro collegialmente fino al 9 di marzo, in cui per legge dell'assemblea stessa venne loro sostituito un triumvirato supremo nelle persone di Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, e Carlo Armellini.

Il santo Padre, dopo aver dato corso alla surriferita protesta del 17 dicembre 1848, con circolare del suo pro segretario di stato cardinale Antonelli al corpo diplomatico, mentre dichiarava di non poter ricuperare colle forze proprie lo stato, invocò a tal' uopo il soccorso delle potenze cattoliche, Austria, Francia, Napoli, e Spagna. Nel giorno 14 febbrajo suddetto, presso la proclamazione della repubblica in Roma, adunò intorno a se in Gaeta il sacro collegio e il corpo diplomatico, ed alla loro presenza recitò altra solenne protesta. E nel successivo giorno 18 reclamò di bel nuovo presso le potenze il già invocato soccorso; il quale non andò guari, che venisse accordato. Infatti, dopo i concerti e provvedimenti opportuni fra esse, mentre gli Austriaci liberi per la nota vittoria di Novara erano ritornati, dopo più o meno lungo rispettivo assedio, a Bologna, alle Romagne, ad Ancona, e alle

Marche, restaurando per il sommo Pontefice in ogni provincia un regolare provvisorio governo; i Francesi, già sbarcati in Civitavecchia, conseguirono dopo resistenza ostinata ed inutili trattative la occupazione di Roma e Comarca. Nel tempo stesso giunsero in Gaeta circa nove mila Spagnoli sotto il comando del generale Cordova a disposizione di sua Santità; ai quali più tardi avvenne di potere occupare in gran parte le provincie dell'Umbria. E marciava verso Roma con armata coeguale ed artiglieria corrispondente il re di Napoli Ferdinando II; il quale fu costretto a retrocedere da Velletri per la destrezza del generale Audinot comandante in capo dell'armata Francese, che in nome della sua nazione e governo aver dovea l'alta gloria di rimettere sulla santa Sede il Pontefice. La pertinacia perciò, con cui gli assediati si sostennero in Roma per ben molti giorni, alla perfine dovette cedere al Francese valore. In quasi cinque mesi di usurpazione di regno eglino aveano pubblicato non meno di 464 leggi e disposizioni, pressochè tutte inutili, delle quali fu l'ultima la costituzione della repubblica, depositata in Campidoglio nel dì 1 luglio 1849, pochi momenti prima che i Francesi vi entrassero.

Il comune di Petriolo, durante il mentovato periodo, conservò la ordinaria connaturale sua calma; osservando il con-

sueto andamento della pubblica amministrazione, ed indicando la seguita variazione del governo con la sola mostra della ingiunta bandiera repubblicana in luogo dello stemma Pontificio. Il quale stemma tornò con entusiastici applausi universali ad essere innalzato, non appena venne pubblicata in Ancona la ripristinazione del governo legittimo; sotto la direzione del tenente maresciallo conte Wimphen concondottiero in capo delle austriache falangi, e del Pontificio commissario straordinario monsignor Domeico de' conti Savelli.

Informato il Santo Padre, che in ogni luogo de' suoi temporali dominï, col mezzo de' superiori comandanti le diverse armate di occupazione spedite dalle potenze cattoliche, erasi già ripristinata la quiete e l' ordine pubblico fra gli amati suoi sudditi, trovò conveniente lo inviare da Gaeta alle provincie commissarï straordinarïi per reggerle con facoltà speciali. In pari tempo nominava una suprema commissione governativa di stato, con sovrane plenipotenze, nelle persone degli eminentissimi della Genga Sormattei, Vannicelli Casoni ed Altieri: ritenendo presso di se per gli affari esteri il cardinale Antonelli pro segretario di Stato; e destinando in Roma un sostituto, che in sua assenza lo rappresentasse per le funzioni ordinarie. La commissione, arrivata a Roma nella sera del 31 luglio 1849, prese anzitutto i necessari

ed opportuni concetti con il provvisorio governante Francese, generale Audinot. Quindi con proclama del primo Agosto annunziò i principali oggetti della importante ed alta missione, di cui da sua Santità era stata onorata: senza però notarvi alcuna parola di gratitudine o lode verso la nazione Francese e sua armata, che tanto generosamente era accorsa, e tanti patimenti aveva sofferto, onde far cessare in Roma lo usurpatore governo e sue conseguenze. Di ciò assai si dolse col colonnello Ney (già spedito a quella dominante) il presidente della repubblica Francese nella sua celebre lettera 18 agosto, alla cui ufficiale comunicazione e molto più alla sua pubblicazione sulla indipendente gazzetta Romana i prefati cardinali della commissione si erano opposti (a). Nel giorno appresso la commissione, analogamente a quanto in quel proclama aveva accennato, fece palesi le rispettabili persone del suo consiglio privato, e quelle destinate a comporre il consiglio dei ministri. Nel giorno 2 agosto poi cominciò lo esercizio delle supreme sue attribuzioni con annullare tutte le leggi e disposizioni qualunque, e tutti i poteri e funzioni, di cui il governo invadente era stato autore dal 16 Novembre 1848 in appresso: e tutto ciò non senza discio-

(a) *Coppi Annal. d' Ital. ann.* 1849 *Pag.* 409.

gliere ogni municipio attuale; ed ordinare nel tempo stesso, che per lo andamento delle amministrazioni comunali i presidi delle provincie avessero a nominare apposite provvisorie commissioni. Ciascun ministro, senza porre in mezzo alcun tempo, diede mano ad ordinare gradatamente tutto quanto dipendesse dalle attribuzioni lui demandate: avuto riguardo però alla occupazione straniera; ed in ispecial modo nelle provincie delle legazioni, delle Marche, e parte dell'Umbria, il cui supremo comandante Austriaco credette mantenerne il governo militare e civile col non interrotto stato di assedio, pur conservando ogni migliore intelligenza possibile coi rispettivi prelati commissari Pontificî.

Frattanto i signori De-Corcelles e Derayneval plenipotenziario della repubblica francese alle conferenze di Gaeta, sotto il giorno 19 di agosto, trasmisero al cardinale pro-segretario di stato una considerevole nota. Con essa in sostanza ritenevano, le cattoliche Potenze chiamate in soccorso dell'oppresso Pontefice essere nel pieno diritto d' influire sul riordinamento del suo temporale governo, onde farne derivare tutte le sovrane disposizioni, che valessero a prevenirne un nuovo e forse più duraturo sconvolgimento. Quindi reclamavano il pieno sviluppo e compimento dei principî generali contenuti nel fonda-

mentale statuto del 14 marzo 1848; e tutte le istituzioni corrispondenti, analoghe puranco alle riforme giudiziali e civili, che dicevansi promesse e non totalmente osservate fino dal 1831: non escludendo, fra le altre cose, nè la creazione di elette assemblee comunali e provinciali, nè la secolarizzazione di tutta la pubblica amministrazione. Alle quali diplomatiche dimande veniva aggiunta in nome del governo francese la manifestazione di alcuni altri desiderî; e fra questi specialmente avvisavasi ad una politica generale amnistia. A tutto ciò il cardinale Antonelli saggiamente sotto il giorno 31 stesso agosto in sostanza rispose, che il santo Padre non potendo non avere al pari di ogni altro sovrano il diritto di regolare liberamente le istituzioni interne nel modo più addicevole al bene de' proprî sudditi, non avrebbe mancato di conciliare le convenienti libertà dei medesimi con quello e con la indipendenza del capo della Chiesa che sua Santità aveva l'obbligo di conservare intatte in faccia allo universo. Aggiungeva, che le riforme da apportarsi alla legislazione ed al pubblico riordinamento non avrebbero mancato di stabilire ogni sorta di garanzie; mentre la esecuzione di quelle verrebbe affidata a soggetti di conosciuta onoratezza, forniti altresì di sapere e di esperienza nella trattazione di qualsivoglia pubblico affare, qualunque sia la classe a cui essi appartengano.

• Dopo queste diplomatiche discussioni il santo Padre, lasciando Gaeta, trasferì sotto il giorno 4 settembre 1849 la provvisoria sua residenza a Napoli nel Suburbio di Portici. Quivi nel dì 12 emanò un nuovo Moto Proprio, diretto ai suoi amatissimi sudditi. Con questo atto solenne, senza fare alcun motto nè allusione, sia allo statuto fondamentale, sia ad altri sapientissimi provvedimenti, pubblicati negli anni 1847 e 1848, annunziò le analoghe leggi, sulla cui base proponevasi di governare i possessi della santa Sede: ed in fine, volgendosi ai rivoltosi colla sua connaturale clemenza, concedeva amnistia della pena incorsa a tutti coloro, i quali da limitazioni espresse non ne rimanessero esclusi.

In antecedenza di questo Moto Proprio la commissione governativa di Stato, con notificazione del 14 agosto predetta dall' altra del 2, aveva costituito un consiglio centrale di censura in Roma, ed altro subalterno in ogni provincia. Ciascuno doveva *prontamente* e *COSCIENZIOSAMENTE informare* sulla condotta di tutti gl' impiegati, pensionati, e quiescenti a carico del pubblico erario; onde stabilire se fossero meritevoli di punizione, o soggetti a perdere il titolo di ulteriori percezioni. Dopo il prefato Moto Proprio la commissione con notificanza del 18 settembre pubblicò alcuni schiarimenti, per

i quali si trovavano esclusi per la grazia sovrana i membri del governo provvisorio; i deliberanti nell' assemblea costituente; i capi dei corpi militari; e recidivi nei politici sconvolgimenti; ed i rei di delitti comuni. Per lo atto stesso apertamente si vedeva incerta la permanenza in ufficio di tutti gl' impiegati suddetti, non esclusi i provinciali e municipali, che se ne fossero resi immeritevoli. - Questa declaratoria, combinata colle ample e libere facoltà, di cui i mentovati consigli di censura erano stati investiti; ed il convincimento pubblico, derivato da alcuni fatti, costatanti di non procedersi in affare così delicato con i molti necessari ed ingiunti riguardi; il tutto insieme non mancò di sussistere in più luoghi lo sviluppo di personali rancori e gare private fra cittadini; e farne seguire la condanna di persone non ree delle colpe, anche non politiche, di cui risultarono imputate (221). Quindi innumerevoli doglianze degli ingiustamente percossi, fra i quali il pubblico segretario del nostro Petriolo, ed altri non pochi impiegati di comuni diverse; quindi ben molte inquietezze al Sovrano, a cui fu necessità lo ricorrere. Il santo Padre, il cui spirito di clemenza non si era forse inteso abbastanza, si trovò costretto così ad istituire un consiglio di revisione e di appello dalle decisioni della censura. Su molte di queste egli medesimo degnossi por-

tare la speciale sua attenzione, e dichiararle come non avvenute; pur conservando la sua grazia benigna verso il buon suddito e servo, che dalla censura era stato indebitamente gravato. Secondando anzi gli impulsi dello alto suo cuore, più tardi (giugno 1850) istituì una commissione per formare un regolamento di sussidii, da distribuirsi alle famiglie degli impiegati destituiti, le quali fossero rimaste prive di mezzi di sussistenza (a).

Il surriferito Moto Proprio 12 Settembre di sua Santità, e gli analoghi atti anteriori e posteriori della commissione governativa di stato con le rispettive conseguenze, vennero esposti dal ministero degli affari esteri della repubblica francese all'assemblea nazionale, allorquando si proponeva la legge relativa ai crediti per la spedizione di Roma. Nel tempo medesimo il ministero manifestava che, secondo le vedute della Francia, la spedizione dovea produrre un ristabilimento liberale e clemente, ma senza abusare della forza per costringere la volontà della santa Sede. Dopo tre giorni di animato dibattimento, la legge e la politica del governo furono approvate ad esuberante maggiorità di suffragi. Ciò bastò ad ottenere che, rimossa ogni straniera istanza, anche la commissione governativa di stato

(a) *Coppi, loc. cit. Ann.* 1850 *Pag.* 45.

potesse liberamente continuare, fino al ritorno del sommo Gerarca, in quanto fosse alla medesima domandato per condurre a termine il possibile riordinamento della pubblica amministrazione. Alla sapienza della stessa commissione governativa non era sfuggito essersi reso insufficiente alle sopravvenute circostanze de' tempi la organizzazione della polizia, che sotto il 23 ottobre 1816 era stata ordinata dal pontefice Pio VII per i dominî della santa Sede. Quindi quel rispettabile triumvirato cardinalizio pubblicò fra il plauso di tutti i buoni, che lo desideravano da lungo tempo, il regolamento di polizia 17 Marzo 1850. Questo riuscì mirabilmente a rimuovere gli abusi introdotti, e ad informare gli agenti politici di quelle cautele e gentilezze di modi, che nella attualità delle cose valessero a rendere più tranquillo e meno odioso il sicuro e pieno adempimento delle disposizioni ed ordini, di cui dovessero essere esecutori.

Il santo Padre, desiderosissimo di riportare la sua residenza fra gli amati sudditi in Roma, potè alla perfine effettuarlo nel 12 aprile anno anzidetto; in conformità dello annunzio, che la prefata commissione governativa si era fatta sollecita di pubblicare sotto il dì 9. Quindi, cessate le provvisorie funzioni della medesima, il governo pontificio riprese il suo

stabile e regolare andamento; e continuò la sua amministrazione sotto la immediata dipendenza dal sovrano Regnante, e dal Cardinale segretario di Stato suo primo ministro e presidente del Consiglio. Potè così la Santità sua seriamente occuparsi di quanto alla esecuzione del rilodato suo Moto Proprio faceva mestieri.

E poichè nella perspicace sua mente considerava, che per questo atto supremo perdevano ogni efficacia lo Statuto del 14 Marzo 1848, e le analoghe istituzioni emanate prima e dopo di esso, come abbiamo narrato: perciò, forse ancora con la intenzione di migliorarle in ogni più conveniente modo possibile, fece pubblicare nel medesimo anno 1850 per la parte amministrativa gli editti seguenti

1. Settembre 10 - Sul consiglio di Stato
2. » » - Sul consiglio de' Ministri, ed ordinamento dei Ministri
3. Ottobre 28 - Sulla Consulta di Stato per le finanze
4. Novembre 22 - Sul reggimento dello Stato, con sua divisione in Provincie (delegazioni) e governi, sulla gestione delle provincie
5. Novembre 24 - delle comuni, compresa la legge elettorale; e loro amministrazione.

Toccheremo di tutti per ordine di materia.

Senza dire, che per i due primi il sovrano Regnante nomina i consiglieri di stato, i quali non cessano dalle rispettive funzioni prima di essere licenziati, a forma di legge; noteremo, che anche la nomina dei ministri si appartiene al Sovrano col libero diritto di rimuoverli tutti od in parte. Per le quali supreme disposizioni si ebbe certezza, che tutte le leggi, regolamenti, e rispettive opportune riforme, prima di essere presentati dal principe al sempre savio parere, ove occorresse, del sacro Collegio de' cardinali, sarebbero state ben discusse e definite dalli due consigli, dei Ministri e di Stato. - Con le tre altre pubblicazioni venne ad essere stabilita una forma di Governo, pel cui regolare andamento non era escluso il concorso dei sudditi, nel modo conveniente alla dignità e libertà del sovrano Pontefice. Imperciocchè la legge elettorale facoltizzavali su di ampia scala alla subordinata proposta, per quadrupla e terne elementari (222), sia dei consultori di stato per le finanze, sia dei consiglieri provinciali e comunali, sia finalmente delle magistrature al rispettivo municipio applicate (223): non senza espresso avvertimento di doversi far sempre la scelta sulli diversi ceti e con la proporzione, dalla legge medesima precisati. Era inoltre, fuori di ambagi, raccomandata la preponderanza de' possidenti: nella veduta di evitare la scandalosa ingiustizia,

che le spese pubbliche, sia dello stato, sia delle provincie, sia delle comuni, avessero ad essere ordinate dà Non-Abbienti. La legge elettorale, principal fondamento dello applaudito nuovo edifizio governativo, stante la sapienza con cui era stata immitata dall' ottimo principe, venne generalmente eseguita colla maggiore esattezza possibile e con risultato migliore. Fu quindi dallo universale riconosciuta bastante a distruggere lo antico monopolio delle elezioni, a cui veniva sostituita una specie di popolare suffragio. Ma per ragioni, che non è qui luogo a ridire, non ne venne rinnovata la prova per il successivo triennio : poichè colle circolari ministeriali dello Interno 5 agosto e 16 dicembre 1853 la convocazione dei collegi elettorali e le loro funzioni erano state disgraziatamente sospese a tempo indeterminato ; ridonando agli attuali consiglieri l' obbligo di eleggere i successori. Questa misura produsse in fine un effetto pienamente opposto a quello, che erasi avuto in mira di prevenire.

Ciò non ostante, il sovrano Pontefice non si rimase dal progredire nei propositi suoi. A compiere nella parte amministrativa il già eretto edifizio mancava lo stabilimento della

1. Giurisdizione contenziosa
2. Espropriazione forzosa per pubblica utilità

3. Controllo.

Alla prima provvide col supremo editto 2 giugno 1851; demandandola al consiglio di stato. - Coll' atto medesimo ne determinò i diversi gradi, e la particolar procedura (viemmeglio spiegata dalla ministerial circolare dello Interno 25 giugno 1855): avuto sempre riguardo a tutte le questioni che potessero derivare, sia dai ministri, sia dalle Provincie, e dalle comuni;

Alla seconda colla legge edittale del 3 luglio 1852;

Al terzo in fine col regolamento supremo in data 28 ottobre 1856.

Immancabile poi il santo Padre a tutto quanto erasi degnato di ripromettere col più volte citato suo Moto Proprio 12 settembre 1849, dopo avere atteso a ciò che reputava espediente, per la parte amministrativa, risolse lo animo ad estendere in tempo opportuno le sue provvidenze, non soltanto all' ordine giudiziario, ma eziandio alla giurisdizione civile: senza escludere, e riportando anzi a tempo migliorare la regolare discussione di questo, sul regolamento penale e relativa procedura, si fosse proposto dalla speciale commissione, che aveva nominata fin dal principio del suo gloriosissimo regno; seguendo le note idee già espresse dallo antecessore Gregorio XVI.

Prese in esame anzitutto il famoso re-

golamento legislativo-giudiziario e lo analogo editto 10 novembre e 17 dicembre 1834, pubblicati da quel suo antecessore: leggi che ottennero la piena estimazione in tutta Italia; specialmente per quanto al sistema ipotecario si riferiva. Presso matura considerazione trovò che nel tutto insieme bastavano a migliorarlo ancora poche riforme parziali, risguardanti la procedura dei giudizi civili: come sul foro competente; sul modo di proseguire i giudizî di appellazione; su gli atti relativi alle prove; e sulla giurisdizione volontaria. Quali riforme, dopo il commento proposione dal consiglio dei ministri, fece pubblicare con la notificazione 11 marzo 1854 della segreteria di stato.

Più tardi, presso istanza di molte comuni, portò la sua speciale attenzione a tutto quanto nel titolo XVI sezione XXII del prefato Moto Proprio gregoriano, trovavasi stabilito per la procedura economica; la cui esecuzione era demandata, secondo i diversi casi, ai governatori, ai capi delle magistrature municipali, ed agli uditori legali indrodotti in molte comuni. Vide così, che una nuova magistratura, con giurisdizione più ampla di quella attribuita a questi ultimi, avrebbe potuto prontamente provvedere ai bisogni più immediati delle popolazione, e ne gli affari più minuti ed urgenti render giustizia in su i luoghi. Laonde sapientemente im-

maginò d' istituire a tal' uopo de' *Vice-Governatori* assistiti da un cancelliere; con facoltà di giudicare qualunque istanza per somma non superiore a ꝟ 200; e procedere eziandio e sentenziare su i delitti minori: addossandone il rispettivo onorario con ogni altra occorrenza alle comunali amministrazioni; e lasciando loro la libertà di pur sostituirli, opportunamente agli uditori legali. Inerendo quindi anche al favorevole parere del consiglio de' ministri, con circolare 31 dicembre 1855 di quello dello interno ne annunziò pubblicamente il progetto; e facoltizzò tutte quante le comunità a profittarne. E con successiva notificazione 30 ottobre 1856 dello eminentissimo Segretario di stato ne stabilì la erezione; e ne determinò gli attributi, e la procedura.

Il comune di Petriolo, di cui siam venuti occupandoci, per ragioni particolari credette non giovarsi di una istituzione cotanto benefica, e tanto utile alla generalità de' suoi amministrati. Al bene vero di questi fu anteposto il tenuissimo privato vantaggio del capo della magistratura, che conservò la economica giurisdizione fino a ꝟ 5 soltanto, e la piccola polizia anche giudizaria; come aveva già praticato col non adottare il sistema degli uditori legali.

Sistemate così le riforme parziali nell' ordine giudiziario civile, continuò a rimanere nel pubblico desiderio quella,

reputata possibile, nel ramo criminale; e molto più la emanazione di un nuovo codice civile, di cui fino dal tempo del pontefice Pio VII trovavasi proclamata la costantemente inosservata promessa.

Siffatto ristabilimento del governo Pontificio, incominciato nel 1849 e continuato nel volgere del 1853, come abbiamo accennato, aveva suscitato un malcontento profondo, e purtroppo estesissimo, nelle classi sostanziali delle popolazioni. Continuava anche nell' anno 1857, allorquando lo adorato Pontefice si provò di andare a calmarlo colla sua venerata presenza; visitando quasi tutti i Capoluoghi delle sue provincie, e degli stati finitimi. Da per tutto fu generosissimo di grazie, di cortesie, di doni squisiti (224); ma nel tempo stesso non potè non rimanere, almeno internamente, persuaso delle verità dolorose, anche altronde rappresentategli (225). Ed a queste non avendo potuto riparare in tempo utile secondo il suo magnanimo cuore, ne furono le conseguenze assai più disastrose di quanto temevasi.

Prevenuti noi a questo punto ci avvediamo di avere oltrepassato il compito, che ci eravamo proposti per una epoca determinata. Lasciamo pertanto ad altra più abile e più utile penna il trattare come convengasi ogni avvenimento posteriore.

FINE DEL I. VOLUME